

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

90^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 1996

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 5	<i>nonchè modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Relazione orale)</i>
GOVERNO		Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonchè modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210:
Conferimento di incarico a Ministro e nomina di Sottosegretari di Stato	5	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	6	
SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE DEI DECRETI-LEGGE IN SCADENZA		
PRESIDENTE	6	PRESIDENTE
RICHIAMO AL REGOLAMENTO		VIVIANI (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore ... 12, 16, 18 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	8, 11	SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) 13, 14, 48 e <i>passim</i>
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) ..	8	MUNGARI (Forza Italia)
* PREIONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) ..	8, 9	SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica 18, 47, 48
DISEGNI DI LEGGE		TAROLLI (CCD)
Discussione:		* COVIELLO (PPI)
(1543) <i>Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali,</i>		* MARINO (Rifond. Com.-Progr.)
		NAPOLI Roberto (CCD)
		FLORINO (AN)
		* MARINI (Rin. Ital.)
		CIMMINO (CDU)
		FIGURELLI (Sin. Dem.-L'Ulivo)
		Verifiche del numero legale

Votazione nominale con scrutinio simultaneo Pag. 55

Discussione:

(1538) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, recante disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonchè interventi per lo spettacolo (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, recante disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonchè interventi per lo spettacolo:

PASSIGLI (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore .. 56, 57, 108

SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) 56, 57, 59 e passim

PARISI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri... 57, 64, 108

* PERUZZOTTI (Lega Nord-Per la Padania indep.) 57

MAZZUCA POGGIOLINI (Rin. Ital.) 58

RESCAGLIO (PPI) 58

FUMAGALLI CARULLI (CCD) 59

PASQUALI (AN) 59

SCHIFANI (Forza Italia) 61

TERRACINI (Forza Italia) 63

SELLA DI MONTELUCE (Forza Italia)... 63, 110

D'ALESSANDRO PRISCO (Sin. Dem.-L'Ulivo) 63

GUBERT (CDU) 109

* DE CAROLIS (Misto) 110

Verifiche del numero legale 57, 108

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 109

Discussione e approvazione:

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva:

PETRUCCIOLI (Sin. Dem.-L'Ulivo) 111

SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) 112, 115, 117 e passim

SEMENZATO (Verdi-L'Ulivo) 113

* CASTELLI (Lega Nord-Per la Padania indep.) 115

BALDINI (Forza Italia) 117

DE CORATO (AN) 119

BOSI (CCD) 120

* LAURIA, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni 121

* BESSO CORDERO (Rin. Ital.) 157

* ERROI (PPI) 157

* BERGONZI (Rifond. Com.-Progr.) Pag. 115, 157

FALOMI (Sin. Dem.-L'Ulivo) 158

DEBENEDETTI (Sin. Dem.-L'Ulivo) 160

Verifica del numero legale 113

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 161

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 162, 164

MACERATINI (AN) 161

SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) .. 162

PIERONI (Verdi-L'Ulivo) 163

* PREIONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) 163, 164

DISEGNI DI LEGGE**Discussione:**

(1545) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996:

SCIVOLETTO (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore .. 164, 208, 209 e passim

PERUZZOTTI (Lega Nord-Per la Padania indep.) 165

MINARDO (CCD) 166

BUCCI (Forza Italia) 166

* GERMANÀ (Forza Italia) 166

CARCARINO (Rifond. Com.-Progr.) 167

BORRONI, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali . 208, 209, 210 e passim

MORANDO (Sin. Dem.-L'Ulivo) 211

FUSILLO (PPI) 211

CUSIMANO (AN) 211

* ASCIUTTI (Forza Italia) 211, 212

* SARACCO (Sin. Dem.-L'Ulivo) 212

Verifica del numero legale 165

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 212

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1996

213

ALLEGATO**INTERVENTO DEL SENATORE TAROLLI NELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1543**

214

INTERVENTO DEL SENATORE SELLA DI MONTELUCE NELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1538	Pag. 217	DISEGNI DI LEGGE	
		Trasmissione dalla Camera dei deputati	Pag. 238
DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL SENATORE BESSO CORDERO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1541	220	Annunzio di presentazione	238
INTERVENTO DEL SENATORE MINARDO NELLA DISCUSSIONE GENERALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1545	221	Assegnazione	241
DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL SENATORE FUSILLO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1545	222	Nuova assegnazione	246
DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL SENATORE CUSIMANO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1545	224	Presentazione di relazioni	246
DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL SENATORE SARACCO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1545	226	Presentazione del testo degli articoli	247
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	227	Approvazione da parte di Commissioni permanenti	247
COMMISSIONI PERMANENTI		Rimessione all'Assemblea	247
Variazioni nella composizione	237	Cancellazione dall'ordine del giorno	247
GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE		INCHIESTE PARLAMENTARI	
Presentazione di relazioni	237	Deferimento	252
REGOLAMENTO DEL SENATO		GOVERNO	
Proposte di modificazione	237	Richieste di parere su documenti	252
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE		Richieste di parere per nomine in enti pubblici	253
Trasmissione e deferimento	237	Trasmissione di documenti	253
INSINDACABILITÀ		CONFERENZA PARLAMENTARE DELL'INIZIATIVA CENTRO EUROPEA	
Presentazione di relazioni su richieste di deliberazioni	238	Elezione del Presidente della delegazione parlamentare italiana	253
		Variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana	254
		PETIZIONI	
		Annunzio	254
		MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
		Apposizione di nuove firme a mozioni	255
		Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	256
		Annunzio	212
		Interrogazioni da svolgere in Commissione	365
		Ritiro di interrogazioni	366

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11*).
Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 21 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Bo, Bobbio, Borroni, Carpi, Castellani Pierluigi, Cioni, Cò, De Martino Francesco, Fanfani, Ferrante, Lauria Michele, Leone, Lo Curzio, Manconi, Miglio, Rocchi, Serena, Taviani, Toia, Smuraglia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri e Contestabile a Kiev, Turini a Budapest, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Gawronski a Dublino, per partecipare alla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni affari esteri dei Parlamenti degli Stati membri.

Governo, conferimento di incarico a Ministro e nomina di Sottosegretari di Stato

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato le seguenti lettere:

«Roma, 21 novembre 1996

Onorevole Presidente,

ho l'onore di informarLa che con mio decreto in data odierna, sentito il Consiglio dei Ministri, ho conferito al Ministro dei lavori pubblici professor Paolo Costa, a norma dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'incarico per le aree urbane.

f.to PRODI».

«Roma, 21 novembre 1996

Onorevole Presidente,

ho l'onore di informarLa che, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta e sentito il Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica ha nominato il senatore professor Pierluigi Castellani, senatore della Repubblica, Sottosegretario di Stato al Ministero delle finanze.

f.to PRODI».

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Sulla discussione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge in scadenza

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, nelle riunioni del 20, 26 e 27 novembre, si è ripetutamente soffermata sulla questione delle modalità di esame in Assemblea dei decreti-legge in scadenza.

Al centro della discussione è stato il problema della corretta interpretazione dell'articolo 78, comma 5, del Regolamento, nella parte in cui prevede che i disegni di legge di conversione siano iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurarne la votazione finale entro il trentesimo giorno dal deferimento.

I decreti-legge all'ordine del giorno della seduta odierna hanno visto scadere il trentesimo giorno dal deferimento nella giornata di sabato scorso, 23 novembre.

Proprio nell'ottica di un rispetto assoluto della citata norma, nella riunione dei Capigruppo del 20 novembre, la Presidenza aveva proposto di iscrivere i decreti suddetti all'ordine del giorno dell'Assemblea nelle giornate 21, 22 e 23 novembre, consentendo in tal modo su ciascuno di essi una discussione ampia ed approfondita prima del voto finale.

La maggioranza dei Presidenti dei Gruppi ritenne tuttavia prevalente la necessità di consentire alle Commissioni impegnate nell'esame dei documenti di bilancio, di proseguire senza interruzioni nei propri lavori. A ciò si aggiunse la richiesta di un Presidente di Gruppo di non tenere seduta nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23, in relazione al già con-

vocato Congresso nazionale del movimento politico cui il Gruppo stesso fa riferimento.

In base a queste considerazioni, i decreti-legge sono stati posti all'ordine del giorno della seduta odierna, prima seduta utile prevista in calendario, dopo la scadenza del termine di 30 giorni.

La Presidenza ha quindi sottoposto ai Capigruppo la questione del come dare applicazione alla disposizione regolamentare di cui all'articolo 78, comma 5, del Regolamento consapevole della rilevanza e dell'eccezionalità della decisione. (*Brusio in Aula*).

Senatore Pelella, è possibile avere un po' di silenzio? La ringrazio.

Tale eccezionalità, sottolineata da tutti, è dovuta in primo luogo alla nota sentenza della Corte costituzionale che impedisce la reiterazione dei decreti-legge in scadenza; all'elevato numero di decreti da convertire adottati dal Governo anteriormente all'entrata in vigore della citata sentenza della Corte; al rilevante carico di lavoro, cui sono sottoposte in questi giorni le Commissioni parlamentari impegnate nell'esame dei documenti di bilancio, che non ha consentito, come sopra ricordato, di riesaminare i decreti nel corso della passata settimana; al dichiarato atteggiamento di dura opposizione preannunciato da un Gruppo parlamentare su tutti i decreti-legge all'ordine del giorno.

Tutto ciò considerato, sottolineando nuovamente il carattere eccezionale della decisione assunta – e la necessità di procedere con urgenza estrema a modifiche regolamentari che ridefiniscano questa delicata materia e rendano omogenei i Regolamenti di Camera e Senato al fine di evitare squilibri penalizzanti l'uno o l'altro ramo del Parlamento – i Presidenti dei Gruppi, con l'eccezione del rappresentante della Lega Nord, hanno raggiunto a larga maggioranza la decisione di cui appunto ho dato notizia all'Assemblea.

Dalla rigorosa lettura dell'articolo 78, comma 5, del Regolamento scaturisce in questa fase l'obbligo dell'Assemblea di pronunciarsi sul testo dei decreti iscritti al proprio ordine del giorno in base alle decisioni dei Capigruppo. Il suddetto comma 5 non può però che essere letto alla luce del successivo comma 6. Tale comma, in deroga non solo a quanto avviene per gli ordinari disegni di legge, ma anche in modo difforme da quanto dispone il Regolamento della Camera, stabilisce che la Commissione competente non predisponga per l'Assemblea un testo contenente le modifiche approvate dalla Commissione stessa (il cosiddetto stampato A), ma sottoponga tali modifiche all'Assemblea in forma di emendamenti.

È però evidente che tale norma regolamentare non può in alcun modo equiparare un emendamento già esaminato in modo approfondito ed approvato in Commissione ad uno presentato *ex novo* in Assemblea. Diversamente si potrebbe anche ipotizzare una violazione del primo comma dell'articolo 72 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce in modo chiaro che la Commissione è sede necessaria, e perciò privilegiata, per la trattazione delle varie proposte legislative che devono pertanto essere discusse prima in Commissione e poi in Assemblea.

I Capigruppo hanno quindi ritenuto che tale difformità sostanziale tra gli emendamenti approvati in Commissione e gli altri presentati in Assemblea, da qualunque parte provengano e quindi anche quelli del relatore e del Governo, giustifichi nell'attuale circostanza un trattamento procedurale diverso. Nel sottolineare nuovamente il carattere eccezionale e contingente della loro decisione, i Capigruppo hanno stabilito che, alla luce del combinato disposto dell'articolo 78, commi 5 e 6, e dell'articolo 55, comma 5, del Regolamento, essendo scaduto il trentesimo giorno, si proceda al voto finale dei decreti-legge previa votazione dei soli emendamenti approvati in Commissione.

Per consentire ai Gruppi una sia pur limitata pronuncia sull'oggetto delle votazioni è stato previsto che ai quattro decreti sia riservato un tempo complessivo di quattro ore. La seduta odierna, pertanto, verrà sospesa alle ore 13 per riprendere dalle ore 16 alle ore 18.

Il tempo complessivo di quattro ore risulta così ripartito: relatori 15 minuti, Governo 15 minuti, votazioni 30 minuti, Sinistra Democratica 35 minuti, Forza Italia 21 minuti, Alleanza Nazionale 20 minuti, Partito Popolare 16 minuti, Lega Nord 15 minuti, Misto 12 minuti, CCD 12 minuti, Verdi 12 minuti, Rifondazione Comunista 11 minuti, Rinnovamento Italiano 11 minuti, CDU 10 minuti, dissenzienti 5 minuti. Come sopra ricordato, questi tempi riguardano il complesso dei quattro decreti e tutte le fasi della loro discussione.

Per quanto riguarda la prossima settimana, i Capigruppo hanno confermato la seduta di giovedì 5 dicembre che vedrà all'ordine del giorno i decreti-legge per i quali il termine dei 30 giorni sarà per quella data già scaduto. Anche a tali decreti (termini in campo economico; emittenti locali; consigli degli enti locali; magistrati) si applicheranno in via eccezionale le decisioni testè comunicate.

Se la Camera dei deputati dovesse oggi licenziare il decreto-legge sui trasporti noi dovremo convocare – ai sensi dell'articolo 55, comma 6, del Regolamento – una seduta per il giorno 4 dicembre che rappresenta la scadenza del 30° giorno per quel provvedimento. Per il decreto-legge sugli eventi calamitosi del giugno e ottobre 1996, per il quale in tale data non sarà scaduto il termine dei 30 giorni, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 19 di martedì prossimo. Tale termine vale anche per gli altri emendamenti che eventualmente i Gruppi ritenessero di presentare in ogni caso ai rimanenti decreti.

Richiamo al Regolamento

PRESIDENTE. Senatore Preioni, ha chiesto la parola?

PREIONI. Sì, per un richiamo al Regolamento. Ma prima di me aveva chiesto la parola il senatore Speroni. Pertanto la prego di dare la parola prima al senatore Speroni e poi a me.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Preioni. Do la parola al senatore Speroni e successivamente a lei.

SPERONI. Grazie Presidente. Intervengo per un richiamo al Regolamento che non riguarda i decreti-legge in esame e quindi penso che il mio intervento non debba rientrare nei quindici minuti riservati al mio Gruppo.

Volevo fare un richiamo all'articolo 67 del Regolamento: «Censura – Esclusione dall'Aula – Interdizione a partecipare ai lavori». Le mie cinque giornate di esclusione – che non sono le cinque giornate di Milano ma che comunque rappresentano una battaglia – sono terminate e oggi posso quindi riprendere la parola in Aula per dire ciò che stranamente non mi è stato consentito di dire allora. Infatti, nonostante il Regolamento lo preveda, non sono stato ascoltato in occasione del mio comportamento e della mia successiva esclusione dall'Aula e interdizione a partecipare ai lavori.

Sono stato espulso perchè ho usato il termine «fascista» rivolto alla Presidenza ma ciò mi sembra semplicemente l'esercizio di quanto previsto dall'articolo 68, comma 1, della Costituzione. Infatti ho usato quel termine in un'accezione esclusivamente politica perchè penso di poter utilizzare politicamente il linguaggio che più ritengo proprio: non deve essere il Senato a giudicare il mio comportamento in Aula, ma gli elettori; questa mi sembra più che una norma di Regolamento, una nozione fondamentale della democrazia.

Riguardo alle modalità di espulsione abbiamo riveduto i filmati. A tale proposito – se il Presidente sta ascoltando – rivolgo una formale istanza affinché le trasmissioni televisive vengano registrate, così come avviene alla Camera dei deputati, in modo da toglierci l'incombenza di farlo noi stessi come Gruppo. Da tali filmati si vede che i commessi si sono scagliati contro il nostro Gruppo prima ancora che avessi detto che non sarei uscito dall'Aula. Ricordo inoltre che il Regolamento prevede che, se un senatore espulso rifiuta di uscire, il Presidente prima deve sospendere la seduta e poi adottare le altre disposizioni (questori, commessi e così via): prima di tutto deve sospendere la seduta. Non posso escludere che ci potranno essere altri atteggiamenti che potrebbero meritare l'espulsione, per cui prego di prendere nota di quanto prevede il Regolamento per la procedura di espulsione. Ricordo appunto che io non sono stato sentito, così come prevede il Regolamento. E vorrei sapere, infine, se l'esclusione dei senatori espulsi dalle tribune si configuri come una pena accessoria non prevista dal Regolamento e se magari ci potranno essere altre pene accessorie come, per esempio, l'esclusione dal bar, dal ristorante, dalla barberia, dall'ufficio viaggi o altro, visto che non mi risulta che il Regolamento preveda questa fattispecie.

In attesa delle risposte preannuncio che, quando sarà il momento, porrò la questione pregiudiziale sul decreto-legge per primo in discussione. Dico questo perchè, visto che oggi c'è un po' di tensione e di confusione, vorrei evitare di non poter svolgere la mia azione procedurale magari perchè la mano alzata è stata vista con un attimo di ritardo. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

PREIONI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, ho chiesto la parola per un richiamo al Regolamento che in questo caso credo abbia maggiore attinenza alle comunicazioni che lei ha fatto poco fa sui tempi e sulle procedure di esame delle proposte di legge.

Voglio riferirmi ad un fatto avvenuto ieri durante i lavori della Commissione giustizia e devo fare una premessa: la Commissione giustizia era stata convocata per martedì mattina alle ore 10, ma quella seduta non si è tenuta, credo, in base ad accordi tra il Governo e la Presidenza della Commissione. Pertanto quella seduta non si è tenuta nonostante fosse stata prevista e la conseguenza della mancata riunione è stata una forzatura dei tempi dovendo esaminare la tabella 5, relativa al Ministero di grazia e giustizia, la legge finanziaria e il provvedimento collegato, per riferire alla Commissione di merito, entro il termine delle ore 20 di ieri sera.

La forzatura dei tempi è stata fatta, secondo me, con una compressione del diritto di parola dei parlamentari e mi riferisco ad un caso specifico: mi è stato impedito di intervenire nella discussione di un ordine del giorno, il primo presentato, recante la firma della senatrice Salvato. È successo questo: la Presidenza ha interpretato il Regolamento nel senso che non si dovesse procedere all'illustrazione e alla discussione generale sull'ordine del giorno e si potesse intervenire solamente per dichiarazione di voto. Io avevo chiesto la parola in discussione generale perchè volevo intervenire, non certamente con intenti dilatori, pretestuosi od ostruzionistici, ma perchè nel merito volevo fare delle osservazioni che avrebbero potuto portare il relatore ed il Governo ad una valutazione diversa da quella che invece hanno assunto. Il risultato è stato che, poichè il Governo alla semplice conoscenza del contenuto dell'ordine del giorno ha dichiarato di accettarlo come raccomandazione e la proponente non ha insistito per la votazione, l'ordine del giorno non è stato messo in votazione e di conseguenza non c'è stata la possibilità di fare la dichiarazione di voto. Quindi, mi è stata tolta la possibilità di esprimermi sull'ordine del giorno, perchè non mi è stata data la possibilità di intervenire nè in discussione generale nè in dichiarazione di voto. Mi sembra che su qualsiasi proposta emendativa o di impegno al Governo, dal momento che poi la formula è: «la Commissione impegna il Governo», ogni membro della Commissione abbia il diritto di intervenire per esprimere il proprio consenso o dissenso. Si tratta secondo me di un caso meritevole di attenzione da parte dell'Assemblea e di intervento della Presidenza per un giudizio su un caso specifico, che giustifica anche una norma interpretativa e comunque una indicazione per l'ipotesi in cui fatti simili si verificassero di nuovo.

Un altro fatto, avvenuto sempre in Commissione giustizia, riguarda l'interpretazione data circa la possibilità di apporre firme agli ordini del giorno e agli emendamenti. La Presidenza ha interpretato la norma regolamentare nel senso che per apporre la propria firma su un ordine del giorno o un emendamento occorre il consenso esplicito del primo firmatario e comunque la dichiarazione di accoglimento di una nuova firma da parte di tutti gli altri firmatari. A me sembra un'interpretazione non perfettamente coerente al principio di democrazia, in quanto secondo me

un ordine del giorno o un emendamento nel momento in cui viene depositato dal presentatore in Commissione diventa un atto della Commissione e non rimane nella disponibilità del presentatore o del primo firmatario. Quest'ultimo ha l'onore e il prestigio di averlo proposto ma non può impedire ad altri componenti della Commissione di aggiungere la propria firma perchè in un certo senso la proprietà del testo viene ceduta all'insieme dei componenti della Commissione.

Vi è stato poi un fatto specifico che riguarda un ordine del giorno il cui primo firmatario...

PRESIDENTE. Senatore Preioni, lei non può in Aula dar conto di quello che succede nella 2ª Commissione. Mi dispiace, ma lei può intervenire soltanto sull'ordine dei lavori e non rappresentare fatti che sono sotto il dominio della Presidenza della Commissione.

PREIONI. Il mio è un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Non è un richiamo al Regolamento, quello di cui parla è fuori dal Regolamento.

PREIONI. Ci deve essere una interpretazione uniforme.

PRESIDENTE. Daremo una interpretazione. Lei mi sottoponga per iscritto questi problemi, ma non utilizzi il tempo dell'Aula per problemi che sono sotto il dominio della Commissione giustizia. Quello che ha sollevato è un problema tra lei e il Presidente della Commissione giustizia. (*Proteste del senatore Preioni*).

Senatore Preioni, mi dispiace ma le tolgo la parola.

Senatore Preioni, lei può aggiungere la firma su un ordine del giorno se il primo firmatario o altri presentatori sono d'accordo. Questo è pacifico, non dobbiamo stabilirlo attraverso una norma regolamentare. Una determinata firma può essere gradita o non gradita, nessuno è obbligato a vedersi aggiungere una firma su un ordine del giorno che magari vuol tutelare sul piano generale.

Quanto all'altra questione, parlerò con il Presidente della 2ª Commissione, al quale invierò anche una lettera. Grazie, senatore Preioni.

Discussione del disegno di legge:

(1543) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonchè modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonchè modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996,

n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonchè modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210».

Il relatore, senatore Viviani, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non essendovi osservazioni, ha pertanto facoltà di parlare.

VIVIANI, *relatore*. Signor Presidente, prima di illustrare il provvedimento, vorrei sottoporle una questione in relazione a quanto lei ha riferito in Aula all'inizio della seduta. Questo provvedimento è stato discusso e approvato in Commissione ben tre volte; è stato portato in Aula ben tre volte e la discussione è sempre stata rinviata. Ne trattiamo oggi in condizioni di emergenza, come lei ci ha illustrato. Nel corso dell'ultima discussione, per consentire il massimo tempo all'Aula, abbiamo licenziato il provvedimento, pur in presenza di alcune questioni sulle quali, pur essendosi riscontrato il consenso pressochè unanime della Commissione, rimanevano soltanto alcuni chiarimenti che il Governo doveva fornire sulla copertura finanziaria. Abbiamo allora deciso di licenziare il provvedimento e di dare mandato al relatore di presentare alcuni emendamenti. Poichè si tratta di proposte di modifica importanti sulle quali si erano registrate significative convergenze, ci sembra negativo disperdere questo patrimonio di elaborazione comune realizzato in Commissione. Quindi, alla luce di questi fatti, pur avendo ben chiaro quanto lei ha sottolineato all'inizio, le chiedo se è possibile far sì che gli emendamenti presentati dal relatore possano essere discussi e approvati in Aula oppure, in subordine, dare la possibilità alla Commissione bilancio di riunirsi immediatamente per approvare i suddetti emendamenti ed invertire l'ordine del giorno, ponendo questo provvedimento come secondo punto, dopo l'esame del disegno di legge n. 1538.

PRESIDENTE. Senatore Viviani, lei pone un problema di carattere formale: la Commissione avrebbe dato incarico al relatore di illustrare alcuni emendamenti che non ha approvato. È possibile configurare l'ipotesi di posporre l'esame del presente provvedimento, rinviandolo in Commissione affinchè la stessa faccia propri gli emendamenti e venga poi lei a riferire in Aula. D'altra parte, noi ci troviamo di fronte ad una interpretazione dei risultati della Conferenza dei Capigruppo, secondo la quale gli emendamenti presentati dal relatore avrebbero la stessa portata degli emendamenti presentati dal Governo o da qualunque altro senatore.

Poichè in effetti si tratta di una questione che viene sottoposta per la prima volta all'Aula, non ho nessuna difficoltà ad invertire l'ordine dell'esame dei provvedimenti inseriti all'ordine del giorno. Si potrebbe pertanto passare all'esame del decreto concernente le imprese operanti nel settore dell'editoria, mentre la Commissione bilancio, nei tempi utili, senza sottrarsi all'obbligo di presenza in Aula, potrebbe valutare quali degli emendamenti sono propri della Commissione e quali non lo sono. Nell'ipotesi di assunzione degli emendamenti a nome della Commissione, procederò alla votazione degli stessi; qualora invece gli emendamen-

ti non dovessero essere accolti dalla Commissione, non potrei porli in votazione.

Invito il senatore Speroni a formulare la questione pregiudiziale che aveva preannunciato.

SPERONI. Signor Presidente, se il disegno di legge n. 1543 non verrà discusso, non ha senso che io sollevi una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, lei però aveva preannunciato una questione pregiudiziale su questo argomento.

SPERONI. Signor Presidente, intendevo porre la questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sul disegno di legge n. 1543 che però non verrebbe più discusso in questo momento. Comunque, signor Presidente, preannuncio di porre la questione pregiudiziale anche su tutti gli altri disegni di legge inseriti all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, lei rinuncia a porre la questione pregiudiziale su tutti gli altri disegni di legge inseriti all'ordine del giorno?

SPERONI. No, signor Presidente, ho detto che porrò la questione pregiudiziale su tutti i disegni di legge, ma al momento opportuno, cioè al termine della relazione del relatore. In questo caso, poichè la relazione del relatore Viviani non è stata completata, lascio giudicare a lei se posso o meno avanzare la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, poichè la discussione in Aula sull'argomento inserito all'ordine del giorno, che è oggetto della relazione del senatore Viviani, verrebbe sospesa, ritengo che, proprio prima di giungere alla sospensione, sia giusto valutare la questione pregiudiziale da lei annunciata. Esaminarla successivamente sarebbe più complesso e non vorrei essere costretto a richiamarmi al rigore della norma regolamentare. Poichè lei ha annunciato di voler formulare la questione pregiudiziale anche per gli altri disegni di legge, credo sia opportuno ascoltarle una volta per tutte.

SPERONI. Signor Presidente, non credo che una valga per tutte; non siamo al supermercato: tre al prezzo di due!

PRESIDENTE. Senatore Speroni, se la questione pregiudiziale è la stessa, vale per tutti i disegni di legge. Successivamente procederò ad effettuare quattro votazioni.

SPERONI. Signor Presidente, mi sembra che in base al Regolamento la questione pregiudiziale debba essere posta al termine della relazione del relatore e prima che inizi la discussione generale. Non è possibile porla in un momento diverso.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, il relatore ha già concluso la sua relazione e, guardi, lei ha il tempo contingentato.

SPERONI. Lo so, signor Presidente, grazie alla sua democraticità ho il tempo contingentato. Ma vorrei aggiungere che non posso intervenire adesso sulla questione pregiudiziale su un disegno di legge per il quale non è stata ancora completata la relazione.

Quindi pongo la questione pregiudiziale su questo disegno di legge, se la relazione è stata conclusa. Mi auguro poi che quando il relatore tornerà in Aula non svolga più la relazione, altrimenti avremo giocato a «carte truccate».

PRESIDENTE. Senatore Speroni, il relatore non svolgerà più la relazione in quanto vi ha rinunciato; aveva soltanto posto delle questioni di carattere procedimentale.

SPERONI. D'accordo, signor Presidente, non si era capito. Visto che stiamo in fase di puntualizzazione, ho sentito che il senatore Ayala è in congedo, mentre lo vedo presente. Vorrei sapere se sia in congedo o meno.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, chi è presente e si è messo in congedo il giorno prima, viene depennato dall'elenco.

SPERONI. Speriamo che ciò sia stato fatto, però l'elenco dei congedi è stato letto quando il senatore Ayala era presente.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, non ho il dovere di guardare in faccia i singoli senatori quando viene letto l'elenco dei senatori in congedo.

SPERONI. Certo, signor Presidente, penso però che si abbia il dovere, quando si va a verificare il *quorum* per il numero legale, di considerare chi è presente e chi è assente.

PRESIDENTE. Sicuro, senatore Speroni, non è la prima volta che ciò accade.

SPERONI. Signor Presidente, vorrei dire che il nostro Regolamento non è stato cambiato dopo la sentenza della Corte costituzionale sulla non reiterabilità dei decreti-legge, per cui mi stupisco che solo adesso si chieda di rispettare il Regolamento, perchè abbiamo saputo, proprio dalle sue parole, che a causa di un congresso di partito non si è potuto rispettare il termine dei 30 giorni previsto dalla norma. Mi sembra che tale norma sia un po' come un elastico, rigida quando si vuol essere rigidi ed elastica quando non lo si vuole, perchè non è mai stata rispettata, se non in questa fase.

La questione dell'eccezionalità non riesco a capirla: o la norma si applica in una maniera o non la si applica. Non è che si applica un gior-

no in un modo e il giorno dopo in un altro. Se era previsto l'esame entro 30 giorni, ciò andava fatto entro tale termine. Ora il termine è scaduto per una motivazione extraistituzionale e quindi non vedo la ragione per cui oggi dobbiamo essere qui a discutere con tempi contingentati su qualcosa che, a norma di Regolamento, si sarebbe dovuto fare qualche giorno fa. Oltretutto la norma non dice chiaramente che il disegno di legge di conversione va votato entro il trentesimo giorno, ma che deve essere messo all'ordine del giorno in tempo sufficiente perchè sia votato, considerando anche che devono esserci la discussione generale e l'esame e l'eventuale approvazione di emendamenti. Soprattutto non dice che va messo all'ordine del giorno all'ultimo minuto perchè poi si possa parlare 30 secondi a testa: questo la norma non lo dice assolutamente. Tuttavia, visto che si vuole a colpi di maggioranza stravolgere il Regolamento, la Costituzione e la democrazia, essendo minoranza, non possiamo far altro che subire in quanto, a differenza di altri ordinamenti, come quello tedesco, non esiste una istanza superiore contro le prevaricazioni del Consiglio di Presidenza, della Conferenza dei Capigruppo, della Giunta per il Regolamento e dell'Aula stessa che, in questo caso, si dà le regole e poi a maggioranza le viola. Siamo quindi obbligati a subire. Subire, però, non vuol dire accettare passivamente e quindi non ci si stupisca se il nostro irrigidimento sarà costante e addirittura in crescendo; non ci si venga a dire che vogliamo bloccare i lavori. Semplicemente, se si adotta contro il nostro Gruppo questo atteggiamento, il nostro Gruppo, e lo abbiamo dimostrato, saprà come reagire. Se per i decreti-legge c'è un articolo 78 del Regolamento, per altri provvedimenti non c'è un articolo 78 che, interpretato in una certa misura, vi aiuta a violare le regole della democrazia.

Abbiamo parlato, come al solito, chiaramente, non ci si meravigli poi. Voglio quindi inviare i colleghi parlamentari, membri del Governo, categorie, eccetera a smetterla di venire a lamentarsi su provvedimenti che verranno bloccati, perchè io non riceverò più nessuno, non accetterò più nessuna sollecitazione. L'ostruzionismo sarà totale su tutto (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*), visto l'atteggiamento della maggioranza e dei suoi «scagnozzi» che fanno finta di stare all'opposizione.

Chiedo dunque che sia votata la questione pregiudiziale, così da non porre in discussione il disegno di legge n. 1543, e chiedo che si proceda previa verifica del numero legale. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore Speroni risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1543

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal senatore Speroni.

Non è approvata.

COVIELLO. Signor Presidente, c'era una richiesta di rinvio in Commissione.

PRESIDENTE. Ho detto che se il relatore insiste non ho alcuna difficoltà a rinviare l'esame del disegno di legge n. 1543 in Commissione.

VIVIANI, *relatore*. Ritiro la richiesta di rinvio in Commissione. Signor Presidente, questo decreto-legge... *(Proteste dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente)*.

PRESIDENTE, Senatore Viviani, mi dispiace, ma non è più possibile svolgere la relazione.

Dichiaro quindi aperta la discussione generale, tenendo conto del contingentamento dei tempi stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo.

È iscritto a parlare il senatore Ronconi. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunciato al suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Speroni. Ne ha facoltà.

SPERONI. Visto che manca la democrazia, rinuncio al mio intervento. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Applausi ironici dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano e del senatore Specchia)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Novi. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Polidoro. Ne ha facoltà.

POLIDORO. Rinuncio anch'io al mio intervento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.

MARINO. Signor Presidente, farò soltanto una brevissima dichiarazione di voto finale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moro. Ne ha facoltà.

MORO. Rinuncio, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tarolli. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunciato al suo intervento. È iscritto a parlare il senatore Montagnino. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO. Rinuncio, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amorena. Ne ha facoltà.

AMORENA. Rinuncio al mio intervento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mungari. Ne ha facoltà.

MUNGARI. Signor Presidente, si tratta, tra i tanti presentati, di un decreto-legge *omnibus* che racchiude disposizioni sparse in vari decreti decaduti per mancata conversione nel termine costituzionale ed avente perciò per contenuto una normativa spuria, varia ed eterogenea e per giunta, almeno all'inizio, neppure ben armonizzata con gli intenti legislativi espressi nella relazione che accompagna il provvedimento.

Il decreto-legge perviene a quest'Aula in veste riformulata e meglio precisata e coordinata, soprattutto in forza degli emendamenti presentati ed approvati in Commissione sia dalla maggioranza sia, in numero maggiore, dall'opposizione.

Lo stesso provvedimento tende, in buona sostanza, al perseguimento di obiettivi diversi, tutti di indubbia rilevanza sociale. Innanzi tutto è prevista la realizzazione di iniziative a favore delle zone depresse, segnatamente nel Mezzogiorno, sia in generale per favorirne lo sviluppo economico e sociale, sia in particolare per permetterne il collegamento con i circuiti più moderni della programmazione informatica e telematica.

Altro obiettivo è di assicurare il regolare svolgimento dei Giochi mediterranei nella città di Bari, nonchè dei mondiali di sci del Sestriere; un terzo obiettivo è di attuare l'aggiornamento dei contratti e delle convenzioni che si riferiscono ad iniziative infrastrutturali del Mezzogiorno destinate ad accrescere il patrimonio pubblico delle amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali. Infine, con una norma (l'articolo 7) nettamente stravagante rispetto al contesto complessivo del decreto, si tende a garantire un'equa prestazione indennitaria ai soggetti emofiliaci.

Ai fini della copertura finanziaria di tali interventi, si provvede mediante il ricorso a mutui quindicennali, contratti con la Cassa depositi e prestiti, ovvero con l'utilizzo di residui impropri o di stanziamenti che altrimenti finirebbero in economia.

Ciò premesso, va riconosciuto che tale provvedimento, che aveva suscitato in noi forti critiche per la sua natura e soprattutto per la sua impostazione incongrua, è risultato, al termine del lungo e ripetuto vaglio in Commissione e grazie all'apporto emendativo dell'opposizione, notevolmente migliorato, sia nella sua formulazione normativa, ora più chiara e coerente, sia segnatamente nei suoi contenuti a più alta valenza equitativa e sociale.

Si pensi, ad esempio, alla disposizione dell'articolo 7 che disciplina il trattamento indennitario a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Ebbene, solo dopo lunga insistenza da parte nostra, si è potuto ottenere che il testo della norma fosse opportunamente modificato per renderlo più equo ed insieme più rispondente alle sue alte finalità sociali. Proprio in ragione del complessivo miglioramento apportato al testo del decreto-legge in questione, frutto di una felice collaborazione dei membri della Commissione e del Governo, il Gruppo Forza Italia esprimerà voto favorevole alla sua conversione. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

VIVIANI, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SALES *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° luglio 1996, n. 344, e 30 agosto 1996, n. 450.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

(Autorizzazione alla contrazione di mutui)

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare per gli interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal CIPE. All'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al comma 1 dopo le parole: «il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui» è aggiunta la parola «quindicennali,»; al comma 2 dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2001» sono aggiunte le parole: «fino all'anno 2015,».

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1.745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

(Giochi del Mediterraneo e mondiali di sci)

1. Per la completa realizzazione degli interventi previsti dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235, le somme stanziare per l'anno 1995 e non impegnate al termine dell'esercizio medesimo sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel corso del 1996.

Articolo 3.

(Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno)

1. Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli interventi trasferiti ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono differiti, ancorchè scaduti, fino al completamento delle attività progettuali e comunque non oltre le scadenze previste dall'Unione europea per quelli relativi a progetti che beneficiano di cofinanziamento comunitario.

2. Anche per consentire l'utilizzo del concorso finanziario dell'Unione europea, le risorse derivanti da revoche relative a progetti di cui al comma 1, disposte dai Ministeri competenti, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per essere riassegnate ad appositi capitoli dei medesimi Ministeri.

Articolo 4.

(Fondi per le aree depresse)

1. Al comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalità e le procedure di ripartizione previste nel comma 5-bis».

2. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di risanamento delle condizioni delle aree di crisi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, le disponibilità in conto residui del capitolo 7741 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno 1995 non impegnate in tale anno possono esserlo nel 1996.

3. In applicazione dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 agosto 1980, n. 480, e per le finalità di cui all'articolo 4, primo comma, della medesima legge, al fine di assicurare la continuità dell'attività produttiva e lo sviluppo dell'occupazione nel settore dell'industria cartaria ubicata nel territorio di Crotone, è autorizzato un conferimento di lire 60 miliardi ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 480 del 1980, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando la voce relativa al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

(Trasferimento di opere infrastrutturali ed impianti alle regioni)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono trasferiti alle regioni Basilicata e Campania le aree industriali nonchè gli impianti e le opere infrastrutturali realizzati nelle aree industriali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. All'onere conseguente agli impegni di cui all'articolo 5, commi 4 e seguenti, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, valutato in 10 miliardi di lire per ciascuno anno del triennio 1997-1999, si fa fronte con le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

Articolo 6.

(Aree protette)

1. Il termine di cui all'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è differito al 31 dicembre 1996. Il Ministro dell'ambiente procede entro il 30 giugno 1997 all'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), a norma del comma 5 del medesimo articolo 35.

Articolo 7.

(Modifica e integrazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210)

1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di

cui alla tabella *B* allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno *una tantum* nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2».

2. In attesa di una nuova e più completa disciplina legislativa, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli anni 1995 e 1996.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 91 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 60,5 miliardi per l'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondente capitolo per l'esercizio 1996, e quanto a lire 30,5 miliardi per l'anno 1996 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

4. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede all'istruttoria delle domande e all'acquisizione del giudizio di cui al successivo articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità».

5. Le domande già presentate al Ministero della sanità, per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, per l'ulteriore invio alle USL territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti dal comma 4.

6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: «Ministro della sanità» sono inserite le seguenti: «, tramite la USL territorialmente competente,».

Articolo 8.

(Abrogazione)

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Agli articoli del decreto-legge sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

1.1 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «del territorio nazionale» con le seguenti: «su tutto il territorio nazionale».

1.2 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «del territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «tutto, assicurando un riparto di eguali somme, derivanti dalla contrazione dei mutui, fra le aree depresse situate al Nord, al Centro ed al Sud del paese».

1.3 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «nel rispetto».

1.4 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «stabiliti» con la seguente: «adottati».

1.5 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «tra quelli».

1.6 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sopprimere la parola: «quindicennali» con le seguenti: «della durata di quindici anni».

1.7 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «comunitarie» con la seguente: «europee».

1.8 LA COMMISSIONE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dal CIPE» aggiungere il seguente periodo: «Ai fini di una equa ripartizione delle somme di cui al comma 1 fra il Nord, il Centro e il Sud del Paese, l'Osservatorio delle politiche regionali, istituito con il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, all'articolo 4, presenta una relazione preventiva al Parlamento sul riparto del CIPE».

1.9 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; all'articolo 6, alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: “La Cabina di regia nazionale controlla che i fondi strutturali destinati alle aree depresse siano distribuiti in modo tale da assicurare una eguale ripartizione delle risorse fra il Nord, il Centro ed il Sud del Paese”».

1.10 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Sopprimere l'articolo.

2.1 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Giochi del Mediterraneo e mondiali di sci*). - 1. Per la completa realizzazione degli interventi previsti dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 235, le somme stanziare per gli anni 1995 e 1996, non impegnate al termine di ciascuno esercizio, sono conservate nel conto dei residui, per essere utilizzate entro l'anno 1997.

2. Le somme predette sono somministrate mediante aperture di credito di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Alle aperture di credito a favore dei funzionari delegati si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

3. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito sarà presentato nei termini fissati dall'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367».

2.100 IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere le parole: «la completa».

2.2 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «legge 21 giugno 1995, n. 235» inserire le seguenti: «all'articolo 1».

2.3 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «legge 21 giugno 1995, n. 235» inserire le seguenti: «all'articolo 3».

2.4 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «legge 21 giugno 1995, n. 235» inserire le seguenti: «all'articolo 7».

2.5 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «legge 21 giugno 1995, n. 235» inserire le seguenti: «all'articolo 12».

2.6 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «le somme stanziare» sono sostituite dalle seguenti: «le somme previste».

2.7 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 1995» inserire le seguenti: «per la realizzazione dei mondiali di sci».

Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le parole: «Giochi del Mediterraneo e».

2.8 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «dell'esercizio medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «dello stesso esercizio».

2.9 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «sono conservate» sono sostituite dalle seguenti: «sono accantonate».

2.10 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «sono conservate» inserire le seguenti: «nella misura del cinquanta per cento».

2.11 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «per essere utilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo di essere utilizzate».

2.12 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «per essere utilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «per poter essere utilizzate».

2.13 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Sopprimere l'articolo.

3.1 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 2, le parole: «dai Ministeri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero della sanità».

3.2 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 2, le parole: «dai Ministeri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero degli affari esteri».

3.3 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 2, le parole: «dai Ministeri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero di grazia e giustizia».

3.4 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 2, le parole: «dai Ministeri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero del bilancio e programmazione economica».

3.5 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 2, le parole: «dai Ministeri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero delle finanze».

3.6 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 2, le parole: «dai Ministeri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero del tesoro».

3.7 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 2, le parole: «dai Ministeri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero della difesa».

3.8 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 2, le parole: «dai Ministeri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero della pubblica istruzione».

3.9 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 2, le parole: «dai Ministeri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero dei lavori pubblici».

3.10 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 2, le parole: «dai Ministeri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero dei trasporti e navigazione».

3.11 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 2, le parole: «dai Ministeri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero delle poste e telecomunicazioni».

3.12 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 2, le parole: «dai Ministeri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero del commercio con l'estero».

3.13 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 2, le parole: «dai Ministeri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero del lavoro».

3.14 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'esame e la definizione delle domande relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, trasferite alla competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede il commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104".

2-ter. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: "commissario *ad acta*" sono aggiunte le seguenti: "e per non più di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto».

3.15 LA COMMISSIONE

Sopprimere i commi 1 e 2.

4.1 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i lotti di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si intendono i lotti senza contributi, mentre i progetti di industrializzazione approvati, con concessione di contributo, quindi revocati, possono essere riassegnati come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2 del citato decreto-legge n. 398 del 1993».

4.2 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 3.

4.3 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

All'emendamento 4.0.1, al comma 1, sopprimere le lettere c) e d); alla lettera e), dopo le parole: «la valorizzazione», inserire le parole: «degli immobili di proprietà pubblica».

4.0.1/1

MARINO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, determina le quote da riservare fra l'altro per le seguenti finalità:

a) prosecuzione degli interventi di competenza della Società per l'imprenditorialità giovanile Spa, ivi compresa la concessione di garanzia in favore delle società beneficiarie degli interventi stessi, nonché per la concessione di agevolazioni a fondo perduto, finanziamenti agevolati e servizi di assistenza tecnica in favore di cooperative rientranti tra quelle di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, di associazioni senza fini di lucro e di associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento di attività già avviate, e di giovani non occupati residenti nelle aree di cui all'obiettivo I dei programmi comunitari che intendono avviare attività di lavoro autonomo in forma individuale;

b) costituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo destinato a consentire l'abbattimento del costo dei prestiti d'onore concessi da istituti di credito per l'avvio di attività di lavoro autonomo da parte di soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni privi di occupazione e residenti nei territori di cui all'obiettivo I dei programmi comunitari;

c) concessione di contributi a titolo di prestiti d'onore, da restituire senza interessi, a soggetti di età inferiore ai 29 anni privi di occupazione e ai giovani laureati aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), nelle aree di cui all'obiettivo I dei programmi comunitari, per consentire l'effettuazione di *stages* presso aziende manifatturiere o di servizio e di percorsi formativi di studio o di ricerca presso organismi ed istituti anche esteri;

d) concessione di indennità a favore di giovani di età compresa tra i 19 e i 32 anni e fino a 35 per i disoccupati di lunga durata, iscritti nelle liste di collocamento e residenti nelle aree di cui all'obiettivo I dei programmi comunitari, per la partecipazione a progetti di studio ed ap-

plicazione professionale in attuazione di convenzioni stipulate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica unitamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale con le organizzazioni nazionali di categoria, ovvero con ordini e collegi professionali;

e) consentire l'avvio di un programma di interventi, approvato dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica diretto a favorire la salvaguardia, la ristrutturazione e la valorizzazione dei centri storici urbani e dei beni storici, culturali ed ambientali nei territori di cui all'obiettivo I dei programmi comunitari, prioritariamente per quelli insediati nelle aree protette di cui all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

4.0.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro dell'industria» con le seguenti: «Ministro di grazia e giustizia».

5.1 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro dell'industria» con le seguenti: «Ministro della giustizia».

5.2 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro dell'industria» con le seguenti: «Ministro del commercio con l'estero».

5.3 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro dell'industria» con le seguenti: «Ministro delle poste e telecomunicazioni».

5.4 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro dell'industria» con le seguenti: «Ministro dell'interno».

5.5 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro dell'industria» con le seguenti: «Ministro degli esteri».

5.6 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro dell'industria» con le seguenti: «Ministro della difesa».

5.7 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro dell'industria» con le seguenti: «Ministro del bilancio».

5.8 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro dell'industria» con le seguenti: «Ministro delle finanze».

5.9 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro dell'industria» con le seguenti: «Ministro del tesoro».

5.10 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro dell'industria» con le seguenti: «Ministro del lavoro».

5.11 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro dell'industria» con le seguenti: «Ministro della sanità».

5.12 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro dell'industria» con le seguenti: «Ministro dell'università».

5.13 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro dell'industria» con le seguenti: «Ministro della pubblica istruzione».

5.14 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro dell'industria» con le seguenti: «Ministro del commercio con l'estero».

5.15 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro dell'industria» con le seguenti: «Ministro dei trasporti e navigazione».

5.16 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro dell'industria» con le seguenti: «Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali».

5.17 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «e dell'artigianato» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministro del lavoro e previdenza sociale».

5.18 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «e dell'artigianato» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministro del commercio con l'estero».

5.19 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «e dell'artigianato» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministro della sanità».

5.20 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «e dell'artigianato» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministro degli affari esteri».

5.21 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «e dell'artigianato» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'interno».

5.22 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «e dell'artigianato» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministro di grazia e giustizia».

5.23 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «e dell'artigianato» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministro del bilancio e programmazione economica».

5.24 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «e dell'artigianato» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministro delle finanze».

5.25 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «e dell'artigianato» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministro del tesoro».

5.26 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «e dell'artigianato» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministro della difesa».

5.27 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «e dell'artigianato» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministro della pubblica istruzione».

5.28 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «e dell'artigianato» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministro dei lavori pubblici».

5.29 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «e dell'artigianato» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali».

5.30 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «e dell'artigianato» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione».

5.31 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «e dell'artigianato» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni».

5.32 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «Campania» con la seguente: «Veneto».

5.33 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «Campania» con la seguente: «Toscana».

5.34 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «Campania» con la seguente: «Liguria».

5.35 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «Campania» con la seguente: «Piemonte».

5.36 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «Campania» con la seguente: «Lombardia».

5.37 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «Campania» con la seguente: «Marche».

5.38 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «Campania» con la seguente: «Umbria».

5.39 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «Campania» con la seguente: «Lazio».

5.40 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «Campania» con la seguente: «Puglia».

5.41 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «Campania» con la seguente: «Molise».

5.42 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «Campania» con la seguente: «Sicilia».

5.43 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «Campania» con la seguente: «Sardegna».

5.44 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per il completamento degli insediamenti produttivi e per la gestione delle aree industriali le Regioni si avvarranno dei Consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni».

5.45

LA COMMISSIONE

Sopprimere l'articolo.

6.1 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1».

6.2 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2».

6.3 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3».

6.4 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 4».

6.5 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5».

6.6 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7».

6.7 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8».

6.8 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 11».

6.10 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 12».

6.11 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 13».

6.12 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 18».

6.13 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 19».

6.14 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 21».

6.15 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 22».

6.16 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 23».

6.17 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 24».

6.18 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 25».

6.19 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 26».

6.20 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 27».

6.21 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 28».

6.22 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 30».

6.23 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 31».

6.24 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 32».

6.25 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 33».

6.26 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 34».

6.27 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35».

6.28 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 36».

6.29 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 37».

6.30 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 38».

6.31 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «differito al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «differito al 31 dicembre 1998».

6.32 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «differito al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «differito al 30 giugno 1998».

6.33 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «differito al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «differito al 31 dicembre 1997».

6.34 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «entro il 30 giugno 1997» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 1998».

6.35 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, le parole: «entro il 30 giugno 1997» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1997».

6.36 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria».

7.1 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «a carico».

7.2 IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «a carico».

7.3 TAROLLI, GUBERT

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «inabili al lavoro».

7.4 IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «inabili al lavoro».

7.5 TAROLLI, GUBERT

Al comma 1, capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«I familiari, aventi diritto in base alle precedenti disposizioni di legge e già indennizzati con la somma di lire 50 milioni ivi prevista, hanno diritto a ricevere una integrazione tale da parificare l'indennizzo dovuto a tali soggetti, alle disposizioni modificate dal presente comma».

7.6 TAROLLI, GUBERT, MARINO, MORO, FERRANTE, TONIOLLI

Al comma 1, capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Ai soggetti ai quali è stato già corrisposto l'assegno *una tantum* nella misura di lire 50 milioni spetta, a domanda, l'integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria».

7.7 IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 5, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge».

7.8 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: «non superiore al 50 per cento» *con le seguenti:* «non superiore al 70 per cento».

7.9 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: «non superiore al 50 per cento» *con le seguenti:* «non superiore al 60 per cento».

7.10 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: «non superiore al 50 per cento» *con le seguenti:* «non superiore al 48 per cento».

7.11 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: «non superiore al 50 per cento» *con le seguenti:* «non superiore al 49 per cento».

7.12 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1995, a lire 91 miliardi per l'anno 1996 e a lire 10 miliardi per l'anno 1997, si provvede, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 60,5 miliardi per l'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondente capitolo 1586 per l'esercizio 1996, e quanto a lire 30,5 miliardi per l'anno 1996 e a lire 10 miliardi per l'anno 1997 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli stessi anni. Per l'anno 1997 i contributi sanitari di cui all'articolo 31 della legge n. 41 del 1986 e successive modificazioni sono incrementati per un importo complessivo pari a lire 10 miliardi. È contestualmente ridotto di lire 10 miliardi il Fondo sanitario nazionale. Le disponibilità risultanti sul capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero della sanità, a chiusura dell'esercizio 1996, possono essere utilizzate nell'anno successivo».

7.13

IL RELATORE

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1995, a lire 91 miliardi per l'anno 1996 e a lire 10 miliardi per l'anno 1997, si provvede, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 60,5 miliardi per l'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondente capitolo 1686 per l'esercizio 1996, e quanto a lire 30,5 miliardi per l'anno 1996 e a lire 10 miliardi per l'anno 1997 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli stessi anni. Le disponibilità risultanti sul capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero della sanità, a chiusura dell'esercizio 1996, possono essere utilizzate nell'anno successivo».

7.14

TAROLLI, GUBERT, FERRANTE, TONIOLLI, MORO, MARINO

Al comma 2, inserire, dopo le parole: «più completa disciplina legislativa» le seguenti: «da emanarsi con decreto del Ministro della sanità entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

7.15

SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 2, inserire, dopo le parole: «più completa disciplina legislativa» le seguenti: «da emanarsi con decreto del Ministro della sanità entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

7.16 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 2, inserire dopo le parole: «più completa disciplina legislativa» le seguenti: «da emanarsi con decreto del Ministro della Sanità entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

7.20 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 2, inserire, dopo le parole: «più completa disciplina legislativa» le seguenti: «da emanarsi con decreto del Ministro della sanità entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto».

7.17 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Al comma 2, inserire, dopo le parole: «più completa disciplina legislativa» le seguenti: «da emanarsi con decreto del Ministro della Sanità entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto».

7.18 SPERONI, MORO, ROSSI, MANARA, TIRELLI, VISENTIN,
BIANCO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

“1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui alla presente legge presentano domanda al Ministero della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatite post-trasfusionale e di dieci anni nei casi di infezione da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. Il Ministero della sanità, di concerto con le commissioni medico-ospedaliere di cui all'articolo 4, provvede a definire la domanda e ad applicare i benefici di cui all'articolo 2 entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa”».

7.21

TAROLLI, GUBERT

Al comma 4, capoverso 1, sostituire il primo periodo, con il seguente: «I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV».

7.22

IL RELATORE

Al comma 4, capoverso 1, aggiungere infine le parole: «che garantiscano il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative».

7.23

IL RELATORE

Al comma 4, capoverso 1, aggiungere in fine le parole: «che garantiscano il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative».

7.24

TAROLLI, GUBERT, FERRANTE, TONIOLLI, MORO, MARINO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Dopo il comma 1, dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Chiunque nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di casi di persone danneggiate da complicità di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio e ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona interessata”».

7.25

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

7.26

TAROLLI, GUBERT

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, le parole: “domande di revisione al Ministero della Sanità” sono sostituite dalle seguenti: “alle USL competenti domanda di revisione indirizzata al Ministro della Sanità”».

7.27

IL RELATORE

Aggiungere infine il seguente comma:

«6-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, le commissioni, medico-ospedaliere di cui all'articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono integrate con medici esperti nelle materie attinenti alle richieste di indennizzo, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092».

7.28

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, le Commissioni medico-ospedaliere di cui all'articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono integrate con medici esperti nelle materie attinenti alle richieste di indennizzo, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092».

7.29

TAROLLI, GUBERT, FERRANTE, TONIOLLI, MORO, MARINO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni diverse)

1. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e nei termini temporali allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. Al fine del recupero edilizio nei centri urbani il sindaco con propria ordinanza individua gli edifici che costituiscono fonte di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza o l'incolumità. Agli edifici così individuati si applica quanto previsto dall'articolo 28, quinto comma e seguenti, della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'ordinanza del sindaco equivale a dichiarazione di urgenza, necessità ed indifferibilità delle opere.

3. Per l'approvazione dei progetti di recupero di cui al comma 2 si applica quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247.

4. Con delibera del consiglio comunale è approvato il regolamento per la determinazione dei canoni e per l'assegnazione degli alloggi recuperati ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. La residenza negli alloggi individuati ai sensi del comma 2 costituisce titolo di preferenza per la successiva assegnazione.

5. Ai fini del finanziamento degli interventi di recupero degli edifici ricadenti nel comune di Napoli e individuati con le modalità di cui al comma 2, il comune è autorizzato ad utilizzare anche le residue disponibilità, fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, derivanti dalle pregresse assegnazioni effettuate dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

6. Fino all'adozione delle apposite leggi regionali per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, continua ad applicarsi la procedura di espropriazione di cui all'articolo 53 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

7.0.100

IL GOVERNO

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.8.

VIVIANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

SALES, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere favorevole.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, non ha potuto cogliere la mia volontà di intervenire, subito dopo il senatore Mungari.

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, io l'avevo chiamata.

TAROLLI. Certamente, signor Presidente, vi è stato un disguido. Per questo motivo, non voglio sottrarre altro tempo all'Assemblea e, visto che il mio intervento è scritto, se non vi sono problemi, chiederei di poterlo depositare affinché sia inserito negli atti relativi al dibattito succinto di questa mattina.

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, devo rispettare la prassi, secondo la quale si possono allegare i documenti. Però porterò la questione alla Giunta per il Regolamento proprio per esaltare la funzione del Parlamento e non del «leggimento». A furia di presentare relazioni scritte, finiremo per non parlare più.

TAROLLI. Signor Presidente, non è una relazione scritta, è un intervento scritto.

PRESIDENTE. Benissimo, lo metto agli atti.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 3.15.

VIVIANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

SALES, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 4.2.

VIVIANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

SALES, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 5.45.

VIVIANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

SALES, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione degli emendamenti. Ricordo che saranno posti in votazione soltanto gli emendamenti testè richiamati, presentati dalla Commissione.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, stiamo passando alla votazione degli emendamenti della maggioranza.

PRESIDENTE. Della Commissione.

SPERONI. La Commissione vota a maggioranza, quindi sono emendamenti della maggioranza.

PRESIDENTE. Lei però non dirà mai che è una legge della maggioranza; se sarà approvata, sarà una legge dello Stato.

SPERONI. Viste le procedure adottate, non può più essere detta legge dello Stato perchè il contributo della minoranza, attraverso i suoi emendamenti, viene stroncato. Lei, signor Presidente, non ha neanche buon gusto. Ha detto che questo sta diventando un Parlamento dove non si parla ma si scrive: certo, se non ci date il tempo di parlare! Cerchi almeno di essere serio in queste sue espressioni. Io voglio parlare e mi si

dice che ho appena 15 minuti per quattro provvedimenti, per di più, non soltanto io ma tutto il mio Gruppo. Stiamo passando dalla Repubblica delle banane alla Repubblica dei pomodori in scatola!

Preannuncio pertanto il voto contrario del mio Gruppo. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa, senatore Preioni?

PREIONI. Sull'ammissibilità di dichiarazioni scritte...

PRESIDENTE. È un argomento già superato.
Metto ai voti l'emendamento 1.8...

SPERONI. Signor Presidente, intendo chiedere la verifica del numero legale, ma se lei non mi guarda!

PRESIDENTE. Senatore Speroni, un po' di tempestività non guasterebbe.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1543

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.15.

Verifica del numero legale

SPERONI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, che invito ad appoggiare la mia richiesta mediante alzata di mano, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1543

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

Verifica del numero legale

SPERONI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, che invito ad appoggiare la mia richiesta mediante alzata di mano, chiedo la verifica del numero legale.

BERTONI. Questo vostro comportamento non è solo antidemocratico, è anche scemo.

PRESIDENTE. La prego, senatore Bertoni.

Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Cresce il numero dei presenti.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1543

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.45.

Verifica del numero legale

SPERONI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, che invito ad appoggiare la mia richiesta mediante alzata di mano, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1543

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.45, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

COVIELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COVIELLO. Signor Presidente, il Gruppo del Partito Popolare è favorevole al varo di questo provvedimento, sia per i contenuti interni originariamente predisposti dal Governo ed affrontati in molte reiterazioni dalla Commissione competente sia per gli ulteriori miglioramenti approvati dalla Commissione stessa. Ci dispiace che non siano stati approvati gli altri emendamenti concordati da molti dei membri della Commissione, soprattutto quelli riguardanti gli emofiliaci e gli interventi per l'occupazione giovanile.

Nonostante questo, voteremo a favore della conversione del decreto-legge in esame.

MARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARINO. Signor Presidente, lo SVIMEZ ha recentemente ricordato che 28 province con il più alto tasso di disoccupazione sono concentrate nelle aree depresse del Sud. Nel Meridione l'apparato produttivo è in crisi, un vero e proprio crollo si è verificato tra il 1993 e il 1995 e il

PIL è in discesa rispetto alla media nazionale. In questo contesto vi è qualche segnale positivo per le aree depresse: dopo anni di mancata attivazione dei fondi si registra un miglior funzionamento della legge n. 488 del 1992, nonchè una maggiore attenzione da parte degli enti locali alle potenzialità offerte dal cofinanziamento comunitario e quindi un maggior attivismo in tal senso, malgrado i limiti, i ritardi e anche i pericoli che sussistono di un dirottamento dei fondi altrove: la revoca dei fondi, infatti, è un lusso che non possiamo permetterci. Ne deriva dunque l'assoluta urgenza di intervenire senza ulteriori indugi per sbloccare i fondi, una parte dei quali risulta necessaria per concretizzare il cofinanziamento, mentre un'altra parte è riservata ad interventi in favore all'occupazione e per il rilancio dell'economia non solo del Sud.

Tutto ciò deve far premio su aspetti formali: quando si è trattato di fare passi avanti nella giusta direzione abbiamo sempre superato ogni perplessità sugli aspetti formali per consentire il varo di provvedimenti da tempo attesi dalle popolazioni interessate e, nel caso *de quo*, non solo dalle popolazioni meridionali. L'urgenza dell'adozione del provvedimento deve essere avvertita perchè il crollo del Sud, il calo del 30 per cento dei consumi in alcuni settori, finirà per pesare anche sulle imprese del Nord che finora hanno goduto dei benefici dell'*export*. Le aree depresse sono un sottosistema: uno sviluppo armonico del nostro sistema economico non può realizzarsi senza lo sviluppo dei sottosistemi o addirittura con l'arretramento di questi ultimi; occorre avere coscienza che con il rilancio del Sud e delle aree depresse si aprono nuove potenzialità per tutto il paese.

Certamente questo provvedimento da solo non è risolutivo, ma va inserito nel contesto di un piano complessivo di intervento: dai lavori socialmente utili alle necessarie opere infrastrutturali, compatibili ovviamente con l'ambiente, alle necessarie iniziative per ridurre il costo del denaro. Dopo la decisione della Banca d'Italia di abbassare il tasso di sconto dello 0,75 vi sono delle aspettative in relazione al dato sull'inflazione. Occorre dunque attendersi un comportamento coerente da parte delle banche meridionali, verificare la congruità dei fondi per il cofinanziamento, nonchè una decisa lotta contro la camorra che costituisce anch'essa una diseconomia. (*Applausi dal Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti*).

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD sul provvedimento in esame.

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame, non posso non muovere un'obiezione relativa all'articolo 5 del decreto-legge che, a mio avviso, doveva essere inserito nel provvedimento per gli interventi a completamento della ricostruzione. È pur vero che il decreto-legge in questione è *omnibus*, nel senso che tratta diverse materie, ma mi sembra abbastanza strano che, mentre un provvedimento prevede l'intervento dello Stato e quindi è diretto a salvaguardare le prerogative dei sindaci nei comuni per tutti i contenziosi accesi da parte dei consorzi e delle imprese, con quest'articolo riduciamo le regioni Campania e Basilicata – ed i rispettivi presidenti – ad una sorta di mercato attraverso questi consorzi per quanto riguarda i contenziosi accesi, soprattutto nelle aree di nuovi insediamenti industriali, ai sensi della legge n. 219 del 1981, relativamente allo sviluppo di queste aree e quindi alla possibilità di consentire finalmente uno sviluppo concreto di queste zone.

Debbo muovere inoltre un'obiezione sul fatto che, rispetto ai programmi stabiliti, rispetto alla normativa che prevedeva un importante sviluppo industriale e dunque rispetto anche ai rilevanti finanziamenti, al forte investimento avvenuto da parte dello Stato, non c'è stata risposta in termini occupazionali. Infatti, rispetto ad una previsione di un assorbimento di 20.000 dipendenti solo 6.600 addetti sono stati avviati al lavoro. Per tale motivo, rivolgo un invito al Sottosegretario affinché, nel quadro di una normativa che colleghi gli interventi previsti dalla legge n. 219 del 1981 per il completamento della ricostruzione si guardi con particolare interesse alla procedura che è stata inserita in questo decreto-legge, che riversa sulle regioni, e quindi sui loro presidenti, le responsabilità di queste aree dove non sono state realizzate le relative infrastrutture. Pertanto, una responsabilità di questo genere comporta non pochi problemi finanziari. Vorrei tanto che si potesse collegare questo articolo alla procedura che ha consentito ai sindaci di sollevarsi dall'incarico della gestione di tutte le altre opere realizzate nei loro territori.

MARINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARINI. Signor Presidente, solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Rinnovamento Italiano.

CIMMINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIMMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'esprimere rammarico per la mancata possibilità di approvare gli emendamenti concordati in Commissione (dei quali il Gruppo CDU si è fatto convinto sostenitore), in particolare sull'articolo 7 relativo agli emofiliaci, e nonostante che i continui rinvii e proroghe dei termini denotino la lentezza dell'approvazione, noi comunque esprimiamo voto favorevole.

FIGURELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIGURELLI. Signor Presidente, il voto favorevole dal nostro Gruppo a questo provvedimento è dovuto a due ragioni. Esso contribuisce, sia pure in parte, a superare positivamente il pericolo che nella politica economica italiana restino scissi tra loro l'obiettivo del risanamento e quello della lotta alla disoccupazione e dell'intervento nel Mezzogiorno; o peggio che all'obiettivo del risanamento venga persino sacrificata la lotta contro la disoccupazione, che si concentra fundamentalmente e assume caratteri sempre più preoccupanti nel Mezzogiorno, dove, peraltro, difficoltà e resistenze ancora si oppongono al passaggio dall'intervento straordinario all'intervento ordinario.

La seconda ragione riguarda il fatto che questo provvedimento dà la possibilità di nuovi investimenti produttivi per la dotazione infrastrutturale e di ricerca di cui il Mezzogiorno ha bisogno, e soprattutto per la sua modernizzazione, sbloccando la spesa, evitando che investimenti già decisi non vadano in porto, e mobilitando attraverso i cofinanziamenti risorse europee altrimenti destinate a rimanere inutilizzate.

Il provvedimento avrebbe avuto un miglioramento significativo, se avessimo adottato l'emendamento del Governo che andava in direzione della prosecuzione e del miglioramento dell'attività della Società per l'imprenditorialità giovanile, verso i contributi a titolo di prestito d'onore ai giovani del Mezzogiorno. A ciò si aggiungeva la possibilità di programmi per la valorizzazione dei centri storici e per i beni storici e culturali del Mezzogiorno. Il problema resta aperto e richiede urgenti risposte normative.

In un primo momento questo provvedimento era stato emendato inserendovi anche l'intervento per il completamento della ricostruzione nelle zone terremotate del Belice, ma, con l'accordo del Governo, si è spostata in sede di provvedimento collegato e di legge finanziaria la definizione di questo problema per dare coerente attuazione agli indirizzi unanimi, e tuttavia ancora irrealizzati, dati dal documento conclusivo della Commissione bicamerale sul Belice alla fine della scorsa legislatura.

PRESIDENTE. Sono così terminate le dichiarazioni di voto.

SPERONI. Signor Presidente, io avevo alzato la mano. Quindi, più che cambiare il Regolamento magari sarebbe il caso di cambiare gli occhiali.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, lei ha rinunciato alla dichiarazione di voto.

SPERONI. No, non ho rinunciato. Ho rinunciato all'intervento in discussione generale, non alla dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Allora ne ha facoltà.

SPERONI. Ho sentito molti colleghi rammaricarsi del fatto che non è stato possibile emendare il provvedimento. Essi però dovrebbero piangere nei loro Gruppi, non dovrebbero venire qui a fare le loro lamentele. Sono i loro Presidenti di Gruppo che hanno accettato di non far discutere gli emendamenti qui presentati. Quindi, se la prendano con loro, senza venire qui a fare lamentazioni campate in aria.

Siccome qui sta morendo veramente la democrazia perchè, ripeto, i nostri emendamenti non sono stati esaminati e non c'è stata neanche la possibilità di votarli (penso che questo accada solo in questo Parlamento, neanche nel Parlamento bulgaro o in quello cinese succedono queste cose), per questi motivi preannuncio il voto contrario del nostro Gruppo e chiedo che la votazione sia fatta con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1543.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo sul disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonchè modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210».

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	211
Senatori votanti	210
Maggioranza	106
Favorevoli	192
Contrari	15
Astenuti	3

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge:

(1538) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, recante disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonchè interventi per lo spettacolo (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, recante disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonchè interventi per lo spettacolo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, recante disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonchè interventi per lo spettacolo».

Il relatore, senatore Passigli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ha pertanto facoltà di parlare.

PASSIGLI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge alla nostra attenzione è giunto alla diciassettesima reiterazione. Consentitemi quindi di esprimere innanzi tutto la mia soddisfazione per vederlo giungere finalmente in Aula.

Il decreto in oggetto interviene in tre distinte aree e si pone sostanzialmente tre obiettivi: razionalizzare il sistema di comunicazioni relative ai bilanci delle imprese editoriali di quotidiani e periodici, accogliendo in tal senso le richieste del Garante per l'editoria; estendere la protezione del diritto d'autore alle opere di *design* industriale e rafforzare la tutela negli altri campi già protetti; e, infine, innovare il regime delle commissioni consultive del settore dello spettacolo, eliminando possibili conflitti di interesse e portando sostanzialmente al superamento del precedente sistema nel quale la consulenza delle commissioni significava in pratica una cogestione da parte degli interessati.

Il provvedimento è composto di 13 articoli; la Commissione ha molto lavorato sul testo; desidero ringraziarne i componenti per l'intensa e proficua attività e per le importanti convergenze raggiunte.

Devono ancora essere discussi cinque emendamenti presentati dalla Commissione, ma voglio richiamare l'attenzione anche sugli articoli 7 e 9 che vertono in materia di diritto d'autore, per i quali la Commissione ha approntato due ordini del giorno, sostanzialmente equivalenti ad emendamenti: non potendo essere posti in votazione, ma esprimendo la volontà della Commissione chiedo al Governo di volerli accogliere.

SPERONI. Domando di parlare per proporre una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, propongo una questione pregiudiziale, ma per mancanza di tempo non la illustro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sulla questione pregiudiziale proposta dal senatore Speroni.

PASSIGLI, *relatore*. Esprimo ovviamente parere contrario.

PARISI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

SPERONI. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1538

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, proposta dal senatore Speroni.

Non è approvata.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZOTTI. Signor Presidente, va bene che in questo Parlamento succede di tutto, ma si è verificato che hanno votato anche gli assen-

ti. Invito, pertanto, i senatori segretari a controllare, quando si vota, che ad ogni dispositivo elettronico corrisponda la presenza di un senatore.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, la ringrazio, ma i senatori segretari devono adempiere anche a questo compito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Folloni. Ne ha facoltà.

FOLLONI. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mazzuca Poggiolini. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, a nome del Gruppo Rinnovamento Italiano, preannuncio il voto favorevole sul disegno di legge in esame, utilizzando il tempo a mia disposizione per motivare il nostro voto.

Nel dichiarare quindi che il nostro voto è favorevole a tutto il provvedimento, ricordo al Governo la necessità di mantenere gli impegni presi negli anni precedenti rispetto a Radio radicale, vista la funzione dalla stessa svolta per trasmettere i lavori parlamentari. (*Applausi dai Gruppi Rinnovamento Italiano, Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Federazione Cristiano Democratica-CDU*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rescaglio. Ne ha facoltà.

RESCAGLIO. Signor Presidente, a nome del Gruppo Partito Popolare Italiano esprimo la convinta approvazione al disegno di legge, che mi sembra metta in risalto la necessità di proporre una disciplina in una materia che non è facilmente riconducibile a leggi normali. Mettere ordine quindi significa anche valorizzare culturalmente i problemi dell'editoria nelle varie dimensioni che la caratterizzano. Sottolineo anche i contributi straordinari al Teatro dell'Opera di Roma, alla Scala di Milano e al Teatro comunale dell'Opera di Genova.

Nell'economia generale del disegno di legge emerge poco la realtà del libro, eppure siamo un paese tra i più alti produttori di libri; penso al libro che non ha dietro la grande casa editrice e all'editore che pure pubblica, con metodicità e con serietà, libri di piccoli gruppi culturali che andrebbero enormemente valorizzati.

Nell'insieme comunque il giudizio è positivo, con l'augurio che racchiude un valore culturale molto apprezzabile, una prospettiva di impegno che vorremmo domani vedere attuato, mentre oggi approviamo, con il nostro voto, il disegno di legge stesso. (*Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fumagalli Carulli. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo decreto-legge ha avuto un procedimento di conversione particolarmente complesso. Noi avevamo chiesto che vi fosse una protezione chiara delle opere del disegno industriale, sotto il profilo della tutela del diritto d'autore. Vediamo – se abbiamo compreso bene – decaduti i nostri emendamenti a causa dell'interpretazione regolamentare, che è stata illustrata dal Presidente all'inizio della seduta.

L'ordine del giorno che si occupa di questo tema ci sembra, tutto sommato, insufficiente e non adeguato. Non solo, ma abbiamo riscontrato anche che alcuni nostri emendamenti, decaduti per le ragioni di applicazione regolamentare già citate, avrebbero portato degli indubbi miglioramenti al provvedimento.

Per questi motivi esprimeremo un voto di astensione sul provvedimento, tenendo presente che qualcosa si è fatto in materia di diritto d'autore e cioè l'ordine del giorno; ma tuttora questo ci sembra insufficiente. Tra i motivi che ci vedono in dissenso vorrei citare anche l'introduzione, inserita all'ultimo momento dal Governo, di commissioni per lo spettacolo di tipo centralistico, che certamente non possono vedere concorde il nostro Gruppo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Speroni. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento per mancanza di democrazia.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pasquali. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, il decreto che ci apprestiamo a convertire in legge poteva apparire uno dei tanti reiterati per anni, che avrebbe potuto essere discusso e esaminato, sotto un profilo eminentemente o precipuamente tecnico, almeno in Commissione, visto che in Aula non se ne può discutere, se non fosse accaduto che alla riproposizione in data 8 agosto 1996 fosse improvvisamente comparso l'articolo 10 che, a parte la non attinenza con la materia del provvedimento, che pertanto appare non perfettamente omogeneo, comporta la necessità di valutazioni che superano la apprezzabilità o la non apprezzabilità sul piano tecnico, per essere invece, pressochè in modo esclusivo, di critica sul piano delle scelte politiche.

È da tenere presente che il provvedimento Bassanini collegato alla finanziaria, il disegno di legge n. 1034, nella formulazione originaria, all'articolo 19, riportava disposizioni in materia di spettacolo. Ebbene quel provvedimento ribadiva la norma sulle commissioni consultive – perchè di questo voglio parlare in relazione all'articolo 10 del disegno di legge che stiamo esaminando per convertire in legge un decreto reiterato per l'ennesima volta – integrandola e non modificandola, con la previsione della nomina del presidente di ciascuna commissione tra gli esperti altamente qualificati designati a far parte della commissione stes-

sa. A parte la singolarità di un decreto-legge dell'8 agosto che smentisce un disegno di legge del Governo del 23 luglio, quello che va opposto all'articolo 10 – ripreso dal testo che è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 23 ottobre 1996 – è che su 8 membri 6 siano di nomina governativa, non siano presenti esperti designati dalle categorie, anche se in possesso della compatibilità prevista nelle nuove norme, e che il presidente, con il quale la commissione arriva a 9 membri, sia il capo del dipartimento dello spettacolo, e quindi una immediata proiezione del Governo.

Non vogliamo chiaramente porre in discussione il principio dell'incompatibilità – è necessario che i percettori dei contributi non partecipino alle commissioni – quello che è in discussione è che si sia eliminata la possibilità che le categorie professionali dello spettacolo esprimano rappresentanti compatibili, in grado di far sentire il parere della società civile a livello di partecipazione ad una fase di meccanismi decisionali, affidati al capo del dipartimento dello spettacolo, intrinsecamente organico al Ministro che lo ha nominato. Non ci sembra che a tutto ciò possa ovviare quanto prevede l'articolo 11 con la costituzione di un Comitato per i problemi dello spettacolo diviso in 5 sezioni con funzioni di consulenza. Tale Comitato, comunque, sarà presieduto, nella previsione normativa, dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo.

In sostanza, riteniamo che il Governo intenda arrogarsi il potere di sostituire le commissioni esistenti con altre composte esclusivamente da personaggi organici a quelli che noi osiamo definire il nascente regime.

Gli emendamenti proposti dal Gruppo Alleanza Nazionale, superati, non più discutibili, stante la notevolissima valenza culturale della materia, di indubbio rilievo nazionale, tendevano a dare al Parlamento, Camera dei deputati e Senato della Repubblica, la responsabilità della nomina dei componenti della Commissione superiore dello spettacolo. Tale commissione avrebbe assorbito tutte le competenze delle precedenti commissioni avvalendosi della collaborazione delle consulte tecniche di settore, nominate, queste sì, dall'autorità di Governo. Questa commissione superiore, da noi così ipotizzata, sarebbe venuta ad essere un organo, per quanto possibile, *super partes* e pluralista. Noi avremmo sinceramente pensato, se si fosse potuto discutere in quest'Aula, che chi si sente libero, chi si sente veramente rappresentante del popolo avrebbe dovuto condividere con noi il desiderio di modificare soluzioni liberticide e in ogni caso verticistiche.

Gli altri emendamenti da noi proposti tendevano a non far dimenticare che nella commissione appare essenziale la presenza di operatori delle associazioni dello spettacolo al fine di attuare il rispetto della professionalità, il rispetto delle regole e soprattutto i fondamentali principi di libertà. È evidente, infatti, che commissioni espresse direttamente dall'Esecutivo rendono lo spettacolo del tutto subalterno alla politica.

Parlando di politica culturale, il ministro Veltroni, autore dell'introduzione preferragostana dell'articolo 10, ha ricordato che la cultura non è nè di destra nè di sinistra, ma senza i nostri emendamenti la cultura non sarà più quel valore estremamente libero e al di sopra di ogni con-

dizionamento che tutti, dalla sinistra alla destra, dobbiamo difendere: sarà qualcosa di estremamente diverso, immiserito, condizionato, condotto per le strade che l'Esecutivo vorrà.

È questa la cultura che vogliamo? In quest'Aula, più che in qualsiasi altro luogo, mi sembra dovrebbe essere compreso che cultura e libertà sono due valori inscindibili. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Schifani. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è la diciassettesima volta che il Parlamento è chiamato ad occuparsi di questo decreto-legge che, peraltro, sin dalla sua originaria formulazione prestava il fianco a non pochi rilievi di ordine critico dei quali si può agevolmente trovare traccia negli atti parlamentari di quel periodo. Già allora non era semplice comprendere per quali ragioni vi fosse sulla materia, già oggetto di una disciplina abbastanza dettagliata, l'esigenza di legiferare con urgenza, anche se la data di emanazione del primo decreto-legge, con la sua singolarissima coincidenza con lo svolgimento della campagna elettorale per le elezioni politiche del 1994, potrebbe indurre a svolgere riflessioni per le quali comunque non è questa la sede più idonea.

D'altronde, tutti noi sappiamo che il ricorso allo strumento del decreto-legge ha rappresentato la regola e non l'eccezione per moltissimi anni sino alla sentenza dell'Alta Corte n. 360 dell'ottobre 1996, che, dichiarando illegittima la prassi della reitera dei decreti-legge, ha immediatamente posto in capo al Governo l'obbligo di interromperla. Ora può valere la pena di spendere in via prioritaria alcune considerazioni sui riflessi in certo senso paradossali che la pur sacrosanta e semmai tardiva decisione della Suprema Corte comporta sul complesso delle attività parlamentari.

Non v'è dubbio che il frenetico proliferare della decretazione d'urgenza rappresentasse una evidente manifestazione della grave crisi del nostro sistema di produzione normativa, il cui aspetto più evidente era proprio quello del progressivo svuotamento dei poteri di un Parlamento sempre più costretto a subire l'iniziativa legislativa del Governo. Adesso all'improvviso, dopo essere stato intasato per anni da disegni di conversione di decreti-legge, il Parlamento è chiamato a risolvere in pochi mesi (e peraltro in piena sessione di bilancio) tutti i problemi aperti, procedendo ad una sorta di conversione forzata di tutti i decreti pendenti.

Non ho certo ritenuto utile ricordare questa circostanza in funzione critica nei confronti della Corte costituzionale, il cui intervento è stato – ripeto – opportuno e provvidenziale ai fini di una effettiva razionalizzazione delle attività legislative, ma soltanto per sottolineare come ancora una volta si sia costretti ad affrontare questioni di grande delicatezza ed importanza in tempi estremamente ridotti e quindi con il rischio di pericolose e forse inutili approssimazioni.

Tornando al provvedimento di cui oggi si discute, le considerazioni sopra svolte potrebbero, o meglio dovrebbero, indurre il Parlamento ad un preliminare e attento esame della reale urgenza della disciplina che esso introduce. Vien dato da chiedersi: è ancora urgente provvedere all'ottimale attuazione dei poteri attribuiti per legge ad un organo del quale un importante disegno di legge dello stesso Governo prevede la soppressione? Oppure è sufficiente un generico richiamo alla necessità di adeguamento a taluni principi comunitari a giustificare l'urgenza? Certo, a questo strano convoglio legislativo nel corso degli ultimi due anni si sono aggiunti altri vagoni che lo hanno ulteriormente appesantito, accentuandone peraltro i tratti di dubbia costituzionalità. Mi riferisco naturalmente alle disposizioni in materia di diritto d'autore, ai contributi a teatri di Roma, Milano e Genova, con i quali si riconosce carattere di necessità ed urgenza addirittura all'istituzione di organismi consultivi in materia di spettacolo.

Ad ogni buon conto, nel ribadire tutte le nostre perplessità su un provvedimento che potrebbe abbisognare di una semplice sanatoria degli effetti prodotti, ritengo tuttavia doveroso anche fornire un contributo costruttivo nel nostro Gruppo per l'ipotesi in cui prevalga il convincimento di addivenire comunque alla conversione del decreto n. 541.

Con questo spirito costruttivo abbiamo partecipato al dibattito in Commissione e abbiamo formulato proposte emendative finalizzate a ricondurre a razionalità alcune disposizioni del provvedimento che appaiono suscettibili di determinare effetti molto gravi, e per certi versi aberranti, nel nostro ordinamento giuridico.

Con riguardo alla materia principale oggetto del provvedimento devo innanzitutto precisare che sin dal momento della sua originaria formulazione il Gruppo Forza Italia e gli altri colleghi che rappresentavano il Polo nella passata legislatura evidenziarono nelle diverse sedi parlamentari alcune evidenti anomalie della normativa introdotta dal decreto.

A nostro avviso, tali rilievi non si limitano a mantenere intatta la propria fondatezza anche oggi, ad oltre due anni di distanza, ma sono ulteriormente rafforzati dalla imminenza di una nuova disciplina di riordino dell'intero settore delle comunicazioni.

Ora, è di tutta evidenza che si rischia di dar vita, per fretta ed approssimazione, ad un vero e proprio *monstrum* legislativo, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, con l'attribuzione di poteri penetranti e pervasivi (quasi di polizia, se si pensa all'irrogazione delle sanzioni ed all'utilizzo della Guardia di finanza) ad un organo che probabilmente, anzi quasi sicuramente, sarà soppresso nel giro di pochi mesi.

Ed infatti, fu proprio in ossequio a quei principi di liberalismo e di rispetto della libertà di impresa, ai quali abbiamo sempre informato la nostra attività parlamentare, che sin dall'inizio contestammo il principio secondo il quale al Garante dovessero essere assegnati, grazie alle disposizioni introdotte da questo decreto, compiti e funzioni così stringenti di controllo sulle attività delle imprese.

I parlamentari di Forza Italia eccepirono subito i gravi aspetti di in-costituzionalità di quelle previsioni, che assegnavano al Garante poteri discrezionali incontrastati, ed in diverse occasioni ricordarono come esistesse, proprio con riguardo specifico alla figura del Garante, una esplicita presa di posizione della Corte costituzionale, formulata con la sentenza n. 112 del 1993.

Signor Presidente, alla luce anche di queste considerazioni e dell'esito del dibattito in Commissione, che ha visto accolto soltanto un emendamento, se pur significativo, a firma dei colleghi Rotelli e Fumagalli Carulli, sul riconoscimento del diritto d'autore in tema di *design* industriale, il Gruppo Forza Italia preannunzia la propria astensione dal voto su questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, pur condividendo molte delle affermazioni del collega Schifani, che ha testè anticipato la dichiarazione di voto per il Gruppo Forza Italia, e pur avendo per quello che riguarda i diritti d'autore dei grossi dubbi, perchè arriveremo ad un esproprio dei diritti d'autore se continuiamo su questa strada, tuttavia preannuncio che voterò in dissenso dal mio Gruppo e cioè a favore di questo provvedimento, in quanto all'articolo 8 sono stanziati delle somme per tre enti lirici nazionali, e particolarmente per il Teatro comunale dell'Opera di Genova, che è al suo avvio, cifre che sono state già spese da due anni. Perciò ritengo sia opportuno sanare questa situazione, e voterò a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sella di Monteluca. Ne ha facoltà.

SELLA DI MONTELUCA. Signor Presidente, rinuncio e chiedo che il testo del mio intervento venga riportato in allegato ai Resoconti della seduta.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Alessandro Prisco. Ne ha facoltà.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, colleghi, intervengo per esprimere il voto favorevole del Gruppo della Sinistra Democratica a questo provvedimento, non soltanto perchè mi sembra evidente quanto sia importante concludere, almeno per quello che riguarda la nostra Camera, l'*iter* lunghissimo di questo decreto-legge, ma anche per i contenuti, che, illustrati ampiamente dal relatore, voglio molto brevemente riprendere.

A me sembra che vi siano sostanzialmente tre punti di grande valore, oltre all'insieme del provvedimento stesso. Innanzitutto la norma che porta ad uno snellimento e, al tempo stesso, ad una

maggior trasparenza dei bilanci delle imprese industriali. Si accolgono così anche alcune richieste del Garante per l'editoria.

La seconda questione è l'allargamento della protezione del diritto d'autore al disegno industriale. Ritengo che possiamo ascrivere questo risultato a merito del lavoro svolto in Commissione in modo unitario da parte di tutti i Gruppi presenti; anche senza argomentarlo, credo che i colleghi comprenderanno il valore di questa attualizzazione delle norme di protezione del diritto d'autore.

A me sembra anche importante – ed è l'ultimo aspetto che voglio sottolineare – l'innovazione nella composizione delle commissioni consultive previste presso il dipartimento dello spettacolo. È un'innovazione importante anzitutto perchè comporta un allargamento e non una centralizzazione, come mi pare che qualche collega abbia detto: per la prima volta, infatti, nelle commissioni previste presso il dipartimento dello spettacolo si registra la presenza dei rappresentanti della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città, fornendo così una possibilità di interlocuzione diretta alle regioni ed agli enti locali. Inoltre si tratta di un'innovazione importante perchè – dobbiamo dirlo – la modifica della composizione porterà ad una moralizzazione delle scelte che vengono effettuate all'interno di quelle commissioni, eliminando il conflitto di interessi, che è noto, e rafforzando, attraverso appunto diverse presenze, la capacità di rappresentanza di interessi generali.

Non voglio sottrarre altro tempo all'attenzione dei colleghi. Quelle che ho richiamato sono le ragioni fondamentali per le quali il Gruppo della Sinistra Democratica voterà a favore del provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 7 dell'articolo 10, le parole: «nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio» siano sostituite con quelle: «nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 1».

Ha facoltà di parlare il relatore.

PASSIGLI, *relatore*. Signor Presidente, non intendo aggiungere altro se non chiedere al Governo, quando si pronuncerà sugli emendamenti, di esprimere il proprio parere anche sui due ordini del giorno presentati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PARISI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo annuncia il proprio parere favorevole sugli emenda-

menti, che riflettono il lavoro svolto in Commissione, ed accoglie gli ordini del giorno, così come sono stati formulati anche se non saranno sottoposti al voto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, recante disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonché interventi per lo spettacolo.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 febbraio 1994, n. 129, 26 aprile 1994, n. 252, 30 giugno 1994, n. 421, 29 agosto 1994, n. 520, 28 ottobre 1994, n. 606, 23 dicembre 1994, n. 728, 1° marzo 1995, n. 59, 29 aprile 1995, n. 137, 28 giugno 1995, n. 254, 28 agosto 1995, n. 356, 27 ottobre 1995, n. 442, 23 dicembre 1995, n. 544, 26 febbraio 1996, n. 77, 26 aprile 1996, n. 213, 22 giugno 1996, n. 331, e 8 agosto 1996, n. 439.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che saranno posti in votazione soltanto gli emendamenti presentati dalla Commissione.

Passiano all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge.

Ricordo che il testo degli articoli è il seguente:

CAPO I

Articolo 1.

(Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria)

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extracontabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività di radiodiffusione sonora o televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonchè i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:

a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;

b) denominazione e codice fiscale della società editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonchè eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;

c) sede legale;

d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;

e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;

f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità, nonchè, per le concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.

2. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 1.

4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 2.

(Obbligo di pubblicazione del bilancio)

1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

2. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

3. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità.».

4. L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, già sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, è sostituito dal seguente:

«10. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI legislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio, è corrisposto:».

5. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

«11-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresen-

za di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti.».

6. Dopo il comma 11-*bis* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

«11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5 dell'articolo 3. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 del medesimo articolo sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.».

7. Nell'articolo 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso l'ultimo periodo.

8. È abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, così come aggiunto dall'articolo 2, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il penultimo periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicità la testata per la quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani.».

Articolo 3.

(Sanzioni)

1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 che non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* ed *f)*, nei termini e con modalità prescritti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

2. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I soggetti di cui al comma 1, primo periodo, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

Articolo 4.

(Utilizzazione della Guardia di finanza)

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui allo stesso articolo entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Articolo 6.

(Norme abrogate)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;

d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

g) l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223»;

h) l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera b).

2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente capo.

CAPO II

Articolo 7.

(Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche)

1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nella sede dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonchè delle associazioni di volontariato, purchè destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.».

Articolo 8.

(Contributi straordinari ad enti lirici)

1. È autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti.

2. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo stesso.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1994.

Articolo 9.

(Durata della protezione del diritto d'autore)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo 1-*bis*, previsto dall'articolo 78-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633.».

2. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonché dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovrà risultare da una esplicita pattuizione tra di esse.».

3. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, semprechè, per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995.».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.

5. Nel comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «anteriormente al 29 giugno 1995».

6. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

Articolo 10.

(Disposizioni in tema di commissioni consultive del Dipartimento dello spettacolo)

1. La commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1º aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decre-

to legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 2, le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonchè ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.

2. È istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza già esercitate dalla commissione centrale della musica, nonchè ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle.

3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 1 e 2 sono composte da nove membri, incluso il capo del Dipartimento dello spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della Conferenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il capo del Dipartimento può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute delle commissioni.

4. I componenti delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.

5. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 1 e 2 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 3.

7. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 1 e 2 per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.

8. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 1 restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni.

Articolo 11.

(Comitato per i problemi dello spettacolo)

1. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui all'articolo 10, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.

2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonché alla determinazione delle modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati e delle associazioni di categoria, delle modalità di convocazione e di funzionamento. Del comitato fa parte il capo del Dipartimento dello spettacolo, che può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a partecipare alle singole sedute delle sezioni.

3. Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 4.

4. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle sopresse commissioni di cui al comma 1 dell'articolo 10.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi

economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attività musicali, della danza, della prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo, considerando anche, a tal fine, la qualità, l'interesse nazionale così come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 30 maggio 1995, n. 203, ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa.

2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-bis, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto del medesimo comma. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.».

Articolo 12.

(Abrogazione)

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439.

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Agli articoli del decreto-legge sono riferiti i seguenti emendamenti ed ordini del giorno:

Sopprimere il comma 1.

1.100 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «Il Garante per la radiodiffusione determina» fino alle parole: «rispetto ai termini fissati, i» con le parole: «Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, propone al Ministro delle poste e telecomunicazioni che provvede nei successivi sessanta giorni, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, i provvedimenti (prevedendo altresì le modalità e i termini di comunicazione con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini ivi fissati) relativi ai».

Al comma 2, sostituire la parola: «stabiliti» con la parola: «proposti».

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

1.167

BALDINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilendo altresì» con la parola: «propone».

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In sede di prima applicazione le proposte di cui al presente articolo sono presentate dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria al Governo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Governo entro sessanta giorni dalla presentazione delle proposte, provvede alle conseguenti iniziative legislative».

1.180

BALDINI

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria» con le parole: «Su proposta del Garante per la radiodiffusione e l'editoria il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti».

Al comma 4, sostituire le parole: «adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni» con le parole: «emanati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro novanta giorni».

1.181

BALDINI

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria» con le parole: «Su proposta del Garante per la radiodiffusione e l'editoria il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

Al comma 4, sostituire le parole: «adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria» con le parole: «emanati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

1.182

BALDINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilendo altresì» con la parola: «propone»; dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Governo provvede alle conseguenti iniziative legislative».

1.175

BALDINI

Al comma 1, sostituire la parola: «determina» con: «stabilisce».

1.101 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire la parola: «determina» con: «prevede».

1.102 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire la parola: «determina» con: «rende noti».

1.103 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire la parola: «determina» con: «rende pubblici».

1.104 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire la parola: «altresì» con: «anche».

1.105 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire le parole: «con un anticipo di almeno novanta giorni» con le parole: «con un anticipo di almeno centoventi giorni».

1.172 BALDINI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese individuali editrici di un solo periodico con meno di dodici numeri l'anno, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, nonché le emittenti televisive che operano in ambito locale, utilizzando anche solo in parte le tecnologie digitali, come previsto dalle direttive dell'Unione europea, sono esonerati dalla comunicazione dei predetti dati contabili ed extracontabili e delle notizie anzidette».

1.30 MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le aziende e le ditte individuali editrici di un solo periodico con meno di dodici numeri l'anno, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sono esonerati dalla comunicazione dei predetti dati contabili ed extracontabili e delle notizie anzidette».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.50

MARCHETTI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le aziende e le ditte individuali editrici di un solo periodico con meno di dodici numeri l'anno, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sono esonerati dalla comunicazione dei predetti dati contabili ed extracontabili e delle notizie anzidette».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.310

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le aziende e le ditte individuali editrici di un solo periodico con meno di dodici numeri l'anno, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sono esonerati dalla comunicazione dei predetti dati contabili ed extracontabili e delle notizie anzidette».

1.171

BALDINI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le aziende e le ditte individuali editrici di un solo periodico con meno di dodici numeri l'anno, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sono esonerati dalla comunicazione dei predetti dati contabili ed extracontabili e delle notizie anzidette».

1.210

SCHIFANI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico».

1.178

BALDINI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sonora o televisiva», inserire le seguenti: «nonchè le emittenti televisive che operano in ambito locale, utilizzando anche solo in parte tecnologie digitali, come previsto dalla direttiva dell'Unione europea.».

1.303

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.108 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.109 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.110 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.111 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.112 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.113 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I soggetti iscritti nel registro nazionale della stampa ovvero nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive sono comunque tenuti alla tempestiva comunicazione di ogni variazione dello Statuto, nonché della composizione degli organi amministrativi nei modi e nei termini stabiliti dal Garante».

1.170 BALDINI

Sopprimere il comma 2.

1.114 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 2, sostituire la parola: «fissando» con: «stabilendo».

1.106 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 2, dopo le parole: «relativi termini» aggiungere: «ove sussistano le condizioni per l'apertura di istruttorie o indagini ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287 del 1990, o dell'articolo 6, comma 10, lettera c), della legge n. 223 del 1990, o dell'articolo 9 della legge n. 416 del 1981».

1.285

BALDINI

Al comma 2, sostituire la parola: «stabiliti» con: «decisi».

1.107

SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 3.

1.115

SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 4.

1.116

SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 4, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le parole: «entro novanta giorni».

1.267

BALDINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non si applicano alle attività di commercializzazione di beni gestiti in regime di privativa fiscale».

1.0.100

SCHIFANI, BALDINI

Sopprimere il comma 1.

2.100

SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 2.

2.101

SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «l'obbligo di pubblicazione dei bilanci non riguarda i soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge n.416 del 1981 e del successivo articolo 19».

2.180

BALDINI

Sopprimere il comma 3.

2.102

SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 4.

2.103

SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 5.

2.104

SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 5.

2.305

MAZZUCA POGGIOLINI

Sopprimere il comma 6.

2.105

SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 11-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

“11-quater. Il 50 per cento del fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è riservato alle imprese editoriali con fatturato inferiore ai cinque miliardi di lire annui”».

2.50

MARCHETTI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 11-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

«11-quater. Il 50 per cento del fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è riservato alle imprese editoriali con fatturato inferiore ai cinque miliardi di lire annui».

2.300

FUMAGALLI CARULLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 11-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

«11-quater. Il 50 per cento del fondo è riservato alle imprese editoriali con fatturato inferiore ai cinque miliardi di lire annui».

2.411 PASQUALI, LISI, MACERATINI

Sopprimere il comma 7.

2.106 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 8.

2.107 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 8.

2.150 FOLLONI

Sopprimere il comma 8.

2.170 LAURO

Sopprimere il comma 8.

2.165 FUMAGALLI CARULLI

Sopprimere il comma 8.

2.250 LISI

Sopprimere il comma 8.

2.251 MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il periodo: «Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni.», è sostituito dal seguente: «Le imprese di cui al presente comma, devono essere costituite da almeno tre anni e devono avere

editato e diffuso con la stessa periodicità la testata per la quale richiedo-
no la corresponsione dei contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre
per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani.»;

b) l'ultimo periodo è abrogato».

2.90

LA COMMISSIONE

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

2.310

PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LU-
CA ATHOS, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: «con la stessa
periodicità».*

2.309

PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LU-
CA ATHOS, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le limitazioni
di cui al precedente periodo non si applicano alle imprese che riprenda-
no la pubblicazione di testate storiche quotidiane di carattere nazionale.
Sono testate storiche, ai sensi della presente disposizione, quelle pubbli-
cate per almeno quaranta anni, e che non abbiano interrotto la pubblica-
zione per più di cinque anni».*

2.40

BESOSTRI

*Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le limitazioni
di cui al precedente periodo non si applicano alle imprese che riprenda-
no la pubblicazione di testate storiche quotidiane di carattere nazionale.
Sono testate storiche, ai sensi della presente disposizione, quelle pubbli-
cate per almeno quaranta anni, e che non abbiano interrotto la pubblica-
zione per più di cinque anni, dall'entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto-legge».*

2.41

PASQUALI, LISI, MACERATINI

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le limita-
zioni di cui al precedente periodo non si applicano alle imprese ovvero
testate le quali abbiano già maturati i requisiti previsti dal precedente ar-
ticolo 3, comma 2, entro la data del decreto-legge n. 541 del 23 ottobre
1996».*

2.271

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le limitazioni di cui al precedente periodo non si applicano alle imprese ovvero testate le quali abbiano già maturati i requisiti previsti dal precedente articolo 3, comma 2, entro la data del decreto-legge n. 541 del 23 ottobre 1996».

2.191

LAVAGNINI, AGOSTINI, CASTELLANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, che abbiano richiesto i contributi nei termini previsti, continua ad applicarsi quanto disposto dal terz'ultimo periodo del medesimo comma, nel testo vigente al momento della richiesta».

2.110

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Alle imprese ovvero testate di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge con riferimento al comma 8 dell'articolo 2, continua ad applicarsi quanto disposto dal precedente articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250».

2.272

FUMAGALLI CARULLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Alle imprese ovvero testate di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge con riferimento al comma 8 dell'articolo 2, continua ad applicarsi quanto disposto dal precedente articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250».

2.190

LAVAGNINI, AGOSTINI, CASTELLANI

Sopprimere il comma 1.

3.100

SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da uno a dieci milioni di lire. La stessa sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni di cui ai primi undici commi dell'articolo 1 e dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché in caso di violazione degli articoli 12, 13 e 17 della legge 6 agosto 1990, n. 223. La sanzione prevista dal presente articolo viene applicata qualora, previa diffida da parte del Garante, il soggetto non provvede a regolarizzare la sua posizione entro 30 giorni da detta diffida».

3.190

BALDINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione nei termini e con le modalità prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2 commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da uno a dieci milioni di lire. La stessa sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni di cui ai primi undici commi dell'articolo 1 e dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché in caso di violazione degli articoli 12, 13 e 17 della legge 6 agosto 1990, n. 223. La sanzione prevista dal presente articolo viene applicata qualora, previa diffida da parte del Garante, il soggetto non provvede a regolarizzare la sua posizione entro 45 giorni da detta diffida».

3.191

BALDINI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla comunicazione» con: «a comunicare».

3.101

SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole. «da dieci a cento milioni di lire» con le altre: «di lire 200 mila per ogni dipendente impiegato nell'impresa. La falsa o infedele dichiarazione relativa alla proprietà del mezzo è punita con un'ammenda da 100 a 500 milioni di lire o con il ritiro definitivo della concessione».

3.304

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da dieci a cento milioni di lire» con le altre: «da 500 mila lire a 100 milioni di lire».

3.306

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, sostituire, le parole: «da dieci a cento milioni di lire» con le parole: «da uno a dieci milioni di lire».

Aggiungere, in fine, le parole: «la sanzione prevista dal presente articolo viene triplicata qualora, previa diffida da parte del Garante, il soggetto non provvede a regolarizzare la sua posizione entro 30 giorni da detta diffida».

3.192

BALDINI

Al comma 1, sostituire le parole: «da dieci a cento milioni di lire» con le parole: «da uno a dieci milioni di lire».

3.180

BALDINI

Al comma 1, sostituire, le parole: «da dieci a cento milioni di lire» con le parole: «da due a venti milioni di lire».

3.193

BALDINI

Al comma 1, sostituire, le parole: «da dieci a cento milioni di lire» con le parole: «da tre a trenta milioni di lire».

3.200

BALDINI

Al comma 1, sostituire, le parole: «da dieci a cento milioni di lire» con le parole: «da cinque a cinquanta milioni di lire».

Aggiungere, in fine, le parole: «la sanzione prevista dal presente articolo viene applicata qualora, previa diffida da parte del Garante, il soggetto non provvede a regolarizzare la sua posizione entro 30 giorni da detta diffida».

3.205

BALDINI

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci» con: «venti».

3.102

SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire la parola: «cinquecentomila» con: «un milione».

3.103 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «la sanzione prevista dal presente articolo è applicata soltanto nel caso in cui il soggetto inadempiente non provveda a regolarizzare la sua posizione entro 30 giorni dalla diffida da parte del Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

3.201 BALDINI

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «la sanzione prevista dal presente articolo è applicata soltanto nel caso in cui il soggetto inadempiente non provveda a regolarizzare la sua posizione entro 45 giorni dalla diffida da parte del Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

3.194 BALDINI

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «la sanzione è ridotta da uno a dieci milioni per i soggetti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1».

3.202 BALDINI

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «la sanzione è ridotta da due a venti milioni per i soggetti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1».

3.196 BALDINI

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «tale sanzione si applica anche in caso di violazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, commi da 1 a 11, e 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché in caso di violazione degli articoli 12, 13 e 17 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

3.198 BALDINI

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «tale sanzione si applica anche in caso di violazione delle disposizioni contenute negli articoli 12, 13 e 17 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

3.197 BALDINI

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «la sanzione prevista dal presente articolo è applicata soltanto nel caso in cui il soggetto inadempiente non provveda a regolarizzare la sua posizione entro 30 giorni dalla diffida da parte del Garante per la radiodiffusione e l'editoria». *Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«La sanzione prevista dal comma 1 si applica anche ai soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, che non osservano le disposizioni recate dagli stessi articoli, ovvero i provvedimenti adottati dal garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 1, comma 1».

3.206

BALDINI

Sopprimere il comma 2.

3.107

SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: «il termine per la notifica dell'atto di contestazione della violazione è di novanta giorni dall'accertamento».

3.199

BALDINI

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: «Il termine per la notifica dell'atto di contestazione della violazione è di centoventi giorni dall'accertamento».

3.208

BALDINI

Sopprimere il comma 3.

3.108

SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 3, sostituire la parola: «espongono» *con:* «presentano».

3.104

SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 3, sostituire la parola: «espongono» *con:* «producono».

3.105

SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La sanzione prevista dal comma 1 si applica anche ai soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, che non osservano le disposizioni recate dagli stessi articoli, ovvero i provvedimenti adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 1, comma 1».

3.207

BALDINI

Sopprimere il comma 1.

4.100

SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere l'articolo.

5.100

SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le parole: «entro novanta giorni».

5.150

BALDINI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

“Art. 14. - (*Parità di trattamento nella vendita*). - 1. I soggetti presso i quali viene effettuata la vendita di giornali quotidiani e periodici devono assicurare parità di trattamento alle diverse testate. Le associazioni degli editori e dei distributori, le organizzazioni sindacali dei rivenditori presso i quali viene effettuata la vendita di giornali quotidiani e periodici, nominano un rappresentante provinciale per la costituzione di un'Autorità di vigilanza del rispetto della parità di trattamento nelle vendite, istituita in ogni provincia. L'Autorità risolve le controversie nascenti circa l'applicazione di questo principio e irroga sanzioni compensative e di ripristino delle condizioni violate, secondo i canoni della giustizia privata. L'Autorità riferisce, ogni sei mesi, della sua attività all'Ufficio del garante per la radiodiffusione e per l'editoria, presso il quale è possibile promuovere ricorso contro le statuizioni dell'Autorità provinciale. A tale scopo, presso l'Ufficio del garante, è insediata una Commissione composta da un rappresentante nominato dal Garante, un rappresentante delle associazioni rappresentative a livello nazionale dei distributori, da un rappresentante delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle organizzazioni sindacali dei rivenditori presso i quali viene effettuata la vendita di giornali quotidiani e periodici”».

5.0.101

LAURO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

Dopo l'articolo 6, della legge 5 agosto 1981, n. 416, aggiungere il seguente:

“Art. 6-bis. - (*Quotidiani locali*). - 1. Ai fini della presente legge, per quotidiani locali si intendono le testate giornalistiche edite e diffuse in realtà sociali ed economiche delimitate territorialmente in modo definito; che non superino una tiratura media giornaliera di 10.000 copie; che privilegino prevalentemente l'informazione e la comunicazione di fatti ed attività di rilevanza locale”».

5.0.102

LAURO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Sostituire il comma 1, dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, con il seguente:

“Art. 5. - (*Pubblicità di amministrazioni pubbliche*) - 1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al 65 per cento delle spese per la pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio, riservando una quota del 10 per cento all'esclusiva destinazione su quotidiani locali. I quotidiani locali restano fra i destinatari, concorrenti con le altre testate, della maggior quota del 55 per cento”».

5.0.103

LAURO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 15, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

“Art. 15. - (*Diffusione di giornali nelle scuole*) - 1. In ogni istituto o scuola di istruzione secondaria sono posti a disposizione degli studenti quotidiani e periodici nazionali, interregionali, regionali e locali, per la loro lettura”».

5.0.104

LAURO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

Al comma 1, dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dopo le parole: "devono pubblicare in estratto, su almeno due giornali quotidiani" aggiungere: "locali"».

5.0.105

LAURO

Sopprimere il comma 1.

6.100 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.109 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: «gli articoli 7,» inserire le seguenti parole: «11, comma ottavo,».

6.152

BALDINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.101 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.102 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6.103 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «comma 6,» inserire le seguenti: «e 30, comma 6,».

6.150

BALDINI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

6.104 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

6.105 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

6.106 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

6.107 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 2.

6.108 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il mancato e irregolare adempimento, nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, degli obblighi previsti dalle disposizioni abrogate non si fa luogo all'applicazione delle relative sanzioni».

6.151 BALDINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)

1. Le somme, dovute per effetto della convezione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Centro di produzione spa, approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1994 ed avente ad oggetto il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, sono mantenute nel conto dei residui del capitolo 1099 dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per essere utilizzate nell'esercizio successivo».

6.0.100 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)

1. Le somme, dovute per effetto della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Centro di produzione Spa, approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1994 ed avente ad oggetto il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, sono mantenute nel conto dei residui del capitolo 1099 dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per essere utilizzate nell'esercizio successivo».

6.0.101 SEMENZATO, ROGNONI, SCOPELLITI, DEL TURCO, MILIO

Sopprimere il comma 1.

7.100 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, dopo le parole: «formalmente istituiti» aggiungere le parole: «delle pro loco e delle manifestazioni di carattere politico-culturale».

7.101 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, dopo le parole: «formalmente istituiti» aggiungere le parole: «delle pro loco».

7.150 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni di volontariato» inserire le seguenti: «e delle associazioni turistiche e sportive regolarmente costituite con atto notarile e degli enti provinciali e pro loco comunali per il turismo. L'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato di gestione e controllo di un "Fondo per la Promozione turistica" su scala provinciale.

Il Fondo succitato è alimentato dalle quote derivanti dal prelievo, con aliquote "diffuse" a tutte le categorie che usufruiscono dei vantaggi dell'attività turistica, in uno con le previsioni di spesa degli enti locali interessati, al fine di attuare dei Programmi turistici provinciali, approvati d'intesa con le associazioni rappresentative degli operatori turistici e delle associazioni di categoria.

Il Fondo potrà promuovere i flussi turistici, anche di intesa tra diverse province, finanziare interventi migliorativi dell'offerta turistica e sostenere iniziative riequilibratrici della redditività turistica nelle singole aree provinciali».

7.417

PASQUALI, LISI, MACERATINI

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni di volontariato» inserire le seguenti: «e delle associazioni turistiche pro loco. L'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato di gestione e controllo di un "Fondo per la Promozione turistica" su scala provinciale.

Il Fondo succitato è alimentato dalle quote derivanti dal prelievo, con aliquote "diffuse" a tutte le categorie che usufruiscono dei vantaggi dell'attività turistica, in uno con le previsioni di spesa degli enti locali interessati, al fine di attuare dei Programmi turistici provinciali, approvati d'intesa con le associazioni rappresentative degli operatori turistici e delle associazioni di categoria.

Il Fondo potrà promuovere i flussi turistici, anche di intesa tra diverse province, finanziare interventi migliorativi dell'offerta turistica e sostenere iniziative riequilibratrici della redditività turistica nelle singole aree provinciali».

7.418

PASQUALI, LISI, MACERATINI

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni di volontariato» inserire le seguenti: «e delle associazioni turistiche e sportive regolarmente costituite con atto notarile e degli enti provinciali e pro loco comunali per il turismo».

7.188

PASQUALI, LISI, MACERATINI

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni di volontariato» inserire le seguenti: «e delle associazioni turistiche pro loco».

7.199

SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, CORTELLONI, LAURIA Baldassare, Di BENEDETTO, PASTORE, SCOPELLITI, VERTONE GRIMALDI, D'ALÌ, AZZOLLINI, CENTARO, MANFREDI, TRAVAGLIA, LAURO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «associazioni di volontariato» inserire le seguenti: «e delle associazioni turistiche pro loco».

7.301

FUMAGALLI CARULLI

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 7 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541,

impegna il Governo:

a prevedere, con apposito regolamento di applicazione, criteri e modalità per individuare gli aventi diritto che limitino il beneficio ai casi di effettiva destinazione ai soli soci ed invitati; gli aventi diritto dovranno dimostrare che l'esecuzione non viene effettuata a scopo di lucro nè comporta l'esercizio di altre contemporanee attività effettuate a scopo di lucro;

in particolare, il beneficio potrà essere concesso solo previo accertamento della iscrizione ai registri istituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, da almeno due anni, e la verifica che l'esecuzione avviene esclusivamente a fini di solidarietà nell'esplicazione delle finalità di volontariato. Dovranno anche essere precisate le modalità per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, questi ultimi da contenere comunque in un numero prefissato e limitato, prescrivendo che lo *status* di socio sia conseguito, in forma documentabile, con ampio anticipo rispetto alla data dell'esecuzione.

9.1538.1

LA COMMISSIONE

Il Senato,

premessò:

che da tempo le *pro loco* e le associazioni di volontariato manifestano il loro disagio per i gravosi oneri da corrispondere alla SIAE a cui le loro attività sono soggette;

che l'entità di tali tributi è assolutamente sproporzionata alla natura delle manifestazioni perchè vengono colpite anche le iniziative di beneficenza e di solidarietà, di promozione culturale e di godimento del tempo libero, senza alcuno scopo di lucro da parte degli enti organizzatori;

che di fatto questo prelievo fiscale è un grave ostacolo all'attività delle *pro loco* e delle associazioni che, con disinteresse, generosità e spirito di sacrificio, prestano la loro opera per far crescere la comunità e per aiutare enti e persone;

che tutto ciò è in contrasto con le dichiarazioni di tutte le forze politiche del Parlamento, del Governo, nei confronti dell'associazionismo e del volontariato il tutto recepito dalla legge 11 agosto 1991, n. 266;

che la normativa sul diritto d'autore e sulla SIAE (diritti erariali) appare contraddittoria e confusa e che tale situazione va a colpire gli operatori delle *pro loco* e del volontariato,

impegna il Governo:

a confermare pieno sostegno alle associazioni e alle persone che operano nel volontariato;

affinchè quanto denunciato in premessa venga al più presto corretto e che venga data quanto prima al volontariato, riconoscimento e dignità, nonchè possibilità di operare senza gravosi vincoli di natura amministrativa-finanziaria che ne limitano fortemente l'azione;

a rivedere la legislazione sui diritti erariali e diritti d'autore per le *pro loco* e per le associazioni che operano senza fini di lucro, al fine di garantirne operatività, sopravvivenza e sviluppo, così come va garantita la possibilità di sopravvivere e di svilupparsi a tutto il volontariato, che è insostituibile in una società libera e partecipata.

9.1538.5 TAROLLI, GUBERT, BONAVITA, DONDEYNAZ, FERRANTE, CIRAMI, GIARETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «È autorizzata» con: «si autorizza».

8.150 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire le parole: «venti miliardi» con «sei miliardi».

8.151 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire le parole: «sei miliardi» con «venti miliardi».

8.152 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 2.

8.100 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 3.

8.101 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 1.

9.100 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, dopo le parole: «legge 22 aprile 1941, n. 633» aggiungere il seguente periodo «alle opere cinematografiche e audiovisive protette, così come per quelle in pubblico dominio si applica il divieto di colorazione artificiale o parziale a rispetto del principio dell'inviolabilità dell'opera cinematografica».

9.160 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 2.

9.101 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 3.

9.102 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 4.

9.103 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 5.

9.104 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 6.

9.105 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

All'emendamento 9.2, sostituire il comma 6-bis con il seguente:

«6-bis. Il diritto d'autore di opere del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633».

9.20/1 ROTELLI

All'emendamento 9.20, sostituire il comma 6-bis con il seguente:

«6-bis. Il diritto d'autore di opere del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633».

9.20/2 IL RELATORE

All'emendamento 9.20, sostituire il comma 6-bis con il seguente:

«6-bis. Il diritto d'autore di opere del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633».

9.20/3 FUMAGALLI CARULLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. I diritti dell'autore di opere del disegno industriale sono ricompresi tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

6-ter. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, un decreto legislativo diretto ad apportare, in applicazione di quanto disposto dal comma 6-bis, le necessarie modificazioni o integrazioni alla normativa vigente in materia di disegno industriale».

9.20

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541,

considerate le modificazioni intervenute negli ultimi anni nella normativa sul diritto d'autore con particolare riferimento alla attuazione della direttiva comunitaria riguardante l'elevazione della durata di protezione;

preso atto in particolare che la direttiva comunitaria e la normativa italiana di recepimento non si limitano ad elevare la durata di protezione del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno ma estendono anche la durata dei diritti di sfruttamento economico di tali opere;

ravvisata la necessità di garantire in via prioritaria i diritti degli autori delle opere dell'ingegno nei confronti di estensioni *ope legis* della durata consentite ai cessionari di tali diritti per lo sfruttamento economico di dette opere, esenzioni che potrebbero ledere l'autonomia contrattuale delle parti,

impegna il Governo

a promuovere in sede comunitaria e ad attuare nella normativa italiana un organico adeguamento della stessa normativa che consenta una più efficace tutela degli autori delle opere dell'ingegno e il pieno rispetto della loro autonomia contrattuale;

a promuovere l'integrazione e l'aggiornamento – in analogia a quanto già previsto nella legge 22 aprile 1941, n. 633, per i contratti di edizione, rappresentazione ed esecuzione, e nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti – della normativa riguardante la cessione dei diritti degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori ai soggetti che partecipano all'utilizzo economico dell'opera dell'ingegno, senza, in alcun caso, ammettere l'estensione della durata di utilizzo economico dell'opera dell'ingegno che, nel rispetto dell'autonomia contrattuale dei soggetti, non sia stata consentita dal suo autore.

9.1538.2

LA COMMISSIONE

Il Senato,
considerato:

che la Società italiana Autori ed Editori (SIAE) è un'associazione privata intermediaria in esclusiva dei diritti degli autori (articolo 180 legge n. 633 del 1941);

che in base alla convenzione stipulata con il Ministero delle Finanze e valida fino al 31 dicembre 1997, la SIAE ha anche il mandato di accertare, liquidare e riscuotere l'imposta sugli spettacoli, i diritti demaniali su opere di pubblico dominio, l'IVA, nonché eventuali interessi di mora e/o sovrattasse per tardivi pagamenti;

che per tale mandato la SIAE riceve un aggio del 12,48 per cento sulle somme percepite (articolo 2 della convenzione citata);

che nell'ultimo esercizio la SIAE ha incassato per conto dello Stato e della Regione Sicilia rispettivamente 920 e 30 miliardi, ed ha percepito per tali servizi oltre 118 miliardi;

che l'attività della SIAE si è ormai consolidata per 2/3 quale esattore per conto dello Stato (1000 miliardi), e solo per 1/3 (650 miliardi) per incasso di diritti d'autore, diventando di fatto esattore dello Stato;

che gli uffici periferici della SIAE, incaricati anche di esercitare il mandato dello Stato, sono costituiti da circa 778 agenti plurimandatari con funzioni e poteri di rilevanza pubblica derivanti dalla rappresentanza in esclusiva della SIAE (articolo 180 legge n. 633 del 1941), ma esercitano in proprio anche altre attività con potenziali commistioni di interessi; e che i singoli soggetti d'imposta talvolta vengono trattati senza trasparenza e con comportamenti, a detta di alcuni, «vessatori»;

che lo stesso collegio dei revisori dei conti della SIAE ha rilevato «l'opportunità di una adeguata sorveglianza degli uffici periferici della SIAE sull'attività dei mandatari» e ha sottolineato che «la SIAE non ha istituito un Servizio per il controllo interno» (relazione sulla gestione SIAE, 1995);

che i compiti di accertamento, liquidazione e riscossione di imposte, diritti e IVA sugli spettacoli possono essere gestiti direttamente dal Ministero delle finanze; e che, delegando ad altri tali compiti ne deriva un aggravio finanziario per lo Stato, ed una carenza di controllo diretto sull'applicazione delle imposte;

impegna il Governo

a risolvere tempestivamente, o comunque a non rinnovare, la convenzione stipulata in data 28 marzo 1988 con scadenza 31 dicembre 1997 fra Ministero delle finanze e SIAE, per accertamento e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;

a investire direttamente gli uffici del Ministero delle finanze di tali funzioni e di tali compiti.

9.1538.3 SELLA DI MONTELUCE, LAURO, CORTELLONI, LAURIA Baldassare, AZZOLLINI, ASCIUTTI, TONIOLLI, VEGAS, SCOPPELLITI, DI BENEDETTO, CENTARO, MANFREDI, TRAVAGLIA, PASTORE, VERTONE GRIMALDI, D'ALÌ

Il Senato,
considerato:

che la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) ha l'esclusività nell'attività di intermediazione degli autori (articolo 180 legge n. 633 del 1941), configurandosi così come monopolista;

che un autore deve oggi passare obbligatoriamente attraverso la SIAE e versarle percentuale sui propri incassi riguardanti diritti d'autore, anche qualora non usufruisca direttamente dei suoi servizi, con tariffe determinate direttamente dalla SIAE;

che, dall'analisi condotta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (provv. 3195 del 28 luglio 1995) risulta che «le tariffe italiane (...) risultano più elevate da 3,6 volte a 4,6 volte rispetto al valore medio degli altri paesi europei;

che già l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato che la «gravosità dei compensi richiesti dalla SIAE potrebbe anche essere dovuta alla gestione inefficace degli stessi in quanto il compenso potrebbe risultare "non equo" rispetto ai costi necessari ad una gestione efficiente dei diritti di rappresentazione e all'esigenza di assicurare un ragionevole compenso ai titolari dei diritti d'autore» (provv. n. 2304 del 13 settembre 1994);

che la SIAE impiega oggi 1607 persone, oltre a 778 agenti pluri-mandatari sul territorio, con costi di gestione di 323 miliardi, per incassarne 1650;

che la SIAE di fatto più che svolgere la sua attività per gli autori, è prevalentemente un intermediario dello Stato nella riscossione di tributi (imposte sugli spettacoli, diritti demaniali su opere di pubblico dominio, IVA sui biglietti) in base alla convenzione fra la SIAE e il Ministero delle finanze del 28 marzo 1988: essa svolge infatti solo per 1/3 (650 miliardi) della propria attività funzioni di intermediazione del diritto d'autore, e per 2/3 (circa 1000 miliardi) funzioni di esattore per conto dello Stato;

che la SIAE deve agli autori 711 miliardi, da cui ricava una liquidità presso le banche di 564 miliardi; ne derivano proventi finanziari di 60 miliardi che servono così a ripianare una perdita operativa annuale di 50 miliardi;

che l'Autorità garante ha diffidato la SIAE nel 1995 per abuso di posizione dominante (provv. n. 3195 del 28 luglio 1995);

che il Consiglio di Stato aveva già rilevato la carenza di democrazia interna sancita dal precedente statuto SIAE (dec. 97 del 1992) e ne aveva deliberato l'annullamento di alcune parti; delibera confermata dalla Corte di Cassazione (sent. 7841 del 1993) che nel respingere il ricorso della SIAE creava così le basi per il suo commissariamento; cosicchè solo l'emanazione di un nuovo statuto (decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1995) contenente regole per una più corretta democrazia interna ha posto fine al commissariamento della società (luglio 1993-maggio 1995);

che negli altri paesi industriali tale attività è affidata ad una pluralità di enti, associazioni e società, spesso in concorrenza fra di loro e specializzate in diversi campi delle opere di ingegno;

impegna il Governo:

a studiare le forme per porre fine alla situazione creata dalla natura monopolistica della SIAE nell'intermediazione esclusiva dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere (articolo 180 legge n. 633 del 1941).

9.1538.4 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, CORTELLONI, LAURIA Baldassare, DI BENEDETTO, PASTORE, SCOPELLITI, VERTONE GRIMALDI, D'ALÌ, AZZOLLINI, CENTARO, MANFREDI, TRAVAGLIA, LAURO

Sopprimere l'articolo.

10.150

FUMAGALLI CARULLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. La Commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite dalla Commissione superiore per lo spettacolo. A tale commissione sono attribuite le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonchè ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.

2. La Commissione istituita ai sensi del comma 1 è composta da sette membri, di cui cinque esperti altamente qualificati nelle materie dello spettacolo, uno in rappresentanza delle regioni ed uno in rappresentanza dei comuni. I predetti componenti vengono eletti in numero di quattro dalla Camera dei deputati ed in numero di tre dal Senato della Repubblica secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

3. I componenti della Commissione di cui al comma 1 restano in carica tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Qualora un componente della Commissione venga eletto nel corso del triennio, cessa comunque dall'incarico insieme agli altri componenti.

4. I componenti della Commissione istituita ai sensi del comma 1 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in

condizioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali della Commissione.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Parlamento procede all'elezione dei componenti della Commissione, ai sensi del comma 2. La Commissione deve insediarsi entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla elezione dei componenti.

6. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi del comma 1, per la partecipazione alle sedute nelle medesime commissioni.

7. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 1 restano in carica, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'insediamento della nuova Commissione.

8. Sono istituite consulte tecniche per la musica, la danza, la prosa, il cinema e le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Le consulte sono costituite con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e sono composte dal Capo dipartimento dello spettacolo e da otto membri nominati tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna consulta, di cui tre scelti dall'Autorità di Governo, tre designati rispettivamente uno dalle regioni, uno dall'ANCI e uno dall'UPI, e due designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative per le materie di competenza delle singole consulte. Il Presidente di ogni singola consulta è designato dall'Autorità di Governo tra gli esperti altamente qualificati».

10.455

PASQUALI, LISI, MACERATINI, SERVELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. La Commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1º aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite dalla Commissione superiore per lo spettacolo. A tale commissione sono attribuite le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonchè ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo

intenda loro affidare. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, è costituito l'organo superiore consultivo, rappresentativo delle categorie interessate, per la formulazione di pareri in fasi procedurali istruttorie, articolato in sezioni corrispondenti ai settori cui sono preposte le sostituite commissioni consultive.

2. Ciascuna sezione istituita ai sensi del comma 1 è composta da sette membri, di cui cinque esperti altamente qualificati nelle materie dello spettacolo, uno in rappresentanza delle regioni ed uno in rappresentanza dei comuni. I predetti componenti vengono eletti in numero di quattro dalla Camera dei deputati ed in numero di tre dal Senato della Repubblica secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

10.452

PASQUALI, LISI, MACERATINI, SERVELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. La Commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite dalla Commissione superiore per lo spettacolo. A tale commissione sono attribuite le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonchè ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.

2. La Commissione superiore istituita ai sensi del comma 1 è composta da sette membri, di cui cinque esperti altamente qualificati nelle materie dello spettacolo, uno in rappresentanza delle regioni ed uno in rappresentanza dei comuni. I predetti componenti vengono eletti in numero di quattro dalla Camera dei deputati ed in numero di tre al Senato della Repubblica secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

10.451

PASQUALI, LISI, MACERATINI, SERVELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. La Commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1º aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite dalla Commissione superiore per lo spettacolo. A tale commissione sono attribuite le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonché ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, è costituito l'organo superiore consultivo, rappresentativo delle categorie interessate, per la formulazione di pareri in fasi procedurali istruttorie, articolato in sezioni corrispondenti ai settori cui sono preposte le sostituite commissioni consultive».

10.453

PASQUALI, LISI, MACERATINI, SERVELLO

Sopprimere il comma 1.

10.100

SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A tali commissioni sono attribuite le funzioni di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti di spettacolo».

10.500

SERVELLO, MACERATINI, LISI, PASQUALI

Sopprimere il comma 2.

10.101

SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 3.

10.102

SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Commissioni istituite ai sensi del comma 1 sono composte dal Capo del Dipartimento dello spettacolo e da sei membri, nominati con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna Commissione, di cui due di diretta nomina dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, due scelti nell'ambito di terne designate rispettivamente una dalle associazioni professionali di categoria ed una dalla associazione dei critici; uno designato dalle regioni ed uno congiuntamente designato dall'ANCI e dall'UPI».

10.151

FUMAGALLI CARULLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Commissioni istituite ai sensi del comma 1 sono composte dal Capo del Dipartimento dello spettacolo e da otto membri nominati tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna Commissione, di cui tre scelti dall'Autorità di Governo, uno designato dalla Conferenza Stato-Regioni, uno dalla Conferenza Stato-Città-autonomie, uno designato dalle associazioni professionali e di categoria maggiormente rappresentative; uno designato dall'Associazione dei critici per le materie di competenza delle singole Commissioni. Le Commissioni eleggono un Presidente fra i loro componenti».

10.400

PASQUALI, LISI, MACERATINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Commissioni istituite ai sensi del comma 1 sono composte dal Capo del Dipartimento dello spettacolo e da otto membri nominati tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna Commissione, di cui tre scelti dall'Autorità di Governo, uno designato dalla Conferenza Stato-Regioni, uno dalla Conferenza Stato-Città-autonomie, uno designato dalle associazioni professionali e di categoria maggiormente rappresentative; uno designato dall'Associazione dei critici per le materie di competenza delle singole Commissioni».

10.412

PASQUALI, LISI, MACERATINI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo su indicazione delle categorie ed organizzazioni professionali di settore e gli altri due rispettivamente, uno su designazione del Presidente della Camera e uno su designazione del Presidente del Senato».

10.155

SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 4.

10.103 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 5.

10.104 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

«Sopprimere il comma 6».

10.105 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

«Al comma 6, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le altre: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

10.160 SCHIFANI

«Al comma 6, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le parole: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

10.161 FUMAGALLI CARULLI

«Sopprimere il comma 7».

10.106 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 7, sostituire le parole: «nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio» con le parole: «nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 1».

10.50 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 8.

10.107 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 8.

10.171 PASQUALI, LISI, MACERATINI

Sopprimere il comma 1.

11.108 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 2.

11.109 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 3.

11.110 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 4.

11.111 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 5.

11.112 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire la parola: «competente» con l'altra: «responsabile».

11.150 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire le parole: «per i problemi» con le altre: «per le esigenze».

11.151 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire le parole: «per i problemi» con le altre: «per le necessità».

11.152 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire le parole: «per i problemi» con le altre: «per i bisogni».

11.153 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fanno parte del comitato un componente designato dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della conferenza Stato-città».

11.158 SPERONI, SERENA, MORO, WILDE, LAGO, PERUZZOTTI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «associazioni di categoria», inserire le seguenti: «delle associazioni familiari e delle associazioni di utenti a carattere nazionale o dei loro coordinamenti nazionali.».

11.307 GUBERT, TAROLLI, RONCONI, CIMMINO, ZANOLETTI, FOLLONI, DENTAMARO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il capo del Dipartimento dello spettacolo» aggiungere: «senza diritto di voto».

11.155 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire, le parole: «partecipare» con: «presenziare».

11.154 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Al comma 4, dopo le parole: «problemi dello spettacolo» inserire le parole: «e delle commissioni consultive istituite ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2».

11.10 LA COMMISSIONE

Al comma 5, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Detti criteri individuano i casi nei quali sono esclusi dalla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo i soggetti le cui opere abbiano carattere pornografico o di stimolo a comportamenti di violenza o che per la loro produzione presuppongono lesioni della dignità umana».

11.308 GUBERT, TAROLLI, RONCONI, CIMMINO, ZANOLETTI, FOLLONI, DENTAMARO

Al comma 5, capoverso 2-ter, sostituire: «entro 30 giorni» con: «entro 60 giorni».

11.161 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Sopprimere l'articolo.

12.100 SPERONI, SERENA, PERUZZOTTI, MORO, WILDE, LAGO

Invito il relatore ed il Governo a pronunciarsi sugli emendamenti proposti dalla Commissione.

PASSIGLI, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è ovviamente favorevole. Devo sottolineare, per quanto riguarda l'emendamento 9.20, che esso nasce dalla fusione in Commissione di più emendamenti e che la dizione al plurale «i diritti dell'autore» si era stabilito in Commissione potesse essere resa al singolare: «il diritto d'autore». Chiedo quindi che, nel votarlo, l'Aula tenga presente questa correzione di coordinamento tecnico.

PARISI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti che riflettono il lavoro svolto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.90

Verifica del numero legale

SPERONI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1538

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.90, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.110, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.20.

SPERONI. Chiedo la votazione con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata.

(La richiesta è appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.20, presentato dalla Commissione, nel testo corretto dal relatore.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	206
Senatori votanti	205
Maggioranza	103
Favorevoli	169
Contrari	24
Astenuti	12

Il Senato approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1538

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.50, presentato dalla Commissione che recepisce il parere espresso dalla Commissione bilancio.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, ci dispiace che la procedura adottata non consenta di esaminare alcuni emendamenti che ritenevamo importanti. In particolare quello che coinvolge le associazioni degli utenti nelle commissioni che devono decidere sui finanziamenti a spettacoli e così

via e quello volto a stabilire in maniera chiara che non possono essere erogati finanziamenti a opere a carattere pornografico o comunque lesive della dignità umana. Dichiaro inoltre che il nostro Gruppo si asterrà sul complesso del provvedimento.

DE CAROLIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE CAROLIS. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole sul provvedimento e l'adesione totale alle dichiarazioni che il senatore Sella di Monteluce ha già consegnato alla Presidenza relative all'attività della Società italiana autori ed editori. Nel paese c'è infatti una protesta molto ampia da parte delle associazioni del volontariato senza fini di lucro che chiedono con forza di essere esentate dalla tassa della SIAE. Annuncio pertanto un voto favorevole sul provvedimento con la raccomandazione che le proteste cui mi riferisco siano ascoltate e ribadisco l'adesione alle critiche nei confronti della SIAE sollevate in tutto il territorio nazionale.

SELLA DI MONTELUCE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLA DI MONTELUCE. Presidente, ringrazio il senatore De Carolis per le sue parole. Comunico che riproporrò gli ordini del giorno concernenti la SIAE nei termini nelle sedi adatte.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 541, recante disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonché interventi per lo spettacolo».

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva».

Ha chiesto di parlare il senatore Petruccioli, presidente della 8ª Commissione. Ne ha facoltà.

PETRUCCIOLI. Signor Presidente, vorrei informare l'Assemblea delle ragioni per le quali si giunge alla discussione di questo disegno di legge senza che siano conosciuti gli esiti del lavoro della Commissione.

Il disegno di legge prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 545 del 23 ottobre 1996, che è la identica riproduzione del decreto-legge n. 444 del 28 agosto 1996.

Il decreto-legge n. 444 era stato emanato dal Governo per far fronte alle conseguenze derivate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 420 del 7 dicembre 1994, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1990. Con tale sentenza la Corte ha inciso sulle concessioni radiotelevisive.

L'urgenza di questo decreto-legge è pertanto evidente e l'8ª Commissione, che io presiedo, nel corso dei due mesi concessi per la conversione del decreto-legge n. 444, ha discusso e approvato unanimemente il testo, modificandolo con due emendamenti approvati all'unanimità. Queste due modifiche tuttavia non sono state trasferite nel decreto-legge n. 545, ancorchè quest'ultimo sia la fotocopia del decreto-legge n. 444, in quanto sono intervenuti ulteriori elementi dei quali brevemente darò conto. Io ho ripresentato, con l'accordo della Commissione, questi due emendamenti (indicati nel fascicolo predisposto per l'Assemblea con i nn. 2.2 e 1.0.4x), che rispondono anche ad un'obiezione avanzata dalla 1ª Commissione del Senato in riferimento all'articolo 2 del decreto relativo al recepimento e all'attuazione di direttive comunitarie attraverso regolamenti che saranno emanati dal Governo. La Commissione affari costituzionali del Senato dette parere favorevole al testo del decreto a condizione che le norme riguardanti il recepimento e l'attuazione delle direttive comunitarie fossero tolte dal decreto e trasferite nel testo del disegno di legge di conversione. I miei emendamenti avevano questo significato, mentre il testo in esame evidentemente ricade sotto l'obiezione della Commissione affari costituzionali. Perchè, nonostante l'accordo determinatosi su un testo identico a quello del precedente decreto, non siamo stati in grado in questa fase di trovare identico accordo per apportare di nuovo quella modifica? Perchè questo decreto-legge riguarda appunto la questione delle concessioni radiotelevisive e, essendosi successivamente allargato il campo di interessi e di impegno della Commissione a seguito della presentazione dei disegni di legge nn. 1021 e 1138 da parte del Governo sul riassetto delle telecomunicazioni e sulla ridefinizione complessiva del sistema radiotelevisivo, si è creato un collegamento fra il decreto-legge e questi disegni di legge. Ciò naturalmente ha allargato moltissimo il dibattito e, purtroppo, in questa fase si sono determinate divaricazioni che hanno messo in discussione anche le convergenze che si erano determinate. Questo è il motivo per cui la Commissione non ha ripetuto i voti che aveva espresso nella fase precedente sul decreto-legge n. 444. Così ho dato conto dei lavori che abbiamo svolto e, nella mia informazione, c'è anche un senso di allarme politico per le difficoltà che si stanno determinando e che hanno impedito, fino

a questo momento, la conclusione dei lavori della Commissione in materia di riassetto del sistema radiotelevisivo e di ridefinizione della normativa sulle telecomunicazioni.

È una preoccupazione che credo sia utile trasmettere in questa fase anche all'Aula; spero tuttavia che con l'impegno di tutte le forze e del Governo riusciremo a superare questo momento di *impasse*.

Nel ringraziarla, signor Presidente, sottolineo naturalmente l'urgenza e l'importanza di questo voto ed esprimo il mio voto favorevole in sintonia con quello che è stato il lavoro della Commissione. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Senatore Speroni, insiste nel proporre la questione sospensiva?

SPERONI. Signor Presidente, non ho proposto la questione sospensiva ma la questione pregiudiziale e cioè che non si proceda nella discussione sul disegno di legge in esame (che è cosa ben diversa), così come prevede l'articolo 93, primo comma, del Regolamento. Insisto su questo punto anche perchè, in questa sede, si continua a parlare di democrazia; ho sentito un tale Berlusconi affermare che si sta andando verso un regime, ma poi vedo che gli stessi uomini di Berlusconi appoggiano questa corsa verso il regime, almeno numericamente, e non fanno assolutamente blocco con noi che siamo l'unica vera opposizione. È inutile allora lamentarsi sui giornali e in televisione che qui non c'è democrazia e poi appoggiare questa stessa mancanza di democrazia che non consente addirittura la semplice votazione degli emendamenti.

Non abbiamo chiesto di parlare e non abbiamo sollevato, più di tanto, obiezioni su questa rigida programmazione degli interventi, come lei preferisce definirla anzichè chiamarla contingentamento. Abbiamo invece chiesto che, come avviene in tutti i Parlamenti democratici, si potessero votare gli emendamenti. Tra l'altro vi è anche uno spreco di risorse visto che il Senato dà un contributo ai Gruppi affinché paghino persone che devono produrre emendamenti: e mi sembra che noi gli emendamenti li abbiamo prodotti. Gli emendamenti infatti sono stati stampati (eccoli qua!), con uno spreco di carta. Poi salta fuori il Governo che dice che bisogna fare un'altra manovra: tanto siamo abituati a questo Governo di bugiardi che aveva detto che non sarebbe stata introdotto alcuna tassa. Questa mattina invece da alcune notizie riportate dai giornali radio si è saputo che vi sarà una ulteriore manovra da 25.000 miliardi. Purtroppo, anche da quella parte dell'Aula (*indica i banchi del Gruppo Forza Italia*), queste manovre vengono appoggiate perchè – ripeto – rimaniamo soli a fare l'opposizione. Contenti loro, comunque, noi proponiamo la questione pregiudiziale affinché non si proceda nella discussione sul disegno di legge in esame e, nel contempo, chiediamo la verifica del numero legale. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

TABLADINI. Forza Italia!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1541

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal senatore Speroni.

Non è approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Semenzato. Ne ha facoltà.

SEMEZZATO. Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, intervengo per preannunciare il voto contrario dei Verdi a questo provvedimento in esame. Come è noto, questo decreto vede la luce il 28 agosto di quest'anno. Due giorni prima, il 26 agosto, erano scaduti i tempi concessi dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 420 del dicembre 1994, tempi entro cui doveva essere sanata la grave lesione al pluralismo dell'informazione prodotta dalla posizione dominante dell'allora Fininvest, oggi Mediaset, nel comparto televisivo privato. Già per quella data il legislatore, cioè il Parlamento, avrebbe dovuto emanare disposizioni *antitrust* per sanare l'illegalità del sistema. Abbiamo riconosciuto e riconosciamo come atto di grande sensibilità la scelta di agosto del Governo di non interferire sui lavori del Parlamento emanando sì un decreto di proroga sui tempi, ma insieme consegnando al Senato due disegni di legge in grado da una parte di sanare la violazione del pluralismo e dall'altra di produrre l'attesa riforma del sistema delle telecomunicazioni. Il decreto dunque era finalizzato ad evitare, fino al 31 gennaio, che la magistratura intervenisse – in applicazione della sentenza della Corte costituzionale – sulla terza concessione Mediaset e quindi su Rete 4.

Vi era la convinzione generale che in questo lasso di tempo il Parlamento avrebbe varato la riforma. Non a caso il ministro Maccanico e lo stesso Presidente del Consiglio hanno sempre sostenuto che non ci sarebbero state altre proroghe.

Credo sia noto che – nonostante alcune perplessità di merito sulle proposte governative, rappresentate dai disegni di legge nn. 1021 e 1038 – i Verdi hanno appoggiato le iniziative che il Governo, attraverso il ministro Maccanico, ha avanzato per trovare un accordo con l'opposizione che permettesse di promuovere finalmente una riforma del sistema delle telecomunicazioni.

Questo tentativo è stato però bloccato dalla iniziativa ostruzionista del Polo che ha presentato migliaia di subemendamenti sui disegni di legge, accompagnati da una richiesta di totale violazione delle indicazioni della Corte costituzionale, quali quella di affrontare dopo il 2000 la questione della terza rete Mediaset, cioè di mantenere per altri cinque anni l'illegalità del sistema, la violazione del pluralismo.

È riemersa in questo frangente l'identità del Polo come partito-azienda arroccato sulla difesa degli interessi privati del suo *leader* Silvio Berlusconi. È riemerso il mai sanato nodo del conflitto di interessi.

Non solo, ma dopo aver bloccato ogni percorso di riforma, rendendone impossibile il varo entro il 31 gennaio, il Polo ha iniziato l'assalto al servizio pubblico radiotelevisivo, puntando ad impedire la conversione in legge del decreto sulla Rai e mirando così allo stravolgimento di tutto il sistema televisivo nazionale.

A noi pare che così il significato politico e la valenza istituzionale del decreto oggi in discussione siano totalmente mutati. Noi crediamo che, non essendo più abbinato ad alcuna misura *antitrust*, esso assuma un carattere decisamente anticostituzionale. Votiamo per questo contro il decreto, dichiarando una disponibilità totale a votare, anche in tempi brevissimi, e se serve anche con meccanismi fiduciari, un disegno di legge del Governo che, seppur sempre in attesa di una riforma complessiva, metta insieme la necessità di fornire certezze giuridiche sulle concessioni a garanzia dei molti imprenditori del settore; il recepimento delle direttive europee in materia di telecomunicazioni; la salvaguardia degli effetti del decreto-legge sulla Rai; le norme d'urgenza per il settore dell'informazione locale e delle *pay TV*; la possibilità per la Rai di entrare con finalità di servizio pubblico nelle tecnologie satellitari; alcune prime norme di *antitrust* capaci di rispondere alle direttive della Corte costituzionale.

Non siamo invece disponibili a votare a favore di questo decreto che, a causa dell'iniziativa del Polo, non rappresenta più la sensibilità del Governo e il suo rispetto del Parlamento, ma copre la protervia di chi vuole impedire il varo di una legge di riforma. Esso è divenuto, oggettivamente, solo un modo per impedire l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale, cioè per impedire il ripristino del pluralismo e delle regole democratiche nel settore televisivo.

Concludo con l'augurio che ora il Governo e la sua maggioranza vogliano produrre in tempi brevissimi le nuove regole per il mercato e affermare criteri di pluralismo validi sia per tutto il sistema televisivo pubblico che per quello privato. (*Applausi dai Gruppi Verdi-L'Ulivo, Sinistra Democratica-L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Progressisti, Rinascimento Italiano e Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Speroni. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, mi riallaccio all'ultimo intervento perchè mi piacerebbe che mi fosse chiarito dal collega verde, che ha votato la fiducia al Governo, cosa intende quando dice «il Governo e la maggioranza che lo sostiene». Oggi abbiamo visto – e abbiamo capito anche perchè si è parlato più volte di reti televisive e di Mediaset – quale maggioranza vi sia: penso che il collega verde avesse inteso la maggioranza Polo-Ulivo, visto come sono andate le richieste di verifica del numero legale. Penso che questo chiarimento sia dovuto non a noi ma alla Repubblica una, indivisibile e televisiva. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergonzi. Ne ha facoltà.

BERGONZI. Farò soltanto una breve dichiarazione di voto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castelli. Ne ha facoltà.

* CASTELLI. Signor Presidente, colleghi, non porrò l'accento su come, a mio modo di vedere in maniera strana, si è arrivati a discutere in Aula di questo provvedimento perchè mi sembra che il senatore Speroni abbia più volte richiamato tale questione. Voglio soltanto ricordare che ieri in Commissione ci siamo trovati nella situazione grottesca di discutere questo provvedimento quando il termine per la presentazione degli emendamenti da esaminare in Aula era già scaduto; quindi si discuteva di un provvedimento senza nemmeno sapere quali emendamenti poi si sarebbero eventualmente discussi in Aula. Credo che nemmeno il comune di Monterone o quello di Serrara Fontana, che ho più volte ricordato, possano permettersi di lavorare in questo modo assolutamente schizofrenico e improduttivo. Ma tant'è, lo si fa nel Senato della Repubblica con i risultati che poi si vedono in questo disgraziatissimo paese.

Questo provvedimento è assolutamente inutile oggi e vorrei ricordare che, a fronte della sentenza della Corte costituzionale, era nato semplicemente per aprire una finestra che consentisse al Parlamento di provvedere alla riforma delle comunicazioni e delle telecomunicazioni. Questa finestra ormai si sta per chiudere: consideriamo che se il provvedimento non venisse approvato esso perderebbe la sua efficacia il 23 dicembre, mentre se venisse approvato le disposizioni in esso contenute perderebbero la propria efficacia il 31 gennaio prossimo. A fronte dei problemi giganteschi messi in gioco, si tratta di un tempo assolutamente trascurabile. Pertanto, senza entrare nel merito in senso positivo o negativo, il decreto-legge in esame è sicuramente inutile. Sfido chiunque in quest'Aula – e chiedo anche al Governo se non la pensa come me – a pensare che entro il 31 gennaio, stante anche l'interessante presa di po-

sizione di una parte della maggioranza proprio pochi minuti fa, si possa varare la riforma del sistema delle comunicazioni e delle telecomunicazioni.

Il mancato relatore, senatore Petruccioli, ha detto, mettendo la foglia di fico sui vari problemi, che oggi la Commissione su questo tema vive un'*impasse*. Alla faccia dell'*impasse*, visto che in questo momento abbiamo appreso che la maggioranza si rompe ulteriormente e non c'è più soltanto Rifondazione Comunista che non intende assolutamente approvare alcuna legge sulle *authority*, foriera poi della privatizzazione della Stet, ma anche un'altra parte della maggioranza che si sta sfaldando e prende le distanze da questi provvedimenti.

Bisogna dirci la verità. Qui si sta giocando l'ennesima commedia, a cui purtroppo siamo costretti ad assistere da tanto tempo in questa legislatura: si fa finta di discutere di leggi quando si sa benissimo che non c'è alcuna possibilità di portarle a termine. Mi riferisco al Consiglio d'amministrazione della Rai e ora all'importantissima questione della riforma del sistema delle comunicazioni e delle telecomunicazioni.

Siamo in un'*impasse* totale. Non c'è alcuna maggioranza, a meno che non si stia formando adesso una nuova maggioranza televisiva di sinistra-centro-destra su questo argomento perchè sarà interessante poi verificare chi voterà a favore e chi contro questo provvedimento, date le prese di posizione assunte in quest'Aula proprio pochi minuti fa.

Dicevo, qui viene al pettine un nodo – su questo sono d'accordo con il senatore Semenzato – quello del gravissimo problema, che la Lega Nord ha sempre denunciato, relativo al conflitto di interesse.

Stiamo assistendo in questo momento ad una parte rilevante dei rappresentanti del popolo italiano, schierati semplicemente a difendere un'azienda; per carità un'azienda importante, non voglio entrare in questo momento nel merito, però oggi esiste anche un partito, non soltanto quello nuovo, nato appositamente, ma anche un partito di ormai grande tradizione, come Alleanza Nazionale, ex Movimento sociale italiano, costretto a fare le battaglie televisive.

Senatore De Corato, sono convinto che quando era giovane, aveva ben altri ideali che non quelli di combattere per Pippo Baudo, Raffaella Carrà o per Emilio Fede. Adesso si è ridotto così: contento lei, contenti tutti. Però, certamente, non è accettabile nemmeno il tipo di progetto che sta cercando di portare avanti l'Ulivo. Per forza, senatore Semenzato, il Polo è costretto a fare questo tipo di opposizione ostruzionistica. Ma voi, nel vostro disegno di legge, non volete far altro che ammazzare tutti quanti per mantenere tele-Ulivo, che è la RAI. Quando noi dicevamo che la RAI portava avanti un sistema scandaloso di informazione eravamo tacciati per i soliti «casinisti» – mi si perdoni il termine.

Oggi interviene anche il presidente Scalfaro ed è anche lui un guerafondaio, un indipendentista, un secessionista, oppure esiste qualche motivo oggettivo per dire che la RAI è un ente scandaloso, lottizzato molto più di prima?

Termino il mio intervento fornendo le ragioni per cui voteremo contro il provvedimento: esso è tardivo, inutile, non porta alcuna modificazione al quadro della situazione, ma, soprattutto, intendiamo denun-

ciare finalmente in pubblico, visto che i *mass media* non hanno mai raccolto le nostre dichiarazioni, che si sta giocando una partita anche sulla Commissione bicamerale e su altre questioni in genere molto importanti per la vita del paese, semplicemente pregiudizialmente su come saranno aggiustate le televisioni di Berlusconi e dell'Ulivo. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Il tempo a disposizione del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente è scaduto.

SPERONI. Presidente, è scaduto anche il tempo per la seduta.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, non si preoccupi (*Commenti del senatore Speroni*)... non si preoccupi per niente perchè stiamo esaminando decreti-legge.

È iscritto a parlare il senatore Schifani. (*Proteste del senatore Speroni*). Senatore Speroni, noi andiamo avanti. Non si preoccupi, sui decreti-legge andiamo avanti.

SPERONI. ...possiamo sapere fino a che ora, signor Presidente?

PRESIDENTE. Senatore Speroni, dopo aver approvato il disegno di legge di conversione in esame, chiederò all'Assemblea di pronunciarsi su tale questione.

Ha facoltà di parlare il senatore Schifani.

BALDINI. Signor Presidente, spetta a me intervenire.

PRESIDENTE. Senatore Baldini, mi scusi ma mi era stato detto che lei si sarebbe fatto sostituire.

Pertanto ha facoltà di parlare.

BALDINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto in esame, proroga, come sappiamo, l'esercizio dei soggetti che legittimamente svolgono l'attività radiotelevisiva in ambito nazionale, in attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni fino al 31 gennaio 1997.

L'8ª Commissione sta lavorando, dalla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, ai due disegni di legge Maccanico sul riassetto del sistema.

Fino ad oggi i lavori si sono svolti in un clima, noi riteniamo, di aperto confronto sui contenuti, scevro da pratiche dilatorie o ostruzionistiche, come testimonia il dibattito di oggi sul decreto-legge in esame e quello del disegno di legge che tutt'ora sono in Commissione.

Il nostro Gruppo ribadisce una forte preoccupazione già espressa in sede di Commissione circa la possibilità di attuare, come prevede la norma in esame, la riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle comunicazioni entro il 31 gennaio 1997.

Per questa ragione e non per secondi fini, avremmo ritenuto più opportuno che l'8ª Commissione suggerisse un termine più congruo e più ampio per la proroga dell'esercizio televisivo in ambito nazionale.

L'adozione di una scadenza oggettivamente più compatibile con i tempi del lavoro parlamentare non avrebbe, altresì, inciso sul valore, il contenuto e il merito della sentenza n. 420 del 1994 della Corte costituzionale.

Questo perchè il decreto-legge in esame autorizza la prosecuzione dell'esercizio dell'attività radiotelevisiva dal momento che alla data del 28 agosto 1997 era scaduto il periodo transitorio della legge n. 422 del 1993 che autorizzava le aziende all'esercizio provvisorio degli impianti censiti e nel contempo manteneva in essere, grazie alle tre autorizzate nazionali (Rete Capri, Telemarket e Rete mia), la platea di 15 reti nazionali che, a giudizio della Corte costituzionale, consentiva e consente la titolarità di tre reti in capo ad un singolo soggetto.

Il nostro Gruppo ha comunque ritenuto che, non avendo riscontrato un ampio consenso preventivo in sede di Commissione, l'unico effetto di un'ulteriore discussione sui termini della proroga sarebbe stato quello di ritardare l'esame dei disegni di legge del riassetto del sistema. Essendo invece l'intento del mio Gruppo quello di proseguire celermente nel confronto parlamentare su un tema così importante per lo sviluppo di questo paese, confermiamo in questa sede il consenso che già abbiamo espresso in Commissione quando abbiamo esaminato il decreto-legge oggi in discussione.

A conclusione del mio intervento, però, mi preme rispondere al senatore Semenzato in riferimento alla sua dichiarazione di voto contrario sul decreto-legge. È chiaro che noi respingiamo nel modo più deciso le argomentazioni addotte per sostenere questa sua posizione in Aula in quanto, se il decreto-legge è arrivato in queste condizioni cioè, come si è lamentato anche il Presidente della Commissione, non nelle condizioni ottimali, perchè non è stato possibile recepire alcuni emendamenti, ciò è dovuto all'assenza e alla divaricazione di una maggioranza che, su problemi così strategici per lo sviluppo economico del nostro paese, non esiste nel modo più assoluto.

Il senatore Semenzato, nel suo intervento, non ha fatto altro che ribadire la preoccupazione principale del Governo e di questa pseudomaggioranza che punta a realizzare il riassetto delle telecomunicazioni e quello radiotelevisivo in particolare esclusivamente attraverso una posizione punitiva nei confronti del gruppo Mediaset in quanto collegato al *leader* dell'opposizione di questa maggioranza. Ritengo che sia una posizione inaccettabile, assolutamente non condivisibile se vogliamo guardare al pluralismo democratico e dell'informazione. Proprio questa mattina – il Presidente del Senato lo sa per essere stato uno dei promotori – la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha tenuto un'audizione del garante dell'editoria Casavola e del presidente della Rai Siciliano per porre in evidenza le carenze obiettive che si registrano nell'ambito della gestione della Rai che continua in modo sistematico a realizzare un'informazione politica di parte, faziosa e partigiana. Se questa Rai che mantiene tale posizione

faziosa e partigiana dovesse continuare su questa strada, è evidente, caro senatore Semenzato, che non saremo assolutamente disponibili a votare in quest'Aula a favore del cosiddetto «decreto salva Rai». (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

È bene che questo se lo scordino i nostri amici in quanto non si può portare avanti un'azione punitiva nei confronti di gruppi che stanno ottimamente sul mercato radiotelevisivo solo per fare un favore all'emittente pubblica che è totalmente asservita agli indirizzi di maggioranza e a quelli del Governo espressione di tale maggioranza. Pertanto, se da parte della maggioranza vi sono delle lamentele, delle *defaillances* e delle carenze, certamente non sono attribuibili al comportamento delle forze di opposizione che in 8ª Commissione si sono sempre comportate con grande responsabilità e con grande equilibrio. Il problema va ricercato all'interno di una maggioranza che non esiste, perchè è notorio quali e quante difficoltà vi siano tra i Gruppi che la compongono, da parte dei Verdi e soprattutto di Rifondazione Comunista. A proposito della privatizzazione della Stet, ad esempio, sappiamo chi ha remato contro in tema di *antitrust*, di *authority* e di assetto delle telecomunicazioni, chi ha sabotato il lavoro della Commissione, chi si è posto in una condizione di aperta contrarietà al Governo e a questa maggioranza. Se vi è stata paralisi, questa è stata determinata dalla stessa maggioranza, conflittuale e paralizzata dalle proprie differenze e dalle proprie divisioni. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Il tempo a disposizione del Gruppo Forza Italia è scaduto. È iscritto a parlare il senatore De Corato. Ne ha facoltà.

DE CORATO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, senatore Castelli, il nostro punto di riferimento è l'esito referendario che voi avete dimenticato. Infatti l'11 giugno dello scorso anno gli italiani si sono espressi sul sistema radiotelevisivo.

SPERONI. In Padania no.

DE CORATO. Rispetto all'esito referendario il vostro punto di riferimento è rappresentato da coloro che bruciano le fotocopie dei canoni di abbonamento. Questa è la differenza tra i padani e chi invece dà peso all'esito referendario che l'11 giugno 1995 si espresso in maniera chiara e precisa.

La proroga era un atto dovuto da parte del Governo e riteniamo che l'Esecutivo abbia fatto bene ad emanare questo decreto-legge che il Parlamento oggi licenzia nel testo che il Governo presentò alle Camere il 27 agosto scorso.

Voglio dire ai rappresentanti del Governo che siamo pronti a riaprire il dialogo sugli altri provvedimenti che giacciono in 8ª Commissione: i disegni di legge nn. 1138 e 1021. La nostra disponibilità c'è – il Governo lo sa – ed è aperta ad ogni contributo salvo che su due questioni. Innanzi tutto non si può pensare di punire con provvedimenti *antitrust* chi invece deve essere posto alla stessa stregua dell'ente radiotelevisivo

di Stato: non chiediamo provvedimenti di favore, ma contestualità tra Rai e gruppo Mediaset. Infatti è chiaro che per noi la sentenza della Consulta ha anche questo significato, non fosse altro per il voto che gli italiani hanno espresso l'11 giugno 1995. Vogliamo ribadire ciò in questo ramo del Parlamento affinché sia chiaro che sulla questione Rai non aderiremo, così come su questo provvedimento, nonostante i giri a vuoto compiuti da molte forze politiche e da qualche Sottosegretario (non mi riferisco al sottosegretario Lauria), per inserire in questo provvedimento disposizioni volte a salvare la Rai.

In relazione al messaggio inviato dal Capo dello Stato ai due rami del Parlamento e ai richiami fatti dal Garante per l'editoria vogliamo affermare con molta chiarezza che non accetteremo mai un disegno di legge volto soltanto a risolvere i problemi finanziari della Rai senza affrontare il problema della corretta informazione radiotelevisiva nel paese che in questo momento è pesantemente violata, come, ripeto, ci ha ricordato il Garante per l'editoria e in maniera abbastanza chiara anche il Capo dello Stato nel messaggio. Per tali motivi se intendete fare un provvedimento volto a salvare la Rai, voglio dare un consiglio al sottosegretario Lauria: prima di presentarlo ascoltate le ragioni dell'opposizione, chiedete almeno il contributo dell'opposizione perchè il problema di tutto il comparto televisivo è legato anche alla questione Rai e all'informazione radiotelevisiva.

Ribadiamo dunque che se il Governo vuole riaprire un dialogo, che noi riteniamo necessario e ci dichiariamo disponibili, sulla questione radiotelevisiva, il primo passo da compiere è in questa direzione. Affermiamo correttamente ciò nel momento in cui ci si appresta - abbiamo letto le agenzie di ieri - a presentare in Parlamento un disegno di legge sulla questione Rai. Diamo dunque atto al Governo di aver tenuto conto delle diverse esigenze in relazione alla proroga delle concessioni radiotelevisive; sull'*antitrust* affermiamo con chiarezza che non siamo in condizione di prendere nemmeno in considerazione i provvedimenti nei testi che sono stati presentati in Commissione, anche perchè - lo dico al senatore Semenzato che finge di non capire da due mesi a questa parte - la contestualità deve essere precisa tra Rai e gruppo Mediaset, altrimenti non servirà a nulla e sulla Rai vi invitiamo a rivedere attentamente tutta la questione dell'informazione radiotelevisiva. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia e Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bosi. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è bastata questa piccola cosa che è la conversione in legge del decreto cosiddetto di proroga per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva per scatenare, all'interno della maggioranza, le tensioni che già erano emerse nella Commissione.

Desidero affermare che queste tensioni, che nascondono volontà punitive e settarie indirizzate in un'unica direzione, sono la causa reale che ha provocato quella *impasse* nell'*iter* di approvazione dei provvedi-

menti sulle telecomunicazioni che anche il Presidente della Commissione ha denunciato.

Noi siamo contro questa *impasse* politica, noi non abbiamo messo in atto l'ostruzionismo. Certo, non bisogna confondere le cause con gli effetti e la causa reale è che dentro la maggioranza, tra le forze politiche non vi è una sufficiente condizione di serenità e di più alto profilo di obiettività nell'affrontare una tematica importante, scottante ma anche decisiva qual è quella di un moderno sistema delle telecomunicazioni nel nostro paese.

Questo desidero dire, signor Presidente, onorevoli colleghi, ma anche che noi non vogliamo accedere a questa logica delle vendette reciproche che sta impantanando la discussione su un tema così importante. Non siamo dalla parte di coloro che vorrebbero danneggiare la Rai, distruggere questa azienda, così come non siamo dalla parte di coloro che vogliono, per ragioni settarie e di bassa politica, distruggere l'azienda Mediaset. Sappiamo che il nostro paese non si può permettere il lusso di danneggiare nessuna azienda e vogliamo invitare il Governo, qui rappresentato dal sottosegretario Lauria, che ha più volte dato testimonianza di un ragionamento sereno, a rendere note le disponibilità delle frequenze e a produrre una soluzione equilibrata del problema protesa ad una liberalizzazione giusta e avanzata del mercato delle telecomunicazioni, di cui il nostro paese ha bisogno per concorrere ad armi pari con gli altri paesi europei a realizzare questa nuova ed affascinante competizione della multimedialità e del sistema informativo che è la prospettiva della modernizzazione del nostro paese nell'Europa unita.

Voteremo quindi a favore di questo decreto-legge nonostante che la sua importanza sia assolutamente relativa, con l'auspicio che in Commissione riusciremo a risolvere, se vi saranno le condizioni, i problemi di una più generale soluzione. (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD e Forza Italia*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* LAURIA, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Signor Presidente, prendo la parola brevemente per ringraziare il Presidente della Commissione e la Commissione intera per il lavoro e il confronto serio, intelligente e costruttivo che hanno portato avanti in questi mesi. Purtroppo non si sono realizzate le condizioni per completare questo tipo di lavoro in maniera più organica e razionale, quindi con l'esame anche degli altri due provvedimenti.

Il Governo non considera inutile la conversione in legge di questo decreto perchè servirà a colmare un rischioso vuoto normativo.

Da parte del Governo proseguirà la ricerca di un'intesa che sia ragionevole perchè entro il 31 gennaio gli altri due importanti provvedimenti possano essere portati positivamente in Aula.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

(Esercizio dell'attività radiotelevisiva)

1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono l'attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio:

a) della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale, nonché della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al 27 agosto 1997;

b) della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al 31 gennaio 1997.

Articolo 2.

(Direttive comunitarie)

1. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:

a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;

b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;

c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 si riconosce:
 - a) la soppressione dei diritti esclusivi e speciali;
 - b) il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni;
 - c) la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge.
3. I regolamenti di cui al presente articolo stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale.

Articolo 3.

(Abrogazione)

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Agli articoli del decreto-legge sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È prorogata la durata delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e comunque non oltre il 31 gennaio 1998».

1.1

BALDINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È prorogata la durata delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e comunque non oltre il 27 agosto 1997».

1.2

BALDINI

Al comma 1, nell'alea sopprimere la parola: «complessiva».

1.3 BALDINI

Al comma 1, nell'alea, dopo le parole: «e delle telecomunicazioni», inserire le seguenti: «e della privatizzazione dell'Iri».

1.4 BALDINI

Al comma 1, nell'alea, dopo le parole: «e delle telecomunicazioni», inserire le seguenti: «e della privatizzazione della Stet».

1.5 BALDINI

Al comma 1, nell'alea, dopo le parole: «e delle telecomunicazioni», inserire le seguenti: «e della privatizzazione della Rai Spa».

1.6 BALDINI

Al comma 1, nell'alea, dopo le parole: «e delle telecomunicazioni», inserire le seguenti: «e dello svolgimento del referendum che prevede la privatizzazione della Rai Spa».

1.7 BALDINI

Al comma 1, nell'alea, dopo le parole: «e delle telecomunicazioni», inserire le seguenti: «e della riorganizzazione della struttura delle reti pubbliche».

1.8 BALDINI

Al comma 1, nell'alea, dopo le parole: «e delle telecomunicazioni», inserire le seguenti: «e della costituzione di una rete federale pubblica».

1.9 BALDINI

Al comma 1, nell'alea, dopo le parole: «e delle telecomunicazioni», inserire le seguenti: «e dell'istituzione di una Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

1.10 BALDINI

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «e delle telecomunicazioni», inserire le seguenti: «e della ridefinizione delle competenze della Commissione di vigilanza sui servizi radiotelevisivi».

1.11

BALDINI

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «e delle telecomunicazioni», inserire le seguenti: «e della ridefinizione del Garante per la radio-diffusione e l'editoria».

1.12

BALDINI

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «e delle telecomunicazioni», inserire le seguenti: «e della ridefinizione delle competenze dell'Autorità antitrust».

1.13

BALDINI

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «e delle telecomunicazioni», inserire le seguenti: «e della ridefinizione delle competenze della Discoteca di Stato».

1.14

BALDINI

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «e delle telecomunicazioni», inserire le seguenti: «e dell'istituzione, nell'ambito della Discoteca di Stato, del Museo dell'audiovisivo».

1.15

BALDINI

Al comma 1, nell'alinea, sopprimere le parole da: «da attuare nel rispetto», fino a: «sentenza 7 dicembre 1994, n. 420,».

1.16

BALDINI

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «da attuare,», inserire le seguenti: «e definire».

1.17

BALDINI

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «da attuare,», inserire le seguenti: «e avviare».

1.18

BALDINI

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «da attuare,», inserire le seguenti: «e delineare».

1.19

BALDINI

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «da attuare,», inserire le seguenti: «e integrare».

1.20

BALDINI

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «da attuare,», inserire le seguenti: «e determinare».

1.21

BALDINI

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «da attuare,», inserire le seguenti: «e rinnovare».

1.22

BALDINI

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «da attuare,», inserire le seguenti: «e predisporre».

1.23

BALDINI

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «da attuare,», inserire le seguenti: «e aggiornare».

1.24

BALDINI

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «da attuare,», inserire le seguenti: «e semplificare».

1.25

BALDINI

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «da attuare,», inserire le seguenti: «e applicare».

1.26

BALDINI

Al comma 1, dopo le parole: «con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420», inserire le seguenti: «con particolare riferimento a quella parte in cui si afferma che spetterà al legislatore – che sollecitamente dovrà intervenire – emanare una nuova disciplina della materia conforme a Costituzione, individuando i nuovi indici di concentrazione consentita e scegliendo tra le ipotesi normativamente possibili, ampliando, ove l'evoluzione tecnologica lo renda possibile, il numero delle reti complessivamente assentibili».

1.27

BALDINI

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «è consentita ai soggetti», inserire le seguenti: «pubblici e privati».

1.28

BALDINI

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio», inserire le parole: «della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale fino al 31 gennaio 1998», sopprimere le lettere a) e b).

1.29

BALDINI

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio», inserire le parole: «della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale fino al 27 agosto 1997», sopprimere le lettere a) e b).

1.30

BALDINI

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio», inserire le parole: «della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale fino al 27 agosto 1997», sopprimere le lettere a) e b).

1.31

DE CORATO, BOSI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al 27 agosto 1997», con le seguenti: «ad una data compresa tra il 31 dicembre 1997 ed il 31 gennaio 1998».

1.32

BALDINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al 27 agosto 1997», con le seguenti: «31 dicembre 1997».

1.33

BALDINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al 27 agosto 1997», con le seguenti: «ad una data compresa tra il 30 novembre 1997 ed il 31 dicembre 1997».

1.34

BALDINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al 27 agosto 1997», con le seguenti: «ad una data compresa tra il 31 ottobre 1997 ed il 31 dicembre 1997».

1.35

BALDINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al 27 agosto 1997», con le seguenti: «ad una data compresa tra il 30 settembre 1997 ed il 31 dicembre 1997».

1.36

BALDINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al 27 agosto 1997», con le seguenti: «ad una data compresa tra il 27 agosto 1997 ed il 31 dicembre 1997».

1.37

BALDINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «27 agosto 1997», con le seguenti: «30 novembre 1997».

1.38

BALDINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «27 agosto 1997», con le seguenti: «31 ottobre 1997».

1.39

BALDINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «27 agosto 1997», con le seguenti: «30 settembre 1997».

1.40

BALDINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «al 31 gennaio 1997», con le seguenti: «ad una data compresa tra il 31 dicembre 1997 ed il 31 gennaio 1998».

1.41

BALDINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 gennaio 1997», con le seguenti: «31 gennaio 1998».

1.42

BALDINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 gennaio 1997», con le seguenti: «31 dicembre 1997».

1.43

BALDINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «al 31 gennaio 1997», con le seguenti: «ad una data compresa tra il 30 novembre 1997 ed il 31 dicembre 1997».

1.44

BALDINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «al 31 gennaio 1997», con le seguenti: «ad una data compresa tra il 31 ottobre 1997 ed il 31 dicembre 1997».

1.45

BALDINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «al 31 gennaio 1997», con le seguenti: «ad una data compresa tra il 30 settembre 1997 ed il 31 dicembre 1997».

1.46

BALDINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «al 31 gennaio 1997», con le seguenti: «ad una data compresa tra il 27 agosto 1997 ed il 31 dicembre 1997».

1.47

BALDINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 gennaio 1997», con le seguenti: «30 novembre 1997».

1.48

BALDINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 gennaio 1997», con le seguenti: «31 ottobre 1997».

1.49

BALDINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 gennaio 1997», con le seguenti: «30 settembre 1997».

1.50

BALDINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai soggetti che, in forza della proroga contenuta nel comma 1 del presente articolo, proseguono nell'esercizio di più di due reti televisive, in ambito nazionale, è consentita la raccolta pubblicitaria per un tempo complessivo pari all'affollamento pianificabile su due reti televisive».

1.52

SEMENZATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le concessionarie delle emittenti radiotelevisive private nazionali non possono avere più di due reti».

1.53

CASTELLI, CECCATO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1...

1. Il concessionario di servizio pubblico presenta entro il 31 marzo 1997 un piano finanziario per l'abolizione del canone da effettuarsi a partire dal 1º gennaio 1998».

1.0.3

CASTELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, procede alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1992, entro il 31 gennaio 1997.

2. Qualora il piano di cui al precedente periodo non sia approvato entro la data predetta del 31 gennaio 1997, il superamento del limite del 20 per cento delle reti nazionali pianificate, viene valutato, ad ogni effetto, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in relazione al numero complessivo di 12 reti nazionali, già pianificate in base al piano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992».

1.0.4

SEMENZATO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

1. L'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è soppresso».

1.0.5

BALDINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Fino all'entrata in vigore della riforma del sistema radiotelevisivo, il Consiglio di amministrazione della RAI è composto da quattro membri. Due membri sono nominati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato ad uno. I consiglieri di amministrazione sono nominati tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Le relative funzioni sono incompatibili con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonchè con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società, pubbliche o private, interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria.

2. Il consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni. Alla scadenza i consiglieri di amministrazione possono essere nuovamente nominati.

3. La funzione di Presidente del Consiglio di amministrazione viene svolta a rotazione dai consiglieri, per la durata di un anno ciascuno, secondo un ordine decrescente basato sull'età.

4. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione vengono adottate a maggioranza. In caso di parità è approvata la deliberazione votata dal Presidente.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in caso di persistenti violazioni di legge o di gravi inadempienze, a maggioranza dei due terzi dei componenti, revoca il Consiglio di amministrazione.

6. Alla sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica si procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo su indicazione dei gruppi di appartenenza dei consiglieri stessi».

1.0.6

BALDINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il collocamento sul mercato delle azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 1997. Il Governo è delegato a precisare, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, le modalità per il collocamento. Il Governo, nel precisare tali modalità, dovrà seguire i seguenti criteri:

a) l'alienazione delle partecipazioni dovrà essere effettuata mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge n. 142 del 1992;

b) a seguito del collocamento sul mercato delle azioni la RAI è soggetto di diritto privato a tutti gli effetti regolato esclusivamente dalla disciplina civilistica delle società per azioni; conseguentemente al Ministero del tesoro non potrà essere attribuita la titolarità di alcuno dei poteri speciali indicati dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 476».

1.0.7

BALDINI

All'emendamento 1.0.1, al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «31 dicembre 1997».

1.0.1/1

CASTELLI, CECCATO

All'emendamento 1.0.1, al comma 1, sostituire le parole: «28 agosto 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1997».

1.0.1/2

CASTELLI, CECCATO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trasmissioni in forma codificata)

1. Il termine per la continuazione dell'esercizio soltanto via etere di emittenti che trasmettono in forma codificata, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è fissato al 31 dicembre 1996. L'ulteriore termine previsto dal secondo periodo del medesimo articolo 11, comma 2, entro il quale è consentito alle emittenti che trasmettono in forma codificata di diffondere il proprio segnale con più mezzi trasmissivi è fissato al 28 agosto 1997.

2. Le emittenti televisive private, titolari di concessioni o di autorizzazioni per la ripetizione di programmi esteri, che hanno titolo a trasmettere in forma non codificata, possono ottenere, su apposita istanza da presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'autorizzazione a trasmettere in forma codificata. L'autorizzazione si intende rilasciata ove il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non si pronunci entro novanta giorni. Alle emittenti che ottengano la predetta autorizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dal presente articolo, nonché tutte le disposizioni relative alle emittenti che effettuano trasmissioni in codice».

1.0.1

IL GOVERNO

Al comma 6, capoverso 8, sopprimere la parola: «privati».

1.0.2/1

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 9.

1.0.2/2

CASTELLI, CECCATO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Compravendita di emittenti, di impianti o rami di azienda radiofonici e televisivi. Modifica degli impianti. Emittenti radiofoniche comunitarie. Pubblicità radiofonica e televisiva. Informazione locale. Abrogazione di norme)

1. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti te-

levisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e fra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate. La possibilità di acquisizioni di impianti o rami di azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica la disposizione dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 323 del 1993. È soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 323 del 1993.

2. Sono consentite durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di società di capitali o di società cooperative a responsabilità limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione.

3. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more del procedimento di modifica della concessione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare, per un periodo di centoventi giorni rinnovabile una sola volta, autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle modifiche tecniche richieste".

4. I trasferimenti di cui al comma 1 danno titolo ad utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.

5. Per il periodo di validità delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è fissata al 30 per cento.

6. Il comma 8 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

"8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso

di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva”.

7. Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli *spot*, è portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il limite di affollamento orario di cui all'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dal comma 6 del presente articolo.

8. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello *sponsor* e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, è adeguato alle disposizioni di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

“18. È comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il relativo 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale”.

10. È abrogato l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422».

1.0.2 IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

2.1 IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

2.2 PETRUCCIOLI

Sopprimere l'articolo.

2.3 SEMENZATO

Sopprimere l'articolo.

2.4 BALDINI

Sopprimere il comma 1.

2.5 BALDINI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.6 BALDINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.7 BALDINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.8 BALDINI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) della direttiva 94/46/CE, che modifica la direttiva 90/388/CE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite;
c-ter) della direttiva 96/2 che modifica la direttiva 90/388/CE in relazione alle comunicazioni mobili e personali».

2.9 CASTELLI, CECCATO

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) della direttiva 94/46/CE, che modifica la direttiva 90/388/CE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite;
c-ter) della direttiva 96/2 che modifica la direttiva 90/388/CE in relazione alle comunicazioni mobili e personali».

2.10 CÒ

Sopprimere il comma 2.

2.11 BALDINI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.12 BALDINI

*Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:
«compreso il canone di abbonamento alla RAI».*

2.13 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.14

BALDINI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.15

BALDINI

Sopprimere il comma 3.

2.16

BALDINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «obblighi di interconnessione».

2.17

CASTELLI, CECCATO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. I sistemi DECT non possono essere eserciti da soggetti che detengano una quota di mercato nell'ambito delle telecomunicazioni complessivamente superiore al 40 per cento».

2.18

CASTELLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. Le disposizioni del presente decreto stabilite per i soggetti privati si applicano anche ai soggetti concessionari di servizio pubblico».

2.19

CASTELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Direttive comunitarie)

1. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i regolamenti per l'attuazione:

- a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazione già liberalizzati;
- b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;
- c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni.

2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi di regolamento perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia.

3. Con i regolamenti di cui al comma 1 si riconosce:

- a) la soppressione dei diritti esclusivi e speciali;
- b) il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni;
- c) la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge.

4. I regolamenti di cui al presente articolo stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale».

1.0.1x

SEMENZATO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Direttive comunitarie)

1. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti per l'attuazione:

- a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;
- b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;
- c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

d) della direttiva 96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di comunicazioni mobili e personali;

e) della direttiva 94/46/CE, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 si riconosce:

a) la soppressione dei diritti esclusivi e speciali;

b) il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni;

c) la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste dalla legge per l'uso del suolo pubblico e l'utilizzazione dello spettro radioelettrico.

3. I regolamenti di cui al presente articolo stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, procedure per:

a) riservare le bande di frequenza nelle gamme 1740-1785 MHZ e 1835-1880 MHZ al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che le attribuisce al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 per il suo espletamento da parte sia delle imprese scelte mediante gara, sia delle imprese che esercitano il servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM;

b) attivare i sistemi DECT (*digitale european cordless telecommunication*) e di telefonia satellitare nonché, relativamente al servizio DECT, stabilire le misure atte a garantire per un sufficiente periodo di tempo l'ingresso e il consolidamento nel mercato degli operatori;

c) riallocare le bande di frequenza per i servizi di comunicazioni mobili e personali, coerentemente con la direttiva comunitaria 87/372, secondo le verifiche del mercato e tenendo presenti le esigenze degli utenti;

d) disciplinare i servizi di telecomunicazioni nell'ambito di un fondo;

e) prevedere un periodo temporale di attivazione sul territorio del servizio DCS 1800 da parte dei concessionari e, comunque, misure tali da garantire il verificarsi di condizioni di effettiva concorrenza nel mercato del predetto servizio.

4. I regolamenti di cui al presente articolo determinano le misure sanzionatorie e cautelari per le trasgressioni delle norme secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'esercizio abusivo è punito con ammenda non superiore al 20 per cento del fatturato;

b) la trasgressione di disposizioni regolamentari è punita con ammenda non superiore al 10 per cento del fatturato;

c) la trasgressione di disposizioni amministrative e di clausole convenzionali è punita con ammenda non superiore al 5 per cento del fatturato;

d) l'irrogazione di sanzioni è preceduta da contestazioni degli addebiti e da udienza;

e) l'irrogazione delle sanzioni può essere preceduta o accompagnata da ordini di sospensione e di rimozione e da sequestro.

5. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi di regolamento perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia».

1.0.2x

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Direttive comunitarie)

1. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:

a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;

b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;

c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

d) della direttiva 96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di comunicazioni mobili e personali;

e) della direttiva 94/46/CE, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 si riconosce:

a) la soppressione dei diritti esclusivi e speciali;

b) il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni;

c) la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste dalla legge per l'uso del suolo pubblico e l'utilizzazione dello spettro radioelettrico.

3. I regolamenti di cui al presente articolo stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, procedure per:

a) riservare le bande di frequenza nelle gamme 1740-1785 MHZ e 1835-1880 MHZ al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che le attribuisce al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 per il suo espletamento da parte sia delle imprese scelte mediante gara, sia delle imprese che esercitano il servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM;

b) attivare i sistemi DECT (*digitale european cordless telecommunication*) e di telefonia satellitare nonché, relativamente al servizio DECT, stabilire le misure atte a garantire per un sufficiente periodo di tempo l'ingresso e il consolidamento nel mercato degli operatori;

c) riallocare le bande di frequenza per i servizi di comunicazioni mobili e personali, coerentemente con la direttiva comunitaria 87/372, secondo le verifiche del mercato e tenendo presenti le esigenze degli utenti;

d) disciplinare i servizi di telecomunicazioni nell'ambito di un fondo;

e) prevedere un periodo temporale di attivazione sul territorio del servizio DCS 1800 da parte dei concessionari e, comunque, misure tali da garantire il verificarsi di condizioni di effettiva concorrenza nel mercato del predetto servizio.

4. I regolamenti di cui al presente articolo determinano le misure sanzionatorie e cautelari per le trasgressioni delle norme secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'esercizio abusivo è punito con ammenda non superiore al 20 per cento del fatturato;

b) la trasgressione di disposizioni regolamentari è punita con ammenda non superiore al 10 per cento del fatturato;

c) la trasgressione di disposizioni amministrative e di clausole convenzionali è punita con ammenda non superiore al 5 per cento del fatturato;

d) l'irrogazione di sanzioni è preceduta da contestazioni degli addebiti e da udienza;

e) l'irrogazione delle sanzioni può essere preceduta o accompagnata da ordini di sospensione e di rimozione e da sequestro».

1.0.3x

BALDINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Direttive comunitarie)

1. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti per l'attuazione:

a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;

b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;

c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

d) della direttiva 96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di comunicazioni mobili e personali;

e) della direttiva 94/46/CE, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 si riconosce:

a) la soppressione dei diritti esclusivi e speciali;

b) il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni;

c) la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste dalla legge per l'uso del suolo pubblico e l'utilizzazione dello spettro radioelettrico.

3. I regolamenti di cui al presente articolo stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, procedure per:

a) riservare le bande di frequenza nelle gamme 1740-1785 MHZ e 1835-1880 MHZ al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che le attribuisce al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 per il suo espletamento da parte sia delle imprese scelte mediante gara, sia delle imprese che esercitano il servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM;

b) attivare i sistemi DECT (*digitale european cordless telecommunication*) e di telefonia satellitare nonchè, relativamente al servizio DECT, stabilire le misure atte a garantire per un sufficiente periodo di tempo l'ingresso e il consolidamento nel mercato degli operatori;

c) riallocare le bande di frequenza per i servizi di comunicazioni mobili e personali, coerentemente con la direttiva comunitaria 87/372, secondo le verifiche del mercato e tenendo presenti le esigenze degli utenti;

d) disciplinare i servizi di telecomunicazioni nell'ambito di un fondo;

e) prevedere un periodo temporale di attivazione sul territorio del servizio DCS 1800 da parte dei concessionari e, comunque, misure tali da garantire il verificarsi di condizioni di effettiva concorrenza nel mercato del predetto servizio.

4. I regolamenti di cui al presente articolo determinano le misure sanzionatorie e cautelari per le trasgressioni delle norme secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'esercizio abusivo è punito con ammenda non superiore al 20 per cento del fatturato;

b) la trasgressione di disposizioni regolamentari è punita con ammenda non superiore al 10 per cento del fatturato;

c) la trasgressione di disposizioni amministrative e di clausole convenzionali è punita con ammenda non superiore al 5 per cento del fatturato;

d) l'irrogazione di sanzioni è preceduta da contestazioni degli addebiti e da udienza;

e) l'irrogazione delle sanzioni può essere preceduta o accompagnata da ordini di sospensione e di rimozione e da sequestro».

1.0.4x

PETRUCCIOLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Direttive comunitarie)

1. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti per l'attuazione:

a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;

b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;

c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

d) della direttiva 96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di comunicazioni mobili e personali.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 si riconosce:

a) la soppressione dei diritti esclusivi e speciali;

b) il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni;

c) la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste dalla legge.

3. I regolamenti di cui al presente articolo stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, procedure per:

a) riservare le bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MHz e 1850-1880 MHz al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

che le attribuisce al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 per il suo espletamento da parte sia delle imprese scelte mediante gara, sia delle imprese che esercitano il servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM. La completa disponibilità delle bande di frequenza sopra indicate deve essere realizzata entro il 31 dicembre 1999;

b) attivare i sistemi DECT (*digitale european cordless telecommunication*) e di telefonia satellitare nonchè, relativamente al servizio DECT, stabilire le misure atte a garantire per un sufficiente periodo di tempo l'ingresso e il consolidamento nel mercato degli operatori;

c) riallocare, coerentemente con gli indirizzi comunitari, le bande di frequenza per i servizi di comunicazioni mobili e personali, secondo le verifiche del mercato e tenendo presenti le esigenze degli utenti;

d) ripartire tra le imprese autorizzate a gestire i servizi di comunicazione mobili e personali gli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito delle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei predetti servizi, con particolare riguardo alle spese comunque connesse alla liberazione delle frequenze, comprese quelle in banda 900 MHz, nonchè alle ulteriori spese conseguenti alla diminuita disponibilità di spettro. Il Ministero della difesa può individuare, in alternativa anche parziale, materiali e servizi sostitutivi che i concessionari possano fornire per il raggiungimento delle finalità istituzionali della difesa nel settore. I gestori dei servizi versano le somme necessarie alla integrale copertura finanziaria dei predetti oneri al capitolo 3458 dello stato di previsione dell'entrata per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa con destinazione vincolata;

e) disciplinare i servizi di telecomunicazioni nell'ambito di un fondo;

f) prevedere un periodo temporale di attivazione sul territorio del servizio DCS 1800 da parte dei concessionari e, comunque, misure tali da garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato del predetto servizio,

g) attribuire al Ministero della difesa, entro il 31 dicembre 2004, le bande di frequenze 2025-2040 MHz e 2200-2215 MHz e attribuire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a partire dal 1° gennaio 2005, le bande di frequenza 1740-1755 MHz e 1835-1850 MHz;

h) razionalizzare l'impiego della banda 2468-2690 MHz, riservando al Ministero della difesa le bande 2537-2593 MHz e 2611-2667 MHz ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le restanti gamme. In vista dell'abbandono, da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, delle frequenze previste dalla presente legge, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro il 31 dicembre 1999, attribuirà alla suddetta concessionaria bande di frequenza tali da consentire un adeguato livello di qualità del servizio.

4. I regolamenti di cui al presente articolo determinano le misure sanzionatorie e cautelari per le trasgressioni delle norme secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'esercizio abusivo è punito con sanzione amministrativa non superiore al 20 per cento del fatturato;

- b) la trasgressione di disposizioni regolamentari è punita con sanzione amministrativa non superiore al 10 per cento del fatturato;
- c) la trasgressione di disposizioni amministrative e di clausole convenzionali è punita con sanzione amministrativa non superiore al 5 per cento del fatturato;
- d) l'irrogazione di sanzioni è preceduta da contestazioni degli addebiti e da udienza;
- e) l'irrogazione delle sanzioni può essere preceduta o accompagnata da ordini di sospensione e di rimozione e da sequestro».

1.0.5x

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-...

(Divieto di posizioni dominanti)

1. Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno o più operatori del settore che, impedendo l'espansione della libertà di pensiero e della libera formazione delle opinioni, la diversificazione dell'offerta e il libero accesso ai servizi, ovvero lo sviluppo di un sistema nazionale delle comunicazioni adeguatamente efficiente e competitivo, possa eliminare o ridurre in modo sostanziale il pluralismo e la concorrenza nel mercato di riferimento, definito anche in ambiti territoriali.

2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese di cui agli articoli 2 e 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli.

3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare all'Autorità le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti.

4. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate.

5. L'Autorità con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 7, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità

è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati.

6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni che consentano di irradiare più del 20 per cento dei programmi televisivi o radiofonici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze l'Autorità fissa il numero dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:

- a) localizzazione comune degli impianti;
- b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo *standard* internazionalmente riconosciuti;
- c) programmi ricevibili senza disturbi;
- d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;
- e) riserva in favore dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale di un terzo dei programmi irradiabili; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione;
- f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio.

7. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti. Qualora ne riscontri l'esistenza, interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative, ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni.

8. Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorità applica i seguenti criteri:

- a) i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti posso-

no raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e codificate. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario, nonché da pubblicità, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al lordo delle spettanze delle agenzie di intermediazione. Il calcolo, per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a pagamento è considerato nella misura del 50 per cento per un periodo di tre anni a condizione che tale offerta sia effettuata esclusivamente su cavo o da satellite; la quota di cui al primo periodo della presente lettera non può essere superiore al 25 per cento qualora il fatturato lordo complessivo dei soggetti autorizzati per trasmissioni televisive a pagamento sia uguale o superiore al 20 per cento del fatturato globale del settore televisivo nazionale;

b) i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore radiofonico in ambito nazionale;

c) i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito rispettivamente al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità per un periodo non superiore a quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può stabilire limiti diversi da quelli previsti nella presente lettera;

d) i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dell'editoria di giornali quotidiani e periodici, possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, da vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

e) le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote previste nelle lettere *a)*, *b)* e *d)*. Le concessionarie di pubblicità controllate da soggetti destinatari di concessione o autorizzazione radiotelevisiva possono raccogliere pubblicità esclusivamente per l'impresa controllante.

9. Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, del comma 8 sia stato comunque superato, l'Autorità provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi del comma 7.

10. I limiti di cui al comma 8 non si applicano ai soggetti destinatari di una concessione televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o di una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via cavo o via satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di un solo programma nazionale.

11. Il superamento dei limiti quantitativi relativi all'acquisizione di risorse economiche indicati nel comma 8 deve essere verificato nell'ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici mesi.

12. L'Autorità in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di riferimento deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.

13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi.

14. Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti che raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50 per cento del fatturato di una emittente, e i produttori e i distributori di produzioni audiovisive che su base annua forniscono prodotti ad una emittente televisiva per una percentuale superiore al 35 per cento del tempo di diffusione giornaliero o al 35 per cento della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità, sono equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono conteggiate le interruzioni pubblicitarie e le televendite.

15. Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei proventi derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni radiotelevisive è imputato l'intero ammontare dei proventi ad esso derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite.

16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dalla presente legge si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Alorchè tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato, ai fini della presente legge, come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllati.

17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorchè ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi».

1.0.6x

SEMENZATO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-...

(Divieto di posizioni dominanti)

1. Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno o più operatori del settore che, impedendo l'espansione della libertà di pensiero e della libera formazione delle opinioni, la diversificazione dell'offerta e il libero accesso ai servizi, ovvero lo sviluppo di un sistema nazionale delle comunicazioni adeguatamente efficiente e competitivo, possa eliminare o ridurre in modo sostanziale il pluralismo e la concorrenza nel mercato di riferimento, definito anche in ambiti territoriali.

2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese di cui agli articoli 2 e 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli.

3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato

di seguito denominata Autorità le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti.

4. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate.

5. L'Autorità con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 7, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati.

6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni che consentano di irradiare più del 20 per cento dei programmi televisivi o radiofonici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze.

Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze l'Autorità fissa il numero dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:

- a) localizzazione comune degli impianti;
- b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo *standard* internazionalmente riconosciuti;
- c) programmi ricevibili senza disturbi;
- d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;
- e) riserva in favore dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale di un terzo dei programmi irradiabili; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione;
- f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio.

7. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti. Qualora ne riscontri l'esistenza, interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prose-

cuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni.

8. Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorità applica i seguenti criteri:

a) i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e codificate. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto del diritto dell'Erario, nonché da pubblicità, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al lordo delle spettanze delle agenzie di intermediazione. Il calcolo, per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a pagamento è considerato nella misura del 50 per cento per un periodo di tre anni a condizione che tale offerta sia effettuata esclusivamente su cavo o da satellite; la quota di cui al primo periodo della presente lettera non può essere superiore al 25 per cento qualora il fatturato lordo complessivo dei soggetti autorizzati per trasmissioni televisive a pagamento sia uguale o superiore al 20 per cento del fatturato globale del settore televisivo nazionale;

b) i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore radiofonico in ambito nazionale;

c) i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito rispettivamente al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità per un periodo non superiore a quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può stabilire limiti diversi da quelli previsti nella presente lettera;

d) i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dell'editoria di giornali quotidiani e periodici, possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, da vendite e ab-

bonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

e) le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote previste nelle lettere a), b) e d). Le concessionarie di pubblicità controllate da soggetti destinatari di concessione o autorizzazione radiotelevisiva possono raccogliere pubblicità esclusivamente per l'impresa controllante.

9. Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere a), b), c), d), e) del comma 8 sia stato comunque superato, l'Autorità provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi del comma 7.

10. I limiti di cui al comma 8 non si applicano ai soggetti destinatari di una concessione televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o di una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via cavo o via satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di un solo programma nazionale.

11. Il superamento dei limiti quantitativi relativi all'acquisizione di risorse economiche indicati nel comma 8 deve essere verificato nell'ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici mesi.

12. L'Autorità in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di riferimento deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.

13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi.

14. Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti che raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50 per cento del fatturato di una emittente, e i produttori e i distributori di produzione audiovisive che su base annua forniscono prodotti ad una emittente televisiva per una percentuale superiore al 35 per cento del tempo di diffusione giornaliero o al 35 per cento della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità, sono equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono conteggiate le interruzioni pubblicitarie e le televendite.

15. Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei proventi derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni radiotelevisive è imputato l'intero ammontare dei proventi ad esso derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite.

16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dalla presente legge si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si con-

siderano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorchè tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato, ai fini della presente legge, come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllati.

17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorchè ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi».

1.0.8x

Cò

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. L'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

“Art. 3. – (*Perseguimento di posizioni monopolistiche o dominanti*).

– 1. Sono illeciti e vietati tutti gli atti, combinazioni di atti e comportamenti di imprenditori, anche singoli, che realizzino o tendino a realizzare, anche tramite le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5,

l'acquisto di una posizione monopolistica comunque dominante in misura tale da consentire l'abuso, od anche se a cagione di tale posizione, ovvero del potere economico sul mercato di riferimento o su una sua parte sostanziale, ovvero su una parte rilevante dell'economia nazionale per l'esistenza di gruppi conglomerati di imprese diversificate, sia gravemente e durevolmente limitata la libera iniziativa economica ovvero pregiudicati i benefici e le possibilità di scelta di cui godono i consumatori nelle normali condizioni di mercato. È comunque illecito e vietato ogni atto, ogni combinazione di atti, ogni pratica o comportamento di sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione monopolistica o comunque dominante.

2. Detiene una posizione dominante ovvero un potere economico sul mercato l'impresa che non ha concorrenti o che, comunque, non è soggetta ad un'efficace concorrenza effettiva o potenziale sul mercato ovvero che ha un'obiettivo supremazia sui propri concorrenti, potendo tenere comportamenti indipendenti dal normale condizionamento di concorrenti, fornitori e consumatori, senza subire conseguenze economiche pregiudizievoli.

3. Detengono collettivamente una posizione dominante ovvero in potere economico, le imprese che si trovano congiuntamente nelle situazioni di cui al comma 2, senza che esista tra loro una concorrenza apprezzabile.

4. Ai fini delle valutazioni relative ai commi 2 e 3, devono in particolare essere presi in considerazione, con riferimento all'impresa o alle imprese interessate, la quota parte di mercato detenuta, i collegamenti con altre imprese derivanti da accordi o dall'appartenenza al medesimo gruppo di imprese, le disponibilità economiche e finanziarie, il grado di integrazione verticale nel processo produttivo e distributivo, la disponibilità di conoscenze tecnologiche o di diritti della proprietà industriale ed intellettuale, la capacità di accedere ai mercati di beni, servizi e tecnologie, l'esistenza e la rilevanza di barriere all'entrata di altri concorrenti nel mercato di riferimento. Inoltre, devono essere considerate le caratteristiche strutturali del mercato di riferimento e degli altri mercati eventualmente interessati, l'impatto della concorrenza effettiva o potenziale, la posizione dei concorrenti, dei fornitori e degli utilizzatori e le loro disponibilità economiche e finanziarie, la generale evoluzione del progresso tecnologico e degli scambi commerciali.

5. Al fine di individuare il mercato di riferimento, ovvero la sua parte ritenuta sostanziale, si deve considerare l'ambito di attività delle imprese, con riguardo all'area geografica, sia ai beni o ai servizi prodotti o distribuiti, tenendo presenti le barriere fattuali o legali, incidenza dei posti, gli usi e le abitudini dei consumatori, l'eventuale fungibilità con altri beni o servizi.

6. L'esistenza di una posizione dominante è presunta, salvo prova contraria, quando una sola impresa ovvero più imprese del medesimo gruppo che svolgono attività analoga detengono una quota parte del mercato di riferimento pari almeno al 40 per cento. L'esistenza di una posizione dominante, è altresì presunta, salvo prova contraria, quando più imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3, detengono una quota parte del mercato di riferimento pari almeno al 60 per cento».

1.0.9x

CASTELLI, CECCATO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-...

(Norme transitorie)

1. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge.

2. È consentita, ai soggetti legittimamente operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale fino al 28 agosto 1997.

3. L'Autorità redige il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1997. I soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale che alla predetta data del 31 gennaio 1997 superino i limiti previsti dal citato articolo 2, comma 6, possono presentare istanza all'Autorità per trasferire via satellite o via cavo una delle reti concesse a condizione che, dal 1° marzo 1997, trasmettano contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, dal 28 agosto 1997, esclusivamente via satellite o via cavo.

4. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 28 agosto 1997. Entro la stessa data una delle emittenti della concessionaria del servizio pubblico è articolata in una o più società con valenza territoriale di ampie dimensioni. A tale emittente, che non può essere destinataria di risorse da pubblicità, non si applicano i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui al presente comma.

5. I soggetti, diversi dalla concessionaria di cui al comma 4, destinatari di più di due concessioni televisive nazionali alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge mantengono la titolarità delle ulteriori concessioni nei limiti e nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo, a condizione che, fermo restando quanto previsto dal comma 3, sia assicurato altresì dal 1° gennaio 1997 l'adeguamento degli indici di affollamento pubblicitario con la riduzione, su ogni rete, di 2 punti percentuali rispetto a quelli previsti dalla legge, oppure su una so-

la rete di un terzo rispetto ai limiti stessi. Si applica comunque quanto previsto dall'articolo 2, comma 9.

6. L'Autorità vigila sull'applicazione dei commi 4 e 5 al fine di prevenire situazioni di squilibrio di mercato tra i soggetti interessati, disponendo misure correttive.

7. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina, in particolare per ciò che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.

8. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito"».

1.0.10x

SEMENZATO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Allo scopo di consentire il completamento della convenzione triennale per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, approvata con decreto ministeriale del Ministro delle poste il 21 novembre 1994, le somme, previste dal capitolo 1099 dello stato di previsione assestato per il 1996 per il suddetto Ministero, non erogate entro il 31 dicembre 1996 sono mantenute nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo anche per il pagamento della quota di convenzione relativa al 1997».

1.0.11x

SCOPELLITI, ROGNONI, MILIO, SEMENZATO, FALOMI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Allo scopo di consentire il completamento della convenzione triennale per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, approvata con decreto ministeriale del Ministro delle poste il 21 novembre 1994, le somme, previste dal capitolo 1099 dello stato di previsione assestato per il 1996 per il suddetto Ministero, non erogate entro il 31 dicembre 1996 sono mantenute nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo anche per il pagamento della quota di convenzione relativa al 1997».

1.0.12x

FUMAGALLI CARULLI

Poichè gli emendamenti non sono stati approvati dalla Commissione, passiamo alla votazione finale.

BESSO CORDERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BESSO CORDERO. Signor Presidente, consegno il testo scritto del mio intervento affinché sia allegato ai Resoconti ribadendo soltanto il voto favorevole del Gruppo Rinnovamento Italiano. (*Applausi dal Gruppo Rinnovamento Italiano*).

ERROI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ERROI. Signor Presidente, il Partito popolare ha accettato di non riproporre gli emendamenti che aveva presentato in precedenza allo scopo preminente di garantire il carattere di assoluta improrogabilità del termine del 31 gennaio per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 420 del 1994 e per l'adozione di una nuova disciplina del sistema radiotelevisivo. Solo così si potrà sostituire la legge Mammì con una disciplina che favorisca davvero il pluralismo nell'informazione e l'adeguamento alle innovazioni tecnologiche nel rispetto dello spazio per le emittenti locali.

Resta fermo che agli interventi finanziari previsti per la Rai da un decreto-legge reiterato ben 18 volte (il decreto «salva Rai») in relazione alla parificazione dei canoni di concessione si dovrà provvedere nel modo più razionale e rapido con altro provvedimento. Per questi motivi il Partito popolare voterà a favore. (*Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano*).

BERGONZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BERGONZI. Signor Presidente, non esprimeremo un voto favorevole a questo decreto che nella sostanza proroga una preoccupante e gravissima situazione di incostituzionalità nel nostro paese su un tema decisivo quale quello dell'informazione radiotelevisiva. Si tratta di una situazione di incostituzionalità dichiarata da una sentenza della Corte costituzionale che ha ritenuto illegittimo il possesso di tre reti televisive da parte di un solo soggetto privato, in questo caso Mediaset; una sentenza che in alcun modo può essere riferita al sistema radiotelevisivo pubblico. Si tratta di un *vulnus* pesantissimo alla Costituzione e alla democrazia in quanto, come si sa, la televisione, tra i mezzi di comunicazione, rappresenta oggi la principale fonte di influenza del pensiero, dei comportamenti, della immaginazione, delle stesse scelte elettorali della popolazione. Ritengo gravissimo che, a fronte di questa inaccettabile anomalia, oggi si stia verificando un'azione da parte delle forze di centro-destra le quali, mentre da un lato cercano in tutti i modi di impedire

che nel nostro paese questa anomalia e questa situazione incostituzionale siano risolte per difendere il loro monopolio sul sistema dell'informazione privata della comunicazione, dall'altro sferrano in tutti i modi un attacco pesantissimo al sistema di informazione pubblica. È un attacco che utilizza tutti gli strumenti per delegittimare la funzione del sistema informativo pubblico e che vede alla testa, insieme a tutte le forze della destra, anche personaggi come il Presidente della Commissione di vigilanza sulla Rai che, con i suoi comportamenti, si muove decisamente in questa direzione. Per questi motivi, ieri sera, in sede di Consiglio di Presidenza della Commissione di vigilanza, abbiamo chiesto le dimissioni del Presidente.

Non sarò io, signor Presidente, a ergermi a difensore dell'attuale Consiglio di amministrazione della Rai. La nostra critica sui modi in cui si è formato e sul suo operato è ferma, ma essa non può essere strumentale e finalizzata a delegittimare il sistema pubblico dell'informazione. Noi difendiamo questo sistema e lo facciamo chiedendo una radicale trasformazione e riforma. Lo difendiamo e chiediamo il rilancio perché senza di esso, oggi, subito, sarebbe compromessa definitivamente una garanzia di pluralismo e di democrazia nel sistema complessivo dell'informazione nel nostro paese.

Signor Presidente, affermando tutto questo, ci muoviamo anche nella direzione della risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo, una risoluzione che invita gli Stati membri a sostenere lo stesso sistema pubblico radiotelevisivo quale garanzia della democrazia dell'informazione.

Ecco, signor Presidente, noi non esprimeremo un voto favorevole a questo decreto, ma esprimeremo un voto contrario perché riteniamo che oggi, a differenza di quello che si doveva fare, non sia in atto nessuna discussione, non vi sia nessuna consapevolezza della necessità di discutere urgentemente non solo di una riforma del sistema pubblico radiotelevisivo ma anche della questione dell'*antitrust*. Tale è la questione che deve essere posta con urgenza al centro della discussione del nostro Parlamento; questo è il primo tema, io credo, che deve essere affrontato per fare in modo che questo decreto di proroga al 31 gennaio 1997 non debba ulteriormente essere prorogato, non debba cioè divenire un'ulteriore ragione di proroga di una situazione di incostituzionalità. (*Applausi dai Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti e Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

FALOMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI. Signor Presidente, il Gruppo della Sinistra Democratica voterà a favore di questo decreto il quale, come ricordava il presidente della Commissione Petruccioli, avrebbe sicuramente potuto essere migliorato, come era in parte stato migliorato dalla Commissione competente, la 8ª, sia creando le condizioni perché nel settore della telefonia mobile ci fosse un maggior pluralismo di operatori di quanto oggi esi-

sta, sia cercando di risolvere i problemi che inevitabilmente si creeranno per le *pay-tv* con la scadenza del 31 dicembre 1996, sia cercando di inserire all'interno di questo decreto delle norme che facessero salvi gli effetti giuridici del decreto cosiddetto «salva-Rai», che, voglio ricordare, è stato reiterato per ben diciotto volte e che ha creato una situazione che non si può semplicemente affrontare con un colpo di penna.

Dicevo che poteva essere migliore questo decreto; non lo è stato, purtroppo, come ricordava il Presidente della Commissione, per le divaricazioni che si sono aperte attorno ai più complessivi disegni di legge di riforma del sistema delle comunicazioni; e di questo lo stesso Governo ha dovuto prendere atto quando, nella riunione che c'è stata ieri con i Gruppi della maggioranza, ha chiesto di approvare il decreto nella sua originaria versione.

Perchè non è stato possibile, onorevoli colleghi, arrivare a una conclusione positiva per questo decreto? Io credo che il dato fondamentale sia che in tutta la nostra discussione ha pesato una irrisolta questione di conflitto di interessi che ancora grava su tutta la materia radiotelevisiva, che ha portato a una linea del Polo di tentativo di elusione delle indicazioni della sentenza della Corte costituzionale e, al tempo stesso, a una linea di attacco selvaggio e immotivato del concorrente di Mediaset, cioè il servizio pubblico radiotelevisivo.

Questo atteggiamento abbiamo cercato di misurarlo alla luce del confronto di merito. Ci siamo anche mostrati, nel confronto generale, disponibili ad accogliere, per quello che riguarda la questione dell'*antitrust*, osservazioni che erano state avanzate e che abbiamo ritenuto corrette; c'è stata una disponibilità nostra, del Governo, ma da parte del Polo non c'è stata alcuna disponibilità a mandare avanti il disegno di legge. È inutile che vi nascondiate dietro le foglie di fico delle difficoltà e delle divisioni che ci sono nella maggioranza: avete presentato 6.000 emendamenti in Commissione che non sono stati ritirati, nonostante quello che è stato dichiarato alla stampa, e che costituiscono tuttora il blocco al prosieguo dei nostri lavori.

È evidente che, se non si scioglie questa situazione, se non si esce da questa irrisolta questione del conflitto di interessi, se non si assume un atteggiamento più corrispondente agli interessi generali del paese, il rischio sarà che non avremo nessuna legge di riforma del sistema radiotelevisivo, nessuna legge di riforma del sistema delle comunicazioni, mentre lo scenario sta rapidamente cambiando, mentre la globalizzazione del mercato vede affacciarsi sul mercato italiano dei potentissimi competitori che lasceranno il nostro sistema in una condizione di arretratezza. Questo era necessario dirlo, come credo sia necessario sfatare questo mito, questa campagna che è stata portata avanti attorno alla questione della faziosità della Rai. Per carità, critiche se ne possono fare, ma ci sono i dati obiettivi, quelli dell'Osservatorio di Pavia, che smentiscono clamorosamente la campagna che in questi giorni è stata costruita, anche grazie al ruolo non istituzionale del Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza che, andando oltre le sue funzioni e i suoi compiti, ha dato una interpretazione e una lettura dei documenti, che sono stati approvati da quella Commissione, che hanno favorito una cam-

pagna a mio avviso fuorviante e assolutamente sproporzionata rispetto alla realtà dei fatti.

Auspico, comunque, che al termine dei lavori della finanziaria possa riprendere in Commissione – libera dai 6.000 emendamenti – un confronto politico che dia al sistema delle comunicazioni italiano un assetto moderno, nuovo e in grado di competere nel nuovo scenario mondiale su cui si trovano gli operatori della televisione. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Rinnovamento Italiano, Verdi-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, qualche tempo fa seppi che il ministro Maccanico mi rimproverava, bonariamente e amichevolmente, di non aver pubblicamente plaudito all'introduzione, nel decreto di rinnovo delle concessioni televisive, delle direttive comunitarie per la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni. In effetti sarebbe stata una delle prime volte che il recepimento delle direttive comunitarie non avveniva in ritardo, fatto importante, perchè anche di questi ritardi è fatto il costo per l'entrata in Europa. Fui distratto nel plauso, ma non imprudente nelle previsioni: ecco che ora, per l'opposizione dei Gruppi Verdi-L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Progressisti, questa parte del disegno, la più importante per il paese, già all'esame della Commissione, non viene portata all'approvazione dell'Aula.

Con il mio intervento intendo sottolineare e stigmatizzare il fatto che per queste forze politiche tutte le occasioni sono buone per negare spazio al mercato e all'iniziativa privata, non riconoscendo che la vera anomalia del settore televisivo è la Rai. Il conflitto di interessi certamente esiste, ma non si è legittimati a parlare del conflitto di interessi nel privato se non si elimina il conflitto di interessi tra i partiti e la loro televisione privata, che è la Rai (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lega Nord-Per la Padania indipendente*). La privatizzazione della Rai è il vero nodo del problema, lo vuole un referendum, lo vuole la cronaca quotidiana.

C'è un'altra osservazione che voglio aggiungere: ancora una volta i problemi della televisione impediscono di risolvere quelli della liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni. Scegliere, come ha fatto il Governo, di trattare insieme i due problemi ha portato al concreto risultato di non risolvere nessuno dei due oppure di risolverli con scambi e patteggiamenti che non sono nell'interesse nè di un settore nè di un altro.

È sicuramente un atto di saggezza da parte del Governo aver provveduto a rinnovare le concessioni televisive evitando di dar luogo ad una situazione che sarebbe ingiusta e insostenibile. Non è certo per questo motivo che io voto contro, ma non ho altri mezzi per indicare il mio dissenso da comportamenti che, ritardando la liberalizzazione del settore

delle telecomunicazioni, di fatto danneggiano il paese, le imprese e i consumatori. È per questo motivo, ed esclusivamente con queste precisazioni, che io annuncio il mio voto contrario. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega Nord-Per la Padania Indipendente, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Federazione Cristiano Democratica-CDU*).

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione finale.

SPERONI. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1541, composto del solo articolo 1.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	223
Senatori votanti	222
Maggioranza	112
Favorevoli	179
Contrari	39
Astenuti	5

Il Senato approva.

Sull'ordine dei lavori

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, a questo punto la mia richiesta è sull'ordine dei lavori. Siamo d'accordo, cerchiamo di finire questa mattina il programma che ci eravamo dati, ma anche se l'impegno ci tiene tutti qui, giungono dall'altro ramo del Parlamento notizie invero

allarmanti. Esse sono state anticipate già da qualche collega, ma mi pare che non si possa ridurre l'importanza del fatto che una componente della maggioranza si è palesemente dissociata dal Governo: il Sottosegretario dei Verdi è uscito dall'Aula alla testa di un gruppo di deputati Verdi che voleva manifestare la sua ostilità a un provvedimento del Governo sull'ozono. (*Commenti*).

È in crisi la maggioranza. Anche se credo tutti concorderanno sull'importanza del fatto, chiedo soltanto che nel pomeriggio, nella seduta che era già prevista e che forse potremmo utilizzare allo scopo, un rappresentante del Governo venga a darci chiarimenti su un fatto che per giudizio non solo del Polo, che sarebbe interessato, ma anche della maggioranza viene considerato grave e sicuramente incidente sulla consistenza e omogeneità del Governo. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia*).

PRESIDENTE. Senatore Maceratini, se non ho male inteso, lei chiede che intanto si continui nei lavori per discutere il disegno di legge n. 1545, confermando però la seduta pomeridiana, nell'ipotesi in cui il Governo intenda riferire anche a questo ramo del Parlamento, perchè qui non è successo niente, salvo il dissenso del senatore Debenedetti.

Comunque, colleghi, sul punto sollevato dal senatore Maceratini discuteremo dopo, se dobbiamo andare avanti ad esaminare il disegno di legge n. 1545: altrimenti ci aggiorniamo alle ore 16 (*Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*), perchè non credo che sia opportuno intrattenere i colleghi per fare una discussione, che magari avrà una sua importanza ma che qui non ha registrato o non ha fatto registrare nessun dissenso. Ne parleremo alla fine della seduta.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Presidente, forse sarò un po' stanco: non ho capito bene, forse l'assenza dall'Aula ha ottuso le mie capacità.

Tuttavia, stamattina sono entrato qui dentro e ho sentito che il calendario era cambiato: anzichè una seduta dalle 11 alle 13 si sarebbero svolte due sedute, una dalle 11 alle 13 e l'altra dalle 16 alle 18. Ho detto: va bè, tanto qui ogni momento si cambia! Adesso sono le 13,45 e si sta cambiando un'altra volta, non sappiamo neppure a che ora finiremo.

Smettiamo di fare i pagliacci davanti al mondo: non c'è nessun Parlamento che funziona in maniera così assurda! Avevamo una riunione di Gruppo alle 13,30: va bene, salta per esigenze di lavori parlamentari. Ma che almeno noi si sappia quando possiamo riunire il Gruppo, quando possiamo svolgere le nostre attività istituzionali. Oppure cambiamo di momento in momento? Non è che adesso viene a dirci che si sospende, si riprende alle 14, poi facciamo domani mattina alle 7 e lunedì alle 14 e giovedì alle 18... Perchè qui non si capisce veramente niente: i circhi stanno chiudendo, ma il Parlamento, il Senato sta prendendo il lo-

ro posto. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, per favore! *(Proteste del senatore Preioni).*

È stata avanzata una richiesta di continuare nell'ordine dei lavori.

Poichè, di fronte a decreti-legge, potrei io personalmente, nella qualità di Presidente del Senato, chiedere di proseguire i nostri lavori, sottopongo la richiesta del senatore Maceratini alla votazione dell'Assemblea. Non so quale potrebbe essere maggiore democrazia di questa.

SPERONI. Signor Presidente, la democrazia non è far continuare i lavori dell'Assemblea, ma rispettare le regole.

PRESIDENTE. Ma quali sono le regole, senatore Speroni? Se perviene la richiesta di continuare i lavori, la regola da seguire è proprio quella che intendo applicare. *(Commenti del senatore Speroni)... benissimo, questa credo sia una regola (Proteste del senatore Speroni).* Senatore Speroni, non ha neanche più tempo a disposizione e continua a parlare. *(Il senatore Speroni si imbavaglia in segno di protesta).*

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo, appoggio la richiesta avanzata dal senatore Maceratini di procedere nell'ordine dei lavori; rassicuro inoltre il senatore Maceratini sul fatto che non esiste alcuna crisi di maggioranza nè al Senato nè alla Camera dei deputati.

Nemmeno il senatore Maceratini abbandonerà mai la sua famiglia per problemi di tendine di pizzo da mettere alla finestra; questioni che in quest'Aula non si sono mai verificate. Quindi è questo il rilievo che il nostro Gruppo dà alle notizie catastrofiste che il senatore Maceratini annuncia. *(Applausi dai Gruppi Verdi-L'Ulivo, Sinistra democratica-L'Ulivo, Rinnovamento Italiano e Partito Popolare Italiano).*

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata convocata, già dalla settimana scorsa, per oggi alle ore 14,30.

Chiedo alla Presidenza un'indicazione precisa sul termine della seduta, o su una sua eventuale sconvocazione o rinvio ad altra data o ad altro orario.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, può convocare la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per le ore 15.

PREIONI. Signor Presidente, alle ore 15 è convocata la Commissione giustizia.

PRESIDENTE. In tal caso, senatore Preioni, le consiglio di trovare un accordo con gli altri Presidenti; non posso certamente io dirimere il problema.

PREIONI. Ma, signor Presidente,...

PRESIDENTE. È lei, senatore Preioni, ad ordinare i lavori della Giunta che presiede.

PREIONI. Signor Presidente, non posso prevedere i lavori della Commissione, se il calendario dei lavori dell'Assemblea cambia in continuazione: come si possono organizzare le convocazioni, se il calendario dei lavori dell'Assemblea cambia?

PRESIDENTE. Senatore Preioni, le ricordo che i lavori dell'Assemblea prevalgono rispetto a quelli delle Giunte e delle Commissioni. (*Brusio in Aula*).

Metto ai voti la proposta di proseguire i lavori dell'Assemblea, fino ad esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno, presentata dal senatore Maceratini.

È approvata.

Discussione del disegno di legge:

(1545) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996».

Il relatore ha chiesto di poter svolgere oralmente la relazione. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta. Ha pertanto la facoltà di parlare il relatore, senatore Scivoletto.

SCIVOLETTO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge al nostro esame tratta vari argomenti, su cui non mi soffermerò per limiti di tempo.

Svolgerò tre rapidissime riflessioni sulla questione delle quote latte, per la quale sono in corso attualmente a Roma ed ai valichi imponenti manifestazioni di allevatori.

La prima riflessione riguarda la necessità di chiudere la delicata fase di transizione che dura dal 1984 che è fonte di errori, di contestazioni, di contraddizioni e di sofferenze approvando il testo del decreto-legge così come modificato dal lavoro serio e largamente unitario della Commissione, sia per quanto riguarda i criteri della compensazione nazionale, sia per quanto riguarda il piano di ristrutturazione e di riassegnazione delle quote latte, volontariamente dismesse, sia per lo spostamento al 31 gennaio 1997 del termine per il pagamento del superprelievo, sia per quanto riguarda la possibilità per il produttore che acquista quote-latte di non perdere quote precedentemente assegnate.

La seconda riflessione è un invito forte al Governo affinché la trattativa a livello comunitario, dopo risultati positivi già acquisiti, porti al riconoscimento per l'Italia di un quantitativo globale più alto e pari alla produzione reale di latte dal 1984 ad oggi.

La terza riflessione – e concludo – riguarda l'urgenza di procedere ad una radicale riforma della legge n. 468 del 1992, sulla base dei diversi disegni di legge già presentati dai Gruppi e del disegno di legge che il Governo presenterà nei prossimi giorni; ciò al fine di fare della nostra produzione lattiero-casearia un punto di forza della zootecnia e dell'agricoltura italiana ed al fine di dare certezza ai nostri allevatori, con particolare riferimento ai giovani; al fine di dare sostegno alle produzioni tipiche, di rispondere positivamente alle esigenze sacrosante delle aree più forti evocate, ma anche ai bisogni ineludibili delle regioni di cui all'obiettivo 1 ed alle zone montane. *(Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo).*

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, confermo la richiesta di questione pregiudiziale in precedenza avanzata dal senatore Speroni e chiedo preventiva verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1545

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, precedentemente avanzata dal senatore Speroni, a norma dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il tempo a disposizione del Gruppo cui appartiene il senatore Bianco, primo iscritto a parlare, è esaurito.

I senatori Pettinato e Cusimano si intende che abbiano rinunciato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Minardo. Ne ha facoltà.

MINARDO. Signor Presidente, consegnerò il mio intervento affinché sia allegato ai Resoconti della seduta odierna. *(Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bucci. Ne ha facoltà.

BUCCI. Signor Presidente, preannuncio il voto di astensione del Gruppo Forza Italia. Le ragioni principali risiedono nel modo con cui il Governo sta operando in relazione al gravissimo problema delle quote latte. Ci vorrebbero ben più dei rimanenti due minuti per affrontare questo problema.

La nostra opposizione deriva dal fatto che il grave problema delle quote latte è stato suddiviso e spezzettato dal Governo in più decreti ed anche nella legge finanziaria. Non pensiamo che questo sia il modo corretto di affrontare un problema che coinvolge migliaia e migliaia di agricoltori chiamati a pagare una onerosa multa dopo le affermazioni tranquillizzanti fatte lo scorso anno dal Ministro delle risorse agricole, nonchè le disfunzioni dovute ai ritardi nella presentazione dei bollettini delle quote latte da parte dell'AIMA e agli errori in essi contenuti.

Per questo motivo, il Gruppo Forza Italia – ripeto – si asterrà nella votazione del decreto-legge in esame. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Germanà. Ne ha facoltà.

* GERMANÀ. Signor Presidente, ci viene sottoposto un decreto-legge che ne comprende sei e quindi ella sarà comprensivo se saremo costretti a dividerci i compiti.

Per questo Governo tutto o quasi tutto è affidato alla decretazione d'urgenza; poichè si vuol dare ai cittadini italiani la sensazione che i decreti sono pochi, ne facciamo sei in uno. È assurdo, inoltre, che vengano

emanati decreti la cui pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* avviene dopo 57 giorni, così che gli aventi diritto a queste provvidenze hanno soltanto quattro giorni a disposizione per poter utilizzare questi benefici: tra l'altro, si dà il caso che nei quattro giorni siano compresi un sabato e una domenica.

Con una interrogazione avevamo chiesto al Ministro che venisse modificato l'articolo 9 del presente decreto perchè vi era una sovrapposizione di date riguardanti il periodo tra il 1° e il 15 settembre. Ciò nonostante, il Ministro emanava un altro decreto-legge di modifica, in data 1° agosto, che non teneva conto dell'approvvigionamento del mercato italiano che sarebbe avvenuto esclusivamente con il pescato proveniente da mercati esteri. Tutto ciò sembra non avere importanza; d'altro canto la nostra nazione, nonostante abbia 8.000 chilometri di coste, è costretta ad importare pescato dal mercato estero per quasi 4.000 miliardi di lire. Tutto ciò avviene in danno dei consumatori e soprattutto di una categoria debole, quella dei pescatori. Ma non mi meraviglia più niente.

Ritengo che la normativa al nostro esame sia incompleta perchè, anche se in Commissione abbiamo lavorato insieme e parecchio, deve essere in ogni caso modificata e migliorata. Aggiungo inoltre che la nostra Commissione a maggioranza ha presentato un ordine del giorno che purtroppo oggi non potrà essere discusso, ma che mi auguro possa essere considerato come una raccomandazione che presenteremo al Ministro affinché ne tenga conto nella modifica delle normative oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carcarino. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, intendo svolgere alcune osservazioni su una materia che ritengo importantissima. La prima riguarda la questione del provvedimento europeo che ha carattere *erga omnes*: riguarda cioè tutti i paesi dell'Unione europea e non distingue le peculiarità esistenti all'interno di ogni singolo paese. Vorrei sottolineare che l'Italia per la sua collocazione nel Mediterraneo presenta delle peculiarità che vanno tenute in considerazione. È vero che nel provvedimento si fa riferimento alla ridefinizione dei compartimenti e quindi delle zone entro le quali effettuare il fermo biologico, ma pensiamo che ciò debba essere preso in considerazione non solo e non tanto per ridefinire i confini dei compartimenti bensì per tener conto delle differenze termiche e climatiche che comportano ovviamente delle diversità nella quantità, oltre che nella qualità, del pescato, della fauna ittica e di altre specie che ne fanno parte.

La seconda riflessione riguarda l'indennizzo, e mi rivolgo al Sottosegretario. Ci risulta che l'indennizzo sul fermo biologico – sono lamentele che provengono da varie parti – da qualche tempo non è più puntuale, cioè arriva in ritardo. Considerato che ci sono famiglie che vivono di questo lavoro e di questi proventi chiediamo un intervento affinché l'indennizzo sul fermo biologico sia erogato con puntualità.

Infine, ribadiamo una valutazione positiva sui criteri adottati per il meccanismo di compensazione sulle quote latte che consente di salvaguardare la situazione produttiva delle zone di montagna dei produttori delle quote A e B storiche, nonché dei produttori delle zone svantaggiate dell'obiettivo 1, mentre restano aperti – ce ne rammarichiamo molto – i temi, altrettanto rilevanti, relativi alla cosiddetta quota C, alle modalità di pagamento dell'ingente multa di 421 miliardi a carico del mondo produttivo sia del Centro-Nord che del Centro-Sud.

Signor Sottosegretario, auspichiamo che questi problemi vengano definiti in modo sollecito e positivo; apprezziamo anche la proroga al 31 dicembre 1996 del pagamento delle multe e ci auguriamo che in sede di Unione europea si risolva il problema del differimento.

Infine, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti alla conversione in legge del decreto-legge n. 552, sottolineiamo l'esigenza di una riflessione complessiva sui problemi della politica agraria, passando attraverso la riforma dell'AIMA e dei consorzi e soprattutto degli istituti di ricerca. Solo così sarà possibile, a nostro modesto avviso, delineare un disegno riformatore indispensabile per il rilancio dell'agricoltura. (*Applausi dal Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. La 5ª Commissione permanente ha espresso i seguenti pareri: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime per quanto di competenza parere di nulla osta, ad eccezione che su quello 5.50, per il quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione dell'articolo 9 su cui il parere è contrario. Osserva inoltre che le disposizioni dell'articolo 4 dovrebbero essere coordinate con quelle contenute nell'articolo 11 del decreto-legge n. 542 del 1996».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124, e 16 maggio 1996, n. 260.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 518, 31 gennaio 1996, n. 41, 2 aprile 1996, n. 182, e 3 giugno 1996, n. 302.

5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 luglio 1996, n. 353, e 6 settembre 1996, n. 463.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che in conseguenza della decisione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo saranno posti in votazione soltanto gli emendamenti presentati dalla Commissione.

Passiano all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

(Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti)

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2002.

2. Per assicurare la continuità delle attività necessarie all'esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni e distribuzione primaria dell'acqua a fini prevalentemente irrigui, nelle more di un definitivo riordino delle loro funzioni e finalità, sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1995, rispettivamente, nell'importo di lire 30 miliardi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia, e nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano.

3. Per consentire il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti, anche attraverso il miglioramento genetico del bestiame, e per far fronte alle connesse esigenze finanziarie, è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3, pari a lire 90.000 milioni, si provvede a carico dei capitoli 1279, 1280, 7550 e 7557, rispettivamente per lire 30.000 milioni, per lire 14.000 milioni, per lire 45.500 milioni e per lire 500 milioni, dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1996.

Articolo 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Acquisito da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali il parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, sui criteri per la riduzione delle quote individuali prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46, l'AIMA pubblica entro il 31 marzo 1996, appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996. I predetti bollettini costituiscono accertamento definitivo delle posizioni individuali e sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per il periodo sopra indicato.

2. L'articolo 2-bis del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996.

3. Eventuale ricorso in opposizione, avverso le determinazioni dei bollettini di cui al comma 1, dovrà pervenire all'AIMA, adeguatamente documentato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione dei bollettini da parte della regione o della provincia autonoma. L'AIMA si pronuncerà sul ricorso nei successivi trenta giorni; decorso il predetto termine, senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

4. Ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare, eventualmente dovuto per il periodo 1995-1996, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai bollettini di aggiornamento di cui al comma 1.

Articolo 3.

(Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e altre disposizioni)

1. Il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sostituito dal seguente:

«12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA, che può avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

- a) in favore dei produttori delle zone di montagna;
- b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93;

d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

e) in favore di tutti gli altri produttori».

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«12-bis. Al fine di consentire, ove dovuta, la restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in conformità al regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993, entro il 15 maggio di ciascun anno. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del latte commercializzato, gli acquirenti trasmettono altresì una situazione mensile delle consegne di latte alle associazioni di produttori, per i produttori associati, nonché alle regioni o province autonome ove sono ubicate le aziende dei produttori e all'AIMA entro il giorno 20 del mese successivo».

3. Limitatamente al periodo 1995-1996, l'AIMA effettua la compensazione nazionale entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui all'articolo 2, comma 1, e tenuto conto dell'esito dei ricorsi di cui al comma 3 del medesimo articolo; gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il 30 settembre 1996 sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale.

4. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA adotta un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la cessione delle quote latte di cui è titolare, che confluiscono nella riserva nazionale.

5. L'AIMA provvede alla riassegnazione delle quote di cui al comma 4 ai produttori che ne facciano richiesta, ad un prezzo pari all'indennità versata, in base ai seguenti criteri di priorità, applicati in modo da assicurare che almeno il 50 per cento dei quantitativi sia attribuito nella regione o nella provincia autonoma di provenienza e che le quote abbandonate dai produttori delle zone di montagna siano attribuite a produttori con azienda ubicata in dette zone:

a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

b) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui alla direttiva n. 75/268, CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

c) produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta.

6. All'anticipazione delle spese derivanti dalle operazioni di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1996, previa delibera del CIPE che dovrà individuare anche l'importo dell'indennità e le modalità di attuazione del programma.

Articolo 4.

(Differimento del termine per la cessione della quota latte)

1. Per l'anno 1995 è differito al 31 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte. L'affitto di quote latte di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992 è consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e può essere rinnovato solo due volte.

2. Per il periodo 1996-1997, l'AIMA pubblica gli appositi bollettini di aggiornamento dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti entro il 30 settembre 1996.

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi)

1. Possono essere assunti in amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e in altre amministrazioni richiedenti o in enti pubblici non economici, anche in deroga ai limiti di età, 194 unità della Federconsorzi, in servizio alla data del 17 maggio 1991 e ancora tali alla data del 9 maggio 1996, da destinare in uffici statali situati nelle regioni del centro-nord Italia.

2. Ai fini delle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti interessati e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 1993.

3. L'idoneità a svolgere mansioni proprie di ciascun profilo professionale è accertata, mediante prova pratica o colloquio, da una commissione nominata dal Ministro per la funzione pubblica.

4. Con proprio decreto, il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria, in relazione alle carenze del personale rilevate nelle amministrazioni interessate. L'assegnazione definitiva deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1997.

5. Il trattamento economico spettante è quello iniziale delle qualifiche di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

6. Il personale interessato di cui al comma 1 è iscritto, a domanda da presentare entro il 15 maggio 1996 al commissario governativo, in un ruolo unico transitorio presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e comunque dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il periodo di permanenza in tale ruolo al personale interessato si applica il trattamento giuridico ed economico del personale del comparto Ministeri. Tale personale può essere utilizzato fino all'assegnazione definitiva, su richiesta, nelle amministrazioni ed uffici di cui al comma 1, o, nel limite massimo di 50 unità, presso il liquidatore giudiziale per le esigenze della procedura. Il costo del personale utilizzato per le esigenze della liquidazione è a carico della procedura stessa.

7. Ai lavoratori della Federconsorzi, nel limite di dieci unità, individuati sulla base della maggiore anzianità contributiva o di età, che non hanno chiesto l'iscrizione nel ruolo transitorio, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, previa presentazione di un'apposita domanda da parte della Federconsorzi entro il 15 maggio 1996.

8. In attesa del riordino dei consorzi agrari, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, in favore dei lavoratori dipendenti dei predetti consorzi che abbiano già fruito nel corrente anno del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e successive modificazioni, è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali un ulteriore periodo di tale trattamento non eccedente i nove mesi, anche in deroga alla normativa vigente.

9. Agli oneri previsti dai commi 4 e 8, valutati in lire 6,5 miliardi per l'anno 1996 e in lire 8,2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

(Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario)

1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991, è autorizzato il trasferimento all'AIMA, dell'importo di lire 1.000 mi-

liardi per l'anno 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato alla concessione all'AIMA, delle anticipazioni di tesoreria necessarie alla stessa per effettuare i pagamenti degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria.

Articolo 7.

(Assegnazione di fondi per le misure di accompagnamento della PAC)

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, ed al decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre 1995, n. 408, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 95 miliardi per l'anno 1996.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in lire 95 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Per l'anno 1996, la somma prevista al comma 1 è iscritta nel bilancio di previsione dell'AIMA.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

(Produzione agricola con metodo biologico)

1. Il comma 3 dell'articolo 42 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è sostituito dal seguente:

«3. Gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, continuano ad operare fino al 31 dicembre 1996 e sono fatti salvi gli atti già adottati dai medesimi organismi».

Articolo 9.

(Fermo biologico della pesca nel 1996)

1. Per l'anno 1996, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento (CE) n. 3699/93, il fermo biologico della pesca

è effettuato, per quarantacinque giorni consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico.

2. Il fermo biologico di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico con inizio dal 31 luglio 1996 e nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio con inizio dal 31 agosto 1996. Salve le deroghe in applicazione del comma 7, nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti interessati anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese un premio calcolato in applicazione delle tabelle allegate al presente decreto.

4. È concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di lire 30.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

5. Il premio di fermo temporaneo, che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro, non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

6. Al pagamento dei contributi previsti dal presente articolo provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti dalla vigente normativa.

7. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo, nonchè quelle di applicazione del fermo tecnico al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 82.585 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 43.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a lire 39.585 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

9. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo, a carico dei Fondi di cui al comma 8, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

TABELLE

(previste dall'articolo 9, comma 3)

ECU 2.082,67

TABELLA A

(navi inferiori a 24 metri)

T.S.L.	Lire
0 < 25	1.874.403 + 423.615 × a
25 < 50	12.464.780 + 402.997 × a
50 < 70	22.539.696 + 328.021 × a
70 < 100	29.100.107 + 292.407 × a
100 < 200	37.872.313 + 256.793 × a
200 < 300	63.551.634 + 221.180 × a
300 < 500	85.669.589 + 192.126 × a
500 < 1.000	124.094.851 + 164.947 × a

a = differenza della stazza, arrotondata all'unità inferiore, rispetto al minimo previsto dall'intervallo di classe di stazza.

TABELLA B

(navi superiori a 24 metri)
reg. CE 1624/95 del Consiglio

Categorie di navi classificate in base alla stazza (T.S.L.)	Importo massimo del premio per una nave al giorno (in ecu)
0 < 10	5,2 /TSL + 20
10 < 25	4,3 /TSL + 30
25 < 50	3,2 /TSL + 55
50 < 100	2,5 /TSL + 90
100 < 250	2,0 /TSL + 140
250 < 500	1,5 /TSL + 265
500 < 1.500	1,1 /TSL + 465
1.500 < 2.500	0,9 /TSL + 765
2.500 e oltre	0,67/TSL + 1340

Articolo 10.

(Abrogazione)

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463.

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Agli articoli del decreto-legge sono riferiti i seguenti ordini del giorno ed emendamenti:

«Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996;

sottolineata la grave situazione di crisi in cui versa il settore zootecnico, anche per effetto delle notizie diffuse intorno agli eventuali, ipotetici rischi di trasmissibilità all'uomo dell'encefalopatia spongiforme dei bovini (BSE);

ricordato che nel settore zootecnico (che ha registrato una rilevantissima contrazione della domanda per effetto dei recenti andamenti del mercato) l'aliquota dell'IVA è fissata a un livello (16 per cento) ben al di sopra della media comunitaria, il che ha incentivato sia fenomeni di evasione fiscale, sia di commercio illegale;

rilevato altresì che la gravissima crisi che ha colpito il settore zootecnico è tale da richiedere interventi tempestivi e urgenti, sia di natura fiscale, sia in relazione alla situazione dei controlli;

sottolineato infine che agevolazioni di natura fiscale, peraltro indispensabili per il settore zootecnico, potranno comunque determinare un incremento di gettito connesso alla scomparsa dei fenomeni di commercio illegale;

impegna il Governo:

a procedere ad una tempestiva e consistente riduzione dell'aliquota dell'IVA sui prodotti zootecnici (dal 16 per cento al 10 per cento) nonchè a potenziare forme di controllo alle frontiere onde stroncare i citati fenomeni di commercio illegale dei bovini».

«Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996;

sottolineato che il decreto in esame reca disposizioni che, pur se hanno evidenti requisiti di urgenza, non configurano peraltro un quadro organico di interventi, bensì appaiono di carattere più che altro congiunturale e disomogeneo;

rilevato in particolare che il comma 2 dell'articolo 1 reca stanziamenti a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia, nonché dell'Ente irriguo umbro-toscano, cui vengono erogati stanziamenti finanziari straordinari per consentire la continuità dell'attività degli Enti stessi, che versano in una situazione di squilibrio finanziario;

impegna il Governo:

a porre in essere tutti gli atti necessari per predisporre tempestivamente una strategia di riorganizzazione, anche sul piano finanziario, degli Enti stessi cui assicurare stabili modalità future di finanziamento e quindi garantire la possibilità di una situazione contabile strutturalmente in stato di equilibrio finanziario».

9.1545.2

LA COMMISSIONE

«Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996;

sottolineata l'esigenza di consentire un più rilevante ricorso ai finanziamenti disposti dai fondi comunitari a favore dell'agricoltura e tenuto conto dell'ammontare complessivo originariamente previsto per la quota nazionale relativamente ai regolamenti comunitari 2078/92, 2079/92 e 2080/92 in materia agroambientale, di prepensionamento nel settore agricolo e di forestazione, rispetto a quanto finora stanziato;

impegna il Governo:

ad incrementare, all'interno delle compatibilità finanziarie complessive della nuova manovra annuale di bilancio, la quota a carico del bilancio statale».

9.1545.3

LA COMMISSIONE

«Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996;

tenuto conto dell'esigenza di sistemare con le medesime modalità di cui al decreto n. 552 in esame, anche il personale dipendente da altre società a prevalente proprietà della Federconsorzi, licenziato a seguito della procedura di liquidazione;

impegna il Governo:

ad estendere a tale personale le provvidenze previste dal decreto in esame per il personale della Federconsorzi».

9.1545.4

LA COMMISSIONE

«Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996;

in merito alla produzione lattiera;

vista la situazione di grave disagio del mondo agricolo, ribadita dai rappresentanti delle organizzazioni professionali anche nella audizione informale presso la Commissione agricoltura del 24 luglio;

considerato che l'Italia importa il 40 per cento del proprio fabbisogno e che quindi è ben lontana dal contribuire alle eccedenze di produzione che portarono la CEE nel 1984 a stabilire le quote nazionali di produzione;

riaffermato che la zootecnia da latte non può essere ulteriormente compressa senza gravi ripercussioni economico-sociali in diverse zone del Paese;

impegna il Governo:

a rinegoziare con forza, in sede di Unione europea, la quota di produzione dell'Italia, in quanto il livello attuale di 9,90 milioni di tonnellate, imposto dalla Unione europea, è risultato insufficiente e penalizzante la realtà italiana».

9.1545.5

LA COMMISSIONE

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1545 di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996;

premesso che il Fondo di rotazione per la meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 1, è prorogato al 31 dicembre 2002, per consentire la prosecuzione delle attività per il miglioramento genetico del bestiame, per l'approvvigionamento idrico ed infine per una migliore regolamentazione del regime di produzione lattiera;

che, per assicurare continuità all'esercizio delle grandi dighe, sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1995, rispettivamente, nell'importo di lire 30 miliardi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione

in Puglia, Lucania ed Irpinia, e nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano;

impegna il Governo:

a reperire fondi a favore del Consorzio Bacini Tidone Trebbia, consentendo di invasare almeno un milione di metri cubi nella diga del Molato per evitare i gravissimi danni che la siccità può determinare all'economia agricola nell'area irrigua del Tidone».

9.1545.6

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1545 di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996;

preso atto della positiva circostanza che il Governo, in coerenza con le indicazioni della Commissione, ha riaperto una nuova trattativa con l'Unione europea che ha già prodotto significativi risultati in termini finanziari (contributi per un ammontare di 105 miliardi) e che punta ad ottenere un aumento del quantitativo globale nazionale di produzione lattiera assegnato all'Italia (modifiche in materia di tenore di grasso e di compensazione delle vendite dirette);

tenuto conto che il Governo ha, inoltre, aperto una trattativa con le organizzazioni sindacali, dopo aver dato indicazione all'AIMA di chiedere all'Unione europea la sospensione dei pagamenti relativi alle multe per le eccedenze produttive al fine di effettuare i necessari riscontri, in relazione anche ai numerosi errori compiuti dall'AIMA;

sottolineata la necessità che, con la conclusione della lunga fase di emergenza che ha caratterizzato la vicenda delle quote latte, sia ripresa con forza una discussione e un'iniziativa nel Parlamento italiano e in sede di Unione europea, per modificare una legislazione eccessivamente vincolistica, aumentare la quota nazionale attribuita all'Italia, accentuando invece gli indirizzi di programmazione e definendo con più chiarezza scelte di diversificazione produttiva, politiche per lo spazio rurale, integrazioni con le vocazioni territoriali e ambientali;

ribadita, infine, l'esigenza di una sollecita riforma anche dell'AIMA,

impegna il Governo a:

definire con le organizzazioni sindacali un'intesa per il sostegno del settore lattiero-caseario;

presentare rapidamente al Parlamento il nuovo disegno di legge (in via di elaborazione anche con il contributo delle regioni) di riforma della legge 26 novembre 1992, n. 468, in materia di quote latte.

9.1545.7

LA COMMISSIONE

«Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996;

sottolineata la grave situazione che si è determinata a causa delle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di settembre e ottobre 1996;

ricordato che ad essere stati danneggiati sono i coltivatori di terreno coltivato a pomodoro, titolari di regolare impegno di conferimento con le associazioni di produttori ortofrutticoli e di relative polizze assicurative;

rilevato in particolare che il comma 2, lettera *a*), dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, prevede interventi a favore dei coltivatori colpiti da calamità atmosferiche;

sottolineato infine che si chiede un contributo in conto capitale per un massimo di 4 milioni di lire per ettaro, per la ricostituzione del capitale di conduzione;

impegna il Governo:

a porre in essere tutti gli atti necessari per rendere possibile un intervento in grado di dare una risposta adeguata a tutti coloro che hanno subito i danni e che presentino i requisiti richiesti».

9.1545.8

LA COMMISSIONE

Sopprimere l'articolo.

1.200

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni è soppresso».

1.2

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti)

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1996.

2. Per assicurare il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti bovini da latte e per favorire il riordino delle funzioni degli enti irrigui sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1996, rispettivamente, nell'importo di 89.500 milioni quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, e di lire 500 milioni all'Ente irriguo umbro-toscano.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, pari a lire 90.000 milioni, si provvede a carico dei capitoli 1279, 1280, 7550, 7557, rispettivamente per lire 30.000 milioni, per lire 14.000 milioni, per lire 45.500 milioni e per lire 500 milioni, dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1996».

1.3

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Contributi al settore degli allevamenti bovini da latte)

1. Per assicurare il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti bovini da latte sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1996, nell'importo di 90.000 milioni quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, e di lire 500 milioni all'Ente irriguo umbro-toscano.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede a carico dei capitoli 1279, 1280, 7550, 7557, rispettivamente per lire 30.000 milioni, per lire 14.000 milioni, per lire 45.500 milioni e per lire 500 milioni, dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1996».

1.4

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 1.

1.201

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è soppresso».

1.203

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogata».

1.204

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2002» con le altre: «al 31 dicembre 1996».

1.202

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 2.

1.205

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «necessarie all'esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni» con le altre: «di adduzione».

1.206

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia» con le altre: «quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al Regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463».

1.207

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 3.

1.208

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire le parole: «Per consentire il» con le altre: «Ai fini del».

1.209

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire le parole: «per far fronte alle connesse esigenze finanziarie» *con le altre:* «quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al Regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463.».

1.210

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sopprimere le parole: «di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano per l'anno 1995».

1.211

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 4.

1.212

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3» *con le altre:* «Per la concessione di un contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al Regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463».

1.213

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere l'articolo.

2.200

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. La legge 26 novembre 1992, n. 468, è abrogata.
2. L'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato.
3. L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE

n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni.

4. A seguito della realizzazione dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, possono essere emanate disposizioni intese a semplificare l'attuazione amministrativa del regime delle quote latte relativamente alle tipologie delle imprese ed alla loro ubicazione».

2.21

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. La legge 26 novembre 1992, n. 468, è abrogata».

2.22

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. L'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato».

2.23

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni».

2.24

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. A seguito della realizzazione dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, possono essere emanate disposizioni intese a semplificare l'attuazione amministrativa del regime delle quote latte relativamente alle tipologie delle imprese ed alla loro ubicazione».

2.25

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in Italia secondo la formula A di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni.

2. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione».

3. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia dei bollettini di cui al comma 2 all'AIMA per la tempestiva verifica della corrispondenza delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale.

4. In caso di inerzia delle regioni o delle province autonome di Bolzano e Trento negli adempimenti di cui al comma 3 o, comunque, dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla scadenza di cui allo stesso comma 3, il ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, previa intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, delega l'AIMA ad adottare in via sostitutiva le misure di intervento di cui al comma 2».

2.11

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in Italia secondo la formula A di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni.

2. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione.

3. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia dei bollettini di cui al comma 2 all'AIMA per la tempestiva verifica della corrispondenza delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale».

2.9

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla media delle produzioni ottenute nelle campagne 1993-94 e 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-89. Ai produttori che, per documentate cause di forza maggiore, hanno prodotto quantitativi inferiori a quelle di dette campagne è assegnata come quota definitiva la produzione commercializzata nella campagna precedente quella ove si è registrato il suddetto evento di forza maggiore.

2. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei

quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione.

3. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia dei bollettini di cui al comma 2 all'AIMA per la tempestiva verifica della corrispondenza delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale».

2.10

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori, degli acquirenti e delle associazioni di produttori sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria».

2.12

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi dell'articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di

produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione.

3. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla media delle produzioni ottenute nelle campagne 1993-94 e 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-89. Ai produttori che, per documentate cause di forza maggiore, hanno prodotto quantitativi inferiori a quelle di dette campagne è assegnata come quota definitiva la produzione commercializzata nella campagna precedente quella ove si è registrato il suddetto evento di forza maggiore».

2.8

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla media delle produzioni ottenute nelle campagne 1993-94 e 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-89. Ai produttori che, per documentate cause di forza maggiore, hanno prodotto quantitativi inferiori a quelle di dette campagne è assegnata come quota definitiva la produzione commercializzata nella campagna precedente quella ove si è registrato il suddetto evento di forza maggiore».

2.1

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla media delle produzioni ottenute nelle campagne 1993-94 e 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-89».

2.7

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi dell'articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione».

2.6

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi dell'articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.».

2.5

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari

lari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione.

2. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi e lo versano entro trenta giorni dall'avvenuta compensazione effettuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.

3. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi, quale risulta dai bollettini di cui al comma 1».

2.14

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento CEE n. 3950/92, del 28 dicembre 1992, e successive dichiarazioni, devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo, 3 del regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni per i produttori medesimi entro i termini prescritti dal predetto articolo 3, per il successivo inoltro all'AIMA entro il 31 maggio di ciascun anno.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro i termini previsti al medesimo comma 1, alle associazioni di produttori ed alle regioni o alle province autonome di Bolzano e Trento, ove hanno sede le associazioni per il successivo inoltro all'AIMA entro il 31 maggio di ciascun anno».

2.13

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la

quota latte individuale dei produttori medesimi e lo versano entro trenta giorni dall'avvenuta compensazione effettuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.

2. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi, quale dai bollettini di cui al comma 1.

3. Entro il 15 maggio di ciascun anno, i produttori titolari di una quota per le vendite dirette inviano all'AIMA ed alla regione o provincia autonoma ove è ubicata la loro azienda, una dichiarazione dalla quale risultano i quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti.

4. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette che non hanno effettuato vendite nel periodo interessato devono comunque inviare la dichiarazione di cui al comma 3».

2.15 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 1.

2.201 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «Acquisito da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali il» con le altre: «Previo».

2.203 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

2.202 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «I predetti bollettini» inserire la parola: «non».

2.204 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 2.

2.205 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 3.

2.205a ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le altre: «tre mesi».

2.208 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «successivi trenta giorni» con le altre: «successivi due mesi».

2.207 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «la decisione, il ricorso» inserire la parola: «non».

2.206 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 4.

2.209 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, dopo le parole: «gli acquirenti» inserire la parola: «non».

2.210 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire la parola: «esclusivamente» con l'altra: «anche».

2.211 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire la parola: «risultanti» con l'altra: «riportate».

2.212 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non hanno, comunque, valore probatorio».

2.213 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere l'articolo.

3.200 ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. ...

1. La legge 26 novembre 1992, n. 468, è abrogata.».

3.201 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 1.

3.202 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'AIMA» con le altre: «dalle Regioni e province autonome».

3.203 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «dall'AIMA, che» aggiungere la seguente: «non».

3.204 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «od organismi privati».

3.205 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93».

3.206 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.207 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 2.

3.208 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, al capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio» con le altre: «30 giugno».

3.209 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, al capoverso 12-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il giorno 20» con le altre: «entro l'ultimo giorno».

3.290 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 3.

3.210 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 1996» con le altre: «entro il 31 gennaio 1997».

3.20 LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire le parole: «dall'AIMA» con le altre: «dalla regione e province autonome».

3.211 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 4.

3.212 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, dopo le parole: «l'AIMA adotta» aggiungere le seguenti: «a partire dal 1º gennaio 1997».

3.100 LA COMMISSIONE

Al comma 4, sostituire le parole: «nella riserva nazionale» con le altre: «in riserve regionali appositamente costituite».

3.213 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei produttori delle zone di montagna di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975».

3.370 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ, BEDIN

Sopprimere il comma 5.

3.214 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 5 sostituire le parole: «almeno il 50 per cento dei quantitativi sia attribuito nella regione o nella provincia autonoma di provenienza» con le altre: «i quantitativi siano totalmente riattribuiti nella regione o nella provincia autonoma di provenienza».

3.470 LA COMMISSIONE

Al comma 5, sostituire le parole: «almeno il 50 per cento» con le altre: «la totalità».

3.215 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

3.217 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

3.218 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

3.216 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 5, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«la cui complessiva produzione annuale non superi le 200 tonnellate».

3.450 LA COMMISSIONE

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) altri produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta.».

3.460 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La riassegnazione delle quote è effettuata dall'AIMA nelle regioni o nelle province autonome di provenienza, prevedendo un periodo non inferiore a tre mesi per la presentazione delle domande. Ove in tali regioni o province autonome non vengano presentate domande o vengano presentate domande per un ammontare inferiore alle disponibilità, l'AIMA provvede ad attribuire le quote non assegnate su base nazionale.».

3.480 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 6.

3.219 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 6, sostituire le parole: «del programma» con le altre:
«dei programmi delle regioni e delle province autonome».

3.220 ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 6, aggiungere in fine, il seguente:

«6-bis. Il termine per la iscrizione delle imprese agricole e delle società semplici presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è prorogato fino al 31 dicembre 1996.».

3.390

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano alla registrazione delle singole aziende agricole presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si può provvedere d'ufficio su iniziativa dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in base alle risultanze degli schedari ufficiali dei masi tenuti dall'assessorato per l'agricoltura».

3.410

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«... Al quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, le parole: "volume di affari non superiore a dieci milioni di lire," sono sostituite dalle seguenti: "volume di affari non superiore a trenta milioni di lire".»

3.420

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le istituzioni pubbliche di istruzione, formazione e ricerca che commercializzano o intendono commercializzare il latte ed i derivati lattiero-caseari direttamente prodotti, possono richiedere, con istanza motivata, all'AIMA, o altra istituzione competente indicata dalla normativa, l'attribuzione di un quantitativo di riferimento che consenta di soddisfare le attività scientifiche e didattiche loro proprie. Valutata l'istanza, il quantitativo richiesto sarà assegnato a tutela dell'interesse collettivo rappresentato delle suddette istituzioni».

3.250

PIATTI

Sopprimere l'articolo.

4.200

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 1.

4.201

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni precedente disposizione di legge in materia di affitto delle quote latte è abrogata.».

4.280

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'affitto e la cessione di quote latte, di cui all'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, da parte dei produttori è consentito in qualsiasi momento della campagna di commercializzazione ed è rinnovabile senza limitazioni. Ogni precedente disposizione legislativa in materia di affitto delle quote latte è abrogata.».

4.202

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è abrogato.».

4.41

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'affitto di quote latte, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992, è consentito anche per periodi di durata inferiore alla campagna di commercializzazione».

4.42

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 4.140 aggiungere in fine, le seguenti parole: «anche con riferimento ai contratti di trasferimento delle quote stipulati nel periodo 1996-1997».

4.140/1

FUSILLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo».

4.140

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... Il comma 4 dell'articolo 17 ed il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati».

4.120

LA COMMISSIONE

All'emendamento 4.130, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 6, le parole: “entro il 30 novembre di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre di ciascun anno”».

4.130/1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... All'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è appor-tata la seguente modificazione:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o delle province autonome.”».

4.130

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sostituito dal seguente:

6. La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicate entro quindici giorni con lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. I predetti atti hanno efficacia a partire dal periodo successivo alla stipulazione. Limitatamente al periodo 1996-1997 le parti possono tuttavia concordare che le vendite e gli affitti abbiano effetto nel periodo medesimo. In tal caso la regione o la provincia autonoma devono previamente accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale verifica».

4.250

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sostituito dal seguente:

“6. La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicate entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'AIMA ed alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. La regione o la provincia autonoma deve accertare, in particolare, che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale verifica”».

4.251

FUSILLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono soppresse le seguenti parole: “solo una volta”».

4.43

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 2.

4.44

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La cessione e l'affitto di quote per la produzione di latte è consentita senza alcuna limitazione ed avviene per libera contrattazione delle parti. Ogni precedente norma in materia di cessione e affitto di quote per la produzione di latte è abrogata.».

4.46

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il produttore che acquisti o affitti quote per la produzione del latte acquisisce immediatamente il relativo diritto a produrre.».

4.45

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Gli atti di cessione delle quote latte sono stipulati in forma scritta ed autenticata dai competenti uffici regionali o provinciali. La titolarità della quota spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

2-ter. La stipulazione dei contratti di trasferimento della quota latte può avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni e alle province autonome.

2-quater. I contratti di cessione o affitto delle quote latte sono immediatamente efficaci ed eseguibili.».

4.19

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Gli atti di cessione delle quote latte sono stipulati in forma scritta ed autenticata dai competenti uffici regionali o provinciali. La titolarità della quota spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

2-ter. La stipula dei contratti di trasferimento delle quote latte può avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni e alle province autonome di Bolzano e Trento».

4.17

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Gli atti di cessione delle quote latte sono stipulati in forma scritta ed autenticata dai competenti uffici regionali o provinciali. La titolarità della quota spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

2-ter. Il conduttore può cedere o affittare totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima ragione dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta o nella stessa area omogenea individuata dalle regioni o dalle province autonome di Bolzano e Trento, all'interno del rispettivo territorio;

b) le due aziende indicate nella lettera *a)* devono trovarsi in aree territoriali classificate al medesimo titolo, quali zone svantaggiate e montane ai sensi della direttiva CEE 75/268 e successive modificazioni, o altre forme di classificazione riconosciute dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti».

4.16

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Possono acquisire o prendere in affitto quote latte aggiuntive a quelle inizialmente disponibili le aziende agricole con una produzione lattiera non superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, e di sette tonnellate per ogni ettaro per le superfici a frutteti o comunque a colture arboree, a condizione che con l'acquisizione o con l'affitto di nuove quote non si superi il predetto limite».

4.18

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tal fine, il socio della cooperativa che intende vendere le quote ne dà comunicazione indicando il prezzo pattuito con il terzo, al presidente della cooperativa, stessa, che procede ad informare i soci».

4.20

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere l'articolo.

5.47

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 1.

5.48

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, premettere alle parole: «Possono essere assunti» le altre: «Previo svolgimento di concorsi riservati per titoli ed esami».

5.49

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «da destinare» inserire l'altra: «prevalentemente».

5.10

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «in uffici statali» con le altre: «in uffici delle amministrazioni o degli enti di cui al presente comma».

5.350

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «centro-nord Italia» con le altre: «nelle regioni di residenza delle suddette unità di personale».

5.200 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 2.

5.201 ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti della Federconsorzi, assunti nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente decreto e del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche predette si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e della previdenza sociale».

5.320 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 3.

5.202 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire le parole: «mediante prova pratica o colloquio, da» con le altre: «attraverso concorso per titoli ed esami sostenuto di fronte ad».

5.203 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 4.

5.204 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 5.

5.205 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 5, sopprimere la parola: «iniziale».

5.50 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 6.

5.206 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 15 maggio 1996» con le altre: «entro il 31 dicembre 1996».

5.80 LA COMMISSIONE

Al comma 7, sostituire le parole: «15 maggio 1996» con le altre: «31 dicembre 1996».

5.90 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 8.

5.207 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 9.

5.209 ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per corrispondere agli impegni finanziari derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonchè dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991 è autorizzato il trasferimento di lire 817.315.686.550, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Rispetto all'entità complessiva di tale accantonamento, fissato, per l'anno 1996, in misura di lire 1.000 miliardi, la parte residua, pari a lire 182.684.314.450 è utilizzata quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92, del Consiglio del 28 dicembre 1992, destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.200 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «1.000 miliardi» con le altre: «817.315.686.550».

6.201 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«La cifra residua di lire 182.684.314.450, quale risulta dalla differenza tra il suddetto accantonamento di 1.000 miliardi di lire e la cifra di lire 817.315.686.550 da corrispondere all'Unione europea in base all'accordo ECOFIN del 21 ottobre 1994 e successive decisioni, è utilizzata ai fini dell'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463.».

6.202

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «95 miliardi» con le altre: «182 miliardi».

7.32

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «95 miliardi» con le altre: «182 miliardi».

7.33

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 3.

9.30

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, dopo le parole: «è autorizzato» inserire le seguenti: «previa consultazione ed accordo con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.».

9.29

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 5, sostituire le parole: «, che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro,» con le altre: «non compete all'impresa che non rispetta il contratto collettivo nazionale di lavoro e».

9.140

LA COMMISSIONE

Al comma 6, sostituire le parole: «i comandanti delle capitanerie di porto» con le altre: «le capitanerie di porto sotto la diretta responsabilità dei rispettivi comandanti».

9.28

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 6, sopprimere le parole: «anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti dalla vigente normativa».

9.27 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 7.

9.31 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 7, sostituire le parole: «al fine di consentire un regime ottimale di» *con le altre:* «al fine di garantire l'ottimale».

9.34 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 7, sostituire la parola: «consentire» *con l'altra:* «garantire».

9.26 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 9.

9.35 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 9, sostituire le parole: «versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» *con le altre:* «direttamente trasferite agli organismi pagatori di cui al comma 6 per l'adempimento di quanto di loro competenza».

9.36 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accordo con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491».

9.38 ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. A decorrere dal 1997 il fermo biologico è effettuato senza sovrapposizione dei periodi, sentite le associazioni di categoria e avvalendosi della consulenza degli organismi scientifici pubblici».

9.120 LA COMMISSIONE

Al comma 10, sostituire le parole: «le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo» con le altre: «le necessarie variazioni di bilancio».

9.39

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 10, sopprimere le parole: «per l'attuazione del presente articolo».

9.40

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 10, aggiungere in fine, il seguente:

«10-bis. A partire dal 1° gennaio 1997 è fatto assoluto divieto di esercitare la pesca con reti del tipo “spadara”.»

9.37

ANTOLINI, BIANCO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Smaltimento dei residui di lavorazione)

1. I titolari di impianti di lavorazione dell'industria ittico-conserviera, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo smaltimento dei residui di lavorazione nelle acque marine, ovvero nelle pubbliche fogne che abbiano come unico e diretto recettore il mare, secondo le modalità indicate dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, in materia di scarichi di frantoi oleari.

2. L'autorizzazione può essere rilasciata in deroga ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla citata legge n. 319 del 1976 e successive modificazioni, a condizione che gli impianti di lavorazione ittico-conserviera applichino ai reflui procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti organici in misura non inferiore al 50 per cento e che siano rispettati i limiti per sostanze tossiche persistenti bioaccumulabili, di cui alla delibera del 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale emanata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 319 del 1976, e successive modificazioni.

3. L'autorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma espressa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sino a quando il sindaco non abbia provveduto, è consentito lo smaltimento dei residui nelle acque marine nell'osservanza delle prescrizioni regionali e

dei regolamenti locali, sempre che lo smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica.

4. Gli scarichi dei residui degli impianti di trasformazione di prodotti ittici che siano stati autorizzati in base al presente articolo, devono essere in ogni caso adeguati ai limiti della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, entro il 30 giugno 1998.

5. Per gli scarichi e gli insediamenti ittico-conservieri che recapitano in pubbliche fogne, aventi come unico e diretto recettore il mare, limitatamente ai parametri «cloruri e solfati» possono essere prescritti, da parte delle autorità competenti, limiti anche in deroga alle tabelle A e C della citata legge n. 319 del 1976, e successive modificazioni.

6. I titolari degli scarichi di cui al comma 1, che non osservano gli obblighi e le prescrizioni dettate dal comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.»

9.0.10

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti della Commissione riferiti all'articolo 3.

SCIVOLETTO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.290, 3.20, 3.100, 3.470, 3.450, 3.460, 3.480, 3.390, 3.410

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.290, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.20, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.470, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.450, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.460 presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.480, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.390, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.410, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti della Commissione riferiti all'articolo 4.

SCIVOLETTO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.140, 4.120 e 4.130.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.140 e 4.120 e si rimette all'Aula sull'emendamento 4.130.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.140, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.120, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.130, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti della Commissione riferiti all'articolo 5.

SCIVOLETTO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.10, 5.350 e 5.320. Per quanto riguarda l'emendamento 5.50, signor Presidente, propongo di mantenere l'emendamento e di aggiungere alla fine del periodo: «nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti». Con questa riformulazione il parere è favorevole. Esprimo poi parere favorevole sugli emendamenti 5.80 e 5.90.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali*. Signor Presidente, mi rimetto all'Aula sugli emendamenti 5.10 e 5.50 ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.350, 5.320, 5.80 e 5.90.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.350, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.320, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.50, presentato dalla Commissione, nel testo modificato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.80, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.90, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti della Commissione riferiti all'articolo 9.

SCIVOLETTO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.140 e 9.120.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 9.140 e si rimette all'Aula sull'emendamento 9.120.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.140, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.120, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 9.0.10.

SCIVOLETTO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali*. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Senatore Morando, con la modifica apportata all'emendamento 5.50, le chiedo se è soddisfatto.

MORANDO. No, signor Presidente, mi dispiace.

PRESIDENTE. Pertanto occorrerà votare con il procedimento elettronico.

Passiamo alla votazione finale.

FUSILLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSILLO. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano consegno il mio intervento affinché sia allegato ai Resoconti della seduta odierna. (*Applausi*).

CUSIMANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Alleanza Nazionale non condividendo al cento per cento la soluzione proposta per il problema delle quote latte si asterrà dal votare il decreto e, se lo consente, signor Presidente, la dichiarazione di voto complessiva, per evitare di far perdere tempo al Senato, sarà consegnata ai fini della sua pubblicazione sul resoconto stenografico. (*Applausi*).

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

* ASCIUTTI. Signor Presidente, mi dissocio dal Gruppo ed esprimo voto favorevole.

SARACCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SARACCO. Signor Presidente, intervengo soltanto per acquisire il diritto di poter consegnare la mia dichiarazione di voto affinché venga inserita nei Resoconti della seduta odierna.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1545, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996».

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	169
Senatori votanti	168
Maggioranza	85
Favorevoli	128
Astenuti	40

Il Senato approva.

Mozioni, interpellanze, interrogazioni, annunzio

RESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 4 dicembre 1996**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 4 dicembre, alle ore 11, nel caso in cui la Camera dei deputati trasmetterà il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante: «Interventi nel settore dei trasporti».

La seduta è tolta (*ore 14*).

DOTT. LUIGI CIAURRO

Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio per la pubblicazione dei resoconti stenografici
Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 90

**Intervento del senatore Tarolli
nella discussione del disegno di legge n. 1543**

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,

intendo intervenire solamente su una specifica parte del provvedimento, vale a dire sull'articolo 7, che prevede una serie di misure a favore dei soggetti emolifici, portando così significative modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Il Governo cerca in questo modo di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 18 aprile 1996, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 210 del 1992.

Come è noto, l'emofilia, che è un'alterazione spontanea o ereditaria della coagulazione del sangue, non è una malattia rara; si manifesta attraverso emorragie, anche spontanee (20-26 volta l'anno in media), soprattutto a livello delle articolazioni, dei muscoli e degli organi vitali interni (compreso il cervello), che sono accompagnate da intenso dolore fino a quando non vengono bloccate: l'Emofilico necessita pertanto di continue e assidue terapie, cosiddette «sostitutive» dei fattori della coagulazione mancanti, da effettuare all'insorgenza di emorragie. In particolare deve sottoporsi a periodiche trasfusioni di frazioni derivate dal sangue (cosiddetti emoderivati) che, una volta somministrate in adeguate quantità e nell'immediatezza del manifestarsi delle emorragie, determinano temporaneamente la possibilità di condurre una vita quasi normale. Altrimenti si muore!

I dati in possesso dell'Istituto superiore della sanità e del Ministero della sanità indicano in circa 800 soggetti i sieropositivi fra gli emofilici e di essi circa 300 sono morti per lo svilupparsi di una o più infezioni da HIV, senza contare le infezioni da epatite B o C (circa 5.400 pazienti) trasmesse dai farmaci negli ultimi venti anni.

Si tratta di una vera e propria «epidemia», con conseguenze estremamente dannose sugli ammalati infettati e sui loro congiunti, che ha provocato i seguenti danni: sui soggetti sieropositivi, gravi danni alla sfera psicologica e alla vita di relazione, per non accennare alla emarginazione nella scuola, sul lavoro e da ogni attività di gruppo, ove la condizione venga conosciuta; i soggetti che sviluppano l'infezione da HIV vengono aggrediti dalle malattie da AIDS conclamata, od epatite; inoltre vi sono gravi danni connessi alle lunghe sofferenze a volte con degenze ospedaliere ghettizzanti; sui parenti (genitori o figli), congiunti e *partner*, oltre alle preoccupazioni e alle paure circa la diffusione delle infezioni e l'emarginazione sociale, gravi danni economici, per i costi agguintivi necessari e per non far mancare, ovvero integrare, l'assistenza

psicologica e sociale spesso inesistente, con l'ansia e l'angoscia dell'inevitabile avvicinarsi della morte del familiare e congiunto.

Tutto ciò per aver «usato» prodotti farmaceutici distribuiti dal Servizio sanitario nazionale e denominati, per ironia della sorte, «farmaci salva vita»!

Occorre dunque che si ponga rimedio alla frustrazione, alla penalizzazione cui sono sottoposti gli emofilici non inserendo le misure in provvedimenti per niente collegati ponendo fine come afferma l'Associazione degli emofilici alla «beffa» perpetrata dal Ministero della sanità e, per esse, dai Ministri che si sono succeduti alla guida di tale Dicastero, che hanno confuso in modo deprecabile il Parlamento, come risulta dai verbali delle sedute.

Unica possibilità di soluzione adeguata per cercare di riconoscere agli emofilici i torti subiti e dare, di conseguenza, risposte positive, eque e giuste sarebbe quella di promuovere un disegno di legge specifico che possa analizzare, sulla base delle esperienze negative passate, tutti i problemi inerenti all'utilizzo di emoderivati infetti e trovare delle risposte concrete e valide, soprattutto per rendere giustizia ad una categoria provata e delusa. Infatti da parte degli organi istituzionali si evidenzia l'inserimento delle attuali disposizioni innovative in materia, anche se palesemente inique, in disegni di legge che nulla hanno a che vedere con la sanità, come l'atto al nostro esame oggi.

Viene il dubbio che tale atteggiamento nasconda una palese volontà di eludere il problema emofilia, cercando di regolamentare con soluzioni «rabberciate» ed inserite in norme mimetizzate proprio per evitare un confronto franco e specifico con la categoria degli emofilici al fine di trovare una valutazione convergente tenendo conto dei loro gravi problemi da tempo insoluti.

Il provvedimento in esame porta a soluzione alcune questioni ma lascia insoluti ancora tanti problemi che andrebbero rivisti: elevare ai livelli europei la somma *una tantum* a favore degli eredi; riconoscere la retroattività dell'indennizzo dal momento in cui il soggetto ha riportato la lesione; introdurre chiarezza nel futuro sistema di finanziamento della legge; introdurre chiarezza sul fatto che le norme contenute nel decreto si applicano a tutti i beneficiari della legge n. 210 del 1992 e che le domande, a prescindere dalla data di presentazione, verranno trattate nella stessa maniera; salvaguardare la riservatezza delle persone e quindi non spedire le pratiche alle USL di competenza; garantire velocità e termini certi nella definizione delle domande (oggi su circa 30.000 domande presentate ne sono state esaminate solo 8.000). Occorre fare «presto e bene» potenziando innanzi tutto l'ufficio speciale del Ministero della sanità e snellendo le procedure di accertamento del diritto, seguendo le raccomandazioni di vari ordini del giorno presentati nel passato in Commissione affari sociali.

Su queste voci abbiamo presentato specifici emendamenti che il Governo ha ritenuto di condividere.

Sulla questione degli indennizzi alle persone contagiate dal *virus* dell'HIV attraverso la somministrazione di emoderivati (insufficientemente affidata alla legge n. 210 del 1992, che è ben lungi dall'offrire un

equo trattamento agli 820 emofilici coinvolti, di cui oltre 400 morti per causa dell'infezione), tenuto conto del numero esiguo di situazioni da risolvere, e al tempo stesso della loro drammaticità e dolorosità, il Governo ha accettato la nostra proposta di sanare senza un impegno eccessivo (anche in termini economici) una vicenda che, triste di per sè, non può essere trascinata oltre senza ledere la dignità dei rapporti fra lo Stato e alcuni suoi cittadini, vittime incolpevoli.

Rimane ancora un punto in sospeso e che abbiamo affrontato con un apposito ordine del giorno riguardante i nuovi prodotti dell'ingegneria genetica disponibili sul mercato internazionale (e pressochè in tutti i paesi europei), sicuri da *virus* perchè non derivati del sangue. Tali prodotti, registrati in Italia da oltre un anno, non sono di fatto disponibili alla stragrande maggioranza dei pazienti. Il problema dei costi, dietro cui si fanno scudo le istituzioni, è un falso problema. Anche qui, a conti fatti, la maggiorazione di spesa necessaria per garantire a tutti gli emofilici italiani il farmaco migliore per la cura della malattia è irrisoria nel quadro della spesa sanitaria annua, per cui si impegna il Governo ad attivarsi presso le regioni al fine di garantire la fruibilità dei nuovi farmaci «ricombinati» a tutti i pazienti.

Con le modifiche, che il Governo ha accettato e che ringrazio anche per la disponibilità dimostrata dal Sottosegretario, senatrice Bettoni Brandani Monica, il testo esce significativamente modificato anche se non si risolve del tutto la questione.

Rimane comunque che le persone interessate a questa difficoltà, dopo essere già così duramente colpite potranno contare su uno Stato che non li mortifica, che non li bistratta, che non li ignora, com'era invece successo in questi anni, ma che sa dare una prima efficace risposta ai problemi, ai bisogni, spesso ai drammi di queste persone.

Per decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi apprendiamo che gli emendamenti non possono essere ammessi alla discussione dell'Aula.

Ritenendo tale procedura mortificante dei lavori della Commissione annuncio fin da oggi che il contenuto degli emendamenti sarà riproposto al collegato alla legge finanziaria del 1996.

Sen. IVO TAROLLI

**Intervento del senatore Sella di Monteluce
nella discussione generale sul disegno di legge n. 1538**

La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è un ente pubblico economico di natura associativa che in base alla legge n. 633 del 1941 gestisce in esclusiva l'intermediazione degli autori. Si configura così come un monopolista.

La SIAE ha anche il mandato dal Ministero delle finanze ad accertare, liquidare e riscuotere l'imposta sugli spettacoli, i diritti demaniali su opere di pubblico dominio, l'IVA, ed eventuali interessi di mora e sovrattasse per tardivi pagamenti. Questo mandato è retto da una convenzione e scade il 31 dicembre 1997.

La SIAE svolge infine una serie di altre attività, come la riscossione delle quote di affitto dei campi sportivi per conto del CONI, e la riscossione di quote per associazioni.

Oggi la SIAE ha 1607 addetti, 778 agenti plurimandatari sul territorio, 81 immobili di proprietà e altri 9 in acquisizione. Oggi, ha 323 miliardi di costi di gestione, per incassarne 1650.

Così la SIAE è più un intermediario dello Stato per riscuotere tributi, che non il rappresentante degli autori: un terzo delle sue riscossioni (650 miliardi) sono per diritti d'autore; due terzi (circa 1.000 miliardi) per imposte e tributi.

E grazie al monopolio della SIAE con autori ed editori, questi anche non usufruendo direttamente dei servizi, devono obbligatoriamente riconoscerle percentuali sui propri incassi. Con tariffe determinate dalla SIAE, e con una ripartizione dei proventi fatta con criteri da essa discrezionalmente determinati.

Ne derivano in Italia diritti di autore sensibilmente maggiori a quelli degli altri paesi. L'*Antitrust* dice che le «tariffe italiane (...) risultano più elevate da 3,6 volte a 4,6 volte rispetto al valore medio degli altri paesi europei» (prov. 3195, 28/7/95). E l'*Antitrust* aveva già rilevato che la «gravosità dei compensi richiesti dalla SIAE potrebbe essere anche dovuta alla gestione inefficace degli stessi, in quanto il compenso potrebbe risultare "non equo" rispetto ai costi necessari ad una gestione efficiente dei diritti di rappresentazione, e all'esigenza di assicurare un ragionevole compenso ai titolari dei diritti d'autore» (prov. 2304, 94).

Anche finanziariamente la SIAE non serve al meglio gli interessi degli autori: essa deve agli autori 711 miliardi, ossia ha un ritardo nei pagamenti di 13 mesi (bilancio SIAE 1995). Così mantiene una liquidità presso banche di 564 miliardi; ne ricava proventi finanziari di 60 miliardi, per ripianare una perdita operativa annuale di 50 miliardi.

E nemmeno rispetta le regole di mercato: il suo operato è già stato stigmatizzato dall'*Antitrust*, che ha diffidato la SIAE per abuso di posizione dominante con provvedimento 3195 del 1995.

Già prima, il Consiglio di Stato aveva rilevato la carenza di democrazia interna sancita dal precedente statuto, deliberandone l'annullamento di alcune parti (decisione 97/1992, confermata dalla Corte di cassazione con sentenza 7841 del 1993); per questo motivo la SIAE è stata

commissariata dal luglio '93 al maggio '95. Solo il nuovo statuto con regole per una più corretta democrazia interna ha posto fine a tale commissariamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1995).

Così oggi gli autori sono obbligati a farsi tutelare; e così devono utilizzare la SIAE, con costi per loro e per il pubblico più elevati che altrove. E vengono rappresentati da un ente monopolistico, che ha però sviluppato altre attività, di maggior consistenza e non legate alle finalità originarie.

Negli altri paesi questa attività è spesso gestita da una pluralità di enti, associazioni e società, talvolta in concorrenza fra di loro e specializzati in diversi campi delle opere di ingegno (USA, Regno Unito, Canada, Spagna), autorizzati se rispondono a determinati requisiti. La SIAE stessa paventa la liberalizzazione comunitaria, quando in altro contesto dichiara che «il rischio è che le grosse aziende del settore (...) si rivolgano ad altre società collettive della CEE, privandoci di importanti introiti» (dichiarazione del direttore generale della SIAE del 25 giugno 1993).

Questo per quanto riguarda la rappresentanza degli autori. Riguardo al mandato che la SIAE ha dal Ministero delle finanze per l'esazione delle imposte, essa riceve un aggio del 12,48 per cento sulle somme percepite (articolo 2 della convenzione citata). Così nell'ultimo esercizio 1995 la SIAE ha incassato per conto dello Stato e della regione Sicilia rispettivamente 920 e 30 miliardi, ed ha percepito aggi per oltre 118 miliardi.

Accertamenti e liquidazioni per lo Stato sono svolti dagli uffici periferici della SIAE con i suoi 778 agenti; sono plurimandatari: ossia esercitano in proprio anche altre attività, come assicurazioni e vendite; tuttavia come agenti della SIAE hanno funzioni e poteri di rilevanza pubblica. Ne derivano così possibili e pericolose commistioni di interessi: ci si lamenta infatti che i singoli soggetti d'imposta vengano talvolta trattati senza trasparenza, con metodi discrezionali, ed in modo, a detta di alcuni, «vessatorio». Lo stesso collegio dei revisori dei conti, organo interno della SIAE, ha rilevato nella relazione al bilancio '95 «l'opportunità di una adeguata sorveglianza degli uffici periferici della SIAE sull'attività dei mandatari» sottolineando che «la SIAE non ha istituito un servizio per il controllo interno».

Così delegando ad altri tali compiti si determina un aggravio finanziario per lo Stato, e una carenza di controllo diretto sull'applicazione delle imposte.

Una grossa macchina, la SIAE, con presenza capillare sul territorio ma che per sopravvivere ed accrescersi diventa tentacolare ed incontrollabile, che trasforma la sua grande esperienza su problemi di spettacolo in lobbismo presso Governo, Camera e Senato, per accrescere diritti e imposte allargando così la propria sfera imponibile. È di ieri l'imposizione fiscale sull'inno di Mameli suonato in Veneto. È di ieri il rapporto Mc Kinsey alla Lega Calcio che stigmatizza gli oneri SIAE quali i più elevati nel mondo. E ancora, dove è finito l'articolo 60 del collegato alla finanziaria, in cui il governo Prodi proponeva la soppressione delle

imposte su opere di pubblico dominio su cui la SIAE percepisce l'aggio? Presentato e approvato in Commissione bilancio alla Camera, è poi scomparso in Aula, per finire forse nelle tasche della SIAE.

Occorre allora muoversi in due direzioni.

Primo, por fine alla esclusiva legale della SIAE nell'intermediazione dei diritti di autore. Definire i requisiti per far nascere altri intermediari. Lasciare gli autori ed editori liberi di scegliere: ripristinare la concorrenza in questo settore.

Secondo, ridare allo Stato la gestione diretta dell'accertamento, liquidazione e riscossione di imposte, diritti e IVA sugli spettacoli. Perciò risolvere tempestivamente o comunque non rinnovare la convenzione che scade il 31 dicembre 1997, fra Ministero delle finanze e SIAE.

Muovendosi in questo modo verranno meglio serviti gli interessi degli autori, dello Stato e del pubblico.

Ecco il senso dei due ordini del giorno da me presentati.

Sen. Nicolò SELLA DI MONTELUCE

Dichiarazione di voto finale del senatore Besso Cordero sul disegno di legge n. 1541

Il Gruppo di Rinnovamento Italiano voterà a favore dell'approvazione del decreto in oggetto.

Lo stesso sana una situazione che si è venuta a creare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 420 con la quale, in assenza del provvedimento, si andrebbe incontro al rischio di interruzione per soggetti interessati all'attività di radiodiffusione.

Un decreto, Presidente, che ha avuto un *iter* lungo e tutto sommato travagliato, infatti riteniamo utile sottolineare come il testo originario fosse stato, in sede di Commissione, emendato in modo fortemente migliorativo inserendo alcune direttive CEE di particolare interesse e anticipando alcuni contenuti dei disegni di legge tuttora giacenti in Commissione.

Non se ne è fatto nulla!

Ci troviamo, al contrario, ad approvare un testo che pur nella giusta risposta alla sentenza della Corte, pur recependo alcune direttive CEE avrebbe potuto essere decisamente più qualificato.

È un segnale anche questo, crediamo, della grandissima delicatezza dell'argomento e di come, ogni volta che si parla di televisione, si innesci un processo di amplificazione e di riverberazione tale che spesso impedisce di dare risposte adeguate.

Sul tavolo della Commissione giacciono tuttora due disegni di legge (nn. 1021 e 1138) che intendono dare risposta al riassetto del sistema radiotelevisivo ma soprattutto liberalizzare il mercato delle TLC. Sono sepolti sotto alcune migliaia di subemendamenti presentati dalla minoranza parlamentare quasi alla fine dell'*iter*, quando pareva che la meta fosse raggiungibile e che hanno messo la Commissione nell'angolo e nell'impossibilità di procedere.

Noi voteremo, Presidente, questo provvedimento ma la partita è ancora tutta da giocare ed è partita delicata e fondamentale per l'avvenire del nostro paese.

Mi permetta in chiusura un richiamo che è quasi un auspicio: gli sforzi per entrare nello SME, i sacrifici per entrare in Europa diventeranno sempre meno spiegabili se per liti ed interessi di parte si rischiasse la colonizzazione in settori fondamentali quali quello delle TLC.

Sen. LIVIO BESSO CORDERO

**Intervento del senatore Minardo
nella discussione generale sul disegno di legge n. 1545**

Il presente decreto da convertire in legge risponde chiaramente ad una logica strategica degli interventi governativi nel campo dell'agricoltura e di tutta l'economia nazionale.

Il settore agricolo sente profondamente l'esigenza di una seria programmazione e non di una sequenza infinita di tasse senza sviluppo.

Non possiamo dimenticare i gravi danni provocati dal fenomeno della «mucca pazza»; come non possiamo minimizzare il problema delle quote latte che l'odierno provvedimento non risolve.

La gestione delle quote latte, com'è noto, ha dato luogo ad un contenzioso sociale, lasciando insoddisfatti tutti: lo Stato italiano, la Comunità europea e gli allevatori.

Per ovviare a questa situazione occorre intervenire con idee chiare sui punti nodali del sistema quote. È necessaria ed improrogabile la modifica della legge n. 468 del 1992, intervenendo sul meccanismo di assegnazione delle quote (è necessario che il Governo si impegni di rivedere in sede comunitaria la quota storica); sulla gestione delle compensazioni; sui meccanismi di versamento del prelievo supplementare; sulla pubblicazione dei bollettini AIMA.

Poco ha fatto il Governo per tentare una soluzione definitiva a questo problema, che ha messo in crisi un settore trainante per l'economia del nostro paese.

Per questi motivi il gruppo del CCD con grande senso di responsabilità dichiara il proprio voto di astensione a questo provvedimento.

Sen. Riccardo MINARDO

Dichiarazione di voto finale del senatore Fusillo sul disegno di legge n. 1545

Il decreto-legge in esame reca alcune disposizioni in diverse materie di interesse per il settore agricolo.

In particolare serve evidenziare l'importanza delle norme sul regime delle quote latte.

In attesa di procedere ad una più organica e completa riforma della disciplina vigente nel settore lattiero-caseario finalizzata ad un diverso assetto e distribuzione delle competenze tra Stato e regioni, alla semplificazione delle procedure amministrative per l'assegnazione e il trasferimento delle quote, e soprattutto per ottenere la corretta gestione del sistema in un quadro di regole certe, la Commissione agricoltura ha apportato alcune modificazioni al decreto-legge n. 552 per dare risposte a questioni urgenti, non più differibili.

In particolare, prende finalmente avvio a partire dal 1° gennaio 1997 il programma volontario di abbandono della produzione lattiera per consentire l'adattamento delle strutture aziendali agli obiettivi di produzione imposti in sede comunitaria attraverso l'incentivazione alla circolazione di quote da parte di soggetti non più interessati a continuare l'attività verso altri produttori in grado di organizzare meglio la propria azienda con la disponibilità di una maggiore quota a fronte degli investimenti e del lavoro impiegato.

Per tener conto del legame tra ambito territoriale e sistema di produzione si stabilisce, in ogni caso, che i quantitativi resi disponibili con l'abbandono siano attribuiti in via esclusiva ai produttori le cui aziende siano ubicate nella regione di provenienza salva la previsione di una diversa procedura di riassegnazione delle quote abbandonate nel caso di «disinteresse» dei produttori locali.

D'altra parte, di notevole rilevanza sul piano del rapporto sostanziale delle parti interessate alla economicità ed alla speditezza delle operazioni di trasferimento delle quote risultano le modificazioni introdotte quanto alle modalità, ai tempi e all'oggetto dei contratti di cessione.

Infatti, viene anzitutto stabilito come l'acquisto di una quota latte da parte di un produttore escluda qualsivoglia riduzione delle quote in precedenza assegnate ad esso, così da determinare la sostanziale equiparazione dei quantitativi che nel vigore della legge n. 468 del 1992 venivano differenziati in relazione al periodo storico di produzione e commercializzazione, come A e B.

Per sollevare i produttori da oneri eccessivi si prevede che i contratti siano soggetti all'autentica dei competenti uffici regionali, con minor aggravio di costi.

Mi ritengo sinceramente convinto dell'utilità del lavoro svolto per la migliore sistemazione di questioni che si trascinano da tempo nell'ottica di eliminare alcune rigidità presenti nel sistema, anche se bisogna evidenziare la necessità di pervenire al più presto ad una discussione sui temi più ampi dell'adeguamento agli obiettivi di produzione tuttora da rinegoziare a livello comunitario, a tener conto dei numerosi pronuncia-

menti delle autorità giurisdizionali e del contributo che la Corte costituzionale vorrà dare in ordine alle funzioni nuove e differenziate da riconoscere alle regioni.

Alla luce delle brevi considerazioni il Partito popolare raccomandando l'approssimazione del provvedimento dichiara il proprio voto favorevole.

Sen. Nicola FUSILLO

Dichiarazione di voto finale del senatore Cusimano sul disegno di legge n. 1545

Colleghi senatori, questo disegno di legge è di quelli che vengono definiti «*omnibus*», per i diversi argomenti oggetto del provvedimento, con nessun nesso tra di loro, a parte la cosiddetta urgenza.

Tutti provvedimenti urgenti non c'è dubbio, per i quali rimane la obiezione di fondo del nostro Gruppo; Alleanza Nazionale ha sempre deplorato l'eccessiva proliferazione dei decreti-legge, soprattutto in periodo elettorale, come ha fatto Dini. Fortunatamente è arrivata la sentenza della Corte costituzionale.

E veniamo alla *vexata quaestio* delle quote latte, ma prima di inoltrarmi in questo ginepraio tutto italiano, anche se «aiutato» dalla protervia della Unione europea a non voler riconoscere l'errore originario dell'Istat (errare *humanum est*, insegnavano i latini), ma soprattutto la realtà italiana, che ci vede paese deficitario in fatto di latte.

Voglio riaffermare qui con forza la necessità che il Governo, come anche ribadito da un ordine del giorno della Commissione agricoltura del Senato, approvato all'unanimità, si decida a ridurre l'IVA zootecnica, dal 16 al 10 per cento.

L'Unione europea certamente non ci ama, e, comunque, ha i suoi problemi, ma il Governo italiano dovrebbe amare la sua zootecnia, messa alle corde da un lato, dalla vicenda delle «mucche pazze», e dall'altro da questo cappio al collo rappresentato dalle quote.

Ogni giorno leggiamo di promesse, fatte dal Governo, a questo o a quel rappresentante del mondo agricolo, ma di provvedimenti concreti per la zootecnia, in fatto di sgravio dell'IVA, nemmeno l'ombra.

Cosa aspetta il Governo? Noi lo incalzeremo e denunceremo questa sua inerzia, senza soste.

Per le quote non rifarò certo la lunga storia, ma mi limiterò a questo decreto da convertire, che parte dalla constatazione che l'AIMA ha concluso le proprie verifiche individuali sulle quote, salvo i ricorsi, e che pertanto è possibile procedere alla attribuzione delle medesime, con effetto dal 1° aprile 1995 (periodo '95-'96). Il decreto anticipa anche il programma di ristrutturazione della produzione lattiera, programma che era stato affrontato dal Senato nella passata legislatura, e per il quale si era arrivati ad un testo unificato, che ora è stato presentato alla Camera, mentre il sottosegretario Borroni ne annuncia uno da parte del Governo.

Non era il caso, allora, di procedere solo alla attribuzione delle quote, lasciando la ristrutturazione dell'intero settore ad altro provvedimento *ad hoc*? Il provvedimento in esame dispone, inoltre, l'assegnazione all'AIMA delle risorse necessarie per pagare la multa all'Unione europea per l'eccedenza di produzione lattiera: mille miliardi che vanno a carico del bilancio agricolo, ma non a favore dei produttori.

Ci si dice che il decreto-legge va convertito, altrimenti ci sarà il caos e l'AIMA non ha titolo e finanziamenti per gestire la materia.

In proposito, circa il nuovo debito di 421.000 miliardi, super prelievo per la campagna 1995-96, contestiamo la soluzione che vede addossato ai produttori tale pagamento, perchè la colpa dello splafonamento in molti casi non è dei produttori ma dei ritardi dell'AIMA. Attendiamo, in merito, una soluzione equa e giusta da parte del Governo. Questa parte Alleanza Nazionale non la voterà, e ci riserviamo di proporre soluzioni.

Per brevità, non entro nel resto dei singoli provvedimenti, ma debbo riaffermare qui, a sostegno dell'ordine del giorno che abbiamo presentato, e fatto proprio dalla Commissione, l'assoluta necessità di rinegoziare in sede UE la quota latte dell'Italia, essendo inammissibile che un paese che importa il 40 per cento del proprio fabbisogno (la mia Sicilia, addirittura, ne importa l'80 per cento) debba limitare la propria produzione, con gravi ripercussioni economiche e sociali sulla zootecnia e sull'occupazione.

Quanto all'articolo 5 (disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi), siamo stati tra i primi a richiedere, con articoli e interrogazioni, un atto di giustizia che non facesse ricadere colpe altrui sulla testa degli incolpevoli dipendenti. La Commissione ha accolto l'emendamento che, con un «prevalentemente», mitiga la drastica norma, che destinava i lavoratori in uffici statali nelle regioni del Centro-Nord. Accolto anche l'emendamento che salva la carriera dei dipendenti trasferiti.

Appoggio ovviamente l'ordine del giorno, da noi presentato e votato all'unanimità dalla Commissione agricoltura, affinché il Governo estenda al personale licenziato delle ex società controllate, a maggioranza di capitale Federconsorzi, le stesse provvidenze adottate per i dipendenti della casa madre.

Quanto ai provvedimenti per il fermo biologico della pesca, la Commissione ha approvato buona parte dei nostri emendamenti. Comunque ritengo e riteniamo che il fermo biologico abbia la sua validità ed efficacia, a condizione che venga fatta una programmazione quinquennale. Riteniamo anche che il fermo dovrebbe avvenire contemporaneamente in tutti i mari italiani, mentre qui per l'Adriatico si fa iniziare il 31 luglio e per Tirreno e Ionio il 31 agosto 1996.

Alleanza Nazionale si asterrà perchè non condivide la soluzione proposta per il problema quote latte.

Sen. Vito CUSIMANO

Dichiarazione di voto finale del senatore Saracco sul disegno di legge n. 1545

Il provvedimento in esame (Atto Senato 1545) accorpa una serie di misure contenute nei decreti-legge 2 giugno 1996, n. 302, 16 maggio 1996, n. 260, 7 maggio 1996, n. 247, riguardanti i settori agricoli, il regime comunitario di produzione lattiera, le disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi, il fermo biologico della pesca.

Sono previsti contributi ad enti che svolgono funzioni essenziali nella raccolta di adduzione e distribuzione di acque per l'irrigazione per iniziative volte a migliorare il servizio, avviare il risanamento dei propri bilanci, impostare iniziative per raggiungere l'autonomia finanziaria.

È previsto un contributo per il miglioramento genetico del bestiame.

Sono previste innovazioni per quanto attiene la disciplina della quota latte e la problematica relativa, con lo scopo di superare la sorta di emergenza determinata da controverse iniziative che hanno reso difficile la gestione della produzione lattiera.

A tal proposito mi vien bene ricordare la civile iniziativa di ieri qui a Roma dei produttori di latte volta a sollecitare atti concreti che li aiutino a rientrare nella normalità e poter correttamente esprimere il potenziale produttivo di cui le aziende sono capaci; poichè di poter lavorare e lavorare bene essi chiedono soprattutto.

Ritengo abbiano questo significato anche le presenze odierne dei produttori ai valichi alpini; significato che, con il provvedimento in esame, in qualche misura si accoglie fornendo le risposte oggi possibili e ripromettendoci di lavorare per completare sollecitamente queste risposte, convinti nel nostro impegno di costruire una nuova fase di concordanze e sinergie di intenti fra istituzioni e produttori nell'interesse del paese.

Il personale della Federconsorzi vede risolta la sua vicenda, mentre si dettano norme per l'attuazione dei regolamenti comunitari relativi alla PAC.

Si protrae l'operatività del comitato che si occupa del controllo nel campo dell'agricoltura biologica.

Infine si pone mano al fermo biologico della pesca fornendo, tra l'altro, i necessari supporti per l'elaborazione di un programma quinquennale che definisca un quadro ampio cui collocare i singoli provvedimenti, disciplinando per intanto il fermo temporaneo obbligatorio in attuazione della disciplina comunitaria.

Stante l'utilità e la ragionevolmente presumibile efficacia degli interventi previsti nel provvedimento di cui si tratta, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo.

Sen. Giovanni SARACCO

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Disegno di legge n.1543, di conversione in legge del decreto -legge n.548. votazione finale.	211	210	3	192	15	106	APPR.
002	NOM.	Disegno di legge n.1538, di conversione in legge del decreto -legge n.541.Emendamento 9.20 (La Commissione)nuovo testo.	206	205	12	169	24	103	APPR.
003	NOM.	Disegno di legge n.1541, di conversione in legge del decreto -legge n.545.Votazione finale.	223	222	5	179	38	112	APPR.
004	NOM.	Disegno di legge n.1545, di conversione in legge del decreto -legge n.552.Votazione finale.	169	168	40	128		85	APPR.

090-V1

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato l'esito di ogni singola votazione

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 22 novembre 1996, il Gruppo del Partito popolare italiano ha apportato la seguente modifica alla composizione delle Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente: il senatore Castellani Pierluigi, entrato a far parte del Governo, è sostituito dal senatore Rescaglio.

Giunta per gli affari delle Comunità europee, presentazione di relazioni

A nome della Giunta per gli affari delle Comunità europee, in data 25 novembre 1996, il senatore Bettamio ha presentato una relazione concernente la «Relazione sull'attività svolta dal Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa Occidentale» (*Doc. XIX-bis*, n. 1).

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

In data 28 novembre 1996, è stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa del senatore:

SPERONI. - «Introduzione dell'articolo 168 nel Regolamento del Senato». (*Doc. II*, n. 11).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, trasmissione e deferimento

Con lettera in data 15 novembre 1996, pervenuta il successivo 26 novembre, la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, gli atti di un procedimento penale nei confronti dei signori Giovanni Prandini, nella sua qualità di ministro della marina mercantile *pro tempore*, e Nicola Putignano, con la richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, formulata nella relazione del collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma, per i reati ivi citati (*Doc. IV-bis*, n. 11).

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale e dell'articolo 135-*bis*, comma 1, del Regolamento, tali atti sono stati inviati, in data 26 novembre 1996, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**Insindacabilità,
presentazione di relazioni su richieste di deliberazioni**

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 21 novembre 1996, il senatore Callegaro ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del signor Elidio De Paoli, senatore nella XII legislatura (*Doc. IV-quater*, n. 2).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 26 novembre 1996, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2638. – Deputati VIRO ed altri. – «Modifica all'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati in caso di scioglimento anticipato delle Camere e di elezioni suppletive» (1798) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 25 novembre 1996, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1996» (1780).

In data 27 novembre 1996, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità» (1799);

«Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai» (1800).

In data 21 novembre 1996, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

CARUSO Antonino, VALENTINO e BATTAGLIA. – «Modifiche della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e del codice di procedura civile concer-

nenti l'abbreviazione del termine per la pronuncia delle sentenze di scioglimento o di cessazione del matrimonio» (1777);

ZILIO, LAVAGNINI, ROBOL, CASTELLANI Pierluigi, MONTICONE, POLIDORO, RESCAGLIO, FUSILLO, AGOSTINI, GIARETTA, ANDREOLLI e VERALDI. – «Norme per la celebrazione del bicentenario della nascita di Gaetano Donizetti» (1778).

In data 22 novembre 1996, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

DANIELE GALDI e TAPPARO. – «Tutela di alcune fasce sociali deboli nell'ambito del collocamento ordinario» (1779).

In data 25 novembre 1996, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

DE LUCA Athos, CARELLA, CORTIANA e PETTINATO. – «Norme riguardanti la pubblicità degli integratori alimentari e dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare» (1781);

SERVELLO, MACERATINI, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MARTELLI, MEDURI, MISSERVILLE, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, PORCARI, RAGNO, RECCIA, SPECCHIA, TURINI e VALENTINO. – «Modifica degli effetti dei decreti legislativi luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159 e 22 aprile 1945, n. 142, in materia di iscrizioni nel casellario giudiziario di condanne pronunciate dalle corti di assise straordinarie» (1782);

SERVELLO, MACERATINI, COLLINO, PORCARI, MAGLIOCCHETTI, PASQUALI, DANIELI e MAGGI. – «Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia» (1783).

In data 26 novembre 1996, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SERENA. – «Norme per assicurare la semplificazione e la leggibilità della modulistica usata nei rapporti con la pubblica amministrazione» (1784);

SERENA. – «Norme per la stesura dei modelli prestampati di contratto commerciale, di polizza assicurativa e di licenza *software*» (1785);

SERENA. – «Estrazione a sorte fra gli iscritti agli albi professionali degli amministratori, dei periti e professionisti a cui affidare incarichi per i quali non siano richieste particolari forme di selezione» (1786);

SERENA. – «Norme per assicurare la semplificazione nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione, fra cittadini e pubblica amministrazione. Istituzione del Comitato nazionale per la semplicità e la riduzione dell'impatto burocratico sulla vita del Paese» (1787);

SERENA. - «Provvedimenti atti a contrastare la deindustrializzazione ed il decadimento industriale» (1788);

SERENA. - «Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali» (1789);

SERENA. - «Abolizione della tassa annuale di concessione sul passaporto» (1790);

SERENA. - «Abolizione della tassa di possesso annuale sugli autoveicoli» (1791);

SERENA. - «Deducibilità dei contributi volontari ai partiti dall'imponibile delle imposte correlate al reddito: Irpef, contributo al Servizio sanitario nazionale» (1792);

SERENA. - «Abolizione dei caselli autostradali in aree metropolitane ai fini del contenimento dell'inquinamento da traffico» (1793);

SERENA. - «Facilitazioni fiscali per l'accorpamento di appezzamenti agricoli minimi» (1794);

SERENA. - «Interventi a favore delle nascite delle province a basso fattore di natalità» (1795);

SERENA. - «Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica» (1796);

CALVI, SALVI, BUCCIARELLI, BERTONI, MORANDO, SCIVOLETTO, FOLLIERI, FERRANTE, GUALTIERI, SMURAGLIA, DEL TURCO, BARBIERI, RUSSO SPENA, MAZZUCA POGGIOLINI, RUSSO, FASSONE e SENESE. - «Norme per la lotta contro il *doping*» (1797).

In data 27 novembre 1996, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

PONTONE, DEMASI, MANTICA e TURINI. - «Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC)» (1801).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, SARTO e RIPAMONTI. - «Disciplina-quadro del riordino del territorio a fini di sviluppo economico compatibile con i principi della salvaguardia del paesaggio, dell'ambiente, del patrimonio archeologico, storico, architettonico ed urbanistico, nonché della salute, della sicurezza e dell'incolumità pubbliche» (1802);

SPERONI, MORO, BRIGNONE, PERUZZOTTI e MANFROI. - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - «Recepimento nella Costituzione della Repubblica italiana del principio di autodeterminazione dei popoli ed introduzione di conseguenti norme referendarie» (1803);

MIGNONE, DI ORIO, DANIELE GALDI, VALLETTA, GAMBINI, OSSICINI, BRUNI, BERTONI e DONISE. – «Istituzione di Centri a carattere scientifico per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e della sclerosi multipla» (1804);

MIGNONE, GRUOSSO, MICELE, BATTAFARANO, VELTRI, LOMBARDI SARTRIANI, BRUNO GANERI, BRUNI, BERTONI e MURINEDDU. – «Modifiche all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente i permessi per l'esercizio del mandato degli amministratori dei parchi nazionali e regionali» (1805);

COZZOLINO, DEMASI, SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, BASINI, MONTELEONE, BORNACIN e MAGLIOCCHETTI. – «Riconoscimento dello stato di calamità naturale per la provincia di Salerno e concessione di contributi in conto interessi a soggetti ed imprese danneggiati da eventi calamitosi naturali avvenuti il 25, 26 e 27 novembre 1996» (1806).

Disegni di legge, assegnazione

In data 21 novembre 1996 il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

«Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» (1635), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

In data 25 novembre 1996, il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche» (1658), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

In data 22 novembre 1996, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

SALVATO. – «Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene» (205), previ pareri della 1ª e della 12ª Commissione;

PASTORE ed altri. – «Nuove norme in materia di usi civici» (1511), previ pareri della 1ª, della 6ª, della 9ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

DI ORIO ed altri. – «Istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport» (258), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

VERALDI ed altri. – «Introduzione dell'insegnamento della storia locale e regionale nella scuola» (1617), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

BUCCI ed altri. – «Istituzione dell'Ente per la ricerca agroalimentare e forestale» (705), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

BETTAMIO. – «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura» (1549), della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

LAURO. – «Interventi per lo sviluppo delle isole minori» (1515), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

In data 25 novembre 1996, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

PIANETTA ed altri. - «Conferimenti agevolati di aziende e rami di aziende da parte di fondazioni senza scopo di lucro» (1589), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

PEDRIZZI ed altri. - «Trasformazione di ente pubblico economico dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato» (1597), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

BETTAMIO ed altri. - «Norme in materia di fondi rustici» (1653), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

DI ORIO ed altri. - «Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria» (252), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

MANFREDI ed altri. - «Modifica all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente norme sull'espropriazione per pubblica utilità» (1664), previ pareri della 1ª e della 9ª Commissione.

In data 27 novembre 1996, il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

SALVATO. - «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori» (206), previ pareri della 1ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª e della 13ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

PROVERA ed altri. – «Norme in materia di nomina del presidente e del procuratore generale della Corte dei conti» (57), previo parere della 2ª Commissione;

DI BENEDETTO e PASTORE. – «Modifiche ed integrazioni alle leggi 21 marzo 1990, n. 53, e 8 marzo 1989, n. 95, concernenti il procedimento elettorale» (1702), previo parere della 11ª Commissione;

MONTICONE ed altri. – «Modifica all'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di rifiuto della vendita di pubblicazioni e materiale pornografici» (1524), previo parere della 2ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

CENTARO e SCHIFANI. – «Modifiche alla legge 10 ottobre 1996, n. 525» (1650), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

CURTO. – «Modifica e integrazione dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente l'avanzamento dei colonnelli e dei generali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza nelle posizioni del congedo» (1644), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

CAMBER ed altri. – «Norme per il riordino della legislazione sul porto franco internazionale di Trieste» (1626), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

DI BENEDETTO e PASTORE. – «Norme per il sostegno delle iniziative economiche nei comuni montani e nelle aree naturali protette» (1652), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

CENTARO ed altri. – «Modifica alla disciplina in tema di giurisdizione tributaria» (1643), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

SEMENZATO. – «Trasferimento alla regione Umbria dei beni disponibili e indisponibili dello Stato dell'ex ferrovia concessa Spoleto-Norcia» (1666), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

PACE ed altri. – «Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti in Albania» (1715), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

GRUOSSO. – «Abrogazione della legge n. 1082 del 1939 in materia di trasferimento della pinacoteca e biblioteca Camillo D'Errico da Matera a Palazzo San Gervasio» (1701), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

FERRANTE ed altri. – «Istituzione in Ascoli Piceno della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici» (1485), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

DE LUCA Athos ed altri. – «Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni» (1636), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 10ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

CURTO. – «Conferimento della laurea alla memoria agli studenti universitari deceduti» (1646), previo parere della 1ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

UCCHIELLI. – «Norme quadro per la realizzazione di percorsi ciclabili integrati» (1630), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 13ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

MELUZZI ed altri. – «Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario» (1587), previ pareri della 1ª, della 5ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

GRECO e MUNGARI. – «Nuove norme in favore dei minorati uditivi» (1713), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 12ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

CORTIANA ed altri. – «Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive» (1637), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Co-

munità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

MANCONI ed altri. - «Norme per l'assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente non in regola con le norme sull'immigrazione» (1639), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

LAVAGNINI ed altri. - «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*» (1660), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

MANIERI ed altri. - «Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo» (1700), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

PERUZZOTTI ed altri. - «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita» (1570), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), in data 27 novembre 1996, sono stati deferiti in sede redigente alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente: «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero» (1155); COVIELLO. - «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)» (328); FUMAGALLI CARULLI. - «Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero» (461); VENTUCCI ed altri. - «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero» (1196); WILDE e LAGO. - «Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero» (1402); CAPONI ed altri. - «Disposizioni sulla promozione delle produzioni italiane all'estero e riforma dell'ICE» (1519).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 22 novembre 1996, il senatore Bratina ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993» (1123).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 26 novembre 1996, la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: «Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994» (1501).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 20 novembre 1996 la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha approvato il seguente disegno di legge: CAMO ed altri. - «Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale» (604).

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 19 novembre 1996, il disegno di legge: «Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali» (1033), già assegnato in sede deliberante alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 21 novembre 1996 il senatore Serena ha dichiarato di ritirare i seguenti disegni di legge:

«Istituzione dell'agenzia per l'assicurazione dei crediti all'esportazione» (1670);

«Modifica della determinazione del contributo annuo a carico dei revisori contabili» (1671);

«Norme per assicurare la semplificazione nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione, fra cittadini e pubblica amministrazione. Istituzione del Comitato nazionale per la semplicità e la riduzione dell'impatto burocratico sulla vita del Paese» (1672);

«Legge sull'associazionismo sociale» (1673);

«Abolizione dei caselli autostradali in aree metropolitane ai fini del contenimento dell'inquinamento da traffico» (1674);

«Trattenute non obbligatorie in forza di legge su stipendi e corrispettivi. Inammissibilità del silenzio assenso del lavoratore» (1675);

«Norme in materia di benefici spettanti a soggetti cessati dalle proprie cariche e di mezzi a disposizione dei parlamentari» (1676);

«Modifica al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche» (1677);

«Soppressione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti» (1678);

«Norme per il diritto al lavoro dei disabili» (1679);

«Modifiche al comma 2 dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413» (1680);

«Procedure accelerative dell'ampliamento della rete di ricevitorie per la raccolta del gioco del lotto e riordino delle tasse di concessione governativa per l'esclusiva vendita di generi di monopolio» (1681);

«Norme straordinarie per agevolare i cittadini e le piccole imprese contraenti mutui in ECU e altra valuta europea» (1682);

«Quotazione obbligatoria degli istituti di credito e modalità per l'esercizio del diritto di voto» (1683);

«Nuove norme per la semplificazione degli adempimenti tributari» (1684);

«Conversione in lire dei mutui in ECU (Unità di conto europea), con l'utilizzo del fondo ex GESCAL» (1685);

«Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi» (1686);

«Abolizione della tassa annuale di concessione sulla patente di guida per autoveicoli, sulla patente nautica e sul brevetto di pilotaggio aereo» (1687);

«Abolizione della tassa di possesso annuale sugli autoveicoli» (1688);

«Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto dei prodotti alimentari utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti» (1689);

«Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, per la definizione professionale del ragioniere commercialista» (1690);

«Deducibilità dei contributi volontari ai partiti dall'imponibile delle imposte correlate al reddito: Irpef, contributo al Servizio sanitario nazionale» (1691);

«Abolizione della tassa annuale di concessione sul passaporto» (1692);

«Riapertura dei termini per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili» (1693);

«Modifica del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di ritenute alla fonte» (1694);

«Facilitazioni fiscali per l'accorpamento di appezzamenti agricoli minimi» (1695);

«Norme per la chiarezza dei testi legislativi» (1696);

«Istituzione di una lotteria per l'incentivazione del rilascio delle ricevute e degli scontrini fiscali» (1721);

«Norme sui ricavi derivati dalle memorie dei responsabili di delitti» (1722);

«Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'istituto per il commercio con l'estero» (1723);

«Deduzione IRPEF per la prima casa: diversa valutazione correlata agli estimi» (1724);

«Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia» (1725);

«Esenzione dalle imposte di bollo e registro per i contratti di arruolamento e le convenzioni di imbarco dei pescatori marittimi» (1726);

«Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche» (1727);

«Misure per la semplificazione degli adempimenti in materia di motorizzazione privata» (1728);

«Istituzione di una laurea per i militari e dell'università della difesa nazionale» (1729);

«Norme per la disciplina delle attività del settore grafico» (1730);

«Variazione delle norme relative agli espropri di terreni fabbricabili. Esclusione delle cooperative e dei consorzi da agevolazioni che favoriscono speculazioni» (1731);

«Interpretazione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia» (1732);

«Istituzione del corso di laurea in servizio sociale» (1733);

«Nuove norme sulla dotazione di armi della Polizia di Stato» (1734);

«Passaggio di avvocati negli organici della magistratura» (1735);

«Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica» (1736);

«Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro» (1737);

«Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la pubblica amministrazione» (1738);

«Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio» (1739);

«Estrazione a sorte fra gli iscritti agli albi professionali degli amministratori, dei periti e professionisti a cui affidare incarichi per i quali non siano richieste particolari forme di selezione» (1740);

«Disposizioni per la partecipazione dei dipendenti azionisti negli organi societari delle società per azioni» (1741);

«Norme in materia di erboristeria» (1742);

«Modifica delle norme del capo XX del titolo III del libro IV del codice civile, concernenti le assicurazioni» (1743);

«Norme per l'accesso ai documenti e agli uffici della Pubblica Amministrazione da parte dei parlamentari» (1744);

«Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica» (1745);

«Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali» (1746);

«Nuove norme in materia di riciclaggio ed investimento dei capitali illeciti» (1747);

«Deducibilità dei contributi volontari ai partiti dall'imponibile delle imposte correlate al reddito: Irpef, contributo al Servizio sanitario nazionale» (1748);

«Modificazioni e integrazioni al titolo e alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche elettive di alcuni enti e dei magistrati» (1749);

«Norme per la stesura dei modelli prestampati di contratto commerciale, di polizza assicurativa e di licenza *software*» (1750);

«Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici» (1751);

«Agevolazioni fiscali per favorire gli interventi di manutenzione del patrimonio edilizio esistente» (1752);

«Nuove norme per la determinazione del valore massimo globale annuo delle operazioni in perfezionamento passivo tessile accordabile ad ogni azienda» (1753);

«Disposizioni per la perequazione economica del personale delle Forze di polizia» (1756);

«Modifiche alla legge-quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266)» (1757);

«Norme per assicurare la semplificazione e la leggibilità della modulistica usata nei rapporti con la pubblica amministrazione» (1758);

«Nuove norme a favore di interventi di conservazione e di restauro, per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale: costituzione di fondi regionali, agevolazioni fiscali e finanziarie» (1759);

«Integrazione all'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, in materia di autentica di scritture private per trasferimenti di quote e di esercizi commerciali» (1760);

«Disciplina dell'uso di autovetture e telefoni da parte di enti pubblici o privati sovvenzionati» (1761);

«Istituzione del tutore scolastico» (1762);

«Interventi a favore delle nascite delle province a basso fattore di natalità» (1763);

«Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, recante: "Disposizioni urgenti per le forze di polizia"» (1764);

«Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione» (1765);

«Norme per la gestione faunistico-ambientale delle superfici a riposo» (1766);

«Norme per lo sviluppo e l'incentivazione dell'agricoltura biologica» (1767);

«Provvedimenti atti a contrastare la deindustrializzazione ed il decadimento industriale» (1768);

«Modifica dell'articolo 6 del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034» (1769);

«Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante: "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private"» (1770);

«Modifica dell'articolo 57 del codice di procedura penale» (1771);

«Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia» (1772);

«Norme per la costituzione delle comunità montane» (1773);

«Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l'impianto uterino di embrioni umani» (1774).

In data 23 novembre 1996, il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996» (1348) è stato cancellato dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione del decreto-legge.

In data 27 novembre 1996, il senatore Servello ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: «Modifiche degli effetti dei decreti legislativi luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, e 22 aprile 1945, n. 142» (1621).

Inchieste parlamentari, deferimento

La seguente proposta d'inchiesta parlamentare è stata deferita

– in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

ALBERTINI ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno» (*Doc. XXII*, n. 26), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 novembre 1996, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 4, allegati C e D della legge 22 febbraio 1994, n. 146, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici (n. 44).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 7 gennaio 1997. La Giunta per gli affari delle Comunità europee – ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento – potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro della sanità ha trasmesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 67, e della legge 2 ottobre 1967, n. 947, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di ripartizione del capitolo di bilancio 1230 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1996 (n. 45).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 18 dicembre 1996.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Vice Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Francesco Trazzi a presidente dell'Istituto per il credito sportivo (n. 17).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 6ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 21 novembre 1996, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 4 ottobre 1996 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente «l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito».

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 novembre 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di ordinanze emesse dal Prefetto di Alessandria, il 16, 17 e 18 novembre 1995.

La documentazione anzidetta sarà trasmessa alla 11ª Commissione permanente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 22 novembre 1996, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa, avvenuta in data 24 ottobre 1996.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11ª Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a conoscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Conferenza parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea, elezione del Presidente della delegazione parlamentare italiana

In data 28 novembre 1996, la delegazione italiana presso la Conferenza parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea ha proceduto all'ele-

zione del proprio Presidente: è risultato eletto il senatore Diodato Darko Bratina.

Conferenza parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea, variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana

In data 25 novembre 1996, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della delegazione parlamentare italiana presso la Conferenza parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea il senatore Severino Lavagnini in sostituzione del senatore Pierluigi Castellani, dimissionario per incarichi governativi.

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Giuseppe Privitera, di Furnari (Messina), chiede un provvedimento legislativo che disponga il riconoscimento, a tutti gli effetti, del servizio pre-ruolo prestato dai docenti nelle scuole legalmente riconosciute (*Petizione n. 64*);

il signor Domenico Cirillo, di Guardia Sanframondi (Benevento), chiede l'interpretazione autentica del comma 9 dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente l'inquadramento nelle qualifiche relative alle mansioni effettivamente esercitate dagli impiegati civili e militari dello Stato (*Petizione n. 65*);

i signori Otello Anzivino e Natalia Bezrucova, di Mestre (Venezia), chiedono l'adozione di provvedimenti finalizzati alla prevenzione del reato di omicidio con particolare riguardo all'istituzione di centri per il supporto psicologico dei soggetti inclini al delitto (*Petizione n. 66*);

il signor Giuseppe Cassano, di Palese (Bari), chiede l'adozione di una serie di provvedimenti volti a ridurre gli sprechi e a razionalizzare la spesa pubblica (*Petizione n. 67*);

i signori Enzo Varricchio e Aldo Pecorella, di Bari, chiedono un provvedimento legislativo in favore delle attività culturali in Italia (*Petizione n. 68*);

il signor Adolfo Paladino, di Roma, chiede l'adozione di misure atte a ripianare il debito pubblico (*Petizione n. 69*);

il signor Franco Pellegrini, di Formigliana (Vercelli), chiede che l'articolo 2447 del codice civile, relativo alle procedure di riduzione del capitale delle società per azioni, venga integrato dalla previsione che, in caso di aumento o di ricostituzione del capitale sociale, i soci che non vi aderiscono conservino i loro diritti sociali sulla base dello stato patrimoniale della società (*Petizione n. 70*);

il signor Giuseppe Catanzaro, di Tricesimo (Udine), chiede l'adozione di una serie organica di misure volte a riformare la vigente normativa in materia previdenziale (*Petizione n. 71*);

il signor Mario Gozzini, di Firenze, ed altri cittadini, rappresentano la comune necessità che venga sollecitamente eseguita un'indagine idrogeologica nella zona del comune di Firenze detta «Il Poggetto», al fine di accertarne le condizioni di stabilità ed il grado di rischio franoso (*Petizione n. 72*);

il signor Andrea Pera, di Albano Laziale (Roma), chiede che le concessioni comunali per la costruzione di sepolture di cui all'articolo 90 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, abbiano durata perenne in caso di tombe di caduti e vittime di guerra (*Petizione n. 73*);

il signor Franco Caroli, di Spello (Perugia), chiede l'introduzione di norme più rigorose nel codice della strada per ciò che concerne la guida dei minori e degli anziani (*Petizione n. 74*);

il signor Antonino Rotondo, di Urago d'Oglio (Brescia), chiede l'adozione di un provvedimento legislativo volto a razionalizzare la vigente normativa in materia di immobili di interesse storico o artistico (*Petizione n. 75*);

il signor Onofrio Pace, di Catania, chiede che, in sede di applicazione dell'articolo 66 della Costituzione, tra le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di parlamentare, venga compreso qualsiasi atto in contrasto con l'articolo 5 della Costituzione, che sancisce l'indivisibilità della Repubblica (*Petizione n. 76*);

il signor Giuseppe Rossi, di Colledimacina (Chieti), chiede la modifica dell'articolo 36 della legge 10 ottobre 1986, n. 688, recante: «Modifiche e integrazioni alla legge 1º aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», concernente la disciplina dell'inquadramento nella qualifica di Ispettore capo dei marescialli del disciolto Corpo della guardia di pubblica sicurezza (*Petizione n. 77*);

il signor Alberto Manfredi, di Oriolo Calabro (Cosenza), ed altri cittadini chiedono che i dipendenti di quegli enti locali che abbiano dichiarato, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 144 del 1989, il dissesto finanziario in data successiva al 31 dicembre 1993, vengano messi in mobilità (*Petizione n. 78*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Ripamonti, Bortolotto, Carella, Boco, Cortiana, De Luca Athos, Manconi, Sarto, Lubrano di Ricco, Pettinato, Dondeynaz, Besso

Cordero, Iuliano, Ossicini, D'Urso, Fiorillo, Mazzuca Poggiolini, Manieri, Marini, Fumagalli Carulli, Loiero, Dentamaro, Cimmino, Zanoletti, Callegaro, Cirami, Bosi, Tarolli, Gubert, Firrarello, Napoli Roberto, Brienza, D'Onofrio, Nava, Camo, De Santis, Valentino, Turini, Florino, Monteleone, Magliocchetti, Servello, Bonatesta, Caruso Antonino, Magnalbò, Specchia, Meduri, Maceratini, Palombo, Porcari, Pasquali, Cozzolino, Castellani Carla, Lavagnini, Fusillo, Lo Curzio, Taviani, Follieri, Veraldi, Robol, Rescaglio, Zilio, Castellani Pierluigi, Monticone, Giaretta, Bedin, Diana Lino, Montagnino, Moro, Colla, Lago, Peruzzotti, Preioni, Tirelli, Brignone, Lorenzi, Antolini, Bianco, Serena, Gnutti, Pinggera, Duva, Papini, Occhipinti, De Carolis, Thaler Ausserhofer, Meloni, Di Benedetto, Toniolli, Tomassini, Scognamiglio Pasini, Meluzzi, Contestabile, Lauro, Azzollini, Ventucci, Vertone Grimaldi, Pastore, Asciutti, Pianetta, Centaro, Mundi, Cortelloni, Greco, Manca, Schifani, Scopelliti, Corsi Zeffirelli, Lauria Baldassare, Sella di Monteluce, Mungari, Pera, D'Alì, Bettamio, De Anna, Manzi, Carcarino, Russo Spina, Cò, Marchetti, Caponi, Crippa, Albertini, Giovanelli, D'Alessandro Prisco, Loreto, Viviani, Tapparo, Besostri, Barrile, Parola, Agostini, Bergonzi, Squarcialupi, Battafarano, Nieddu, Ferrante, Morando, Micele, Pelella, Caddeo, Pardini, Corrao, Saracco, Russo, De Guidi, Gambini, Figurelli, Veltri, De Martino Guido, Masullo, Valletta, Bonfietti, Sartori, Camerini, Petrucci, Lombardi Satriani, Forcieri, Scivoletto, Uccielli, Falomi, Capaldi, Vedovato, Angius, Piatti, Barbieri, Fassone, Cazzaro, Bucciarelli, Larizza, Pappalardo, Migone, Mignone, Rognoni, Diana Lorenzo, Guerzoni, Bonavita, Passigli, Smuraglia, Montagna, De Zulueta, Bruno Ganeri, Pagano, Daniele Galdi, Senese, De Benedetti, Carpinelli, Pasquini e Vigevani hanno aggiunto la loro firma alla mozione 1-00038, dei senatori Semenzato ed altri.

Interrogazioni, annuncio di risposte scritte

Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori. Tali risposte sono pubblicate nel fascicolo n. 16.

Mozioni

OCCHIPINTI, RIGO, DEL TURCO, SALVI, ELIA, MARINO, FOLLONI, LA LOGGIA, D'ONOFRIO, PIERONI, MACERATINI, GRECO, MUNGARI, VERTONE GRIMALDI, MELONI, SQUARCIALUPI, DONDEYNAZ, CORTIANA, DE GUIDI, MASULLO, BRATINA, SCIVOLETTO, ARLACCHI, PINGGERA, SCOPELLITI, ANDREOTTI, GIARETTA, DE ZULUETA, ROGNONI, DUVA, DE CAROLIS, PAPINI. - Il Senato,

nell'esprimere profonda preoccupazione di fronte alla drammatica eventualità che il 18 dicembre prossimo possa essere eseguita nel carcere di Meckemburg, in Virginia, l'esecuzione di Joseph O'Dell,

cittadino americano di origine Cherokee e irlandese, condannato a morte per un crimine che non ha commesso;

considerato che recenti prove, e in modo inconfutabile l'esame del DNA, scagionano O'Dell, che rischia comunque di essere ucciso dato che, secondo le leggi dello Stato della Virginia, non possono essere usate le prove presentate 21 giorni dopo la condanna,

impegna il Governo ad operare un intervento immediato ed energico nelle sedi internazionali proprie, nei confronti del Governo americano, del governatore dello Stato della Virginia e della Corte suprema affinché siano immediatamente posti in essere gli interventi necessari per impedire l'esecuzione di O'Dell e per restituire la libertà ad un innocente.

(1-00056)

Interpellanze

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che nel decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) sono previsti gli istituti del congedo straordinario e dell'aspettativa;

che nella realtà si verifica che nella pubblica amministrazione ogni assenza per malattia ricada nell'istituto dell'aspettativa; in questo modo si riesce ad eludere la riduzione di un terzo di tutti gli assegni;

che nell'articolo 3 della legge n. 537 del 1993 si regola il pubblico impiego senza disciplinare definitivamente gli istituti delle assenze, si prevede la riduzione di un terzo di tutti gli assegni e che il pubblico dipendente si ponga in aspettativa per motivi di salute con obbligo da parte dell'amministrazione di sottoporlo a visita fiscale;

che con il marchingegno dell'aspettativa avallata dall'amministrazione e dalla visita fiscale la legge è gabbata;

che l'unico vantaggio, ma gravemente oneroso per l'USL, è tratto dai medici di controllo che si vedono liquidare parcelle più sostanziose che in passato;

che da questa norma lo Stato avrebbe dovuto trarre dei vantaggi economici ed invece deve sostenere più costi,

l'interpellante chiede di sapere:

quale sia la differenza tra i due istituti;

con quali criteri e quando la pubblica amministrazione adotti l'istituto del congedo straordinario e quello dell'aspettativa;

se viga l'obbligo di visita fiscale anche per assenze per infermità in regime di congedo straordinario;

se sia possibile ipotizzare un superamento della normativa di cui al menzionato testo unico, alla luce dell'articolo 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638, che prevede i controlli fiscali per il solo rispetto delle fasce orarie da parte del lavoratore;

quale sia l'indirizzo operativo che il Governo intende assumere.

(2-00152)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la corte di appello di Firenze (sentenze del 25 maggio 1993, nn. 1558 e 1566), chiamata a riformare due sentenze del pretore di Pisa, che aveva condannato due negozianti di videocassette per non aver rispettato gli ordini del questore impartiti nella stessa presa d'atto, ha affermato che il commercio di nastri video non è soggetto agli adempimenti previsti dall'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: «La normativa di cui all'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dettata in materia di commercio di pellicole cinematografiche non può estendersi, per il divieto di analogia in sede penale, stante i riflessi penalmente sanzionabili di tale normativa previsti dall'articolo 667, comma 2, del codice penale, al commercio di videocassette»;

che tale decisione è analoga a quella presa dal giudice per le indagini preliminari di Roma,

l'interpellante chiede di sapere:

se non si ritenga che, non esistendo alcuna norma che estenda al commercio di videocassette la normativa di cui all'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, degli articoli 130 e 131 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell'articolo 667 del codice penale, nessun obbligo di siffatta natura incomba sui commercianti di videocassette, i quali non dovranno, quindi, perchè non tenuti, effettuare alcuna comunicazione di cui all'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nè tenere, nell'esercizio del loro commercio, il registro di cui all'articolo 131 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; conseguentemente, essi non sono mai stati tenuti, neppure in assenza di una specifica previsione di legge in tal senso, a pagare la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 86, lettera a), già 117, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972;

se alla luce di quanto esposto non si ritenga chiaro che nessuna presa d'atto, di cui all'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è prevista dalla legge per il commercio delle videocassette e che nessuna tassa di concessione governativa collegata a detta norma è dovuta da chi commercia videocassette;

se di tali pagamenti, effettuati per errore in base a una interpretazione del Ministero dell'interno reputata *ab origine* legittima e che invece legittima non è, sia possibile chiedere un rimborso, sia pure limitatamente ai versamenti fatti negli anni precedenti.

(2-00153)

DE CAROLIS. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dell'ambiente.* – Premesso:

che con ordinanza del sindaco di Forlì n. PG 20261/90 SE 221/91 del 16 gennaio 1992 si ordinava alla Società autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade spa, via Bergamini 50, Roma, la messa in opera degli interventi necessari al contenimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare a tutela della salute dei residenti in

prossimità del tratto dell'autostrada A 14 intersecante le località Pievequinta, Bagnolo e Roncadello del comune di Forlì;

che codesta Società autostrade impugnava il provvedimento ricorrendo al TAR contro il comune di Forlì per l'annullamento previa sospensione dell'ordinanza del sindaco in oggetto;

che il TAR rinviava la sentenza respingendo contestualmente la richiesta di sospensione *ex adverso* promossa;

che il comune di Forlì si asteneva dall'avvio del procedimento giudiziario per l'attuazione coatta degli interventi di cui all'ordinanza sopra richiamata, valutando in alternativa la possibilità di giungere ad un accordo tra comune e Società autostrade (convenzione) per la realizzazione delle opere di cui trattasi prevedendo una partecipazione del comune alle spese;

che la Società autostrade con nota protocollo n. 39170 del 3 ottobre 1994 individuava le opere necessarie per ridurre gli attuali livelli di rumore a cui erano esposti i cittadini, stimando il costo di tali opere in circa 300 milioni di cui la Società autostrade era disposta ad assumersi l'onere nella misura del 50 per cento più il costo di progettazioni;

richiamata la nota del Ministero dell'ambiente del 14 marzo 1994 che evidenzia l'esigenza di attenuare i disagi citati;

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, entrata in vigore il 25 dicembre 1995, «legge quadro sull'inquinamento acustico», che nel merito definisce e dispone quanto segue:

a) le infrastrutture stradali sono sorgenti sonore fisse e pertanto devono rispettare i valori limite di emissione ed immissione di cui all'articolo 2;

b) articolo 10, comma 5: «... *omissis* ... le società e gli enti gestori di servizi pubblici, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al punto 2), hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento e abbattimento del rumore secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge...»; essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore;

risultando pertanto chiaro che allo stato attuale della normativa l'onere degli interventi di cui trattasi è riconosciuto legittimamente ed interamente a carico della Società autostrade;

atteso inoltre che la legge-quadro non è contrastante con i principi che ebbero a determinare la pubblica amministrazione alla emissione dell'ordinanza sindacale n. PG 20261/90 del 16 gennaio 1992 e che la sopravvivenza della legge medesima non ha modificato i termini del contenzioso in quanto:

non è configurabile una cessazione della materia del contendere in quanto ad oggi, validi gli accertamenti fotometrici effettuati, ancora si verificano le emissioni acustiche;

la vicenda al momento della decisione del TAR verrà valutata nell'ambito della normativa vigente all'epoca, salvo in quel momento aver trovato i contrapposti interessi una composizione definitiva in fatto;

atteso infine, che il comune di Forlì ancora può avvalersi delle prescrizioni di cui all'ordinanza sindacale con ulteriore forza cogente in virtù della legge-quadro,

l'interpellante chiede di conoscere:

quali adempimenti si intenda adottare al fine di costringere la Società autostrade spa a provvedere secondo quanto previsto dall'ordinanza sindacale nei modi di cui alla nota protocollo n. 39170 del 3 ottobre 1994 interpretabile come realizzazione del «piano di contenimento ed abbattimento del rumore» di cui al comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 447 del 1995, provvedendo contestualmente a comunicare a questo comune i tempi di realizzazione degli interventi a norma dell'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

se non si intenda vigilare affinché le opere previste per l'installazione di barriere fonoassorbenti sull'A 14 a tutela delle zone Pievequinta, Bagnolo e Roncadello del comune di Forlì siano realizzate con priorità assoluta.

(2-00154)

LUBRANO DI RICCO, DE LUCA Athos. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere:

se siano state adottate iniziative nei confronti del presidente e del giudice *a latere* togato del tribunale militare di Roma, tenuto conto delle censure formulate nella sentenza del 15 ottobre scorso dalla Corte suprema di cassazione che ha dichiarato la nullità della decisione del suddetto tribunale del 1° agosto 1996;

se corrispondano a verità le notizie di stampa, secondo le quali già prima del processo il giudice *a latere* togato Bruno Rocchi, oltre che punito disciplinarmente, era stato trasferito d'ufficio ad altra sede per incompatibilità ambientale, a causa dei suoi ripetuti e scandalosi comportamenti processuali e se risulti confermato che la revoca del provvedimento fu dovuta alle compiacenti e contraddittorie dichiarazioni rese dal presidente del tribunale militare, Agostino Quistelli, al Consiglio della magistratura militare;

quali valutazioni esprima sull'attività complessiva del Consiglio della magistratura militare, dimostratosi, nell'attuale composizione, organo di autogoverno con evidente vocazione all'indulgenza corporativa, spesso inerte e paralizzato dai veti di qualche componente elettivo, il quale non nasconde la propria matrice faziosa volta a sopire, diluire e minimizzare le responsabilità dei due magistrati giudicanti del processo Priebke e se non si ritenga, in particolare, che, valutate le clamorose inadempienze, vi siano i presupposti per proporre al Presidente della Repubblica – nell'ambito dei poteri di alta sorveglianza conferiti dalla legge al Ministro della difesa sui magistrati militari – lo scioglimento anticipato del Consiglio;

quale sia la posizione del Governo di fronte alle proposte di legge di iniziativa parlamentare di trasformazione e riordinamento della giustizia militare e se non ritenga che siano maturi i tempi per cambiare, anche in Italia, spartito e organizzazione orchestrale, a fronte della nota battuta di Clemenceau, secondo la quale «la giustizia militare sta alla giustizia, come la musica militare sta alla musica», con il rispetto dovuto alle apprezzate bande e fanfare delle Forze armate;

se, in definitiva, non ritenga che non si possa più indugiare e che sia necessario inserire nel calendario dei lavori parlamentari, relativi alla sessione giustizia, anche il capitolo concernente la riforma della giustizia militare, quantomeno mediante la soppressione del ruolo speciale dei magistrati militari, con la contestuale loro confluenza nell'ambito della giustizia ordinaria, secondo peraltro le conclusioni della commissione ministeriale di studio presieduta dal professor Zappalà e con gli adattamenti concreti al nuovo «Modello di difesa», con modifiche ordinarie che, oltre a presentarsi a «costo zero», consentono il recupero di strutture, allo stato, meramente dissipative di risorse finanziarie ed umane. (2-00155)

NOVI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'attuale Presidente del Consiglio, professor Romano Prodi, ritenne di far vincere la gara per l'acquisto della Cirio-Bertolli-De Rica al ragioniere Carlo Saverio Lamiranda, segretario della sezione democristiana di Acerenza;

che, secondo quanto risulta all'interrogante, il ragioniere Lamiranda è indagato per truffa dalla procura di Potenza;

che il professor Prodi è protagonista di ben remunerati giri di valzer di consulenze;

che uno di questi giri di valzer ha visto il professor Prodi consulente della banca d'affari Goldman Sacks;

che ha gestito, tra l'altro, la privatizzazione del Credito italiano,

si chiede di sapere se si ritenga «normale» la ripresa nell'estate del 1994 della consulenza del professor Prodi con la banca d'affari Goldman Sacks dopo la privatizzazione, o meglio la svendita, del Credito italiano provocata dai comportamenti dell'allora presidente dell'IRI Romano Prodi.

(2-00156)

NOVI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che ad avviso dell'interpellante il magistrato Nicola Quadrano con la sua collaborazione giornalistica al mensile «La voce della Campania» ha oggettivamente fornito copertura morale a un foglio che risulta essere stato denunciato per estorsione da un inserzionista recalcitrante;

che, secondo quanto risulta all'interpellante, il sostituto procuratore generale di Salerno, dottor Aldo Esposito, ha impugnato l'incredibile sentenza di proscioglimento emessa nel maggio scorso

dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del magistrato Quatrano accusato di abuso di ufficio e di arresto illegale;

che il dottor Quadrano fece arrestare l'amministratore delegato della Telecom Italia Vito Gamberale prima che fosse emessa l'ordinanza di custodia cautelare;

che il dottor Quadrano nel pieno dell'inchiesta sulla Tangentopoli napoletana pose al servizio del candidato Antonio Bassolino la sua effimera popolarità, partecipando a manifestazioni di propaganda elettorale;

che il dottor Quadrano, con l'assenso di una parte del *pool* napoletano, si sarebbe ben guardato dall'approfondire l'inchiesta sulla Tangentopoli, che crebbe rigogliosa e fitta all'ombra della gestione comunista del commissariato per la ricostruzione di Napoli;

che il dottor Quadrano, tra l'altro, con le sue esternazioni provocò due anni fa anche uno sciopero di protesta degli avvocati napoletani;

che il dottor Quadrano nel febbraio scorso propose con insistenza sospetta la sua candidatura nella lista dell'Ulivo, candidatura saggiamente respinta dal PDS,

si chiede di sapere se non sia ravvisabile l'incompatibilità ambientale nel caso del dottor Quadrano.

(2-00157)

DE CAROLIS. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la quota del Fondo sanitario nazionale attribuita alla regione Veneto per il 1995 è di lire 6.818 miliardi, corrispondenti all'importo di lire 1.541.000 *pro capite*;

che i cittadini del Veneto hanno contribuito con versamenti sanitari pari al 66 per cento della somma erogata, facendo registrare una maggiore contribuzione del 23 per cento rispetto alla media nazionale;

che la regione Veneto, con nota n. 116/20511 del 15 gennaio 1996 ha disposto il finanziamento delle USL con 6.585 miliardi pari ad una quota per abitante di lire 1.488.500, eccezione fatta per l'USL n. 15 dell'Alta padovana alla quale sono stati assegnati 276,10 miliardi pari ad una quota per abitante di lire 1.320.000, con un minore finanziamento di circa 35 miliardi rispetto alla media regionale;

che i cittadini dell'Alta padovana nel 1995 hanno versato circa 195 miliardi di contributi sanitari, pari al 71 per cento di quanto assegnato dal Fondo sanitario regionale, con una maggiore incidenza del 7,5 per cento rispetto alla media regionale e del 32,5 per cento rispetto a quella nazionale,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per invitare la regione Veneto a ripristinare per l'unità sanitaria locale n. 15 dell'Alta padovana la stessa ripartizione *pro capite* che hanno tutte le realtà del territorio regionale;

se in futuro non sia opportuno concedere alle aziende sanitarie particolarmente distintesi in materia di rigore finanziario maggiori e non minori contribuzioni.

(2-00158)

Interrogazioni

NIEDDU. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
Premesso:

che con la legge regionale n. 11 del 1988 la regione Sardegna finanzia l'attivazione di progetti locali per l'occupazione, la cui attuazione è demandata ai comuni attraverso specifici progetti comunali, generalmente gestiti con il sistema dell'economia diretta cui corrisponde, in ogni caso, l'instaurazione di un rapporto di lavoro che per il trattamento economico applica i contratti nazionali di lavoro del settore privato;

che a seguito di quesito relativo alle procedure da seguire per l'assunzione del personale di qualifica inferiore al quinto livello nei cantieri anzidetti, sollevato da varie amministrazioni comunali avanti l'ufficio provinciale del lavoro di Nuoro, lo stesso in data 25 ottobre 1996 con propria nota rispondeva che per le assunzioni del personale da adibire nei cantieri di lavoro, ai sensi dell'articolo 94 della legge regionale n. 11 del 1988, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge n. 223 del 1991 e all'articolo 1 del decreto-legge n. 511 del 1996;

che al contrario l'ispettorato provinciale del lavoro di Nuoro con nota ai comuni, relativa all'assunzione del personale nei predetti cantieri comunali finalizzati all'occupazione, ha comunicato agli stessi la inapplicabilità dell'articolo 25 della legge n. 223 del 1991: poichè il comune è ente pubblico, come tale non perde la propria veste giuridica «neanche quando pone in essere contratti di diritto privato», donde la inapplicabilità del citato articolo 25 della legge n. 223 del 1991;

che successivamente lo stesso ufficio regionale del lavoro di Cagliari ha dato indicazione doversi seguire nella fattispecie le procedure di cui all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 e successive integrazioni e modificazioni;

che l'articolo 16 prevede, oltre ai limiti di età, i requisiti generali previsti per l'accesso nelle pubbliche amministrazioni, bacini di manodopera su base circoscrizionale anzichè comunale;

che la prassi fino ad ora seguita nella regione Sardegna ha determinato la stipula di convenzioni e accordi tra gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e gli enti locali (ai sensi del decreto-legge n. 405 del 1996 e precedenti) per l'assunzione nei cantieri anche di ex alcolisti, ex tossicodipendenti e detenuti, categorie queste che spesso non risultano utilmente inserite nelle graduatorie dell'articolo 16;

che nel corso degli anni i vari comuni hanno provveduto a redigere regolamenti, debitamente approvati dai competenti organi

di controllo, tali da consentire assunzioni ispirate a criteri di trasparenza e rotazione dei disoccupati;

che le contrapposte interpretazioni tra l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e l'ispettorato del lavoro comportano possibili conseguenze a carico degli amministratori comunali i quali potrebbero vedersi costretti al pagamento di sanzioni, nonostante abbiano seguito procedure ritenute, fino ad oggi, opportune e legittime dalla prassi invalsa fin dal 1991;

che il sistema normativo, individuato in via interpretativa dall'ispettorato del lavoro, *ex* articolo 16 della legge n. 56 del 1987 e decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, risulta disattendere la volontà del legislatore regionale che ha inteso ripartire le risorse della citata legge regionale in proporzione:

a) della popolazione residente in ciascun comune;

b) del numero dei disoccupati censiti per ciascun comune;

che il sistema normativo individuato in via interpretativa si riferisce ed è finalizzato alla costituzione di un rapporto di lavoro di impiego pubblico, con le già citate limitazioni di età, titolo di studio ed altri particolari requisiti, che mal si adatta ai contratti collettivi nazionali di categoria del settore privato applicati nella fattispecie;

che è questo un sistema normativo che impiega il ricorso ad un bacino territoriale di reclutamento circoscrizionale e non comunale, come chiaramente indicato dal legislatore regionale nell'ambito delle proprie prerogative in materia di politica attiva del lavoro;

che appare più adatto alla fattispecie il sistema normativo di tipo privatistico, individuato ed applicato sino ad ora ed in grado di rispondere con maggiore elasticità alle finalità dell'intervento di cui alla citata legge regionale,

si chiede di sapere se non sia il caso di sottoporre nuovamente l'intera problematica all'esame del Ministro affinché, nel rispetto della vigente legislazione, si trovino adeguate soluzioni interpretative risolutive dei gravi problemi richiamati.

(3-00490)

PASQUINI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che le città italiane sono gravemente carenti di infrastrutture ferroviarie e tranviarie adeguate al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione;

che le procedure per la realizzazione dei sistemi tranviari vanno a rilento, nonostante le delibere CIPE già adottate;

che una grave crisi incombe sull'industria dei mezzi di trasporto con gravi pericoli di deindustrializzazione e di disoccupazione conseguente;

che in questo settore il nostro paese ha le competenze e le risorse progettuali, tecnico-professionali, umane e realizzative per un rilancio ed una qualificazione dell'offerta;

che sembra accertato che la maggioranza parlamentare abbia intenzione di confermare al Senato la modifica alla finanziaria che garantisce il finanziamento a tutti i progetti elaborati in base alla legge n. 211 che finanzia i sistemi puliti di trasporto collettivo che hanno ricevuto la necessaria approvazione;

che l'acquisizione del gruppo Breda da parte della Finmeccanica avrà un impatto importante sul settore dei trasporti poichè la stessa Finmeccanica si troverà ad essere proprietaria del 100 per cento del gruppo Breda e del 49 per cento di Firema;

che si rende, anche in conseguenza di questa acquisizione, non più rinviabile una riorganizzazione del settore che lo metta in grado di competere con i gruppi europei, pena l'uscita definitiva dal settore stesso;

che la recente audizione del presidente della Finmeccanica nella 10ª Commissione industria del Senato è stata generica circa le prospettive strategiche del settore dei trasporti tali apparendo le priorità emerse e cioè:

conferma dell'impegno alla piena acquisizione della Breda Ferroviaria;

nel settore veicoli, priorità alla politica dei prodotti con integrazione delle competenze progettuali di Ansaldo e Breda;

completamento della razionalizzazione nel segnalamento (Ansaldo Signal);

conferma dell'impegno nella fornitura di sistemi completi;
ulteriore attenzione al mercato internazionale;

che il piano industriale di Firema prevede un esubero di 400 addetti (sui 1.200 attuali) e la chiusura di uno stabilimento su tre ed il ridimensionamento dei due rimanenti;

che alcune aziende del settore si trovano in gravissima crisi come le officine Casaralta di Bologna per le quali la direzione aziendale non dà alcuna risposta nè sulle prospettive produttive nè sull'utilizzo degli ammortizzatori sociali e la gestione della crisi,

si chiede di sapere:

se il Governo non valuti opportuna l'elaborazione e la presentazione in Parlamento di un Piano nazionale dei trasporti;

se non si ritenga che tale Piano possa rappresentare l'indispensabile punto di riferimento per la creazione di due poli produttivi nazionali, quello ferroviario e quello del trasporto urbano di superficie;

se non si ritenga indispensabile impegnare la Finmeccanica a definire con trasparenza e correttezza le proprie strategie, i relativi piani industriali, le prospettive della riorganizzazione del settore e le ricadute conseguenti sull'occupazione;

se non si ritenga sia giunto il momento che da parte della Finmeccanica, pur formalmente azionista di minoranza di Firema, non debba venire un chiaro pronunciamento sulle prospettive delle officine Casaralta e sulla integrazione di Firema con il gruppo Breda, comprendente la Menarini di Bologna, volto al rilancio del trasporto urbano di superficie con elevati livelli di integrazione e specializzazione produttiva.

(3-00491)

PELELLA, FIGURELLI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella serata di sabato 23 novembre 1996 è stato consumato, nella città di Torre Annunziata (Napoli), un ennesimo crimine di stampo camorristico: il commerciante Raffaele Pastore, di 35 anni, è stato barbaramente assassinato, nel suo deposito di mangimi per animali, da due *killer* mentre sua madre è stata dagli stessi ferita a colpi di pistola;

che Raffaele Pastore aveva, tempo addietro, come si legge dalla stampa, denunciato tentativi di estorsione ai suoi danni effettuati da aderenti al *clan* camorristico Gionta e reso possibile l'arresto di uno degli uomini aderenti allo stesso e il materiale autore del tentativo;

che nel maggio del 1995 parimenti vittima di *killer* della camorra era stato Andrea Marchese, noto commerciante di Torre Annunziata;

che la città di Torre Annunziata è stata, negli anni scorsi, teatro di azione di efferati *clan* camorristici le cui attività e la cui presenza avevano fortemente condizionato la vita sociale ed economica della città anche attraverso la creazione di un perverso intreccio tra questi gruppi e settori politico-amministrativi della città;

che in tali anni maturò il delitto Siani e si realizzò una capillare infiltrazione camorristica nello stesso consiglio comunale che fu perciò nel 1993 sciolto;

che la città di Torre Annunziata è, attualmente, impegnata a partire dalla sua amministrazione rinnovata nella tornata elettorale nel dicembre del 1995 in uno sforzo di riacquisizione della positiva immagine e funzione che ebbe in anni non lontani centro di significative attività produttive e commerciali;

che la stessa città è parte di un territorio – area torrese-stabiese – interessato da un programma di reindustrializzazione e di creazione di condizioni di sviluppo ed occupazione;

che vasti settori cittadini, organizzazioni di categoria e gruppi di sana imprenditoria locale appaiono fortemente e responsabilmente interessati a contribuire alla creazione delle suddette condizioni;

che al di là delle varie ipotesi circa le cause del crimine – vendetta per la denuncia di estorsione di cui innanzi, nuovo tentativo di estorsione o tentativo di rapina – è lecito ipotizzare che nella città e nell'area circostante siano in atto processi di riorganizzazione di gruppi camorristici rimasti privi di guida a seguito delle iniziative delle autorità giudiziarie e delle forze dell'ordine che hanno portato all'arresto di capiclan della zona: in testa Valentino Gionta di Torre Annunziata;

che l'episodio criminoso di cui innanzi potrebbe avere il significato e quindi l'effetto di scoraggiare ogni tendenza ed ogni intervento teso a favorire nella città sviluppo ed occupazione con l'ambizione, forse, di ricreare un clima di dominio criminale e di terrore sociale collettivo,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di contrastare e sconfiggere il non ipotetico rischio di riorganizzazione di gruppi criminali nella città e nell'area torrese-stabiese;

se lo stesso non reputi urgente, tra le prime, l'adozione di misure straordinarie tese a potenziare gli organici delle forze dell'ordine quale prima e più immediata manifestazione della presenza dello Stato;

se risulti rispondere al vero quanto si è appreso da organi di stampa cittadini e cioè che il Pastore avrebbe richiesto protezione da parte delle forze dell'ordine;

in tal caso, quali siano le ragioni per le quali la suddetta protezione non gli sarebbe stata data.

(3-00492)

CRIPPA, CARCARINO, MARINO. – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che negli USA Erwin Chargaff, eminente biochimico e scienziato, ha appena pubblicato un saggio nel quale analizza inquietanti aspetti dell'ingegneria genetica, la quale sarebbe soggetta a pressioni economiche da parte di potenti gruppi privati che tentano di avvantaggiarsi di alcuni possibili miglioramenti di vegetali ed animali senza averne ben valutato le conseguenze;

che l'autore si riferisce ad una questione che è in questi giorni al centro dell'attenzione e che potrebbe portare ad una guerra commerciale fra i paesi europei e gli USA;

che il problema riguarda una varietà di granturco modificato geneticamente al fine di renderlo più resistente ai parassiti che ogni anno distruggono il raccolto;

che per rendere il granturco più resistente i genetisti lo hanno manipolato con l'introduzione di un gene che induce la pianta a produrre una proteina tossica per le larve del parassita;

che sono stati realizzati semi di granturco geneticamente modificati dalla multinazionale «Ciba seeds», confliggendo anche con gli interessi delle multinazionali che producono antiparassitari, che si è servita di una procedura rischiosissima per produrre in grande quantità un gene che nei batteri fabbrica la proteina insetticida, identificando i batteri «giusti» ed attaccando loro una specie di «etichetta», cioè un altro gene, che rende i batteri resistenti agli antibiotici;

che terminata questa operazione il gene-insetticida è stato «spartito» nelle piante che ora producono semi per sempre modificati in senso insetticida;

che la «Ciba seeds» ha incorporato nel granturco i geni in questione che trasmettono la resistenza agli antibiotici;

che da qui deriva la possibilità che gli animali nutriti con questo granturco potrebbero diventare ed essere stabilmente antibiotico-resistenti e di conseguenza questa eventualità potrebbe verificarsi anche a livello umano attraverso il consumo alimentare di detti animali;

che quest'anno lo 0,6 per cento del granturco americano sarà modificato geneticamente e sarà immesso sul mercato e di conseguenza importato anche in Europa,

si chiede di sapere quali iniziative idonee il Governo ed i Ministri in indirizzo abbiano approntato perchè questo granturco americano, mo-

dificato geneticamente e potenzialmente rischioso per la salute umana, non venga immesso sul mercato italiano o, qualora questa strada non sia praticabile, perlomeno sia separato dal granturco tradizionale, misure che si ritengono necessarie affinché i consumatori non si ritrovino inconsapevolmente a fare uso di un prodotto potenzialmente rischioso.
(3-00493)

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il Magnifico rettore dell'Università degli studi di Parma, professor Nicola Occhiocupo, nella relazione introduttiva alla cerimonia inaugurale dell'anno accademico 1996-97 (che si è svolta, il 22 novembre 1996, con la partecipazione di altissime cariche istituzionali e del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Luciano Guerzoni), ha, tra l'altro, testualmente dichiarato (stando alle puntuali informazioni giornalistiche: si veda la «Gazzetta di Parma» del 23 novembre 1996, pagina 6): «(...) Nel centro storico, il problema più grosso è costituito dalla facoltà di giurisprudenza, con circa 8.000 studenti, ospitata nel palazzo storico, certamente non adeguato per le dimensioni della facoltà, tanto che siamo stati costretti ad affittare dei cinema; è una soluzione di ripiego, temporanea e non funzionale»;

che alla denuncia accorata del grave problema, tuttavia, il rettore ha fatto seguire la precisa indicazione della soluzione;

che la relazione del rettore, infatti, così prosegue testualmente (stando alla medesima fonte giornalistica): «La valvola di sfogo è rappresentata dal complesso ex carcere. È stato infatti predisposto un progetto minimale per realizzare sei aule (...). È stato previsto lo stanziamento di sette miliardi e mezzo a carico del bilancio. Il sindaco ed i tecnici del comune (...) hanno espresso parere favorevole»;

che a questo punto il problema sembrerebbe felicemente risolto, se non che il rettore pone un interrogativo e, contestualmente, dà una inquietante risposta (stando sempre al resoconto giornalistico): «Cosa manca? Manca una firma che perfezioni la concessione all'università del complesso. Sono stati sottoscritti i verbali di consegna, nel dicembre 1993, ma tutto è fermo (...)»;

che non si tratta, tuttavia, di ordinario ritardo della burocrazia statale;

che è lo stesso rettore, infatti, a chiarirlo univocamente: «(...) Tutto è fermo per il problema relativo alla disponibilità della chiesa (di San Francesco, che fa parte del complesso immobiliare ex carcere: nota dell'estensore) per fini di culto, (anche se) la disponibilità è stata dichiarata e formalizzata da parte dell'ateneo»;

che, a questo punto, il rettore prospetta la evoluzione (sperata) della vicenda: «Ne parlerò presto con il Ministro, (ma) occorre un accordo trilaterale tra l'università, la provincia bolognese dei frati minori conventuali (che avanzano pretese sulla chiesa di San Francesco: nota dell'editore) ed il Ministero delle finanze»;

che i fatti denunciati pubblicamente dal rettore coinvolgono interessi pubblici primari (quale l'insegnamento universitario) ed impongono all'interrogante (quale senatore di quel collegio) una iniziativa immediata, volta ad investire il Governo del problema, che risulta prospettato;

che il Governo (e, segnatamente, i Ministri in indirizzo) non può non disporre – con l'urgenza del caso (prima che finisca l'anno accademico appena incominciato!) – l'accertamento dei fatti ed, all'esito, i provvedimenti necessari per il perfezionamento della concessione del «complesso immobiliare ex carcere» in favore dell'Università degli studi di Parma (tanto più se dovesse mancare soltanto «una firma»!);

che non è lecito, infatti, procrastinare ulteriormente la soluzione (tendenzialmente) definitiva del problema posto dalla inadeguatezza dell'attuale sede della facoltà di giurisprudenza ad accogliere i tanti studenti (circa 8.000) che vi sono iscritti (continuando a ricorrere, nel frattempo, a soluzioni «di ripiego»);

che la soluzione prospettata, peraltro, non può essere ritardata dalla questione concernente la chiesa di San Francesco (che è solo parte dell'ampio complesso immobiliare);

che per tale questione, tuttavia, va ricercata una soluzione che non sacrifichi le ragioni di nessuna delle parti interessate (l'università, appunto, e la provincia bolognese dei frati minori);

che la destinazione della chiesa al culto (previ opportuni restauri) non è incompatibile, infatti, con la destinazione – indispensabile, ripetersi, ed indifferibile – del complesso immobiliare residuo ad aule universitarie (per le quali esistono già il progetto approvato ed i finanziamenti);

che, in tale prospettiva, meritano apprezzamento «la disponibilità dichiarata e formalizzata da parte dell'ateneo» – circa la destinazione, appunto, della chiesa al culto – come «l'accordo trilaterale» auspicato dal rettore – tra l'università, provincia bolognese dei frati minori e Ministro delle finanze;

che, tuttavia, non vanno trascurate (eventuali) soluzioni diverse, purchè risultino parimenti idonee allo scopo e, nel contempo, rimuovano qualsiasi ragione di conflitto tra i cittadini di Parma,

si chiede di sapere:

quale sia la verità dei fatti, denunciati dal Magnifico rettore dell'Università degli studi di Parma;

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati in premessa;

quali iniziative il Governo intenda conseguentemente prendere, con l'urgenza del caso.

(3-00494)

RUSSO SPENA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della difesa. – Premesso:

che secondo i risultati di una commissione d'inchiesta del consiglio di sicurezza dell'ONU (un rapporto di 43 pagine tuttora ufficial-

mente segreto, ma i cui contenuti sono già apparsi sulla stampa internazionale) i paesi europei Francia, Gran Bretagna, Belgio, Spagna, Svizzera e Italia avrebbero ripetutamente violato l'*embargo* sulle armi rifornendo le milizie Hutu ruandesi e dello Zaire;

che questi paesi ed altri 12 membri dell'ONU, aggirando le risoluzioni di *embargo* adottate dal consiglio di sicurezza contro la vendita di armi dopo il massacro di 500.000 Tutsi del Ruanda, «con grande efficienza – si legge nel rapporto della commissione – hanno rifornito i miliziani Hutu che operano nello Zaire con regolarità e continuità sino all'ottobre di quest'anno»;

che secondo il rapporto ONU «le piste seguite dalla rete dei trafficanti di armi per far giungere a destinazione le forniture agli Hutu del Ruanda utilizzavano e continuavano a servirsi dei ricavati ottenuti dalla rivendita di aiuti umanitari per acquistare armi»;

che molti di questi «affari» sono stipulati negli alberghi di Nairobi (Kenia) sede del comando delle milizie Hutu in esilio di Kinshasa (Zaire);

che il rapporto, oltre che individuare per nome una serie di ex responsabili del Ruanda implicati in questa operazione, sottolinea come tale traffico illecito sia organizzato attraverso uomini di affari europei ed africani e militari in pensione;

che tra i paesi che hanno opposto palesi difficoltà allo svolgimento dell'inchiesta della commissione il rapporto menziona esplicitamente l'Italia; «Il 1º agosto 1996 – si legge nel rapporto – il presidente della commissione Mahmoud Kassem, durante l'incontro con l'ambasciatore italiano in Kenia Roberto di Leo, ha invano cercato la cooperazione per ottenere informazioni relative ad un ex Ministro degli esteri dell'Europa dell'Est, ora residente in Italia, che avrebbe autorizzato il transito della pista delle armi destinate al Ruanda Government Forces attraverso il suo paese»;

che si legge inoltre nel rapporto: «Per ben due volte le autorità italiane, il 5 e il 20 agosto di quest'anno, non hanno mai fornito alcuna risposta alle informazioni richieste nè si sono prese la briga di rispondere alla commissione»;

che tali silenzi appaiono ancora più gravi se si considera un altro capitolo del rapporto secondo il quale l'Italia ha venduto armi ai ribelli Hutu; una storia recentissima; il 17 settembre 1996 un membro della commissione d'inchiesta internazionale a Kikuye, sul lato del lago Kiwu in territorio del Ruanda, ispezionò partite di armi confiscate ai ribelli Hutu infiltratisi in Ruanda; la partita d'armi comprendeva anche 50 mine Ts anti-uomo (le stesse di cui il Parlamento sta discutendo la messa al bando); la commissione venne informata localmente che la provenienza delle forniture era italiana e con un marchio di fabbricazione nel «Sud dell'Italia»;

che conseguentemente a questo ritrovamento la commissione inviò al Governo italiano (il ministro Andreatta per la difesa, l'onorevole Dini per quello degli esteri) il 26 settembre scorso una missiva di chiarificazione sul nome della fabbrica di mine di produzione italiana; in questa lettera si richiedeva collaborazione per rinvenire il luogo di fab-

bricazione, quali fossero i paesi destinatari dell'esportazione (per individuare eventuali triangolazioni), le date di spedizione;

che nella suddetta missiva si richiedeva inoltre quali fossero le parti contraenti del traffico d'armi coinvolte nella transizione in possesso del Governo italiano; i dettagli relativi all'«end users certificate»; le licenze di utilizzazione per il diritto all'esportazione in paesi terzi ed infine informazioni sui passaggi e relativi pagamenti effettuati in dettaglio;

che nessuna risposta da parte del Governo italiano è giunta fino ad oggi alla commissione d'inchiesta dell'ONU,

si chiede di sapere:

le ragioni per le quali l'ambasciatore italiano in Kenia si è rifiutato di dare alla commissione d'inchiesta dell'ONU le informazioni richieste e se tale decisione di non rispondere sia stata concordata con le autorità superiori (in caso affermativo, quali);

se sia stata istituita una commissione d'inchiesta mista Farnesina-Ministero della difesa per individuare i responsabili del traffico di armi di produzione italiana pervenuti alle milizie Hutu nella regione del Kiwu;

perchè non sia stata data una risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata per missiva dalla commissione d'inchiesta dell'ONU ai ministri Andreatta e Dini;

quali fossero i paesi destinatari dell'esportazione delle armi e delle 50 mine Ts anti-uomo di fabbricazione italiana sequestrate dall'ONU sul lato ruandese del lago Kiwu.

Si chiede inoltre, sempre in merito alle stesse, di conoscere:

le date di spedizione; le parti contraenti del traffico d'armi coinvolte nella transizione in possesso del Governo italiano; i dettagli relativi agl'«end users certificate»; le licenze di utilizzazione per il diritto all'esportazione in paesi terzi; le informazioni sui passaggi e relativi pagamenti effettuati in dettaglio;

se risulti presente nella zona dei Grandi Laghi personale appartenente ai servizi segreti militari italiani e se tale personale sia utilizzato per la stipula di contratti di vendita di armi prodotte nel nostro paese;

se risultino militari italiani in pensione o in ausiliaria impegnati a procacciare clienti per la nostra industria bellica nelle città di Nairobi e di Kinshasa ed, in caso affermativo, quali provvedimenti il Governo intenda assumere;

se il Governo non valuti inopportuno, alla luce delle responsabilità italiane nel traffico di armi nella regione dei Grandi Laghi, l'invio di un contingente militare di quei paesi segnalati come responsabili di tale traffico dal rapporto dell'ONU e se non si ritenga necessario convertire l'annunciata missione in quella regione da militare a civile.

(3-00495)

BERGONZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che con la circolare ministeriale n. 616 del 27 settembre 1996, applicativa dell'articolo 4, comma 19, della legge n. 537 del 1993, sono state trasferite dai provveditorati alle singole scuole le competenze a liquidare le spese relative alle supplenze brevi a partire dal 1° settembre 1996;

che i fondi assegnati in questi giorni alle scuole dovrebbero essere sufficienti per tutte le supplenze brevi entro il 31 dicembre 1996;

che i fondi globali stanziati risultano essere del tutto insufficienti;

che i criteri di assegnazione dei predetti fondi non sono calcolati sul reale fabbisogno bensì sulle basi delle unità in servizio in ogni scuola;

che moltissime scuole sono dotate di fondi sufficienti a malapena a liquidare le supplenze dei primi giorni di settembre;

che risulterebbe che in molti casi i capi di istituto, avendo già esaurito i fondi a disposizione, non nominano più supplenti perchè non in grado di garantirne la retribuzione;

che tutto ciò provoca una ulteriore, grave inaccettabile dequalificazione del servizio scolastico;

che i lavoratori e le lavoratrici precari della scuola da tre mesi non stanno percependo alcuno stipendio;

che gli stessi, una volta percepito lo stipendio di settembre, stante l'attuale situazione, dovranno aspettare febbraio-marzo 1997 per veder liquidate le retribuzioni del periodo ottobre-novembre-dicembre e tredicesima mensilità 1996;

che tutto ciò si configura come una inaccettabile violazione del diritto più elementare di ogni lavoratore;

che simili inaccettabili inadempienze da parte dello Stato potrebbero essere oggetto di denuncia alla magistratura;

che la situazione sopra descritta deve essere immediatamente sanata,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti e immediati il Ministro intenda assumere al fine di ripristinare le più elementari norme di diritto nei confronti del personale scolastico, liquidando regolarmente gli stipendi, e per assicurare uno svolgimento della normale attività scolastica.

(3-00496)

MANZI, MARINO, MARCHETTI, SALVATO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nella discussione attorno alla riforma pensionistica del 1995 si fece un gran parlare del distinguo tra 35 anni di lavoro passati dietro una scrivania e 35 anni passati in cantiere o in fonderia;

che venne approvata nell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995 la possibilità di anticipare la data di pensionamento in caso di attività usuranti;

considerato:

che questo articolo venne molto apprezzato da tanti lavoratori perchè rende utili ai fini del conseguimento della pensione di anzianità i periodi di lavoro, demandando ad accordi di categoria l'individuazione delle mansioni contrattualmente definite che comportino lo svolgimento di qualcuna delle attività usuranti elencate dalla legge;

che alla data di oggi non un accordo è stato siglato e quella dei lavori usuranti rischia di passare alla storia come una bella favola che i sindacati raccontavano agli operai nelle assemblee di fabbrica quando era in corso il *referendum* sull'accordo per le pensioni e che gli interroganti ricevono continuamente lettere di lavoratori che attendono una risposta,

si chiede di sapere se questo problema sia stato affrontato con le categorie interessate, quando sia stato affrontato, con chi e con quali risultati, ma soprattutto se il Governo intenda intervenire il più presto possibile in merito al suddetto problema.

(3-00497)

CARUSO Antonino. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che è in possesso dell'interrogante copia dell'avviso di accertamento n. 96/1 7497/A notificato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano;

che con lo stesso è accertata la violazione dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (con irrogazione delle relative pene pecuniarie, soprattasse, eccetera), con riferimento a somma di danaro (qualificata «dazione») percepita da un militare del Corpo della Guardia di finanza nel corso di un'operazione ispettiva a lui demandata;

che l'ufficio distrettuale delle imposte, al di là del pudore linguistico impiegato, ha quindi inteso affermare il principio secondo cui volgari «mazzette» o, comunque, somme corrisposte nell'ambito verificato di ipotesi di corruzione o di concussione, siano da sottoporsi a tassazione (con conseguenti obblighi di eventuale ritenuta) in quanto determinanti redditi da lavoro;

che è fatto incidentale, ma non secondario (in quanto esaustivamente esemplificativo della totale incapacità della macchina burocratica – anche fiscale – di sapersi porre correttamente al servizio del cittadino), che il soggetto destinatario dell'accertamento di cui sopra sia stato prosciolto dal giudice per le indagini preliminari di Milano con l'ampia formula del «non aver commesso il fatto addebitatogli»,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se l'ufficio distrettuale di Milano abbia – nella vicenda narrata – agito di propria iniziativa;

2) se, al contrario, lo stesso abbia proceduto sulla base di indicazioni (circolari, ordini di servizio, eccetera) impartite dal Ministero;

3) se sia opinione condivisa dal Ministro che non sia compatibile con il nostro ordinamento la qualificazione di redditi, con conseguente tassazione, delle somme percepite da soggetti a fronte di prestazioni da loro rese nell'ambito della commissione di reati (analogicamente il com-

penso riscosso dalla prostituta, ovvero l'utile ricavato dal giocatore d'azzardo);

4) se sia opinione condivisa dal Ministro che non corrisponda ad equità il fatto che il cittadino, coinvolto suo malgrado in una vicenda come quella narrata e in cui – si ripete – sia per giunta accertata la sua totale estraneità, debba sopportare l'onere derivatogli dalla sua difesa nel procedimento penale e, per sovrappiù, quello relativo al contenzioso tributario, senza nemmeno il diritto di detrazione fiscale delle relative somme per questo erogate;

5) quali siano le iniziative che il Ministro intenda assumere – nei confronti dell'ufficio distrettuale di Milano e del funzionario responsabile della pratica – nel caso di cui ai punti 1 e 3.

(3-00498)

MARTELLI, CAMPUS, CASTELLANI Carla. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che i «collaboratori di giustizia» sotto la tutela dello Stato italiano, secondo recenti stime, sarebbero oltre 1200, ai quali andrebbero ad aggiungersi i quasi 6000 loro familiari sottoposti anch'essi al regime di protezione;

che sarebbero sempre più frequenti i casi conclamati, anche con riprese in video, di «pentiti» che diverrebbero tali per poter meglio «gestire» i loro «malaffari»;

che la pubblica opinione, pur sdegnata per lo spreco inopinato che in tal modo si fa del denaro pubblico, sarebbe vieppiù preoccupata anche e soprattutto per la possibilità che un così congruo numero di «pentiti» possa continuare tranquillamente a delinquere sotto la protezione e l'alto patrocinio dello Stato italiano;

che il dilagante fenomeno del «pentitismo» rischia di creare veri e propri «professionisti del pentimento» che si sentirebbero autorizzati a perseverare nelle loro azioni criminose;

che quasi giornalmente le cronache ci relazionano su casi di «pentiti» i quali, forse per la grande disponibilità di tempo libero o per l'esiguità dell'assegno passato loro dallo Stato, oltre a collaborare con la procura di turno, svolgono un «doppio lavoro delinquenziale» limitando il loro *status* di «collaboratori di giustizia» a «rivelazioni» che il più delle volte si rivelerebbero false o tendenti a indirizzare un'inchiesta a una tale conclusione piuttosto che ad un'altra;

che i cosiddetti «collaboratori di giustizia» sono ormai in numero tale da poter costituire un adeguato sindacato che tuteli le loro aspettative e risulterebbero essere, secondo gli scriventi, oltre ogni misura tutelati e garantiti dallo Stato italiano molto più di tanti onesti cittadini che stentano a trovare un'occupazione e non hanno il minimo necessario per il sostentamento;

che l'attuale forsennata salvaguardia dei «diritti dei pentiti», più che limitare i danni provocati dalla criminalità alla società civile italiana, rischia paradossalmente di costituire incitamento per tanti, giovani e meno giovani onesti cittadini, i quali potrebbero divenire

inclinì a pensare di trovare in un sistema di protezione, conseguente un atto delinquenziale, la soluzione ai loro problemi;

che il problema della «gestione» dei «pentiti» è stato già posto con precedenti interrogazioni, rimaste a tutt'oggi senza risposta,

si chiede di sapere quali siano i principi che il Ministro in indirizzo intenda adottare nei confronti dell'ormai straripante numero di «collaboratori di giustizia» specificamente per quanto attiene:

ai criteri per stabilire l'affidabilità del «pentito»;

ai criteri per stabilire la veridicità delle dichiarazioni da questo rilasciate;

ai criteri per l'attuazione dei programmi di riconversione ai quali i «pentiti» devono essere eventualmente sottoposti;

ai criteri per stabilire le spese e gli oneri da rendicontare a carico dello Stato;

alle misure di prevenzione atte ad evitare che il «pentito», anche se considerato affidabile, possa avvalersi di tale *status* per meglio continuare a delinquere.

Si chiede altresì di sapere se intenda intervenire e, del caso, con quali mezzi, affinché cessi l'usanza, oggi molto in voga, per la quale ogni arrestato, onde evitare il carcere, si dichiara «pentito» e, avvalendosi dei privilegi che tale dichiarazione comporta, possa non scontare la pena per i reati commessi.

(3-00499)

SALVATO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il policlinico di Udine, reparto ematologia, ha segnalato ai suoi pazienti in chemioterapia che il «Deticene», uno dei farmaci più usati, importantissimo per la terapia del melanoma e di altre forme neoplastiche, sta esaurendosi per la decisione della Rbs Pharma di sospendere la produzione a livello europeo;

che gli operatori sanitari, in considerazione del fatto che le terapie sostitutive hanno evidenziato pesantissimi effetti collaterali, paventano l'intento speculativo di tale sospensione che porterebbe ad una ri-commercializzazione del prodotto nei prossimi mesi a prezzi enormemente aumentati,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per scongiurare qualsiasi forma di speculazione in danno della salute dei cittadini.

(3-00500)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e delle finanze.* – Premesso:

che notizie di stampa e proteste di operatori marittimi genovesi e napoletani hanno evidenziato, nei giorni scorsi, che alle ditte commerciali ed industriali, comprese quelle commissionarie di spedizioni e trasporti, che compiono importazioni di merci dall'estero e che operano nel porto di Trieste sono riservate particolari condizioni di credito doganale che consentono di pagare posticipatamente i diritti doganali sulle merci importate;

che la normativa è frutto di una concessione che risale all'impero austro-ungarico mantenuta in vita dal regio decreto-legge n. 1356 del 15 settembre 1922 e dal regio decreto-legge n. 1357 del 19 ottobre 1922, da norme e circolari successive e poi recepita dalla Comunità europea;

che tale normativa prevede la possibilità per gli importatori di dilazionare fino a 180 giorni sia il pagamento dell'IVA sia quello dei diritti doganali a tassi passivi del 6,25 per cento annui;

che la politica dei porti, delle relative infrastrutture e dei servizi ad essi collegati sta diventando sempre più importante per uno sviluppo organico del sistema portuale italiano e dei rispettivi *hinterland* al fine di essere competitivi con i principali porti europei quali Amburgo, Rotterdam, Marsiglia-Fos ed altri;

che il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, che prevede interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo e, quindi, dovrebbe completare la riforma dell'ordinamento portuale e quello delle attività e del lavoro legato ai porti, non contempla norme di riordino e di adeguamento per la effettiva liberalizzazione sia dei traffici sia del lavoro nell'ambito portuale,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti il Governo intenda assumere per riequilibrare la situazione e determinare eguale operatività e libera concorrenza fra i porti italiani;

se il Governo intenda estendere i privilegi doganali di cui gode il porto di Trieste anche agli altri porti di rilevanza nazionale ed in particolare al porto di Genova ed al porto di Napoli che orientano impegni ed iniziative al fine di ridiventare la porta dell'Europa sul Mediterraneo.

(3-00501)

SEMENZATO. – *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che è stato recentemente pubblicato il rapporto della commissione d'inchiesta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul traffico di armi nello Zaire e nella regione dei Grandi Laghi;

che in tale rapporto si afferma che il 1° agosto 1996 il presidente della commissione d'inchiesta incontrava l'ambasciatore italiano in Kenya e gli chiedeva, senza ottenere risposta, ragguagli sulla veridicità di una informazione pervenuta alla commissione secondo la quale un ex Ministro degli esteri di un paese dell'Est europeo, oggi residente in Italia, ha ammesso pubblicamente di avere firmato autorizzazioni per il transito nel suo paese di armi destinate alle forze dell'ex Governo ruandese, in violazione dell'*embargo* e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza;

che il 5 agosto, con una lettera alle autorità italiane, ed il 20 agosto, con una lettera alla Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, la commissione d'inchiesta chiedeva informazioni utili ad ubicare ed intervistare l'ex Ministro; nessuna risposta è mai stata ricevuta dalla commissione;

che il 17 settembre 1996, così si legge nel rapporto, un membro della commissione d'inchiesta visitava Kybuye, sulla sponda ruandese del lago Kivu, dove ispezionava armi sequestrate ai ribelli che erano penetrati nel Ruanda; le armi includevano le mine antipersona TS-50, fabbricate, secondo informazioni ricevute dal membro della commissione, in Italia meridionale; tali mine non erano disponibili all'ex Governo ruandese prima dell'imposizione dell'*embargo*;

che in seguito al rinvenimento di tali armi in data 26 settembre 1996 la commissione d'inchiesta inviava una lettera al Governo italiano nella quale si chiedevano informazioni circa la fabbrica nella quale le mine sono state costruite, i paesi cui sono state consegnate, le date di consegna, le parti coinvolte nella transazione, i dettagli dei pagamenti e dello «end user certificate»; neanche a questa lettera è stata inviata alcuna risposta,

si chiede di sapere:

per quale motivo non si sia mai risposto ad alcuna delle richieste della commissione d'inchiesta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

se non si ritenga opportuno rispondere immediatamente alle richieste della commissione d'inchiesta, in vista della particolare gravità delle violazioni descritte nel rapporto, della gravissima emergenza umanitaria che il traffico di armi ha fortemente contribuito a scatenare in questi giorni nella regione dei Grandi Laghi e in vista delle responsabilità occidentali, e italiane in particolare, in questa regione;

se non si ritenga opportuno informare immediatamente il Parlamento sulle risposte alle informazioni richieste dalla commissione d'inchiesta;

se non si ritenga opportuno, in particolare, informare il Parlamento se, in relazione al conflitto nella regione dei Grandi Laghi, sia stata in alcun modo violata la moratoria sulla produzione e vendita di mine antipersona adottata dal Governo italiano nell'agosto del 1994;

quali Stati siano stati posti in grado di produrre mine antipersona con tecnologia italiana;

se esistano ancora oggi accordi che permettono a paesi terzi di costruire mine antipersona usando tecnologia italiana;

se e quante mine TS-50 siano oggi in dotazione delle Forze armate italiane.

(3-00502)

SEMENZATO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il signor Remo Granocchia, sergente maggiore dell'Aeronautica, è in pensione dal 1982;

che, essendo sergente maggiore dell'Aeronautica militare, era stato valutato ai fini del giudizio di idoneità all'avanzamento al grado di maresciallo ma la commissione permanente di avanzamento lo aveva ritenuto inadatto per «flessione di rendimento in servizio e modeste qualità complessive non compatibili con i doveri e le responsabilità del grado superiore»;

che in data 13 febbraio 1986 il signor Granocchia ha presentato ricorso al TAR contro il Ministero della difesa per l'annullamento del giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado di maresciallo per i seguenti quadri: suppletivo 1979, ordinario 1980, suppletivo 1980, ordinari 1981-82-83, prima e seconda valutazione quadri 1981-1982, di cui alla nota ministeriale del 2 dicembre 1985;

che la I sezione del TAR del Lazio in data 12 febbraio 1996 ha accolto parzialmente il ricorso presentato dal signor Granocchia contro il giudizio di non idoneità all'avanzamento formulato dalla commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali dell'Aeronautica militare per gli anni 1979-80-81-82-83;

che a seguito della sentenza del TAR la commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali dell'Aeronautica militare ha rivalutato il signor Granocchia ai fini della promozione al grado di maresciallo di terza classe (23 aprile 1996 e 3 maggio 1996) giudicandolo nuovamente «non idoneo» con motivazioni di questo tipo: «Il complesso delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'interessato denota un profilo militare che, nonostante il positivo rendimento fornito nel periodo considerato, non può essere giudicato idoneo ad assumere le maggiori responsabilità del grado superiore»; «I gravi reati militari contestati in sede giudiziaria evidenziano carenze di qualità militari e morali che non consentono di ritenerlo idoneo all'avanzamento al grado superiore»;

che, a seguito del nuovo giudizio dato dalla commissione di avanzamento, il signor Granocchia in data 28 ottobre 1996 ha presentato un ricorso straordinario al Capo dello Stato;

considerato:

che il signor Granocchia ha partecipato al movimento di democratizzazione delle Forze armate e ha sempre aderito a tutte quelle manifestazioni tendenti ad ottenere il rinnovamento democratico dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza; in particolare il sergente maggiore Granocchia senza mai venire meno ai propri doveri di militare e nel rispetto delle norme del regolamento militare ha partecipato ad alcuni convegni, a carattere nazionale, del movimento dei sottufficiali; tale suo interessamento ed attività hanno determinato addirittura una denuncia penale a suo carico per la partecipazione al convegno svoltosi a Cagliari; per tale imputazione il signor Granocchia è stato prosciolto in istruttoria nel 1982;

che in via amministrativa per la partecipazione a tale convegno il Granocchia ha ricevuto la sanzione disciplinare di 7 giorni di camera di rigore, anche questa successivamente annullata e sostituita da un semplice rimprovero;

che nel 1981 il signor Granocchia ha poi partecipato ad un altro convegno tenutosi a Mestre, ma anche per tale fatto è stato denunciato e poi prosciolto in istruttoria per non aver commesso il fatto; un'altra denuncia penale è stata presentata nei suoi confronti per insubordinazione (1980) e anche per tale procedimento è stato disposto il proscioglimento in istruttoria;

che risulta dunque evidente che la carriera del Granocchia è stata caratterizzata da ripetuti tentativi di punire, in maniera esemplare, il suo

interessamento alle tematiche del movimento dei sottoufficiali democratici; probabilmente tale interessamento è stato giudicato eccessivo dato che si è scelto di punire comunque il ricorrente giudicandolo nel 1985 e nuovamente undici anni dopo nel 1996 «non idoneo» all'avanzamento; emergono così una eclatante animosità e sviamento di potere, travisamento e violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione, soprattutto in considerazione del fatto che per la parte tecnico-professionale il signor Granocchia ha sempre conseguito qualifiche «nella media» o «superiori alla media»;

che non c'è dubbio quindi che i giudizi di non idoneità vanno fatti risalire al fatto che l'amministrazione militare dell'Aeronautica giudica il sergente maggiore Granocchia esclusivamente per la sua militanza nel movimento di democratizzazione delle Forze armate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo reputi opportuno verificare l'attività della commissione nel caso proposto;

se non si intenda rivedere la posizione del sergente maggiore Granocchia;

se non si intenda comunque censurare la pervicacia con cui l'amministrazione della difesa persegue il signor Granocchia per il suo impegno a favore della democratizzazione delle istituzioni.

(3-00503)

COZZOLINO, DEMASI, IULIANO, NAPOLI Roberto, CARCARINO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che la provincia di Salerno e in modo particolare il territorio dell'agro Sarnese-Nocerino e segnatamente i comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Scafati, Roccapiemonte, Castel Sangiorgio, Sarno, San Valentino Torio, San Marzano, Bracigliano, Angri, Pagani, Sant'Egidio del Monte Albino, Corbara, Siano ed il Cilento e in particolare modo il territorio di Palinuro e Marina di Camerota sono stati gravemente colpiti dalla violenta ondata di maltempo;

che per diversi comuni si lamentano inondazioni con straripamento dei corsi d'acqua ed allagamenti con ingentissimi danni al tessuto economico e con pericolo di vite umane;

che la situazione costituisce ulteriore motivo di peggioramento su un territorio già in preda a gravissimo degrado ambientale, per cui fu decretato lo stato di emergenza territoriale, affetto da problemi sociali di disoccupazione ed emarginazione,

si chiede di sapere se siano stati attivati gli interventi necessari ed urgenti per affrontare la gravissima emergenza e se non si ritenga opportuno dichiarare lo stato di calamità naturale per tutta la provincia di Salerno ed adottare i relativi provvedimenti.

(3-00504)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della difesa.* – Premesso:

che all'interno della base USAF di Aviano (Pordenone) lavorano centinaia di civili italiani;

che il decreto legislativo n. 626 del 1994 – e sue successive integrazioni e modificazioni – disciplina la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

che numerose segnalazioni di rischi connessi all'attività di *routine* della base di Aviano hanno, tra l'altro, portato alla comminazione di sanzioni pecuniarie da parte dei presidi sanitari dell'area interessata;

che il comando della base di Aviano pare essersi rifiutato di pagare dette sanzioni adducendo insufficiente chiarezza – nella fattispecie di cui trattasi – in merito alla definizione della figura legale del datore di lavoro contenuta nel succitato decreto,

si chiede di sapere:

se l'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 – e successive modificazioni – sia da ritenersi valida su tutto il territorio nazionale e per tutti i lavoratori;

se sia accettabile che il comando della base USAF non ottemperi al pagamento delle sanzioni comminate;

quali garanzie abbia dato il comando della base di Aviano in relazione alla scrupolosa applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

se le problematiche legate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori siano contenute nei protocolli d'intesa sottoscritti tra lo Stato italiano e quello degli Stati Uniti per la parte relativa alla concessione della base di Aviano.

(3-00505)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CORTELLONI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il sostituto procuratore di Modena, dottor Giuseppe Tibis, titolare dell'inchiesta giudiziaria denominata «Palazzopoli modenese», nei giorni scorsi, aveva richiesto al questore di Modena, dottor Valentini, l'assegnazione di un ulteriore agente di polizia giudiziaria da affiancare ai due già in servizio, onde accelerare i tempi dell'inchiesta;

che, come emerge dalla stampa locale («Gazzetta di Modena» del 21 novembre 1996), il questore di Modena ha fornito una risposta negativa, proponendo il trasferimento di parte del fascicolo d'ufficio degli atti del pubblico ministero presso gli uffici della questura ove agenti ivi in servizio avrebbero potuto lavorare, senza lasciare i locali della questura;

che opportunamente e giustamente, a parere dell'interrogante, il sostituto procuratore titolare dell'inchiesta ha rifiutato una cotale forma di collaborazione, considerata la fase di estrema delicatezza dell'inchie-

sta, che richiederebbe il massimo sforzo e celerità a garanzia di tutte le parti coinvolte;

che emerge dalla stampa citata che il procuratore capo, dottor Walter Boni, al corrente delle esigenze di incremento dell'organico di polizia giudiziaria, successivamente ad un incontro con il questore di Modena, di cui non si conosce il contenuto, anzichè «far valere il suo ruolo, ha scelto la strada del mettiamoci d'accordo», come scrive la testata summenzionata;

che a parere dell'interrogante il rifiuto del sostituto, dottor Tibis, alle proposte così come formulate dal questore è giustamente dovuto a ragioni di opportunità giudiziaria;

che risulta di difficile comprensione il comportamento del questore di Modena, considerato il fatto che, comunque, alcune unità della questura sarebbero adibite a svolgere attività relative alla menzionata indagine e si tratterebbe esclusivamente di far sì che ciò si verificasse entro la sede naturale del palazzo di giustizia, onde garantire la salvaguardia delle esigenze di segretezza,

si chiede di sapere:

se, considerata la necessità ed opportunità, a garanzia di tutte le parti coinvolte, di accelerare i tempi di chiusura delle indagini, il Ministro dell'interno intenda intervenire presso gli organi periferici del suo Dicastero competenti per territorio, onde assicurare la presenza dell'organico di polizia giudiziaria così come ritenuto indispensabile dal titolare dell'inchiesta presso la sede naturale di svolgimento delle indagini, ossia presso il palazzo di giustizia di Modena;

quali siano le ragioni che determinano il questore di Modena a rifiutare l'invio di altra unità di polizia giudiziaria presso l'ufficio del pubblico ministero, pur offrendo la disponibilità che agenti lavorino all'inchiesta presso gli uffici della questura;

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo, secondo le loro rispettive competenze, intendano assumere affinché vengano assicurati i mezzi e il personale necessario per lo svolgimento e la chiusura delle indagini relative alla menzionata «Palazzopoli modenese».

(4-03039)

COSTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che si è avuta notizia che la fondazione del Banco di Napoli ha deciso di vendere le testate giornalistiche «Il Mattino» e la «Gazzetta del Mezzogiorno»;

che tale vendita qualora comportasse l'eventuale soppressione della testata «Gazzetta del Mezzogiorno» implicherebbe un grave danno al patrimonio storico, culturale ed informativo di tutto il Mezzogiorno,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno vigilare attentamente per assicurare che un'eventuale dismissione da parte del Banco di Napoli delle testate de «Il Mattino» e della «Gazzetta del Mezzogiorno» avvenga evitando che si proceda ad una vera e propria svendita a gruppi imprenditoriali che, svincolati da qualunque impegno di continuità, auspicano soltanto la concentrazione nelle proprie mani di più organi di informazione;

se non si ritenga opportuno assicurare che la vendita avvenga soltanto a condizione che il Banco di Napoli si impegni ufficialmente a trasferire la «Gazzetta del Mezzogiorno» e «Il Mattino» a gruppi editoriali che ne assicurino la continuità ed il mantenimento dei livelli occupazionali.

(4-03040)

AVOGADRO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che da più parti vengono segnalate all'interrogante operazioni immobiliari non troppo chiare portate avanti da gruppi privati tendenti ad accaparrarsi i muri di attività commerciali di intere vie e quartieri pagandoli a prezzi talvolta anche quadrupli rispetto a quelli di mercato;

che questo fenomeno si registra prevalentemente nelle grandi città (un esempio recente è quello costituito da via San Vincenzo a Genova);

considerato:

che questo può costituire una grave minaccia per il tessuto commerciale urbano, insidiato soprattutto nelle sue attività più caratteristiche, in quelle di utilità sociale e di richiamo commerciale e turistico;

che per salvaguardare le attività economiche commerciali minacciate da queste speculazioni immobiliari potrebbe essere ipotizzato un blocco degli sfratti mirato,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questi movimenti immobiliari che sono in atto;

se si consideri questo problema di una qualche importanza;

se sia intenzione del Ministro monitorarlo;

come si ritenga di dover intervenire nell'interesse dei piccoli commercianti.

(4-03041)

MAGNALBÒ. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il geometra Francesco Prenna, nella qualità di presidente *pro tempore* del Sindacato geometri liberi professionisti delle Marche, in data 18 aprile 1996, ha presentato esposto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, riguardante la situazione dominante in campo di *software*;

che nell'approntare i programmi Pregeo, Docfa, Plangeo e Nota, predisposti esclusivamente per operatori informatici utenti di computer IBM o suoi compatibili, ha escluso dall'operare con il catasto e con le conservatorie immobiliari i tecnici che fanno uso di computer Apple MacIntosh;

che, malgrado frequenti solleciti telefonici, solo a seguito di intimazione effettuata in data 14 ottobre 1996, ai sensi dell'articolo 328 del codice penale, il Sindacato geometri liberi professionisti delle Marche ha ottenuto una comunicazione dall'Autorità garante;

che analogo esposto è stato inviato, in data 21 maggio 1996, all'Autorità per l'informatica, la quale ha risposto comunicando l'avvenuto interessamento presso il Ministero delle finanze e la SOGEI;

che, tuttavia, alla data dei due esposti il programma Docfa, indispensabile per operare presso il catasto, non era ancora entrato in vigore nelle province marchigiane;

che nel mese di ottobre 1996 i suddetti programmi sono diventati operativi su tutto il territorio nazionale;

che la situazione suesposta crea gravi disagi a tutti gli operatori tecnici in possesso di apparecchiature Apple MacIntosh, costretti a sospendere la loro attività con il catasto e le conservatorie immobiliari,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti s'intenda adottare perchè tale situazione di abuso abbia a cessare al più presto;

se non si ritenga di dover, nel frattempo, provvedere alla effettiva tutela degli operatori tecnici dotati di apparecchiature MacIntosh o, comunque, di apparecchiature non compatibili con quelle adottate dal catasto e dalle conservatorie immobiliari.

(4-03042)

SERENA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il consiglio direttivo centrale dell'Associazione nazionale combattenti e reduci ha sanzionato la vendita di Casa Benedetti, edificio sito in via Medaglie d'Oro a Ciano del Montello (Treviso), per la somma di lire 160 milioni, 30 dei quali già versati dal compratore alla stipula del preliminare;

che Casa Benedetti nonchè il fondo adiacente su cui sorgono l'Osservatorio del re e la Colonna romana rappresentano importanti reperti storici oltre che luogo di culto delle memorie e delle gesta dei nostri soldati nella guerra del 1915-18 e, in quanto tali, debbono essere tutelati come già espressamente previsto dalla legge 1º giugno 1939, n. 1089;

che la citata legge prevede, all'articolo 2, comma 1, la tutela di «cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per l'educazione nazionale»;

che, sempre secondo la citata legge, articolo 2, comma 2, «la notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo»;

che il presidente della sezione di Treviso dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, signor Walter Omiccioli, ha fatto presente, con lettera datata 26 maggio 1995 (protocollo n. 399/95), indirizzata all'Associazione nazionale combattenti e reduci di Roma, di essere stato costretto a provvedere alla vendita di Casa Benedetti

a causa dell'accertata impossibilità economica a mantenere l'intera proprietà;

che, comunque, numerose sezioni del comprensorio di Montelluna di associazioni combattentistiche e d'arma (artiglieri, genieri e trasmettitori, combattenti e reduci, marinai) nonchè il Consorzio per lo sviluppo economico e sociale dei comuni del Montello hanno lamentato di non essere stati messi a preventiva conoscenza dell'operazione per scongiurare la quale sarebbero stati disposti ad assumersi le spese d'acquisto dell'immobile,

l'interrogante chiede di sapere:

se Casa Benedetti abbia formato oggetto di notificazione da parte del competente Ministero e se tale notifica risulti essere stata trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche;

se, prima di provvedere alla vendita, l'Associazione nazionale combattenti e reduci abbia ottenuto la prevista autorizzazione del Ministro, ai sensi dell'articolo 26 della citata legge n. 1089 del 1º giugno 1939, e, in caso negativo, se non si intenda provvedere all'immediato annullamento di qualsiasi atto di alienazione del bene in oggetto a tutela del patrimonio artistico-culturale ed in conformità con le vigenti leggi.
(4-03043)

BESOSTRI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che già nella precedente legislatura, in data 27 giugno 1995, era stata presentata dall'onorevole Vittorio Aliprandi al Ministro di grazia e giustizia una interrogazione sul caso in questione (4-11357), interrogazione rimasta senza risposta;

che nel maggio 1980 il signor Aldo Todesco di Padova, dopo un ricovero all'ospedale di Padova per una TAC, è uscito affetto da una grave neurolabirintosi che gli ha impedito di continuare a svolgere la sua professione;

che secondo quanto afferma il signor Todesco l'incidente è stato provocato da una sperimentazione medica con farmaci per lui controindicati, al fine di curare una malattia della quale non aveva mai avuto il minimo sintomo;

che la causa civile di primo grado promossa dal signor Todesco è stata iscritta a ruolo il 22 giugno 1982, con il numero 4354/82; da tale data si sono succedute 52 udienze a causa di continui rinvii; si è arrivati dunque al 4 ottobre 1994 e solo in tale data il tribunale civile di Padova ha pronunciato una sentenza di indennizzo per il signor Todesco pari a 188 milioni di lire;

che per poter dar corso agli atti esecutivi il signor Todesco ha provveduto alla registrazione della sentenza, con un ulteriore esborso di 5 milioni e mezzo, ma la corte d'appello di Venezia ha ordinato la revoca della provvisoria esecuzione e ha fatto sapere di non poter prendere visione della causa prima dell'8 luglio 1998;

che la questione è stata sottoposta all'esame della Commissione europea dei diritti dell'uomo, la quale ha rivolto al Comitato dei ministri le sue proposte per un'equa soddisfazione del caso in oggetto;

sulla base di tali proposte si è in attesa di una risoluzione dei delegati dei Ministri del Consiglio d'Europa,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno avviare controlli per verificare eventuali irregolarità nel comportamento della magistratura rispetto ai tempi troppo lunghi di questa causa;

se non si ritenga che sia giusto verificare in che misura il signor Todesco sia stato penalizzato dai ritardi della giustizia, al fine di provvedere al risarcimento di questo danno;

quali provvedimenti si intenda adottare per evitare che si ripetano, in questo caso e in futuro, da parte della Commissione europea dei diritti dell'uomo, risoluzioni stigmatizzanti i ritardi e le disfunzioni della nostra magistratura.

(4-03044)

GAMBINI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'Azienda municipalizzata per l'igiene ambientale di Rimini è stata trasformata nel 1994 in società per azioni secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 142 del 1990, assumendo la denominazione di Azienda multiservizi igiene ambientale;

che l'INPS di Rimini ha richiesto il pagamento dei contributi per la cassa integrazione guadagni straordinaria e per la disoccupazione speciale, con un incremento dei costi per il personale del 4,1 per cento;

che l'AMIA spa ha regolarmente provveduto al versamento di quanto richiesto, anche se si ritiene che la somma non sia dovuta in quanto il contratto di lavoro applicato è quello precedente sottoscritto dalla Federambiente-CISPEL, che non prevede la cassa integrazione guadagni straordinaria e tutela la stabilità del posto di lavoro;

che tramite il CISPEL nazionale è stata avanzata al Ministro del lavoro richiesta di esonero di questa contribuzione che appare del tutto infondata;

che a maggior sostegno della richiesta si richiama il decreto-legge n. 318 del 14 giugno 1996, nel quale si afferma tra l'altro che gli accordi collettivi assumono importanza su tutti gli aspetti contributivi; ciò nella considerazione che tutto il personale transitato dalla municipalizzata alla nuova società per azioni ha mantenuto ogni e qualunque diritto in ordine al trattamento contrattuale, previdenziale ed assistenziale di cui già usufruiva, compresa l'iscrizione all'ex CPDEL, oggi INPDAP;

che la trasformazione delle aziende municipalizzate in società per azioni si inserisce in un disegno di modernizzazione teso a recuperare efficienza, efficacia ed economicità alla gestione di fondamentali servizi pubblici e che tale processo di trasformazione andrebbe agevolato piuttosto che scoraggiato, come la vicenda in questione invece purtroppo evidenzia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda rispondere in tempi rapidi alla richiesta avanzata dall'AMIA di Rimini;

se non ritenga che una positiva risposta, la quale peraltro può contare su qualche significativo precedente, possa accelerare un processo di trasformazione più volte auspicato.

(4-03045)

WILDE. – *Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso che risulta all'interrogante che presso il tribunale di Milano vi siano avvocati che, nelle cause di separazione o divorzio, al fine di rendere precaria la posizione del coniuge controparte nella vertenza (ed in pratica per eliminare il contatto dello stesso con i figli), usano frequentemente l'arma dell'accusa di abusi sessuali sui minori, si chiede di sapere:

se siano a conoscenza della grave situazione sopra descritta e come eventualmente intendano porre fine ad azioni tendenziose che danneggiano gravemente i cittadini e screditano la categoria forense;

quali siano i nomi dei primi cinque avvocati di Milano (insieme ai relativi numeri di denunce fatte) che negli anni 1991, 1992, 1993 e 1994 hanno presentato il maggior numero di denunce contro padri per abusi su figli minori.

(4-03046)

MANCONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza gestiscono, attualmente, numerose case di riposo per anziani e assistono, nelle loro strutture, oltre quattrocentomila anziani;

che le IPAB non privatizzabili (*ex* decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990) sono quindi da considerarsi enti pubblici appartenenti alla categoria degli enti locali, in base all'articolo 118 della Costituzione e secondo le sentenze della Corte costituzionale n. 446/90 e del Consiglio di Stato n. 516/91;

che la legge 27 dicembre 1985, n. 816, regola le aspettative, i permessi e le indennità degli amministratori locali;

che gli amministratori-presidenti delle IPAB incontrano crescenti difficoltà nel cercare di conciliare il tempo necessario per ben operare e la totale assenza di permessi retribuiti e non,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda intraprendere per porre rimedio a una disparità di trattamento che, palesemente, contrasta con il principio costituzionale di uguaglianza.

(4-03047)

COSTA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che sono oggi ben conosciuti i rischi del fumo per l'uomo e, in conseguenza, sia l'Unione europea in sede comunitaria sia il Ministero della sanità in sede nazionale hanno intrapreso una pressante azione informativa diretta a contrastare il tabagismo;

che si è così considerevolmente ridotto il numero dei fumatori ma soprattutto la quantità di prodotto da fumo consumata dai singoli;

che permane, tuttavia, il rischio che i minori di età possano reperire i prodotti da fumo e alla cosa si deve prestare una particolare attenzione perchè il vizio del fumo si acquisisce in genere in giovane età; quando ancora non si conoscevano appieno i rischi del fumo il legislatore pose norme precise in materia e il regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, ancora vigente, e l'articolo 730 del codice penale vietano la vendita di tabacco ai minori; proprio in correlazione con tale divieto, la vendita del tabacco è affidata a soggetti scelti e controllati dallo Stato;

che tuttavia, in seguito, con incredibile leggerezza, l'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 566, ha ammesso la installazione dei distributori automatici di sigarette: la presenza di tali distributori rende di fatto possibile l'acquisto di prodotti di tabacco lavorato ad una collettività indiscriminata di consumatori, ivi compresi i minori;

che l'applicazione della citata legge era regolamentata da una rigida normativa amministrativa che di fatto permetteva solo in rarissimi casi l'effettiva installazione di dette apparecchiature, tanto che il numero di distributori presenti sul territorio era assai esiguo;

che nell'agosto 1995 la Direzione generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha radicalmente modificato la regolamentazione amministrativa citata prevedendo un sensibile ampliamento delle possibilità di installazione di detti distributori, sopprimendo la preventiva autorizzazione degli ispettorati compartimentali dei Monopoli dianzi prevista;

che questa nuova regolamentazione, fortemente caldeggiata dai produttori di distributori automatici, ha reso possibile l'installazione in breve tempo di un crescente numero di distributori di sigarette,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno disciplinare in via amministrativa più rigorosamente le possibilità e le modalità di installazione degli apparecchi di distribuzione automatica di sigarette a difesa della salute pubblica e, in particolar modo, di quella dei minori, ovvero procedere, attraverso opportune iniziative legislative, alla soppressione dell'articolo 20 della citata legge che ne ammette l'installazione.

(4-03048)

MANIS. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Considerati:

i decreti ministeriali 24 maggio 1984 e 18 agosto 1984, con i quali sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, prima fascia, gruppo 297 (prima disciplina indicata nel gruppo catalisi);

il decreto ministeriale 11 maggio 1985 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del suddetto concorso;

il decreto ministeriale 19 giugno 1986 con il quale venivano approvati gli atti del concorso *de quo*;

il decreto ministeriale 16 gennaio 1995 con il quale veniva annullato, in esecuzione della sentenza del TAR del Lazio n. 1711 del 1994, il precedente decreto di approvazione degli atti e conseguenti atti di nomina dei vincitori;

l'esposto del 5 settembre 1995 con il quale il professor Luciano Zanderighi ha sollevato la questione di legittimità sulla partecipazione alla rinnovazione del concorso del professor Edgardo Ficocelli Varracchio, deceduto nelle more di questi eventi;

i pareri del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio di Stato rispettivamente del 7 settembre 1995 e 14 febbraio 1996;

il decreto ministeriale del 5 luglio 1996 con il quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica approvava i «rinnovati» atti del medesimo concorso con relativa conferma dei vincitori;

ritenuto che ad oggi non risulta, contrariamente a quanto affermato in decreto, una rinnovazione degli atti concorsuali, bensì una semplice e non richiesta reiterazione degli stessi,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare con riferimento al decreto ministeriale 5 luglio 1996, risultando lo stesso viziato sul piano procedurale, in quanto non si è ottemperato alla rinnovazione degli atti, ma si è proceduto a semplice reiterazione;

in tal senso, se non si reputi opportuno procedere, nelle more della necessaria attività istruttoria, alla immediata sospensione del predetto decreto onde evitare ulteriori danni al patrimonio pubblico.

(4-03049)

PONTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che sin dall'approvazione dell'*Authority* per l'energia è stata largamente sottolineata la necessità di non trascurare il Meridione d'Italia per quanto riguardava la giusta individuazione della sede, tenuto conto anche delle precise indicazioni della legge laddove si richiedeva «un'equilibrata distribuzione territoriale» di queste sedi;

che nonostante ciò la scelta è caduta sulla città di Milano che certamente non rappresenta questa «equilibrata distribuzione» ma, ancora una volta, ciò discrimina ed aggrava il divario ed i problemi economici e sociali delle nostre città meridionali;

che, a peggiorare tale insostenibile situazione, è giunta la notizia di un massiccio trasferimento dell'Enel da Napoli a Torino dove, in particolare, verrebbero portate la testa dell'unità di progettazione idroelettrica, linee e stazioni del centro rete di alta tensione e, inoltre, sembra programmata la riduzione delle attuali sedi meridionali dei centri di telematica,

l'interrogante chiede di sapere:

se la notizia del trasferimento al Nord di questi importanti nuclei operativi corrisponda al vero e secondo quali principi e considerazioni sia stato deliberato questo ennesimo depauperamento del Mezzogiorno in favore del Settentrione;

quali urgentissimi provvedimenti intenda adottare il Governo per evitare questa inaspettata quanto inaccettabile deliberazione che – se confermata – provocherà da un lato la perdita di moltissimi posti di la-

voro diretti ed indiretti e, dall'altro, la dispersione di quella professionalità di alto e medio livello formatasi proprio nel Mezzogiorno che, insieme al già preoccupantemente vasto numero di disoccupati, assiste all'inesorabile spopolamento dell'apparato produttivo meridionale in favore del Nord.

(4-03050)

CUSIMANO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'autotrasporto da e per la Sicilia costituisce un gravissimo problema a causa dell'attraversamento dello Stretto, con ritardi per le derrate agricole e le altre merci e con conseguenze di inquinamento ambientale, ingorghi stradali, eccetera;

che il porto di Catania, come sottolineato dal presidente dell'Autorità portuale in una lettera alla società «Tirrenia di Navigazione», è oggetto di un disimpegno sempre più crescente: da 4 approdi settimanali del 1994 si è passati ad un solo approdo e neanche regolare, con grave danno per il porto, i caricatori e l'intera economia catanese;

che la Federazione autotrasportatori italiani ha più volte denunciato il disagio della categoria chiedendo un maggiore impegno della compagnia Tirrenia, che, al contrario, ha anche sospeso la linea Catania-Livorno dal 23 luglio al 15 settembre scorso;

che gli autotrasportatori e le loro associazioni si dichiarano pubblicamente pronti ad impegnarsi per riempire il carico «almeno di una corsa alla settimana» da e per Genova, linea che negli anni '70 (poi soppressa) aveva ben 5 corse settimanali nei due sensi,

l'interrogante chiede di conoscere le cause di tale atteggiamento della società e se il Ministro in indirizzo non intenda fare quanto in suo potere per far ripristinare la linea Catania-Genova-Catania, che, obiettivamente rappresenterebbe un risparmio sotto tutti i punti di vista e un passo notevole verso quella semplificazione e celerizzazione dei trasporti da tutti auspicata, rendendo, nel contempo, meno pesante e costosa la lontananza della Sicilia dal resto d'Italia.

(4-03051)

TURINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che si apprende la notizia della soppressione della sede pretorile di Massa Marittima (Grosseto);

che la zona, già depressa economicamente, vedrebbe un ulteriore, ingiustificato impoverimento nei servizi e nelle strutture;

che i locali della pretura, rinnovati da pochi mesi, per un investimento di alcuni miliardi di lire, ospitano in maniera adeguata tutti gli uffici giudiziari della zona;

che il locale nuovo istituto di pena mandamentale, anch'esso costato diversi miliardi di lire, senza una vicina struttura giudicante, andrebbe incontro ad una naturale e inopportuna chiusura,

si chiede di sapere:

se e come il Governo intenda intervenire affinché tali menzionate ipotesi non vengano a verificarsi, tenuto conto delle difficoltà oggettive

ve in cui si verrebbero a trovare le popolazioni dell'intera zona delle Colline metallifere e la forte diseconomicità dell'intera operazione;

se il Governo non intenda ricercare eventuali responsabili a tutti i livelli per tale operazione che risulterebbe oltretutto economicamente onerosa per i contribuenti, in un particolare momento in cui gli stessi sono chiamati a compiere duri sacrifici per risanare le esauste finanze dello Stato.

(4-03052)

PROVERA. - Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo. - Premesso:

che la «Nuova SAME spa», società del gruppo ENI, stampa da qualche tempo il settimanale «La provincia di Sondrio» con una tiratura denunciata di 12.500 copie;

che la stampa in rotativa per tirature così basse implica costi elevati per il committente che non sembrano compatibili con il mercato per un giornale provinciale;

che per rendere compatibili con le condizioni di mercato i costi per il suddetto settimanale si dovrebbero applicare condizioni di favore,

si chiede di sapere:

quali siano i termini contrattuali che intercorrono tra la «Nuova SAME spa» e il settimanale «La provincia di Sondrio»;

se vengano praticate condizioni di favore e se queste comportino oneri che, essendo la «Nuova SAME» società del gruppo ENI, ricadrebbero sul cittadino.

(4-03053)

UCCHIELLI. - Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. - Premesso che da notizia di stampa codesto Ministero sarebbe intenzionato, per ragioni di razionalizzazione dei servizi della polizia di Stato, a chiudere l'attuale caserma di Novafeltria nella provincia di Pesaro e Urbino;

considerato che nessuno mette in discussione il fatto di dover procedere ad un migliore e maggiore coordinamento fra la polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, il Corpo della guardia forestale dello Stato; anzi tutto ciò è auspicabile;

data la particolare situazione della zona di Novafeltria, al centro di quattro province: Rimini, Arezzo, Cesena, Pesaro e Urbino;

dato che nelle aree interne dell'Appennino dell'Italia centrale sono già stati individuati o addirittura chiusi servizi importanti quali preture, carceri, ospedali, scuole e altri servizi fondamentali per la vita di quelle popolazioni, che già, a parere dell'interrogante dovrebbero essere premiate per aver scelto di vivere in zone disagiate rispetto alle città della costa,

si chiede di sapere se tutto ciò corrisponda al vero e se eventualmente non sia il caso di ripensare e rivedere tale decisione.

(4-03054)

MANCONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nelle ex scuole Certani di Bologna esiste da diversi anni un centro d'accoglienza per immigrati non comunitari; nel centro vivono 66 lavoratori, per la maggior parte senegalesi, che lo autogestiscono; il centro costituisce il punto di riferimento per la comunità senegalese di Bologna e collabora con le associazioni presenti nel quartiere, promuovendo e sostenendo iniziative di scambio interculturale;

che giovedì 14 novembre, alle ore 15, i carabinieri di Ferrara e del nucleo provinciale hanno fatto irruzione nel centro; alla fine del loro intervento hanno arrestato tre persone e sequestrato mezzo chilo di hashish, ma hanno anche frantumato porte, infissi e vetri, divelto termosifoni e sciacquoni; i materassi sono stati fatti a brandelli, armadi e tavoli ridotti in pezzi; nel complesso, il comune, proprietario dello stabile, ha subito danni per 50 milioni alle strutture e 10 milioni ai mobili, per non parlare dei beni personali dei residenti, che al momento dell'irruzione erano quasi tutti al lavoro e che, al loro ritorno, hanno trovato le proprie cose distrutte;

che alcuni residenti, presenti durante l'intervento dei carabinieri, hanno parlato di colpi esplosi in aria e di pistole puntate alla tempia; i responsabili del centro sarebbero stati ammanettati e buttati a terra; inoltre, i residenti accusano i carabinieri di aver prelevato denaro, oro, oggetti personali, senza rilasciare alcuna ricevuta o verbale di sequestro; infine, due persone sono finite al pronto soccorso,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire per accertare se i fatti si siano realmente svolti nelle modalità sopra indicate e così riportate dai giornali e – qualora tale ricostruzione corrisponda al vero – quali provvedimenti si intenda assumere per sanzionare tali comportamenti.

(4-03055)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la sera del 18 febbraio 1996, sulla via Salaria tra Passo Corese e Monterotondo, in provincia di Roma, in un incidente stradale perse la vita il maresciallo dei carabinieri Aniello Petrosino, che era uno dei collaboratori dell'ex pubblico ministero di Roma, oggi procuratore di Voghera, Vittorio Paraggio;

che Petrosino, alla guida della sua Lancia Thema, uscì improvvisamente di strada, saltò la corsia, andò a schiantarsi contro un albero e morì sul colpo, sua moglie Ornella rimase ferita come pure i figli, di 4 e 7 anni;

che l'inchiesta giudiziaria condotta sull'incidente dal sostituto procuratore presso la pretura, Giuseppe De Falco, si concluse con l'archiviazione;

che la signora Ornella ha presentato un esposto alla procura di Roma per chiedere la riapertura dell'inchiesta sulla morte del marito, prospettando l'ipotesi inquietante che potrebbe essere collegata con lo scandalo della cooperazione internazionale riesumato dall'in-

chiesta di La Spezia su Pierfrancesco Pacini Battaglia e la sua *lobby*;

che nell'esposto la vedova Petrosino, riferendo che sul cadavere del marito non fu effettuata l'autopsia e che lei esclude la possibilità di un malore improvviso, ricorda alcuni significativi particolari del giorno dell'incidente come l'incontro avuto dal marito, che stava tornando a Roma dal monte Terminillo, con due persone, presumibilmente colleghi, i quali gli consigliarono di cambiare percorso per rientrare nella capitale e la mancanza di segni di frenata rilevati sul luogo;

che, inoltre, la donna sostiene di non trovare più l'agenda di Petrosino del 1996;

che in qualità di collaboratore del pubblico ministero Paraggio il maresciallo Petrosino si occupò del *dossier* sequestrato nell'appartamento parigino dove fu arrestato Ferdinando Mach di Palmstein, ma probabilmente sapeva qualcosa anche della misteriosa vicenda grazie alla quale Pacini Battaglia uscì indenne dall'inchiesta sugli scandali della cooperazione;

rilevato, inoltre, che ai tempi dell'inchiesta di Paraggio era stato proprio il sottufficiale ad accompagnare altri ufficiali di polizia giudiziaria, inviati dal pubblico ministero di Brescia Salamone, per cercare in archivio il *dossier* su Antonio Di Pietro sequestrato a Mach di Palmstein e di fronte all'ipotesi che di quel *dossier* mancassero alcune parti Petrosino rispose che, se qualcosa era scomparso, era scomparso a Parigi e non a Roma,

l'interrogante chiede di sapere:

se si intenda riaprire l'inchiesta per chiarire le circostanze dell'incidente in cui perse la vita il maresciallo Petrosino, accertando i motivi per cui sul cadavere non venne effettuata l'autopsia;

quali iniziative si intenda adottare al fine di fare luce sulla inquietante vicenda e sull'eventuale collegamento con le indagini effettuate dal maresciallo in merito a Mach di Palmstein e Pacini Battaglia.

(4-03056)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la crisi strutturale in cui versa il Banco di Napoli appare ormai tale da prevedere una non lenta deriva;

che delle conseguenze di tale crisi si investe direttamente la presenza della Fondazione del Banco di Napoli nel settore dell'informazione con la proprietà della «Gazzetta del Mezzogiorno»;

che la eventuale vendita o svendita della «Gazzetta del Mezzogiorno» determinerebbe un duro colpo all'autonomia «politica» del nostro territorio con conseguenze negative per l'economia privata del proprio naturale punto di riferimento;

che è indispensabile conoscere le reali intenzioni della Fondazione riguardo la eventuale alienazione di tale testata,

l'interrogante chiede di conoscere le valutazioni del Governo in materia e se non ritenga di dover intervenire per impedire la dismissione della testata oppure, in alternativa, per indirizzare la

discussione verso obiettivi strategici utili al territorio nella contemporanea difesa dei livelli occupazionali.

(4-03057)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso: che intense sono le prese di posizione sociali e sindacali riguardo la gestione del personale civile della direzione della Marina militare (Maricommi);

che le norme di razionalizzazione del pubblico impiego fissano in 330 unità l'organico dei dipendenti civili di Maricommi;

che la direzione continua a far ricorso, per il personale, solamente all'istituto della mobilità;

che tale personale risulta in possesso di profili inutili in quanto l'organico è carente di magazzinieri e non di aggiustatori meccanici;

che tale gestione del personale ha portato non solo all'immissione di personale inutilizzato ma anche esuberante (410 unità);

che il 60 per cento del personale svolge mansioni diverse dalle proprie;

che altre richieste di trasferimento sono state respinte, pur possedendo i medesimi requisiti di altre accolte;

che tutto ciò appare sconfinare nel clientelismo più sfrenato e più bieco,

l'interrogante chiede di conoscere sull'argomento le valutazioni del Governo e le azioni che eventualmente si ritenga di porre in essere.

(4-03058)

MANCONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel corso del 1996, nella provincia di Ancona, si è registrata una progressiva riduzione di personale della polizia di Stato impiegato nel servizio di controllo del territorio, compito fondamentale per la sicurezza e l'ordine pubblico;

che ciò deriverebbe da una serie di disfunzioni riferibili alla mancanza di personale, in quanto nella questura di Ancona, compresi i quattro commissariati di Jesi, Fabriano, Senigallia e Osimo, su un organico di circa 300 uomini previsti, operano attualmente solo 240 agenti, e dall'insufficienza di risorse finanziarie per la gestione logistica delle attività di polizia;

che pur in presenza di queste difficoltà si verifica che:

a) sono stati effettuati circa 200 servizi di scorta (alcuni della durata di 7-8 giorni);

b) gli uomini e i mezzi vengono impiegati per servizi di controllo di esercizi commerciali, consistenti nella verifica delle esposizioni di licenza, di tenuta dei registri di magazzino o altri controlli igienico-sanitari, servizi che più probabilmente potrebbero essere svolti da altri Corpi dello Stato o da vigili urbani;

c) si sta impiegando sempre più personale di polizia in compiti amministrativi, che potrebbero essere svolti da personale civile;

che tutto ciò determina, oltre a quanto sopra indicato, il blocco di interi filoni di indagini, mentre si registra un notevole aumento di azioni criminose,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti suesposti e quali urgenti provvedimenti intenda adottare per una loro positiva soluzione.

(4-03059)

BONATESTA, VALENTINO, MONTELEONE. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che la materia dell'occupazione stradale, già disciplinata dall'articolo 7 del codice abrogato, è ora trattata con alcune modifiche dall'articolo 20 del codice della strada e dall'articolo 29 del regolamento;

che per gli adeguamenti delle situazioni preesistenti alle disposizioni attuali è stato fissato il termine di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della nuova normativa;

che per l'ubicazione di edicole e chioschi e altre installazioni, anche a carattere provvisorio, fuori dei centri abitati dovrebbero essere rispettate le distanze dal confine stradale (almeno tre metri) previste dall'articolo 26, comma 5, del regolamento;

che al riguardo un'ulteriore distinzione vale per quei centri abitati nei quali viene autorizzata l'occupazione;

che si parla:

di edicole o chioschi che sono autorizzati dopo l'entrata in vigore delle norme del nuovo codice essendo consentita l'occupazione dei marciapiedi fino ad un massimo della metà della loro larghezza e sempre che rimanga a disposizione dei pedoni una zona larga almeno due metri;

di edicole e chioschi già esistenti alla data in vigore del codice per le quali bisogna ulteriormente distinguere:

quelle poste in zone di notevole rilevanza storico-ambientale ovvero in strade con particolari caratteristiche geometriche, per le quali possono essere concesse autorizzazioni all'occupazione anche in deroga alle disposizioni di cui sopra a condizione che sia lasciata libera una «zona sufficiente» – di cui non si precisa la misura, lasciando una pericolosa discrezionalità all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione – per la circolazione dei pedoni;

tutte le altre devono essere adeguate alle norme dell'articolo 20, in base alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 234, con un termine di tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice;

che l'equivocità linguistica e l'interpretazione erronea lascia credere che, passato il suddetto termine, il principio dell'irretroattività *ex* articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, possa decadere provocando la contraddittorietà con la norma principale, l'articolo 20 delle norme transitorie e attuative;

che altresì le autorizzazioni all'occupazione sono sottoposte alla disciplina contenuta nei regolamenti di polizia urbana i quali, tuttavia, si devono ritenere in vigore solo nella misura in cui siano

compatibili e non contraddittori con la disciplina che è fonte di rango superiore in quanto legge,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non sia il caso di rendere una chiarificazione, interpretando autenticamente la normativa in oggetto, dando alle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni all'occupazione la possibilità di lasciare inalterate le situazioni preesistenti in base al principio dell'irretroattività della legge in generale, specificando che l'articolo 20 del codice della strada si applica soltanto alle nuove edicole e precisando altresì la zona sufficiente ed adeguata da lasciare al transito dei pedoni, quando questo non sia consentito con un percorso alternativo;

inoltre, se la disciplina non debba essere applicata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

(4-03060)

OCCHIPINTI, SCIVOLETTO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che è in atto, da alcuni mesi, nel comune di Scicli (Ragusa) una grave recrudescenza dei fenomeni criminosi ed in particolare una virulenta ripresa del *racket* delle estorsioni, come dimostrano gli ultimi attentati incendiari contro operatori commerciali, e da ultimo quello nella notte tra il giorno 8 e il giorno 9 del mese di novembre 1996 ai danni del «Caffè Antico» di piazza Busacca a Scicli, facendo danni materiali per più di 60 milioni alle apparecchiature del laboratorio, come riportato su alcuni quotidiani («La Gazzetta del Sud» del 10 novembre 1996);

che a partire dal 1988 con diversi atti ispettivi è stata richiamata l'attenzione del Ministro dell'interno sui gravi problemi dell'ordine pubblico e sull'intensità degli atti criminosi consumati nel comune di Scicli e nella sua provincia (intimidazioni, estorsioni, omicidi, traffico di sostanze stupefacenti) ed è stata denunciata, altresì, la grave circostanza per cui nel corso degli ultimi venti anni, mentre cresceva in quantità e qualità l'attacco delle organizzazioni criminali e mafiose, si è ridotta o si è portata a livello assolutamente inadeguato la presenza dello Stato e delle forze dell'ordine, come dimostrano la soppressione del commissariato di pubblica sicurezza di Scicli e delle due stazioni della Guardia di finanza di Donnalucata e Sampieri e il depotenziamento delle stazioni dei carabinieri di Donnalucata e Sampieri, ridotte a semplici stazioni citofoniche ed attive solo in poche ore della giornata;

che l'inadeguatezza quantitativa e qualitativa di organici, strutture e mezzi con cui debbono lavorare, attualmente, le forze dell'ordine, peraltro impegnate in modo intenso, costante e positivo, rende tuttavia più difficile l'azione di contrasto contro la criminalità organizzata e mafiosa;

che a parere degli interroganti, se non si porrà un freno a tale impennata e non si interverrà sulle cause di questi fenomeni, verranno messi a rischio da un lato il vivere civile e democratico della città e dall'altro lo sviluppo economico,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione sull'entità, la consistenza, la provenienza, la qualità e i collegamenti delle forze criminali e mafiose che operano nel comune di Scicli e sulle cause della recrudescenza di attività criminose negli ultimi mesi;

se i Ministri in indirizzo non intendano dare, con la massima urgenza, una risposta positiva alla domanda di potenziamento qualitativo e quantitativo delle forze dell'ordine, nonché di mezzi e strutture nel comune di Scicli, così come richiesto dallo stesso consiglio comunale in più occasioni, dal SIULP, dalle locali forze politiche, dalle organizzazioni sindacali e professionali, dalle associazioni culturali e di volontariato e dagli interroganti che ritengono obiettivi essenziali ed irrinunciabili:

il potenziamento generale delle stazioni dei carabinieri di Scicli, Donnalucata e Sampieri;

il ripristino del commissariato di pubblica sicurezza di Scicli;

la costruzione della nuova caserma dei carabinieri a Scicli;

il rafforzamento delle attività e delle forze investigative e di *intelligence*, indispensabili per una efficace e concreta azione di contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, per la tutela delle iniziative economiche ed imprenditoriali e per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini e della convivenza civile;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare misure per il controllo del territorio, con particolare riferimento al territorio della provincia di Ragusa ed alla zona sud della provincia di Siracusa come l'operazione «Vespri Siciliani», recentemente conclusa, che ha visto il coinvolgimento dei militari di leva e che ha avuto come caratteristica quella di far diminuire drasticamente la microcriminalità nelle zone in cui l'operazione era presente.

(4-03061)

BESOSTRI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –

Premesso:

che l'ammodernamento della ferrovia Ferrara-Suzzara è di vitale importanza per le zone attraversate;

che l'incentivazione del trasporto pubblico risponde ad esigenze di rispetto ambientale e di mobilità dei lavoratori e comunque della popolazione non dotata di propri mezzi di trasporto;

che la Corte dei conti ha approvato soltanto due dei tre atti integrativi del progetto;

che gli amministratori provinciali e comunali interessati hanno richiesto di essere ricevuti dal Ministro dei trasporti;

che preoccupazioni sul ritardo sono state espresse dalla FILT-CGIL e dal Circolo laburista di Sermide,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia stato programmato l'incontro con gli amministratori delle province di Mantova e Ferrara e dei comuni di Mantova, Ferrara, Vigarano, Mainarda, Bondeno, Felonica, Sermide, Carbonara, Magnacavallo, Poggio Rusco e Suzzara;

se sia stata data risposta ai rilievi della Corte dei conti;

se l'ammodernamento della ferrovia Suzzara-Ferrara non sarà colpito dai tagli delle cosiddette linee ferroviarie minori.

(4-03062)

LA LOGGIA, SCHIFANI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 25 ottobre 1985 un'Alfa 90 dei carabinieri, in servizio di scorta ai giudici istruttori Paolo Borsellino e Leonardo Guarnotta, allora magistrati del *pool* antimafia, si schiantò, priva di controllo, sulla folla ad una fermata d'autobus in via Libertà (Palermo), causando la morte di Biagio Siciliano, di 14 anni, e di Maria Giuditta Milella, di 17 anni, e gravi ferite a ventiquattro persone;

che per sei anni per i tre gradi di giudizio si è attesa l'attribuzione delle responsabilità penali con sentenza della Corte suprema di cassazione in data 11 febbraio 1991 avverso la sentenza della corte d'appello del 7 giugno 1989, già annullante la sentenza del tribunale di Palermo datata 28 giugno 1988;

che con detta sentenza della Corte di cassazione sezione penale fu attribuito il concorso di colpa nella proporzione del 60 per cento al carabiniere, autista dell'auto di scorta, Cosimo Capacchione, e del 40 per cento nei confronti di Ettore Cremona, comune civile, che, assieme al già citato Capacchione, fu colpevole d'aver cagionato il sinistro; considerato:

che dopo altri quattro anni il tribunale civile di Palermo ha emesso una sentenza datata 13 luglio 1995, al fine di stabilire a quanto ammontasse la somma a titolo di risarcimento danni da destinare alla famiglia Siciliano, congiunta del defunto Biagio;

che in forza di tale sentenza, che obbliga al risarcimento in solido il Ministero della difesa, l'Assitalia e la Meie Assicuratrice, il legale, rappresentante la famiglia Siciliano, avvocato Manlio Mormile, ha notificato la sentenza e l'atto di precetto al Ministero della difesa nella persona del Ministro *pro tempore ope legis*, domiciliato in Palermo, via Alcide De Gasperi 81, presso l'avvocatura distrettuale dello Stato, intimando di risarcire la famiglia Siciliano secondo quanto stabilito dalla predetta sentenza del tribunale, entro dieci giorni dalla data di notifica del suddetto atto di precetto, avvenuta in data 8 luglio 1996,

si chiede di conoscere:

per quale motivo dopo undici anni non siano ancora stati liquidati i danni alla famiglia Siciliano, colpita duramente dalla morte del giovane congiunto;

se non si ritenga necessario nonchè urgente dare immediata esecuzione alla sentenza del tribunale civile di Palermo, non potendo la morte di due giovani studenti ed il ferimento di altre ventiquattro persone, vittime indirette della salvaguardia e protezione di due magistrati, lasciare assolutamente indifferente la pubblica amministrazione, la quale ancora una volta si sottrae ad un suo obbligo e debito.

(4-03063)

MARRI. – *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che gli Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana, con sede a Roma, del Mezzogiorno, con sede a Portici (Napoli), della Puglia e della Basilicata, con sede a Foggia, della Sicilia, con sede a Palermo, dell'Umbria e delle Marche, con sede a Perugia, sono stati per molti anni senza direttore, figura prevista dalla legge n. 503 del 23 giugno 1970, modificata da ultimo dal decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993;

che i suddetti Istituti sono stati inseriti nel Servizio sanitario nazionale e al personale stesso viene riconosciuto lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale sanitario, in virtù della legge 7 marzo 1985, n. 97, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 662 dell'8 luglio 1986;

che nel corso degli ultimi sei mesi sono stati banditi e/o espletati i concorsi per il conferimento dell'incarico di direttore nei seguenti Istituti zooprofilattici: Portici, Foggia, Palermo e Perugia, per permettere che, applicando il decreto-legge 2 aprile 1996 sulla «mucca pazza», gli stessi potessero assumere le funzioni di direttore generale, come definite dal decreto legislativo n. 270 del 1993;

che l'articolo 5 del decreto-legge n. 478 del 13 settembre 1996, in materia di farmaci e di sanità, ha riproposto la norma transitoria del decreto, peraltro non convertito;

che nei concorsi suddetti è stata applicata la normativa concorsuale della legge n. 503 del 1970, non tenendo conto degli articoli 3, 7 e 10 del decreto legislativo n. 270 del 1993, ed è stata esclusa la partecipazione dei veterinari del secondo livello dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, non tenendo conto nè della già richiamata legge n. 97 del 1985, nè del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni;

che nel concorso già svoltosi presso l'Istituto di Portici la commissione esaminatrice non ha tenuto conto della vigente normativa concorsuale nè di carattere generale (decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), nè di quella relativa al Servizio sanitario nazionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 e relativo decreto 30 gennaio 1982 sulla normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali), stabilendo, invece, propri criteri di valutazione,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le motivazioni di necessità e urgenza che hanno determinato l'inserimento nel decreto-legge 2 aprile 1996, e successive reiterate, nonchè da ultimo nel decreto-legge n. 478 del 1996, delle norme già ricordate relative ai direttori d'Istituto zooprofilattico;

quali siano le motivazioni che di fatto hanno bloccato per anni lo svolgimento dei sopracitati concorsi, espletati solo dopo la emanazione dei suddetti decreti-legge;

se esistano delle regole certe ed uniformi su tutto il territorio nazionale per lo svolgimento dei concorsi e, in caso affermativo, se queste debbano uniformarsi a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale di cui gli Istituti fanno parte;

se sia ammissibile che per tutti i concorsi d'esame la commissione debba essere sempre la stessa;

se non si ritenga opportuno, in attesa di un definitivo quadro giuridico, far sospendere lo svolgimento dei concorsi già banditi;

se, infine, s'intendano effettuare opportuni accertamenti al fine di verificare il rispetto della corretta applicazione della normativa vigente per lo svolgimento dei concorsi citati.

(4-03064)

VALENTINO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso che un rilevante numero di coltivatori diretti di Civitavecchia, Tolfa, Allumiere ed aree vicine nonostante abbia presentato entro il 31 marzo 1996, così come previsto dalla normativa vigente, richieste di contributi all'AIMA, ha ricevuto una lettera circolare con la quale si contesta sostanzialmente la validità della domanda stessa sulla base della sussistenza di anomalie d'ordine formale;

poichè appare inammissibile che errori materiali possano incidere sulla consistenza sostanziale di richieste il cui accoglimento determina la sopravvivenza del mondo agricolo relativo alle aree interessate,

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni che hanno determinato l'esigenza di inoltrare la lettera circolare in argomento che ha provocato un clima di tensione e di allarme che non appare assolutamente fugato dalle dichiarazioni tranquillizzanti rilasciate alla stampa dai funzionari dei competenti uffici e se non sia opportuno diramare un comunicato nel quale si faccia presente l'irrilevanza di errori materiali nella formulazione delle richieste finalizzate all'ottenimento dei contributi di cui si discute.

(4-03065)

MONTELEONE. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che in data 22 giugno 1996 è stata completata la fase di controllo delle domande di aiuto al reddito per alcuni seminativi e relative al raccolto 1994 e 1995 da parte del Consorzio controlli incrociati (CCIA); nonostante le assicurazioni verbali e scritte da parte dell'AIMA a tutt'oggi molti produttori della provincia di Potenza e Matera non hanno ricevuto l'aiuto e non hanno conosciuto l'esito della propria domanda;

che al momento moltissime pratiche risultano non liquidate a causa di meri errori materiali e formali sui quali gli addetti al controllo delle pratiche non hanno potuto effettuare correzioni per l'inadeguatezza del programma operativo e a causa dell'insufficiente casistica;

che i casi maggiormente riscontrati sono stati:

a) particelle non registrate catastalmente perchè le stesse sono state annullate o modificate a seguito di frazionamenti eseguiti per espropri da enti pubblici (Enel, SNAM, eccetera) e non portati a cono-

scenza dell'agricoltore e certamente avvenuti nel periodo che è intercorso tra la data di presentazione della domanda e la data di controllo;

b) per i terreni ex Ente di riforma si è riscontrato che i produttori hanno riportato sulla domanda di aiuto dati catastali riportati sugli attestati rilasciati dall'Ente di sviluppo agricolo e riguardanti poderi detenuti da vari assegnatari provvisori (ancora molto numerosi) in attesa di frazionamenti catastali e quindi da assegnare definitivamente; pertanto in catasto sono riportati in ditta all'Ente con particelle dell'intera estensione e detenute da diversi assegnatari in quota parte;

c) molti comuni della provincia di Potenza e Matera non hanno provveduto ai frazionamenti delle quote detenute in fitto o in concessione, da molti anni, da diversi assegnatari ai quali i comuni rilasciano attestati di conduzione riportando solo il numero del lotto o quota e la superficie condotta; in sede di controllo gli addetti del CCIA non hanno voluto tenere conto della situazione evidenziata ed informare l'AIMA con i verbali d'incontro;

d) diversi piccoli produttori, specie dei comuni delle zone interne delle suddette province, per diversi motivi hanno commesso errori nella compilazione delle domande di aiuto, in particolare nell'individuazione dei dati catastali come foglio di mappa e/o particella, errata indicazione del codice Istat della provincia e/o comune (agro); va sottolineato che in questi casi la richiesta, da parte dei produttori, di verificare mediante aerofotogrammetria o sopralluogo aziendale l'entità delle superfici a grano duro è stata sistematicamente rifiutata dai controllori in presenza di una specifica autorizzazione dell'AIMA ad effettuare unicamente variazioni sulle particelle indicate nella domanda, riportando nel verbale la superficie accertata a grano duro;

che molti altri produttori hanno appreso dalle strutture provinciali della Copagri che l'AIMA non ha ancora provveduto alla liquidazione dell'aiuto in quanto non è stata acquisita la quota grano duro individuale, sia essa storica o proveniente da trasferimento di altro produttore,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per:

evitare che errori di mero carattere ostantivo od omissioni sostanzialmente ininfluenti, senza alcun intento fraudolento, possano divenire causa di enormi ritardi nel pagamento delle compensazioni al reddito;

intervenire presso il CCIA affinché gli errori formali possano trovare soluzione positiva senza dover ricorrere ad un «contenzioso» che inevitabilmente causerebbe ulteriori ed ingiusti ritardi.

(4-03066)

MONTELEONE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il Ministero della pubblica istruzione ha provveduto a varare il nuovo modello di scheda di valutazione con circolare ministeriale n. 491 del 7 agosto 1996, semplificando alcuni dei numerosi impegni burocratici;

che il suddetto modello prevede però l'accorpamento, ai fini della valutazione, di due discipline quali scienze chimiche, fisiche e natura-

li che, pur connotandosi per una certa contiguità disciplinare, presentano peculiarità proprie non riconducibili ad una valutazione unica;

che il giudizio sintetico sul grado di apprendimento raggiunto dall'alunno prevede, per l'ambito delle insufficienze, un solo livello di valutazione;

che a codesto Ministero il preside della scuola media statale «Pitagora» - 1° gruppo del distretto scolastico n. 6 in provincia di Matera ha rivolto ufficialmente un quesito in data 28 ottobre 1996,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga:

di ripristinare, in ordine al primo punto, una necessaria distinzione tra discipline di scienze matematiche e scienze chimiche, fisiche e naturali, come era previsto nel precedente modello di valutazione;

di riproporre per l'area dell'insufficienza il livello di mediocrità, che ricomprende una parte consistente di alunni, operando una necessaria graduazione fra differenti livelli di impreparazione assoluta o parziale.

(4-03067)

DE CORATO, MACERATINI, MARTELLI, PACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il Ministro della sanità, alla fine dello scorso mese di settembre, con una circolare diramata ai Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, degli esteri e delle finanze oltre che alla Presidenza del Consiglio in relazione all'epidemia di poliomelite presente in Albania, ha denunciato il rischio per i cittadini italiani, non immuni, di contrarre detta malattia a causa della possibile reintroduzione di virus selvaggi ad opera di cittadini albanesi infetti introdottisi nel nostro paese;

che il suddetto allarme, taciuto a tutta la popolazione civile, riguarderebbe, proprio per la natura del lavoro svolto, soprattutto il personale esposto a contatti con gli immigrati;

che nella predetta circolare il Ministero della sanità, rilevata la gravità della situazione, sottoponeva all'attenzione dei sopra citati Dicasteri l'opportunità di promuovere la vaccinazione antipoliomelitica proprio nei confronti del personale a maggiore rischio di contagio;

che nella medesima circolare si segnalava anche che per l'immunizzazione antipolio degli adulti era indicato l'impiego del vaccino inattivato iniettabile (IPV), il quale sarebbe stato fornito, previa motivata richiesta, dall'ufficio profilassi malattie infettive dello stesso Ministero della sanità, attivo per ogni eventuale necessità;

che i Dicasteri impegnati a contrastare l'immigrazione clandestina erano stati invitati a convincere i cittadini albanesi a sottoporsi, prima del rimpatrio, a vaccinazione antipoliomelitica con vaccino vivo attenuato orale (OPV), indicato dalla circolare come idoneo a fronteggiare situazioni epidemiche;

che il Governo, trascurando di prendere in considerazione e soprattutto di attuare tutte le indicazioni contenute nella circolare ministeriale sopra citata, si è invece preoccupato di presentare un

disegno di legge contenente unicamente le norme sulla regolarizzazione degli immigrati clandestini in Italia,

gli interroganti chiedono di sapere:

per quali motivi i cittadini italiani non siano stati informati dell'allarme poliomelite lanciato dal Ministero della sanità;

per quali motivi i Ministri citati nella circolare diramata dal Dicastero della sanità non si siano attivati secondo le indicazioni suggerite per arginare il rischio di contagio per i cittadini italiani;

se e quali provvedimenti intendano a tutt'oggi adottare al fine di tutelare la salute di tutti gli italiani, con particolare riguardo per quei cittadini che, per motivi di lavoro, corrono i maggiori rischi di contrarre il virus della poliomelite e, in generale, quali seri provvedimenti cautelari e preventivi intendano assumere rispetto a tutti gli altri rischi di contagio di malattie infettive che possono concretamente derivare dai flussi migratori.

(4-03068)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con decreto ministeriale 19 ottobre 1994 il dottor Luigi Foglio è stato nominato giudice di pace per l'ufficio di Bassano del Grappa (Vicenza);

che il consiglio giudiziario della corte d'appello di Venezia, allargato a norma della legge n. 374 del 1991, interpellato in proposito, aveva ritenuto di escludere motivatamente l'accoglimento della domanda del suddetto dottore,

l'interrogante chiede di sapere:

se, nel corso dell'*iter* amministrativo che si è concluso con la nomina in questione, siano stati commessi abusi o si siano verificate irregolarità;

se a carico del dottor Foglio siano in corso procedimenti giudiziari presso il tribunale competente per i giudici di Bassano, cioè quello di Trieste, e per quali ipotesi di reato;

se, in generale, si ritenga opportuno che persone indagate vengano chiamate a ricoprire l'incarico di giudice di pace.

(4-03069)

PETTINATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che fra il ragioniere Baccoli e la Banca commerciale italiana pendeva controversia civile dinanzi il tribunale di Cagliari in seguito all'emissione di decreti ingiuntivi nei confronti dello stesso ragioniere Baccoli e di sua moglie, la signora Lucia Contini;

che in seguito al decreto ingiuntivo la signora Contini apprendeva di avere emesso il 15 giugno 1965 fideiussione *omnibus* in favore della Banca commerciale sull'intero scoperto della ditta individuale del proprio marito; la sottoscrizione di detta fideiussione, della quale la signora mai aveva avuto conoscenza, si rivelava apocrifia e, proprio per questo, la Contini si opponeva al decreto ingiuntivo;

che, disposta consulenza tecnica d'ufficio, la relativa perizia stabiliva che la sottoscrizione apposta alla fideiussione era un'imitazione

lenta e pedissequa con tremore per il falso»; anche la perizia calligrafa di parte si pronunciava in tal senso;

che la signora Lucia Contini presentava, perciò, denuncia alla procura presso la pretura circondariale di Cagliari per falso ed uso di scrittura privata falsa e tentata truffa, denuncia per la quale in un primo tempo veniva richiesto, ed in seguito emesso, decreto di archiviazione;

che la procura presso la pretura circondariale di Cagliari affidava, infatti, la denuncia al pubblico ministero Carla Ruju, la quale procedeva a:

iscrivere il procedimento al registro degli ignoti nonostante nella denuncia fosse indicato, quale responsabile del reato, il rappresentante legale della Banca commerciale sede di Cagliari, persona certamente nota a chiunque;

richiedere l'archiviazione al giudice per le indagini preliminari motivando la sua richiesta con un semplice timbro affermando: «esaminati gli atti e ritenuto che non sono emersi elementi utili per l'identificazione dei responsabili del reato»;

che il giudice per le indagini preliminari dottor Deplano non faceva nessun tipo di indagine e con l'unica motivazione data da un semplice timbro posto nel frontespizio accoglieva la richiesta del pubblico ministero e disponeva l'archiviazione;

che non si procedeva ad avvisare la denunciante della prima richiesta e poi attuata archiviazione, nonostante nella denuncia fosse specificata la richiesta ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale di essere informati in caso di archiviazione;

che veniva così richiesta la riapertura delle indagini sottolineando, soprattutto, le gravi manchevolezze del pubblico ministero (ora deceduta) e del giudice per le indagini preliminari precedente e il nuovo giudice per le indagini preliminari il 12 settembre 1996 autorizzava la riapertura delle indagini;

che in data 3 settembre 1996 si procedeva, inoltre, alla richiesta di nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato nei confronti di persone note;

che il dottor Guido Baccoli, correntista anch'egli della Comit in quanto legale rappresentante della srl «La Scintilla», il 20 agosto 1996 depositava, innanzi alla procura presso il tribunale di Cagliari, ulteriore denuncia contro il funzionario della Comit dottor Fabrizio Martini, ipotizzando reati di estorsione e tentata estorsione continuata per tutta una serie di episodi che lo vedevano vittima di pressioni estorsive da parte del summenzionato funzionario;

che detta denuncia è stata iscritta al n. 1392/96 di notizie di reato e il procedimento assegnato al pubblico ministero dottoressa Licina Serra;

che per i due procedimenti penali summenzionati pendono ancora indagini e la causa civile di opposizione al decreto ingiuntivo è in fase di trattazione;

che una successiva consulenza contabile di parte, richiesta al dottor Luigi Nuzzo con studio in Galatone (Lecce), ha accertato che l'interesse praticato dalla Comit sul conto corrente ammontava

al 33,67 per cento medio dal 1990, data dell'inizio rapporto a tutt'oggi;

che sotto tale profilo si sta mettendo a punto un'ulteriore denuncia ipotizzando i reati di usura, truffa aggravata ed estorsione;

che come in altri procedimenti in cui sono coinvolte banche anche in questi le indagini si svolgono con estrema lentezza, quasi a voler porre in dubbio le denunce della persona offesa;

che il reato di falso e uso di scrittura privata falsa è definitivamente accertato;

che le indagini non presentano particolari difficoltà in quanto:

l'ambito oggettivo e soggettivo, di interesse alla realizzazione del reato è molto ristretto sia con riferimento all'eventuale interesse di conseguire un vantaggio patrimoniale diretto, sia con riferimento all'eventuale interesse di evitare provvedimenti sanzionatori connessi all'abnorme accrescimento del passivo del conto corrente privo di adeguate garanzie;

l'ambito temporale (specie in quest'ultima ipotesi) è determinabile senza difficoltà eccessive;

che la motivazione addotta dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di archiviazione, ed ancor più la strana motivazione con cui il giudice per le indagini preliminari l'ha accolta, appare chiaramente inconsistente, dato l'evidente squilibrio tra le parti della controversia, che non può non suscitare allarme,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che la vicenda possa configurare una ipotesi di diniego di giustizia e quali iniziative intenda adottare.

(4-03070)

PETTINATO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il decreto ministeriale 7 novembre 1991 e il decreto ministeriale 22 luglio 1996 determinano le tariffe per le prestazioni dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale;

che con il decreto ministeriale 22 luglio 1996 si sono congruamente aumentate le tariffe relative alle prestazioni dei medici specialisti, in misura che appare proporzionata ai dati di crescita del costo della vita e a tutti gli indicatori sociali di riferimento;

che con lo stesso decreto si sono invece diminuite e talora considerevolmente molte delle tariffe relative alle prestazioni dei medici analisti, per esami di laboratorio; per l'azotemia da lire 3.291 a lire 2.400, per la creatininemia da lire 4.949 a lire 2.400, per i trigliceridi da lire 10.016 a lire 2.500;

che non appare giustificata la sproporzione tra l'aumento dell'una categoria di prestazioni e la diminuzione nell'altra, soprattutto se si tiene conto del fatto che l'attività dei medici analisti comporta la necessità di costosissime attrezzature, di prodotti reattivi altrettanto costosi (questi ultimi spesso costano di più dell'importo corrisposto dal servizio sanitario nazionale),

pur apprezzando e condividendo la politica di riduzione dei prezzi perseguita da questo Governo nell'ottica di rendere più efficiente gli

apparati sanitari, si chiede di conoscere le ragioni della grave disparità di trattamento tra le due categorie che rischia di penalizzare professionalmente, e non solo economicamente, l'una a favore dell'altra.

(4-03071)

CORTIANA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Considerato:

che a Udine è in corso la costruzione del nuovo teatro comunale nel sedime del cui cantiere è ricompresa una villa d'inizio secolo inserita in un parco storico per la quale il progetto del teatro in costruzione prevede l'abbattimento;

che la locale soprintendenza ha dichiarato, con nota del 12 dicembre 1995, quanto segue: «la villa novecentesca non rientra nei casi previsti dalla legge n. 1089 del 1939; in considerazione comunque dei suoi valori ambientali si invita l'amministrazione comunale a valutare la possibilità di una sua conservazione; si informa inoltre che con probabilità sono presenti nel giardino della villa resti della quinta cinta muraria della città e che conseguentemente sono possibili ritrovamenti di interesse storico e archeologico»;

che dal 1995, da un gruppo di cittadini costituitosi nel «Gruppo di attenzione sull'ambiente urbano di valore storico di Udine» (GATT), è stata attivata una serie di iniziative pubbliche (raccolta di alcune centinaia di firme) e private (incontri diretti con gli amministratori di Udine, giunta e consiglio comunale) che hanno sollevato in città molte discussioni e polemiche pro e contro il mantenimento della villa;

che la giunta comunale ha assunto lo scorso 6 febbraio 1996 la determinazione di sospendere *pro tempore* la demolizione della villa ritenendo «necessario che sia predisposto un nuovo elaborato, che preveda la possibilità di reperire i parcheggi necessari, prescindendo dal sedime della casa e della zona circostante»;

che l'abbattimento della villa è finalizzato solo all'ottenimento di 27 posti macchina sugli oltre 350 previsti dal progetto e che tali posti macchina sarebbero comunque ricavabili altrove;

che l'eventuale abbattimento della villa in parola impoverirebbe ulteriormente un intero sistema insediativo, tipico dello sviluppo urbano dei primi del Novecento, caratterizzato da ville con giardino;

che a tutt'oggi, in prossimità della ultimazione dei lavori del teatro comunale, la giunta non ha ancora definitivamente deciso se consentire o meno l'abbattimento della villa in questione,

si chiede di sapere:

se gli Uffici centrali del Ministero dei beni culturali siano stati interessati dal problema di cui sopra;

se il Ministro non ritenga di intervenire direttamente presso gli stessi per il definitivo mantenimento della villa in questione.

(4-03072)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che in data 14 novembre 1996 la ditta «Cantiere Navale De Poli» di Venezia-Pellestrina ha inviato al Presidente del Consiglio e ai Ministri in indirizzo la seguente lettera raccomandata contenente la richiesta di sbloccare la chiusura SACE verso l'Algeria nel quadro dei rapporti intergovernamentali tra i due paesi:

«Nel 1995, l'allora Presidente del Consiglio, onorevole Lamberto Dini, aveva risposto ad interrogazioni parlamentari intese a chiedere le ragioni che impedivano la copertura assicurativa di una commessa sull'Algeria, pari a lire 100 miliardi.

Oggi, alla luce della nuova politica del Governo, ci pare che tali ragioni di impedimento siano venute meno.

Per il nostro cantiere, l'acquisizione di quella commessa è di vitale importanza.

A differenza dei grandi gruppi industriali, noi non abbiamo la possibilità di ricorrere a crediti del mercato finanziario giapponese o di altri paesi.

Ci rivolgiamo alle Signorie vostre affinché interveniate presso la SACE per assicurarci la conferma del credito e presso le autorità algerine, al fine di sensibilizzarle circa la favorevole conclusione del nostro contratto, tenendo conto che altri paesi nostri concorrenti si sono già mossi in questa direzione.

Abbiamo ragione di credere che l'impresa algerina in questione preferisca la nostra tecnologia e la qualità del nostro prodotto.

La fornitura dei rimorchiatori apre per noi la strada per l'acquisizione di altre commesse in questo settore»;

che la commessa a cui si fa riferimento, del valore di circa 80 miliardi, è fondamentale per la salvaguardia dei livelli occupazionali dell'azienda,

l'interrogante chiede di sapere come il Presidente del Consiglio ed i Ministri degli affari esteri e dei trasporti e della navigazione intendano affrontare e risolvere tale problema nel più breve tempo possibile, anche alla luce della crisi che si sta registrando in questo settore, specie nell'area veneziana.

(4-03073)

MARCHETTI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che il 18 e il 20 novembre 1996 il litorale di Marina di Massa è stato gravemente danneggiato da una violenta mareggiata;

che il sindaco di Massa ha dovuto emettere ordinanza di chiusura di un tratto del viale Litoraneo;

che nel 1989 gli uffici del Genio civile per le opere marittime di Genova hanno redatto un progetto per il completamento del sistema difensivo del litorale di Marina di Massa;

che è stato finanziato e realizzato un primo lotto del progetto redatto;

che è urgente ed improcrastinabile procedere al completamento delle opere previste dal progetto che riguardano proprio il tratto di litorale maggiormente danneggiato,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere con urgenza le decisioni necessarie ad attivare tutti gli interventi di completamento del sistema difensivo del litorale di Marina di Massa.

(4-03074)

BOSI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che l'azienda Bertolli di Lucca è stata acquistata dalla multinazionale olandese Unilever;

che la produzione di olio d'oliva è una delle attività trainanti dell'economia lucchese ed occupa un notevole numero di addetti;

che il marchio Bertolli è un importante veicolo promozionale per l'economia della provincia di Lucca sul mercato nazionale ed internazionale;

che la società Unilever sembrerebbe orientata ad utilizzare il marchio Bertolli, con una operazione puramente commerciale su scala internazionale, sacrificando il comparto produttivo con il conseguente rischio della chiusura dello stabilimento Bertolli di Lucca,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo intenda esercitare tutte le possibili pressioni sull'Unilever affinché dia le necessarie garanzie a salvaguardia del mantenimento dello stabilimento e dell'occupazione.

(4-03075)

VALENTINO, BONATESTA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che risulta agli interroganti che l'Enel, dopo che il comune di Monfalcone ha bocciato la realizzazione di un impianto di rigassificazione, ha richiesto al fornitore nigeriano (NLNG) l'applicazione della clausola di forza maggiore al fine di rescindere il contratto di fornitura gas stipulato con la Nigeria agli inizi del 1996 con il beneplacito del governo Dini;

che detto contratto prevede in caso di non accoglimento della richiesta Enel il vincolo *take or pay* (prendere o pagare) che comporterà un esborso da parte dell'Enel di circa 700 miliardi all'anno a fondo perduto;

che esiste, peraltro, la possibilità di porre in opera l'impianto di rigassificazione in uno dei siti già individuati dalla Snam e dall'Enel, tra cui Civitavecchia,

si chiede di sapere quale sia l'orientamento del Governo per evitare tale esborso, che naturalmente graverebbe ulteriormente sul bilancio del paese, e che impatto avrebbe l'eventuale non importazione diretta di gas da parte dell'Enel sui programmi già stabiliti di riconversione a gas delle centrali elettriche attualmente alimentate a carbone o ad olio combustibile.

(4-03076)

CORTIANA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e delle finanze.* – Premesso:

che il consigliere comunale di Segrate, nonché consigliere provinciale di Milano del gruppo Verde Biagio Latino, è venuto a conoscenza dell'intenzione dei Ministri in indirizzo di affidare in concessione alla Spa Interporto Milano Sud la gestione del centro doganale intermodale di Segrate;

che non si conoscono i requisiti preferenziali in forza dei quali si intenderebbe affidare alla suddetta società la gestione di un centro intermodale di primaria importanza quale è quello di Segrate, per il quale sono previsti ingenti finanziamenti pubblici;

che il 16 dicembre 1991 è stato sottoscritto un «Accordo per il completamento e l'attivazione del centro doganale e intermodale di Segrate», con il quale sono stati sottoscritti impegni con attori chiaramente identificati, tra i quali non figura la società citata,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno derogare alle norme comunitarie in materia di appalti di servizi;

se non si ritenga necessario procedere alla individuazione del soggetto gestore del centro doganale intermodale mediante una selezione alla quale possano concorrere gli operatori economici eventualmente interessati, italiani o europei.

(4-03077)

SERENA. – *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che, dopo la firma del decreto ministeriale n. 10334 del 24 giugno 1972, il parere favorevole della regione Veneto e la firma delle relative licenze edilizie da parte degli allora sindaci di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro (Venezia), è stato dato avvio alla costruzione della raffineria ANIC Alto Adriatico;

che tale raffineria occupa un'area di circa 400 ettari del migliore terreno agricolo, in origine proprietà della società Novarese Lombarda che la cedette alla ditta Armando Furlanis, che a sua volta la cedette all'ANIC;

che detta raffineria, da tempo completata, non è mai entrata in funzione e che l'intero complesso giace attualmente in uno stato di completo abbandono,

l'interrogante chiede di sapere:

a) a quanto ammonti la spesa sostenuta per l'erezione di questa ennesima «cattedrale nel deserto»;

b) su chi si debbano far ricadere le responsabilità di questo grave sperpero;

c) quale eventuale nuova destinazione si intenda dare all'area in questione.

(4-03078)

SERENA. – *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Per sapere se risponda al vero:

che l'ospedale Santo Spirito di Pescara, in costruzione da oltre vent'anni, non è mai stato ultimato e che il preventivo di spesa iniziale di 4 miliardi è lievitato ad oltre 200 miliardi;

che l'ospedale di Sarzana (La Spezia) è in costruzione dal 1972 e quelli di Arenzano (Genova), Torretta (Ancona) e San Paolo (Bari) sono in costruzione dal 1970;

che a Torre Annunziata (Napoli) i lavori procedono da oltre trent'anni e nel frattempo l'edificio è stato saccheggiato ed ora manca di porte, infissi e bagni;

che l'ospedale di Canizzaro (Catania) è in costruzione dal 1962, non è stato mai aperto, ma per la sola manutenzione sono già stati spesi oltre 40 miliardi.

(4-03079)

SERENA, MANFROI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che sulla strada statale Romea, in particolare nel tratto che attraversa Sant'Anna di Chioggia, perdura da anni il verificarsi di incidenti mortali a causa, in particolare, della carenza di adeguata semaforizzazione e dello scorrimento veloce del traffico pesante;

che gli interroganti, aderendo alle pressanti sollecitazioni della popolazione del luogo, hanno più volte e in più sedi denunciato tali carenze senza ottenere risposta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire presso la dirigenza dell'ANAS per ovviare alle gravissime disfunzioni denunciate.

(4-03080)

SERENA. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che – secondo quanto risulta all'interrogante – il dottor procuratore Edoardo Longo è stato vittima di una serie di soprusi e di fatti qui di seguito elencati:

maggio 1989: esposto disciplinare nei suoi confronti fondato su una grossolana falsificazione scritta elaborata da una nota avvocatessa di Gorizia d'accordo con l'avvocato Zannier di Pordenone, noto membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pordenone. Il ricorso disciplinare venne poi ritirato dopo la sua dichiarata volontà di procedere per calunnia, calunnia che, essendo anche all'epoca vice pretore, offendeva anche la magistratura. Venne svolta anche segnalazione in suo danno al Consiglio superiore della magistratura da parte di un solerte funzionario; il Consiglio superiore della magistratura rispose che aveva problemi più seri a cui pensare e venne riconfermata fino al 1991 la sua nomina a vice procuratore onorario;

autunno 1991: appena conclusa la vicenda di cui sopra, dopo l'udienza con la quale veniva chiuso il processo disciplinare, gli venne consegnato altro esposto, proposto dalla dottoressa Giorgi, «portaborse»

dell'avvocato Giorgio Brusin. L'esposto venne poi ritirato perchè il Longo aveva minacciato un controesposto per violazioni ben più gravi in suo danno;

settembre 1989 - dicembre 1991: venne allontanato bruscamente e senza spiegazione logica, nonostante la sua ottima e riconosciuta preparazione professionale da tre studi legali (avvocato Claut, avvocato Diomede, avvocato Crapisi: rispettivamente radicale, laico, liberale) con lo scopo evidente di stroncarlo professionalmente;

1991: aperti tre procedimenti disciplinari (promossi dagli avvocati Falomo, Callegaro, Zannier) per fasulle violazioni deontologiche, in seguito ad una sua intervista al «Messaggero Veneto» ove dichiarava che le *lobby* occulte e partitocratiche inquinano la professione legale stroncando carriere e favorendo il successo dei propri manutengoli;

1992: altri due procedimenti disciplinari imbastiti unilateralmente, senza alcuna convocazione del Longo per chiarimenti a dimostrazione palese della volontà di nuocergli a monte degli esposti. Casualmente, nel frattempo il Longo aveva segnalato varie disparità di trattamento effettuate dal Consiglio dell'ordine degli avvocati a suo danno e di altri colleghi estranei alle logiche di regime imposte dai «capibastone» del Consiglio dell'ordine;

1993: altri tre procedimenti disciplinari promossi, questa volta, da legulei esterni a Pordenone (notare l'ampliamento del raggio repressivo) con l'obiettivo di allargare la fascia di denigrazione nei suoi confronti;

1994: recentemente è stato condannato a 4 mesi di sospensione dal lavoro (pena sproporzionata data la vacuità unilaterale delle accuse: nessuna sua nota difensiva è mai stata neppure letta, nè sono state applicate le attenuanti normalmente applicate nei procedimenti disciplinari). Inoltre, molte convocazioni di testi a suo favore non sono state effettuate. Ha interposto appello a simile mostruosità illegale e subito dopo ha ricevuto altri tre esposti disciplinari identici nel contenuto e financo nelle corbellerie sintattiche. Da notare che, come dopo il processo del 1989, dopo l'udienza dibattimentale (5 ottobre 1993) gli era stato recapitato il solito esposto ulteriore;

nel corso del 1993 è stato poi ideato dal Consiglio dell'ordine un altro metodo in suo danno, chiaramente istigato dai soliti ignoti: avvicinati i colleghi che il Longo incarica di seguire le sue cause fuori sede, costoro sono stati indotti a chiedere parcelle sproporzionate ai suoi clienti per le loro funzioni di portaborse, al fine palese di allontanare da lui i clienti stessi;

numerosi giornalisti che pubblicano i suoi articoli di natura politico-culturale e danno conto dei resoconti giudiziari citando il suo nome sono stati minacciati e intimiditi. In particolare è stata minacciata la redazione del «Messaggero Veneto» per aver pubblicato l'intervista citata: i giornalisti sono stati oggetto di grossolane minacce da parte del presidente degli avvocati, l'avvocato Luciano Callegaro. Altri giornalisti e colleghi sono stati minacciati, dal 1991, dall'avvocato Fulvio Basso, socio del citato avvocato Zannier;

a tutt'oggi, senza alcun intervento di organi di controllo esterni, sotto gli occhi di tutti e con la connivenza di molti, secondo il più totale arbitrio del Consiglio dell'ordine di Pordenone, il Longo si trova in questa situazione, benchè stimato da clienti e magistrati che apprezzano la sua indiscutibile professionalità (attestata da decine e decine di cause penali vinte con successo e delle quali esiste resoconto giornalistico);

nella primavera del 1992 la cancelleria civile della pretura (ma ciò vale anche per il tribunale e gli altri uffici), avrebbe ritardato di adempiere ad alcune incombenze riguardanti alcuni ricorsi (decreti ingiuntivi) costringendolo a recarsi personalmente presso gli uffici del registro di Pordenone a ritirare atti per evitare scadenze processuali: anche all'ufficio del registro regnerebbe il caos più totale quando si tratta di sue cause; inoltre, fra un ricorso disciplinare e l'altro, gli è stato notificato decreto di citazione a giudizio per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale);

un'impiegata degli uffici della pretura, responsabile come altri delle numerose negligenze evidenziate e che gli stavano producendo un grave danno professionale, ha denunciato il Longo per fatti inesistenti come poi ha dovuto a denti stretti riconoscere dopo un serrato interrogatorio avanti alla polizia giudiziaria. Nonostante la palese calunnia nei suoi confronti, evidenziata nell'interrogatorio di polizia giudiziaria, dopo la querela il Longo non avrebbe ricevuto alcun avviso di garanzia, nè una convocazione per permettergli di richiedere l'archiviazione del procedimento palesemente infondato: benchè innocente dovrà affrontare un processo penale voluto dai soliti ignoti al fine di danneggiarlo e screditarlo;

inoltre, al Longo non vengono recapitati gli atti giudiziari per ricevere i quali è costretto a recarsi quotidianamente presso gli uffici, caso unico in Italia: mentre gli esposti disciplinari e le comunicazioni giudiziarie in suo danno gli vengono solertemente notificate e ampiamente rese pubbliche in Pordenone; degli esposti e procedimenti in suo danno, egli sarebbe sempre l'ultimo ad averne notizia;

nel corso del 1991 - 1993 ha sporto ben tre denunce nei confronti della direzione delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone per furto e smarrimento di corrispondenza. Tutte denunce archiviate o in giacenza. Spesso plichi e corrispondenza (soprattutto a carattere politico-culturale, ma anche a carattere professionale) vengono aperti, tenuti per qualche giorno verosimilmente presso gli uffici della questura o di qualche avvocato, indi gettati o recapitatigli manipolati o respinti al mittente con le diciture più incredibili, nonostante avanti al suo studio vi sia una targa di ottone, tale da rendere impossibili siffatti errori;

danni derivati, moltissimi: perdita di clienti, boicottaggi politico-culturali, intrusioni nella sua sfera personale; inoltre, la posta che invia viene aperta abitualmente, in quanto, poche ore dopo il deposito nelle cassette postali, riceve incredibili ma vere telefonate ove ignoti leggono, canzonando, brani della corrispondenza testè inviata,

l'interrogante chiede di sapere se e quali iniziative si intenda assumere in merito ai fatti sopra esposti.

(4-03081)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, fondo speciale gestito dall'INPS detto comunemente «fondo volo», è stato istituito con la legge n. 859 del 1965 allo scopo di assicurare la giusta previdenza ad una categoria di lavoratori altamente qualificati, i naviganti di linea, sottoposti ad attività particolarmente usurante, precaria e invalidante;

che il fondo volo, attraverso una continua aggressione di sindacalismo politico-consociativo tendente a sopraffare e ignorare le giuste istanze, denunce e proposte delle associazioni di categoria, ha subito continue modifiche legislative sempre a danno dei pensionati, dei lavoratori e dei datori di lavoro, con continui aggravii delle aliquote contributive e avviliti appiattimenti delle prestazioni (si veda la legge 31 ottobre 1988, n. 480, come già evidenziato nell'interrogazione 4-01085 del senatore Speroni e pubblicata nel resoconto n. 44 del Senato della Repubblica del 17 settembre 1992);

che si ritiene opportuno porre fine alla prassi di avvilire alcune classi sociali facendole sottostare alle inutili, vessatorie e controproducenti imposizioni tramite le quali uno Stato ipocritamente sociale, ma in realtà ottusamente socialista, intende ottenere un appiattimento dei valori tra classi sociali;

che è altresì ora che uno Stato socialista, ma in realtà meramente assistenziale per esclusivo tornaconto di alcune forze politiche, la smetta di assumere incarichi che non gli competono come quelli di fare l'imprenditore o l'amministratore delle sostanze e dei sacrifici altrui e si limiti invece ad esercitare le sue funzioni più tipiche, e cioè quelle del coordinamento, della vigilanza e del controllo delle attività dei cittadini lasciandoli però liberi di gestire i loro diritti nonchè garantire le prestazioni sociali alle classi meno abbienti come già avviene leggendo i bilanci del fondo volo che annualmente elargisce ingenti somme al fondo di solidarietà;

che nella passata legislatura c'è stato un ampio scambio di lettere tra l'Associazione dei pensionati al fondo volo e i sindacati della categoria dei lavoratori autonomi interessati e i ministri Marini e Cristofori, che pur mostravano solo buone intenzioni e promesse;

che in realtà con la presentazione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, il fondo volo è stato inglobato in altri fondi speciali gestiti dall'INPS, ignorando le diverse prestazioni istituzionali e quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, che prevede provvedimenti separati che tengano conto delle specifiche normative delle singole gestioni;

che si è attuato così l'ennesimo tentativo di far sparire il fondo volo, appropriandosi dei soldi e dei sacrifici dei pensionati e dei lavoratori ad esso iscritti;

che gli emendamenti al decreto-legge n. 11 del 1993, presentati a tutela del fondo volo e atti a migliorare le pensioni, sono stati respinti,

anche di fronte alla realtà di un utile gestionale del fondo volo di oltre 400 miliardi, e in progressivo aumento, dal sottosegretario D'Aimmo adducendo la motivazione di non voler creare sperequazioni tra le pensioni dei diversi fondi, ignorando che tali emendamenti erano stati elaborati sul modello degli aumenti disposti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 1993 in favore dei pensionati del fondo dei pubblici servizi di telefonia, i quali, pur di fronte a un diverso utile gestionale, hanno ottenuto consistenti miglioramenti delle loro pensioni; è stata vera sperequazione e acerbità classista;

che l'attuale sistema di gestione del fondo volo è arbitrario e illegittimo perchè l'INPS continua ad agire autoritariamente mascherando patrimonio, investimenti ed entrate e non è più accettabile una gestione che costa oltre 1.500 milioni l'anno e che produce numerose disfunzioni, ritardi e abusi che causano contenzioso e danno per il pagamento di interessi, anche se imputati alla carenza di personale;

che il comitato di vigilanza del fondo volo è completamente esautorato e non può partecipare alle decisioni previsionali e gestionali; esso rimane un semplice lettore di bilanci e le sue delibere rimangono lettera morta (nella XI legislatura è stato presentato un disegno di legge - atto Senato n. 863 - di riforma del comitato);

che gli investimenti dei capitali gestiti non sono remunerativi; vengono dati alle banche centinaia di miliardi ai tassi correnti ma poi in bilancio figurano solo utili risibili;

che i lavoratori e le aziende che pagano elevate contribuzioni non possono esercitare i necessari controlli e si intravede un colossale imbroglio che solo la magistratura, già adita, potrà accertare;

che l'attuale situazione si appalesa in stridente e macroscopico contrasto con i principi di democrazia affermati nella Costituzione;

che è semplicemente assurdo che una normativa possa conferire all'INPS, istituto al quale dovrebbe competere unicamente il compito di fornire i mezzi tecnici per la gestione di un patrimonio altrui, i poteri per prevaricare la volontà di coloro che di tali mezzi tecnici si debbano obbligatoriamente servire per l'amministrazione del proprio patrimonio;

che nel 1978 ai pensionati e alle pensioni del fondo volo antecedenti quell'anno l'INPS ha tolto l'automatismo perequativo, calpestando autoritariamente e in modo incostituzionale un diritto acquisito e in godimento;

che solo i magistrati non si sono assoggettati al disposto del decreto-legge n. 942 del 1977, convertito dalla legge n. 41 del 1978, e ricorrendo alla Corte costituzionale sono riusciti a mantenere immutati i diritti da loro acquisiti,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo non intenda promuovere un'indagine per accertare le gravi responsabilità nelle disfunzioni riscontrate nella gestione del fondo volo e dei suoi bilanci dal 1976 in poi;

cosa intenda fare il Governo per garantire a tutti gli iscritti al fondo volo certezza nella gestione e aggiornamento delle pensioni;

se non intenda prendere in esame la stessa privatizzazione del fondo volo, così come già operato per i fondi di giornalisti e dirigenti di azienda;

se il Governo non intenda finalmente rendere giustizia a tutti i pensionati del fondo volo con apposito strumento legislativo perequando adeguatamente le loro pensioni e doverosamente quelle antecedenti il 1978.

(4-03082)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle finanze e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che i decreti emanati in attuazione dell'articolo 6 e ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 312 del 1980, in riferimento all'inquadramento dei geometri del catasto e degli uffici tecnici erariali, ivi compresa la circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 43832 del 10 gennaio 1990, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1990, hanno determinato una situazione di fatto che pregiudica il buon andamento funzionale degli uffici, particolarmente accentuato negli uffici romani, con tutte le turbative e le disfunzioni proprie dovute allo scontento frustrante tra dipendenti di pari dignità che non intendono subire ad oltranza la sperequazione in atto, statuita dagli articoli 1 e 6 della legge n. 193 del 1989, che privilegia alcuni geometri, non laureati, promossi al ruolo direttivo, senza alcun merito o titolo ma solo in applicazione dell'articolo 4, comma 14-*bis*, della legge 17 febbraio 1985, n. 17, escludendo così tutti i geometri che incolpevolmente sono stati immessi nella stessa carriera sostenendo due prove scritte invece di tre;

che quanto sopra ha originato diversi ricorsi presso il TAR del Lazio per accertare la legittimità e la costituzionalità degli atti legislativi citati;

sottolineando che occorre ridare giustizia e certezze a tutti i geometri del catasto e degli uffici tecnici erariali e ripristinare l'efficienza funzionale dei relativi uffici assicurando una maggiore produzione operativa a vantaggio del fisco e dei cittadini,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario e giusto, dopo l'eventuale indagine, emanare appositi provvedimenti per l'equiparazione di tutti i geometri del catasto e degli uffici tecnici erariali – indipendentemente dal ruolo di appartenenza, tecnico o amministrativo, dato che non tutti i geometri transitati nel ruolo amministrativo occupavano posizioni migliori rispetto a quella dei geometri rimasti nel ruolo tecnico – anche con la eventuale terza prova scritta suppletiva come chiave di accesso ai livelli superiori (articolo 4, comma 14-*bis*, della legge n. 17 del 1985), seguendo il parametro dell'anzianità (infirmata solo da provvedimenti disciplinari) laddove di fronte alla pari anzianità prevale la maggiore età quando i titoli, i meriti, il profilo professionale e il *curriculum* dello stato di servizio sono dello stesso livello.

(4-03083)

SERENA. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Per sapere se risponda al vero che, a circa cinquant'anni dalla fine dell'ultimo conflitto, ci siano ancora circa 135.000 persone che hanno presentato domanda di pensione di guerra senza avere ancora ricevuto risposta.

(4-03084)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che gli sprechi delle pubbliche amministrazioni si disperdono in tanti rivoli;

che in questo contesto vanno segnalate le spese notevoli che le regioni e gli enti locali sostengono per pubblicizzare i propri numeri telefonici negli elenchi SIP (ora Telecom); si tratta di pagine pubblicitarie intere, spesso due e in alcuni casi tre che alle tariffe SEAT (società concessionaria divisione STET) ammontano a ingenti cifre;

che per ogni numero telefonico la SIP provvede al suo inserimento gratuito negli elenchi degli abbonati; non è chiaro pertanto il motivo di acquistare pagine intere per darne rilievo;

che a seguito di una ricerca di tutti gli elenchi italiani si può notare che ci sono centinaia di pagine intere pubblicitarie per un costo stimabile in svariati miliardi,

si chiede di sapere se e come si intenda intervenire per arginare il costante flusso di sprechi, come quello modestamente indicato dall'interrogante, nelle regioni, negli enti locali e nelle pubbliche amministrazioni italiane e per introdurre il concetto di responsabilità (anche in solido) della gestione da parte degli amministratori.

(4-03085)

SERENA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che nella laguna veneziana e padovana è situata la valle Millecampi, la più grande valle della fascia paludosa della laguna veneta occidentale compresa tra la terraferma e il litorale di Chioggia-Pellestrina; una valle di importanza internazionale dal punto di vista naturalistico, che tutti ci invidiano;

che, nonostante questa valle lagunare sia stata dichiarata di proprietà demaniale, con sentenza del Consiglio di Stato del 1978, esiste un ricorso di un privato che ne rivendica la proprietà;

che la valle rischia di essere destinata a discarica o a riserva di caccia,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi affinché in questa valle venga istituita una riserva naturalistica fruibile da tutti.

(4-03086)

SERENA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che gli importanti traguardi raggiunti negli ultimi anni dalle forze dell'ordine nella lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso

e camorristico sono stati resi possibili anche grazie alle rivelazioni offerte da numerosi pentiti; tale contributo ha permesso non soltanto di scoprire i complessi collegamenti esistenti con la criminalità internazionale ma anche di arrivare ai nomi ed arrestare i mandanti e gli esecutori di alcuni dei più efferati delitti commessi nel nostro paese;

che le misure di protezione e di assistenza adottate a favore di tali collaboratori (circa 700 persone) nonchè delle loro famiglie, secondo i criteri e le modalità di attuazione indicati nello speciale programma stabilito con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia (*ex* articolo 10 della legge 15 marzo 1991, n. 82), hanno comportato il trasferimento ed il soggiorno di alcuni di loro in varie zone del Nord-Italia (in provincia di Treviso sarebbero presenti 3 pentiti insieme alle loro famiglie);

che lo speciale programma di cui sopra richiede l'impiego giornaliero di circa 18 agenti di polizia giudiziaria con il conseguente loro allontanamento dalla tradizionale attività di intervento e prevenzione sul territorio; infatti, a fronte di tale impegno, non è corrisposto un aumento nel loro organico che permettesse di sopperire alla carenza determinata;

che la protezione e l'assistenza di cui godono i collaboratori di giustizia sono stabilite sulla base di un regolare contratto che impone alle parti diritti e doveri; il pentito deve impegnarsi a non commettere reati, a comunicare i suoi spostamenti se gode di un regime di semilibertà, a non rilasciare interviste senza autorizzazione, a presentarsi all'autorità giudiziaria ogni volta che ritenga necessario interrogarlo, a riferire la verità sui fatti di cui sia a conoscenza; il mancato rispetto dell'accordo determinerà la revoca dei benefici (sostegno economico, canone di locazione, assistenza medica e rimborso delle spese legali),

si chiede di conoscere:

il numero dei pentiti per i quali è stato adottato lo speciale programma di protezione e la loro ripartizione nelle aree del Nord, del Centro e del Sud d'Italia;

il numero degli agenti di polizia giudiziaria attualmente impegnati a proteggere i collaboratori e le loro famiglie;

se l'accordo stipulato tra il pentito e lo Stato possa prevedere la corresponsione dell'assegno anche dopo che questi abbia reso testimonianza nei processi che lo vedono testimone;

se esista il programma per il reinserimento sociale dei pentiti e delle loro famiglie; se sì, quanti pentiti lo stiano seguendo e se questo programma di reinserimento per i pentiti sia facoltativo oppure obbligatorio;

se, infine, il Ministro dell'interno non ritenga opportuno costituire un nucleo autonomo di tutori dell'ordine incaricati unicamente della gestione delle elementari esigenze di vita dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari nonchè, soprattutto, dell'attuazione delle misure di sicurezza previste per la loro protezione.

(4-03087)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che alcuni alberghi nel comune di Cortina d'Ampezzo (Belluno), trasformati in multiproprietà, pare risultino sotto inchiesta per abuso edilizio;

che questa vicenda potrebbe essere collegata al mistero dei tre ex proprietari alberghieri morti suicidi in circostanze misteriose;

che inoltre nella vicenda risulterebbero coinvolti alcuni personaggi di primo piano della vita pubblica della provincia di Belluno, come l'ex comandante dei carabinieri di Cortina, Rodolfo Passaro, per il quale si ipotizzano perfino dei contatti con individui legati alla mafia e alla P2;

che il finanziere Roberto Memmo, secondo le risultanze della Commissione antimafia iscritto alla P2 ed importante intermediario tra mafia e massoneria, avrebbe avuto un ruolo nell'acquisto degli alberghi e nel cambiamento della loro destinazione d'uso;

che proprio mentre il giudice Lamonica stava indagando su tutta questa vicenda è stata chiusa la pretura di Cortina,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda prendere per far luce su tutta questa vicenda e per impedire l'ulteriore proliferazione di fenomeni mafiosi nell'«appetibile» comune ampezzano e più latamente in tutto il Nord Italia.

(4-03088)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Si chiede di sapere:

perchè non sia stato ancora attivato su tutto il territorio nazionale il servizio di pronto soccorso collegato al numero telefonico «118»;

se non si ritenga opportuno intervenire al più presto affinché le regioni ancora inadempienti attivino questo tipo di servizio che si è dimostrato essere un validissimo strumento «salvavita».

(4-03089)

MEDURI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della sanità e dell'ambiente.* – Premesso:

che dal 12 luglio 1996 i rifiuti solidi urbani della città di Reggio Calabria vengono smaltiti nella discarica provvisoria di Sambatello in applicazione dell'ordinanza del sindaco del 30 giugno 1996, n. 542/Gab.;

che detta discarica, che consiste nell'utilizzazione della vasca di stoccaggio, originariamente creata per l'impianto di compostaggio, ha una capacità limitata che è stata valutata per un massimo di 80 giorni;

che, per far fronte all'«emergenza rifiuti», l'amministrazione comunale ha individuato come soluzione idonea l'imballaggio dei rifiuti bruti opportunamente pressati;

che, all'uopo, è stato noleggiato dall'Enterprise LDS srl, rappresentante in Italia della Balapress di Nossebro (Svezia), un impianto stazionario per la compressione e l'imballaggio dei rifiuti al prezzo di lire 18.825.800 a settimana;

che il settore igiene ambientale del comune di Reggio Calabria, con nota n. 2535 del 16 luglio 1996, in ordine alla utilizzazione dell'impianto «BALAPRESS», tra l'altro, ha ritenuto «opportuno segnalare alcune considerazioni inerenti il servizio di nettezza urbana e i possibili disguidi che potrebbero sorgere in seguito al fermo di un qualunque componente dell'impianto o di mancata raccolta dei rifiuti segnalando, in particolare, al punto 3) che un giorno di ritardo nella lavorazione può essere recuperato in non meno di 3-4 giorni (lavorando 24 ore al giorno); stante ciò, occorre prevedere un piazzale (o dei silos) sufficientemente capiente e lontano dai centri abitati per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti in attesa di essere trattati oltre l'area necessaria per accatastare le balle confezionate (pari a circa 200 occupanti un volume di circa 300 metri cubi *pro die*) mentre al punto 4) si avvertiva che «pressando i rifiuti fuoriuscirà certamente del liquame per cui è indispensabile prevedere per questo una idonea vasca di raccolta ...»;

che le associazioni ambientali avevano ammonito l'amministrazione comunale ad utilizzare la vasca di stoccaggio a guisa di discarica libera;

considerato:

che, nonostante ciò, il sindaco, come detto in precedenza, ha deciso di fare utilizzare detta vasca, impermeabilizzata in plastica, come discarica pattumiera;

che i cittadini di Sambatello, protestando vibratamente contro tale soluzione, hanno fatto presente alle autorità competenti che a pochi centimetri della vasca ci sono le falde acquifere che, se in contatto con il velenosissimo percolato, potrebbero avvelenare i cittadini della periferia nord della città;

che è stato segnalato che durante l'interramento dei rifiuti la vasca ha subito notevoli squarci, poi rattoppati, che avrebbero potuto far penetrare nelle falde acquifere il potente e micidiale veleno;

che nella vasca, ormai completamente satura, sono stati accumulati i rifiuti non smaltiti per disfunzioni dell'impianto e per l'incompletezza dei turni (l'impianto non risulta essere stato mai attivato 24 ore su 24);

che in questi giorni si registra la fuoriuscita dalla vasca di fetido liquame filtrato dalla massa dei rifiuti, che come si temeva è percolato;

che tale realtà è stata recentemente oggetto, a seguito delle denunce dei cittadini della zona, di una ispezione del NOA dei carabinieri,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali interventi urgentissimi si intenda adottare per fronteggiare l'emergenza ambientale e sanitaria nel rione Sambatello di Reggio Calabria;

se non si ritenga necessario ed urgente disporre opportuni accertamenti per verificare se le falde acquifere siano state, o meno, inquinate;

se non si ritenga utile ed opportuna una ispezione ministeriale per accertare eventuali responsabilità civili e penali, nonché per provvedere all'immediata chiusura di tale discarica ed allo spostamento dell'impianto di compattazione al fine di far riprendere i lavori per il completamento dell'impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani di Sambatello come originariamente previsto nel progetto della regione Calabria.

(4-03090)

PEDRIZZI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Premesso:

che la rivista mensile «Volare», edita dalle organizzazioni sindacali della gente dell'aria, segnala negli ultimi numeri un vivo malcontento degli aspiranti piloti per il comportamento delle compagnie aeree italiane nelle modalità di assunzione;

che viene stigmatizzato soprattutto quello dell'Alitalia che nel decorso mese di ottobre ha bandito un concorso riservato esclusivamente ai figli degli ex piloti, per i quali già in precedenti occasioni aveva stabilito una particolare disponibilità di posti;

che le disposizioni di favore non solo costituiscono palesi discriminazioni nei confronti dei molti giovani che si sottopongono a spese non indifferenti per venire in possesso dei requisiti richiesti dai bandi di concorso, ma determinano giudizi negativi sulla stessa compagnia di bandiera;

che tale ingiustificata forma di «nepotismo» porterebbe ad escludere assunzioni di aspiranti in possesso di maggiori doti personali intellettive e psico-fisiche, quali ad esempio la prontezza di riflessi, in molti casi decisive per la sicurezza dei voli;

che con tale procedimento si colpiscono aspiranti piloti i cui *curriculum* appaiono di tutto rispetto per titoli professionali, per ottimi risultati nei corsi addestrativi frequentati presso la stessa l'Alitalia, per brevetti conseguiti su aerei mono e plurimotori, per ore di volo eseguite, per il servizio militare svolto nelle specialità stesse della Marina e dell'Aviazione;

che, per segnalare uno dei casi più recenti, si fa presente quanto è avvenuto nei confronti dell'aspirante Giancarlo Silipo di anni 33, nato e residente a Latina, geometra, in possesso di licenza di pilota commerciale, di brevetto di elicotterista istruttore della Marina militare, di abilitazione IFR, di schede positive ottenute in corsi frequentati presso la stessa compagnia di bandiera, di addestramenti su simulatori e dal vivo, di oltre 2.000 ore di volo effettivo, di cui 950 su elicotteri, di idonei requisiti culturali e psico-fisici, che si è visto continuamente retrocedere nelle classifiche di assunzione,

si chiede di conoscere:

se il comportamento dell'Alitalia in materia di assunzioni sia improntato a criteri rispettosi dell'uguaglianza dei diritti dei cittadini o se

gli stessi si possano disattendere in virtù di una posizione societaria che si ritiene privata e che invece lo è soltanto in parte minoritaria;

se ai fini della sicurezza dei voli non si ritenga necessario impartire o ribadire disposizioni affinché nelle assunzioni dei piloti si tenga conto soprattutto dei requisiti di capacità ed abilità.

(4-03091)

PEDRIZZI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. – Considerati:

la grave crisi economica, produttiva ed occupazionale in cui si trova il Mezzogiorno, che rischia di aggravarsi ulteriormente in presenza di una fase recessiva la quale avrà effetti ancora più pesanti e devastanti che nel resto del paese per effetto della debolezza strutturale di quest'area e delle imprese che vi operano;

i ritardi con cui si attuano gli interventi di reindustrializzazione delle aree depresse a causa di assenza di coordinamento tra i diversi livelli istituzionali, dei rallentamenti burocratici, della eccessiva proliferazione degli strumenti e delle sovrapposizioni tra i diversi soggetti operanti; in particolar modo risultano inutilizzati i finanziamenti CEE del nuovo quadro di sostegno comunitario; di fatto le risorse nazionali e comunitarie, ancorchè scarse, risultano inutilizzate;

la crescente concorrenza che altri paesi esercitano, anche nei confronti delle imprese italiane, nell'attrarre nuovi investimenti con particolare riferimento non solo ai paesi dell'Est Europa e del bacino del Mediterraneo ma anche dell'Europa comunitaria, dove le condizioni risultano fortemente competitive sia sul piano del costo del lavoro che su quello di una maggiore efficienza e di una migliore abitabilità per le imprese; il nostro Mezzogiorno non sfrutta neppure la sua posizione centrale nel Mediterraneo;

l'assenza di indirizzi strategici ed operativi per lo sviluppo di tre settori, quali il turismo, i beni culturali e l'agroalimentare che potrebbe rappresentare la soluzione di molti problemi del Mezzogiorno e per il quale vi è la disponibilità di investitori e di capitali dall'estero;

l'impegno assunto dal Governo nell'Accordo per il lavoro del 24 settembre di provvedere entro il 31 ottobre al riordino delle società pubbliche di promozione e reindustrializzazione,

si chiede di sapere se non ritenga:

di riferire in merito agli obiettivi che si intende perseguire nel Mezzogiorno, per favorire lo sviluppo e l'occupazione; agli strumenti che si intende adottare, ai soggetti che li debbono gestire e soprattutto ai tempi certi di attuazione degli investimenti e degli incentivi pubblici alla luce della attuale fase di recessione;

di chiarire con quali strumenti specifici ed operativi si intenda sostenere le imprese meridionali, sottocapitalizzate, penalizzate da eccessivi oneri fiscali e finanziari, lontane da mercati di sbocco per carenza di servizi di trasporto e di comunicazione;

di chiarire secondo quali linee si intenda provvedere al riassetto dei soggetti operanti nel Mezzogiorno, essendo già scaduto il termine

previsto nell'Accordo, tenuto conto dei problemi e delle tensioni che si determinano in una fase di incertezza e di transizione, operando questi soggetti a diretto contatto con le situazioni sociali ed economiche fortemente tese o potenzialmente esplosive.

(4-03092)

MASULLO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che i comuni di Boscoreale e Boscotrecase (Napoli) hanno più volte richiesto e solennemente ribadito, nelle delibere n. 12 del 1995 il primo, e n. 5 del 1995 il secondo, un potenziamento delle forze dell'ordine sul territorio;

che l'aggravamento quantitativo e qualitativo della criminalità, segnalato con giustificata preoccupazione dagli organi di informazione, accresce l'insicurezza delle persone e rende più difficile la convivenza civile;

che il comune di Boscoreale dispone di appositi idonei locali per un adeguato presidio di polizia,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda dare risposta all'acuito bisogno collettivo di tutela della legalità, formalmente espresso dai suddetti atti delle amministrazioni comunali, e procedere pertanto alla istituzione di un commissariato di pubblica sicurezza in Boscoreale.

(4-03093)

RIPAMONTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che secondo l'ONU «l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa»;

che a Torre Maura (Bari) il 21 novembre 1996 un bambino di 12 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro, mentre lavorava come muratore alla ristrutturazione di una palazzina;

che da una recentissima ricerca svolta dalla CGIL emerge con chiarezza che i bambini non lavorano soltanto nel Sud del mondo, ma in Italia almeno 50.000 bambini al di sotto dei 14 anni lavorano e sono sfruttati;

che la proibizione del lavoro sfruttato e di quello dei bambini costituisce l'ambito minimo dei diritti inalienabili che tutta la comunità italiana dovrebbe riconoscere e pretendere;

che il Senato il 2 ottobre 1996 ha deliberato di istituire una Commissione speciale competente in materia di infanzia ed inoltre sono stati presentati due disegni di legge richiedenti l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro,

si chiede di sapere:

quali misure il Governo intenda adottare per sradicare il fenomeno dei minori al lavoro, che è inquietante ed allarmante al pari di quello che si verifica nel Sud del mondo, allo scopo di tutelare i diritti inalienabili dei bambini anche nel nostro paese;

se, in vista della Conferenza internazionale sul lavoro minorile che si terrà a Roma il 3 dicembre 1996, non si intenda fornire una analisi sul problema del lavoro e dello sfruttamento dei bambini in Italia;

se non si reputi urgente predisporre un piano nazionale d'azione ed un coordinamento delle iniziative svolte e/o progettate dalle pubbliche amministrazioni in materia di infanzia;

se non si consideri opportuno ed urgente informarne il Parlamento.

(4-03094)

LA LOGGIA, SCHIFANI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che si apprende dalla stampa nazionale che il Ministero dei trasporti intende stanziare cifre sufficienti a rinnovare circa 1.500 autobus all'anno per i prossimi dieci anni, stante la particolare vetustà del parco rotabile italiano gestito dalle aziende esercenti trasporti pubblici locali e servizi extraurbani su gomma, e stante la necessità che le aziende fornitrici dei servizi dispongano di veicoli idonei ad utilizzare le nuove tecnologie per svolgere il servizio pubblico nelle condizioni di massima economicità, sicurezza e rispetto per l'ambiente;

che queste finalità, il cui perseguimento è opportuno su tutto il territorio nazionale, sono maggiormente rilevanti nella regione siciliana, laddove, a causa del mancato inserimento nel Fondo nazionale trasporti ormai da diversi esercizi finanziari, le poche risorse destinate al rinnovo del parco hanno comportato un progressivo invecchiamento dello stesso ben oltre il limite dei 10 anni previsto dalla normativa di settore;

che secondo quanto risulta agli interroganti tale stanziamento statale sarebbe destinato alle sole regioni a statuto ordinario,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno inserire anche la regione siciliana in tale piano di rinnovamento del parco rotabile destinato al trasporto pubblico.

(4-03095)

LAVAGNINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e della sanità.* – Premesso:

che sono sempre più numerosi gli interrogativi circa eventuali rischi per la salute umana legati alla involontaria esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici irradiati dalle antenne radio base per la telefonia cellulare e dagli impianti delle emittenti radiofoniche e radiotelevisive;

che gli abitanti delle zone a più alto rischio di assorbimento, in particolare gli abitanti dei comuni di Frascati, Montecompatri e Rocca di Papa, hanno più volte lamentato danni alla propria salute provocati dalla vicinanza del campo elettromagnetico,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per proteggere dai rischi effettivi gli abitanti dei territori fortemente esposti;

quali misure di controllo si intenda attivare affinché non si ripetano casi simili.

(4-03096)

DUVA, RIGO, DE CAROLIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* – Premesso che il 6 dicembre 1996 scadrà il decreto-legge n. 520 che modifica la legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente, e che tale decreto emesso di concerto dai Ministri dell'ambiente e dell'industria impone la dismissione – fatti salvi gli usi critici – degli Halons dagli impianti antincendio in esercizio, ammette l'uso degli HCFC a basso impatto ambientale anche con estinguenti di fiamma ed instaura accordi di programma – ormai in fase di attuazione – operanti nel settore antincendio finalizzati alla raccolta e alla distruzione degli Halons; considerato che, se il decreto-legge di cui all'oggetto non sarà convertito o comunque reiterato, tornerà in vigore la legge n. 549, sottoposta a duplice procedura d'inflazione dalla Commissione dell'Unione europea, che di fatto spazza via tutti gli HCFC e contemporaneamente consente che si continuino ad usare i peggiori nemici dell'ozono stratosferico, cioè gli Halons;

atteso che la decadenza del decreto-legge n. 520 porterà gravi conseguenze per l'industria italiana come perdita dei recenti cospicui investimenti effettuati e dei risultati di anni di ricerca nel settore, perdita d'importanti flussi di esportazione nel settore dell'antincendio, azzeramento delle potenzialità di ricerca e sviluppo nel settore degli estinguenti d'incendio, elevatissimo rischio per i circa 2.000 posti di lavoro diretti ed indotti in varie regioni italiane,

si chiede di sapere quali iniziative il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'ambiente intendano adottare al riguardo al fine di prevenire il verificarsi delle dannose conseguenze sopra descritte.

(4-03097)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il Ministro dell'interno – Direzione centrale degli affari generali – servizio assistenza e attività sociali, in data 4 agosto 1992, emanava la circolare n. 559/D/25 avente ad oggetto «Convenzione con l'AVIS per la donazione del sangue»; la circolare seguiva la stipula di una convenzione tra il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza e l'AVIS stessa, per i prelievi di sangue offerto da donatori volontari appartenenti alla polizia di Stato;

che con istanza datata 29 ottobre 1996 l'agente Marco Fusco, in servizio presso l'ufficio volanti della questura di Asti, chiedeva al questore un giorno di congedo straordinario, per il giorno 3 novembre 1996, dovendo sottoporsi a prelievo di sangue presso l'AVIS di San Damiano d'Asti, ove è registrato quale donatore volontario;

che di fronte a tale richiesta, formulata per tempo in modo da consentire la sua sostituzione in servizio, il Fusco si vedeva respingere il diritto ad avere la giornata di riposo;

che informalmente l'amministrazione della locale questura notificava all'interessato il diniego adducendo inderogabili motivi di servizio e non proponendo una data alternativa per il prelievo e il conseguente giorno di congedo; al Fusco veniva restituita copia dell'istanza senza al-

cuna motivazione od annotazione del rifiuto malgrado ne avesse legittimamente richiesto copia;

che secondo la locale sezione del SIULP alla data del 3 novembre 1996 non esistevano nella questura di Asti quelle particolari condizioni di servizio per non collocare il richiedente al riposo;

che in data 21 novembre 1996 il questore di Asti dottor Agueci inviava all'agente scelto della polizia di Stato Marco Fusco una contestazione disciplinare per «grave negligenza nel servizio», semplicemente perchè aveva reso noto l'episodio del diniego (il secondo consecutivo) ed espresso il parere che rifiutando il congedo senza motivazione scritta si rendeva impossibile ad un poliziotto in servizio presso la questura di Asti fare il proprio dovere civico di donatore di sangue;

che l'agente scelto Marco Fusco dovrebbe dunque incorrere in una pena pecuniaria come stabilito dall'articolo 4, nn. 10 e 18, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, semplicemente per aver espresso il proprio pensiero considerato dal questore di Asti come «comportamento che si riflette negativamente sul decoro delle funzioni da lei espletate come appartenente alla polizia di Stato, per aver giudicato quantomeno scorretto l'agire di un suo superiore»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire presso la questura di Asti per riportare un clima di collaborazione tra questore, superiori gerarchici ed agenti di polizia evitando il ricorso a grottesche sanzioni disciplinari che, come in questo caso, appaiono largamente immotivate;

se non ritenga di dover impartire disposizioni in grado di razionalizzare e rendere possibile l'attuazione della convenzione tra polizia di Stato ed AVIS, consentendo ai donatori quel giorno di riposo che è sancito, peraltro, anche dalla legge 4 maggio 1990, n. 107.

(4-03098)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che la direzione dell'ACI 116 ha previsto di realizzare un piano di ristrutturazione aziendale con pesanti ripercussioni sul personale delle 12 centrali operative in Italia;

che tale piano, a seguito delle innovazioni tecnologiche realizzate dalla Telecom Italia, consiste nell'accorpate il servizio svolto da 12 centrali regionali operative presso 2 soli centri dislocati rispettivamente uno al Centro-Sud (Roma) ed uno al Centro-Nord (Milano) della penisola;

che la creazione di una struttura come l'Ala Service di fatto è un duplicato del 116 con il conseguente aggravio di costi per il personale e la gestione;

che la Sicilia, per la sua particolare posizione geografica, per la presenza di isole minori, per la particolare rete dei trasporti, richiede conoscenze che solo operatori locali, e che localmente operino, possono garantire;

che ogni anno la Sicilia essendo meta di un numero ingente di turisti ha la necessità di avere garantita la presenza di una locale struttu-

ra di supporto, come la centrale di Palermo, nella quale presta servizio personale selezionato tra diplomati e laureati in lingue per poter affrontare le difficoltà poste dagli stranieri;

che la commissione operativa di Palermo è l'unica struttura decentrata che effettua il servizio di transitabilità ricevendo e trasmettendo quotidianamente informazioni sul traffico agli utenti,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno avviare le necessarie misure, affinché vengano garantiti dal piano di ristrutturazione i livelli occupazionali e le condizioni del personale in riferimento ai possibili trasferimenti da attuare.

(4-03099)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che in data 24 novembre 1996, presso la sede della Cisial di Vibo Valentia, si è tenuta un'assemblea di insegnanti non di ruolo di scuola materna ed elementare;

che, nel corso della stessa, i rappresentanti di numerosi circoli didattici del circondario hanno evidenziato lo stato di enorme disagio e preoccupazione dovuto alla inottemperanza di alcuni direttori didattici i quali, non attenendosi alla normativa vigente in materia di supplenze temporanee, non procedono alla sostituzione degli insegnanti assenti con altro personale supplente;

che gli interessati hanno, altresì, denunciato al sindacato la paventata idea di revoche di nomine già conferite, di sostituzione di insegnanti di scuola elementare con insegnanti di religione cattolica ovvero con insegnanti di sostegno per l'intera durata delle lezioni;

che, da quanto riferito dai partecipanti all'assemblea, sembrerebbe che i direttori didattici interessati e alcuni presidi di scuola media di primo grado abbiano giustificato tale inadempienza con il fatto che i fondi assegnati alla scuola per il pagamento delle prestazioni degli insegnanti supplenti sono da ritenersi limitati e insufficienti allo scopo;

che la normativa relativa alla sostituzione degli insegnanti assenti con personale supplente temporaneo è tuttora vigente, non essendo mai stata modificata;

che, anzi, la suddetta mancata applicazione della legge comporta responsabilità non solo sul piano amministrativo, ma anche sul piano penale, considerato che la scuola ha l'obbligo di assicurare la continuità didattica per tutte le materie di insegnamento, nonché la sicurezza sul posto di lavoro che per gli alunni deve essere garantita dalla presenza e dalla sorveglianza da parte dei docenti;

che della situazione è stato tempestivamente informato anche il provveditore agli studi di Vibo Valentia,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti s'intenda adottare per richiamare i dirigenti scolastici, eventualmente inadempienti, alla loro responsabilità, al fine di evitare tale situazione di disagio.

(4-03100)

CORTIANA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il progetto di interporto di Lacchiarella è oggetto di convenzione fra il Ministero dei trasporti e la In.Mi.Sud spa del 16 aprile 1992 per l'erogazione delle provvidenze previste dalla legge n. 240 del 4 agosto 1990;

che l'impatto di tale opera sul territorio insiste su aree di grande pregio sotto il profilo agricolo, paesistico e ambientale;

che la localizzazione prevista di Lacchiarella-Villamaggiore è priva, oltre che di adeguate infrastrutture ferroviarie, di collegamenti diretti con il sistema viabilistico autostradale e tangenziale, per cui risulterebbero necessari ingenti investimenti finanziari per opere pubbliche unicamente dedicate alla struttura interportuale;

che i comuni della zona sud di Milano direttamente interessati dall'intervento in questione richiedono di ripensare tale scelta localizzativa attraverso un processo di valutazione complessiva che tenga conto del sistema infrastrutturale su scala metropolitana;

che la scelta localizzativa di Lacchiarella non è frutto di uno studio urbanistico-territoriale complessivo ma di una proposta avanzata dagli stessi operatori immobiliari proprietari delle aree sulle quali dovrebbe sorgere l'impianto;

che tale localizzazione non è stata inserita nel Piano regionale lombardo dei trasporti del 1982 e non risultava inserita, nel 1986, nel Piano generale nazionale dei trasporti;

che il progetto di Lacchiarella è stato approvato dalla giunta regionale della Lombardia il 3 agosto 1990, poche ore prima della approvazione della legge n. 240 del 1990, che accolse *in extremis* la proposta localizzativa del polo di Segrate-Lacchiarella, e che tale progetto non è mai stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale secondo le procedure vigenti in ambito comunitario e opportunamente recepite dalla legislazione nazionale;

che prima di avviare la realizzazione di una necessaria opera infrastrutturale come l'interporto del Sud Milano occorre garantire opportune e trasparenti procedure e verifiche di natura comparativa in merito a possibili differenti localizzazioni nell'ambito dell'area metropolitana milanese, che evitino sprechi di risorse finanziarie, territoriali e ambientali;

che la regione Lombardia, proprio per i problemi relativi alla definizione localizzativa e dimensionale dell'impianto, ha già chiesto formalmente al Ministro dei trasporti – con lettera firmata in data 3 ottobre 1996 dall'assessore ai trasporti Giorgio Pozzi – una proroga della scadenza del 31 dicembre 1996 per la definizione del progetto e l'erogazione delle provvidenze di cui alla legge n. 240 del 1990, onde consentire il proseguimento della discussione del progetto medesimo,

si chiede di sapere se il Ministro dell'ambiente non ritenga opportuno avviare, per le sopra descritte motivazioni, la procedura di valutazione di impatto ambientale per l'interporto in questione.

(4-03101)

CORRAO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che l'obiettivo che si intende realizzare con il decreto legislativo n. 626 del 1994, riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro, è pienamente condivisibile;

considerato:

che gli interventi ed adempimenti imposti dal decreto in questione alle aziende richiedono non indifferenti impegni di carattere economico;

che in moltissimi casi, date le difficoltà in cui molte di queste aziende versano, esse non sono nelle condizioni di rispettare i termini di attuazione previsti e che questo potrebbe causare gravi ripercussioni sull'occupazione e sulla produzione,

si chiede di sapere se non sia possibile prevedere termini di adeguamento più elastici o scaglionati nel tempo.

(4-03102)

CORRAO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Per sapere quali siano le ragioni che stanno ritardando l'emanazione da parte del Ministero dell'industria dei decreti attuativi della legge n. 251 del 1992, rendendola di fatto inoperante, e se, considerata la ben conosciuta necessità di creare opportunità per nuovi posti di lavoro, soprattutto nel Mezzogiorno non sia contraddittorio ritardare la piena operatività di una legge, fortemente voluta ed attesa dalle imprese interessate, finalizzata alla promozione dell'imprenditorialità femminile.

(4-03103)

CORRAO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che da parte di alcuni consolati italiani (in particolare si segnalano quelli presenti nei paesi dell'Est europeo) le formalità per la concessione del visto d'ingresso nel nostro paese sono soggette ad ingiustificate lungaggini che, come nel caso di richieste di visto avanzate da operatori che intendono recarsi in Italia per aprire o concludere trattative di affari, spesso si tramutano nella rinuncia alla missione con danno per la nostra economia e per la nostra immagine;

se non ritenga opportuno intervenire e, se necessario, disporre lo snellimento delle procedure prevedendo, per esempio, che il visto concesso abbia una durata maggiore oppure che sia valido per un numero determinato di missioni, ciò anche al fine di evitare che si consolidi il sospetto dell'esistenza di un mercato clandestino dei visti.

(4-03104)

IULIANO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – In merito alle elezioni amministrative svoltesi a Ravello (Salerno) il 17 novembre 1996 che hanno visto prevalere per pochi voti la lista de «La Campana» con candidato a sindaco l'avvocato Paolo Imperato sulla lista «Insieme per Ravello»;

visto:

che nel paese già durante la campagna elettorale si registrava un clima di tensione culminato nella giornata di chiusura dei comizi con alcuni fermi di attivisti da parte delle forze dell'ordine;

che nella sezione n. 3 il presidente di seggio attribuiva, dopo aver avuto il conforto di un parere verbale degli uffici della prefettura di Salerno, alcune schede ritenute dubbie alla lista «La Campana»;

che ciò avveniva su legittima sollecitazione dei sostenitori della lista risultata vincente, soprattutto dopo che nelle altre due sezioni, schede probabilmente attribuibili alla stessa lista «La Campana» sembra fossero state dichiarate nulle;

che in seguito a queste concitate fasi elettorali i rappresentanti della lista soccombente hanno posto in esse una serie di atti (comunicati stampa, ricorsi alla procura della Repubblica, ricorsi al prefetto);

che questi atti non contribuiscono a svelenire un ambiente ancora troppo surriscaldato,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ravvisi la necessità di sensibilizzare la prefettura di Salerno perchè adotti tutte le misure preventive tese a rasserenare e a riportare nei limiti di una normale dialettica democratica il dibattito in un comune che ha bisogno solo di essere governato.

(4-03105)

CARUSO Antonino. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che lo scrivente ha presentato la seguente interrogazione con richiesta di urgente risposta orale al Ministro delle finanze:

«Premesso:

che è in possesso dell'interrogante copia dell'avviso di accertamento n. 96/17497/A notificato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano;

che con lo stesso è accertata la violazione dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (con irrogazione delle relative pene pecuniarie, soprattasse, eccetera), con riferimento a somma di danaro (qualificata “dazione”) percepita da un militare del Corpo della Guardia di finanza nel corso di un'operazione ispettiva a lui demandata;

che l'ufficio distrettuale delle imposte, al di là del pudore linguistico impiegato, ha quindi inteso affermare il principio secondo cui volgari “mazzette” o, comunque, somme corrisposte nell'ambito verificato di ipotesi di corruzione o di concussione siano da sottoporsi a tassazione (con conseguenti obblighi di eventuale ritenuta) in quanto determinanti redditi da lavoro;

che è fatto incidentale, ma non secondario (in quanto esaustivamente esemplificativo della totale incapacità della macchina burocratica – anche fiscale – di sapersi porre correttamente al servizio del cittadino), che il soggetto destinatario dell'accertamento di cui sopra sia stato prosciolto dal giudice per le indagini preliminari di Milano con l'ampia formula del “non aver commesso il fatto addebitatogli”,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se l'ufficio distrettuale di Milano abbia – nella vicenda narrata – agito di propria iniziativa;

2) se, al contrario, lo stesso abbia proceduto sulla base di indicazioni (circolari, ordini di servizio, eccetera) impartite dal Ministero;

3) se sia opinione condivisa dal Ministro che non sia compatibile con il nostro ordinamento la qualificazione di redditi, con conseguente tassazione, delle somme percepite da soggetti a fronte di prestazioni da loro rese nell'ambito della commissione di reati (analogicamente il compenso riscosso dalla prostituta, ovvero l'utile ricavato dal giocatore d'azzardo);

4) se sia opinione condivisa dal Ministro che non corrisponda ad equità il fatto che il cittadino, coinvolto suo malgrado in una vicenda come quella narrata e in cui – si ripete – sia per giunta accertata la sua totale estraneità debba sopportare l'onere derivatogli dalla sua difesa nel procedimento penale e, per sovrappiù, quella relativo al contenzioso tributario, senza nemmeno il diritto di detrazione fiscale delle relative somme per questo erogate;

5) quali siano le iniziative che il Ministro intenda assumere – nei confronti dell'ufficio distrettuale di Milano e del funzionario responsabile della pratica – nel caso di cui ai punti 1 e 3»,

l'interrogante chiede di sapere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in ordine ai punti 3 e 4 della stessa.

(4-03106)

MANCONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che secondo quanto riportato dal «Corriere della Sera» del 14 novembre 1996, e non smentito, il presidente della III sezione della corte d'assise di Milano, dottor Giacomo Della Torre, nel novembre del 1994, si sarebbe intrattenuto a cena con due noti pregiudicati (di cui almeno uno da lui stesso conosciuto come tale per averlo in precedenza processato) e con il cappellano del carcere di Bergamo, don Vitale Pellegrini, all'epoca indagato per spaccio di sostanze stupefacenti;

che in quell'occasione uno dei due pregiudicati avrebbe sottoposto al dottor Della Torre, perchè lo valutasse, un atto di appello verso una sentenza del tribunale di Sondrio, che lo condannava a 14 anni di carcere per spaccio di droga e che sarebbe stato vagliato in secondo grado proprio dalla corte d'appello di Milano;

che il dottor Della Torre si sarebbe espresso nel merito di tale atto d'appello, valutandolo positivamente;

che per tale episodio, riportato dai carabinieri di Bergamo all'autorità inquirente, sarebbe stato aperto un procedimento penale nei confronti del dottor Della Torre per abuso d'ufficio;

che i fatti in questione sarebbero risultati inequivocabilmente veri, tant'è che i due pregiudicati, con i quali l'indagato si sarebbe intrattenuto, sono stati rinviati a giudizio per il reato di false attestazioni al pubblico ministero, proprio per avere in un primo momento negato l'incontro e le modalità del medesimo;

che il pubblico ministero di Bergamo avrebbe ritenuto di richiedere, comunque, il proscioglimento del dottor Della Torre dal reato contestato e il giudice per le indagini preliminari di proscioglierlo, sia pure con un provvedimento fortemente critico sul piano della correttezza del comportamento del giudice indagato,

si chiede di sapere:

se per i fatti sopra indicati, unitamente all'azione penale, sia mai stata iniziata quella disciplinare nei confronti del dottor Della Torre; qualora non sia mai stata iniziata, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno farlo ora.

Si chiede inoltre di sapere se risulti:

che il superiore gerarchico del giudice, ovvero il presidente della corte d'appello di Milano, sia stato mai informato dell'avvenuto inizio dell'azione penale nei confronti del dottor Della Torre e, in caso affermativo, se abbia preso qualche provvedimento;

che, a seguito dei fatti emersi dall'inchiesta e alla stigmatizzazione deontologica e morale da parte del giudice per le indagini preliminari di Bergamo nei confronti del comportamento del dottor Della Torre, il presidente della corte d'appello di Milano abbia valutato l'inopportunità di affidare a lui la presidenza della corte d'assise d'appello in un caso tanto complesso e delicato come il processo per l'omicidio del commissario Calabresi, che vede imputati Sofri, Bompressi e Pietrostefani.

(4-03107)

VEDOVATO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che a seguito della entrata in funzione dei treni pendolini «Cisalpino» che collegano Milano con Ginevra e Basilea è stato soppresso il treno n. 337 in partenza dalla stazione di Verbania alle ore 20,21 e che, dal momento che lo stesso «Cisalpino» non effettua fermate a Verbania, da questa stazione non sono previsti collegamenti tra Verbania e Milano dalle ore 18,56 sino alle ore 22,26;

che tale articolazione degli orari ferroviari penalizza in modo inaccettabile i collegamenti con una stazione ubicata in un capoluogo di provincia che serve un bacino di utenza assai vasto interessando aree del Verbano, del Cusio e della zona occidentale del Lago Maggiore sino a Locarno (Svizzera);

che tale stato di fatto è fonte di notevole disagio sia per i residenti abituali fruitori dei servizi di collegamento ferroviario che per le conseguenze negative sulle importanti attività turistiche della zona,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere nei confronti delle Ferrovie dello Stato per assicurare adeguati collegamenti sulla linea Milano-Domodossola con la stazione ferroviaria di Verbania.

(4-03108)

PEDRIZZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la dottoressa Fausta Zagni, nata a Latina il 5 settembre 1956 ed ivi residente in via Bramante 15, insegnante di ruolo di discipline

economico-ambientali presso la sede dell'IPSSAR «Celletti» di Formia, in data 15 novembre 1996 ha inviato alla procura della Repubblica di Latina una denuncia-querela, dandone comunicazione anche agli organi di stampa, ritenendosi lesa nei suoi diritti da un comportamento omissivo del personale direttivo del locale provveditorato agli studi;

che i motivi per i quali ha adito l'autorità giudiziaria attengono al suo trasferimento avvenuto su richiesta, in data 29 luglio 1996, all'istituto tecnico commerciale di Sezze e revocato successivamente per un errore commesso dallo stesso provveditorato sulla disponibilità della cattedra, risultata inesistente;

che l'insegnante, rientrata nella sede di titolarità, in data 25 settembre 1996, presentava una domanda per l'assegnazione provvisoria all'istituto tecnico commerciale «Vittorio Veneto» di Latina;

che la domanda veniva reiterata in data 18 ottobre 1996, nel corso di un incontro con i funzionari del provveditorato, al termine del quale all'insegnante non si opponeva un rifiuto, ma una dilazione di tempo per la decisione;

che la stessa decisione temporeggiatrice veniva presa dal provveditore agli studi dottor Norcia, poco dopo trasferito, il quale, alla presenza di un rappresentante sindacale, avrebbe ammesso che l'errore sul trasferimento prima concesso e poi revocato era da attribuirsi all'amministrazione;

che in data 13 novembre 1996 il nuovo provveditore agli studi, pur affermando che in linea di principio all'interessata si potesse dar ragione, riteneva che per il tempo trascorso non era più possibile conferire l'assegnazione provvisoria,

si chiede di sapere se a seguito dei suesposti fatti, indipendentemente dalla decisione della magistratura sulla perseguibilità o meno della denuncia-querela, non si ritenga di promuovere un'inchiesta amministrativa intesa ad accertare se nel comportamento dei funzionari non si ravvisino atti comunque lesivi dei diritti dell'insegnante, censurabili anche sotto il profilo della responsabilità.

(4-03109)

VEDOVATO. – Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che nella notte tra il 23 e il 24 novembre 1996 la strada statale della Valle Vigezzo, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, è stata ostruita da una gigantesca frana caduta all'altezza del quinto chilometro;

che lo smottamento ha interessato circa quindicimila metri cubi di materiale e, solo per un caso fortuito, e per il pronto intervento dei carabinieri, non ha causato vittime;

che l'evento tuttavia desta grave preoccupazione per la più generale instabilità del versante e si prevede che i lavori possano protrarsi per alcune settimane con gravi inconvenienti per i cittadini e per le attività economiche della valle,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali interventi si intenda urgentemente porre in atto per assicurare al più presto la transitabilità della strada ed in quali tempi si preveda che gli stessi possano essere ultimati;

quali azioni di monitoraggio si intenda porre in atto per evitare il ripetersi di eventi franosi sulla strada in questione per assicurare le dovute condizioni di sicurezza anche in previsione della ormai imminente stagione turistica invernale che costituisce elemento importante della economia della zona.

(4-03110)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che da circa un mese la casa farmaceutica Rhone-Poulenc-Rorer ha sospeso la produzione di un farmaco chemioterapico (deticene) per malati oncologici con melanoma, tumore dei tessuti molli e linfoma di Hodgkin (guaribile con la chemioterapia), con la motivazione che la società produttrice la molecola è fallita;

che diversi pazienti (circa 20 presso l'Istituto Regina Elena di Roma), si suppone centinaia in tutta Italia, hanno dovuto sospendere *sine die* la terapia poichè tutte le scorte sul mercato italiano sono esaurite;

che non esiste un altro farmaco in grado di sostituire il deticene ed i pazienti devono attendere che la casa farmaceutica in questione rimetta sul mercato un farmaco simile ed i tempi previsti sono gli inizi del 1997;

che una confezione di deticene costa 7.000 lire; un ciclo di cura costa circa 400-500.000 lire, mentre un farmaco di nuova produzione comporterà un costo, per un ciclo di cure, di 4 o 5 milioni circa, si chiede di sapere:

quale provvedimento intenda assumere il Ministro in indirizzo per far sì che i pazienti non debbano rinunciare alla chemioterapia;

come si intenda intervenire per controllare il prezzo del farmaco che andrà a sostituire il deticene, tenendo conto che è indispensabile per alleviare le sofferenze di malati oncologici e di tumore.

(4-03111)

BARRILE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che dalla data del 20 novembre 1996 il motopesca denominato «Raffaele», iscritto al n. 9 PC 539 dei RR.NN.MM. e GG. di Locamare Martinsicuro, compartimento marittimo di Giulianova, trasferitosi da poche settimane nel compartimento marittimo di Messina, risulta essere disperso insieme ai componenti l'equipaggio tra cui il proprietario, signor Vincenzo Catanzaro, nato a Sciacca (Agrigento) il 30 maggio 1965 ed ivi residente, ed i signori Francesco Catanzaro, classe 1971, ed Ignazio Catanzaro, classe 1937, anche essi di Sciacca;

considerato che alla data odierna non si hanno notizie del ritrovamento,

si chiede di conoscere quali iniziative siano state messe in atto da parte del Governo per proseguire le ricerche per il ritrovamento dei marinai dispersi e per l'individuazione del relitto;

quali azioni il Governo intenda mettere in atto per fare piena luce sull'accaduto.

(4-03112)

PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che Mario Nero è stato testimone dell'omicidio di Giovanni Panunzio, un costruttore che aveva rifiutato di pagare il pizzo alle cosche malavitose della provincia di Foggia;

che Mario Nero dopo aver testimoniato contro i malavitosi è stato protetto dallo Stato con il programma di protezione speciale che spetta ai testimoni di mafia, come previsto dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

che il sopra citato testimone è stato costretto ad abbandonare il lavoro e a trasferirsi in un'altra località sotto protezione, rinunciando così alla sua identità e a quella della sua famiglia;

che da notizie di stampa («Il Messaggero» del 25 novembre 1996) risulta che il piano di protezione attivato per Nero sta per scadere e la commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione, molto probabilmente, non lo rinnoverà per mancanza di fondi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano gravissimo che un testimone e ancora prima un cittadino che ha fatto il proprio dovere a discapito della propria vita e mettendo a repentaglio lavoro e vita privata venga abbandonato alla propria sorte senza nessuna protezione, pur sapendo che la malavita ha più volte tentato di rintracciarlo;

se non si ritenga opportuno sollecitare la commissione competente a garantire l'assistenza a Mario Nero e a tutti quei testimoni che coraggiosamente rinunciano alla propria identità per far trionfare la giustizia;

se le notizie riportate dalla stampa sono vere, quanti altri testimoni rischino la stessa sorte.

(4-03113)

CORTELLONI, MELUZZI, TOMASSINI, TONIOLLI, AZZOLLINI, BETTAMIO, MUNDI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'ACI 116 Servizio soccorso stradale spa sta avviando un processo di smantellamento di 10 delle 12 centrali regionali esistenti, ricomprendendo in seno a detta operazione altresì la centrale dell'Emilia-Romagna avente sede in Bologna;

che la centrale regionale di Bologna risulta essere la seconda per l'attività di soccorso svolta sia sulla viabilità ordinaria che su quella autostradale, nonchè per volume, fra tutte le centrali d'Italia;

che il processo in atto determinerà, qualora si ometta un tempestivo intervento modificativo dello stesso, oltre al problema della rioccupazione delle 70 unità tuttora in servizio presso la citata centrale, altresì la perdita di un centro efficiente al servizio degli enti locali non solo nel campo del soccorso stradale, ma anche nell'ambito dell'assistenza ai turisti stranieri (attualmente il personale in servizio parla 2 lingue), pregiudicando altresì l'informazione sulla viabilità e l'intervento in caso di calamità naturali;

che riferisce il comitato dei lavoratori costituitosi che l'ACI 116, nel promuovere lo smantellamento delle strutture regionali, si è rifiutata di intervenire nelle trattative, omettendo altresì di impegnarsi nel tentativo di fronteggiare il difetto di occupazione in cui verseranno i 70 lavoratori;

che gli operatori delle centrali regionali ritengono che sia opportuno che le stesse vengano potenziate nelle loro attività, anzichè smantellate, alla luce della considerazione che tale dismissione prelude alla ancor più grave chiusura totale dei centri di soccorso presenti capillarmente su tutto il territorio, lasciando gli utenti privi di un servizio pubblico essenziale riconosciuto come tale dalla legge n. 146 del 1990, si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere onde verificare l'opportunità che la centrale regionale ACI 116 dell'Emilia-Romagna rimanga operativa e ne venga incrementata l'attività, considerata la particolare posizione geografica e per la viabilità stradale e per quella autostradale della città di Bologna, sede della citata centrale;

se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere onde garantire che il personale già in servizio presso tale centrale venga occupato, nel caso in cui detta chiusura sia davvero inevitabile, mediante collocazione entro strutture dell'Automobile Club Italia, ente di diritto pubblico controllore dell'ACI 116 Servizio soccorso stradale spa, o in quelle di altre società riconducibili al medesimo ente;

se sia vero che il progetto succitato è configurabile quale antecedente dell'operazione di chiusura dei centri di soccorso stradale e quali interventi il Ministro in indirizzo intenda perpetrare onde assicurare agli utenti altro servizio analogo a quello dismettendo, considerato il carattere di servizio pubblico essenziale riconosciuto dalla legge allo stesso.

(4-03114)

BONFIETTI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Considerato:

che per l'ipotizzato ridimensionamento del servizio ferroviario, causato dai tagli ai finanziamenti alle Ferrovie dello Stato, nella regione Emilia-Romagna verranno soppressi circa 108 convogli al giorno a partire dai primi mesi del prossimo anno;

che tale provvedimento, così come ventilato, va a colpire ancora una volta le fasce più deboli (pendolari e studenti i più danneggiati),

si chiede di sapere se non si ritenga necessaria una particolare attenzione e verifica perchè i cosiddetti «tagli ai rami secchi» sia nella regione che in tutta l'Italia non creino disagi ai fruitori giornalieri.

(4-03115)

UCCHIELLI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per sapere se sia a conoscenza dei criteri con cui le aziende concessionarie stiano installando o abbiano intenzione di installare potenti antenne ripetitrici anche nel territorio della regione Marche e della provincia di Pesaro e Urbino.

È noto infatti che detti impianti data la loro grande potenza creano intorno un fortissimo inquinamento elettromagnetico provocando note e gravissime malattie nell'uomo.

L'interrogante chiede altresì di sapere se non si ritenga opportuno acquisire precisi elementi tecnico-sanitari prima della prosecuzione anche nella provincia di Pesaro e Urbino (comune di Pesaro e comune di Colbordolo) del programma di impianto di antenne telefoniche ad alta potenza.

(4-03116)

VELTRI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nel paese di Rogliano, in provincia di Cosenza, hanno sede da oltre un secolo gli uffici della pretura, che raccolgono, come sede giudiziaria, diciassette comuni a sud della città capoluogo;

che molti dei comuni sono ubicati nell'entroterra montano e sono a distanza considerevole da Cosenza, sede di tribunale;

che gli uffici sono ubicati in uno stabile idoneo ed efficiente, adeguatamente servito in termini di accesso e di parcheggio;

che la pretura di Rogliano ha grandi tradizioni di vita giuridica e svolge funzioni giurisdizionali importanti in tempi brevi e con indici alti di produttività;

che nei giorni scorsi, a quanto si apprende, sarebbe stata assunta la decisione di sopprimere la sede della pretura di Rogliano,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga necessario intervenire allo scopo di rivedere la decisione presa, riguardante la soppressione della sede della pretura di Rogliano;

se non si reputi opportuno salvaguardare, sottolineare e potenziare ruolo e funzioni degli uffici giudiziari in oggetto; ciò in coerenza con l'orientamento generale prevalente di decentramento di poteri e funzioni, anche alla luce del fatto che, in caso di soppressione della pretura di Rogliano, il tribunale di Cosenza vedrebbe ancor più congestionati uffici e aule che già ora faticano non poco a smaltire procedimenti di competenza, senza sottacere l'esigenza di assicurare una giustizia rapida, efficiente, e – in tutti i sensi – più vicina ai cittadini.

(4-03117)

SERENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che, attraverso una lunga serie di interrogazioni, da tempo lo scrivente va denunciando un impressionante aumento, nella provincia di

Treviso, di attività criminose legate al traffico di droga, alla prostituzione extracomunitaria e a fenomeni di delinquenza minorile;

che, come puntualmente riferisce la stampa locale, tali tipi di criminalità sono in ulteriore costante aumento, favoriti da un'incontrollata crescita della presenza extracomunitaria;

che in risposta ad interrogazioni sull'argomento – presentate nella XI legislatura dallo scrivente – l'allora Ministro dell'interno ha affermato (si vedano le risposte alle interrogazioni 4-01033 e 4-02441) che «la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel trevigiano non risulta presentare motivi di particolare allarme sociale» e che il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti non presenta «le caratteristiche di gravità segnalate dall'onorevole interrogante»;

si chiede di sapere quali urgenti misure si intenda adottare per porre fine ad una situazione di allarme sociale che desta seri motivi di preoccupazione e se non si ritenga di voler altresì accertare le responsabilità di chi, preposto alla tutela dell'ordine pubblico, ha fin qui favorito, con ripetute latitanze, l'espandersi delle attività criminose nella provincia di Treviso.

(4-03118)

VEDOVATO. – Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. – Premesso:

che il comune di Sesto Calende (Varese) ha subito il seguente iter burocratico per l'installazione di un distributore automatico di certificati anagrafici:

giugno 1995: perviene al comune l'offerta della ditta Olivetti per la fornitura del distributore di certificati;

luglio 1995: la giunta comunale delibera l'acquisto;

16 novembre 1995: viene inoltrata all'intendenza di finanza la richiesta di autorizzazione per il «bollo virtuale»;

8 gennaio 1996: giunge l'autorizzazione per il «bollo virtuale»;

17 gennaio 1996: viene inviata al Ministero dell'interno e per conoscenza al Ministero di grazia e giustizia, per il tramite della prefettura di Varese, la richiesta per il rilascio automatizzato dei certificati;

27 febbraio 1996: la prefettura comunica di aver trasmesso la documentazione ai Ministeri competenti;

15 luglio 1996: viene inviato al Ministero dell'interno il fac-simile dei certificati consegnato al comune dalla tipografia incaricata che ha avuto parere favorevole dalla Olivetti in data 11 luglio 1996;

24 ottobre 1996: dopo reiterate richieste telefoniche al Ministero dell'interno si apprende che il decreto di autorizzazione è stato firmato in data 26 agosto 1996, e che dovrebbe essere trasmesso al comune dalla prefettura di Varese;

che a tutt'oggi nulla è pervenuto,

l'interrogante chiede di conoscere:

se si ritengano i tempi per il rilascio dell'autorizzazione compatibili con gli obiettivi di efficienza che la pubblica amministrazione deve ottenere;

quali provvedimenti si intenda adottare per snellire l'adozione di atti che consentano di facilitare il rapporto tra lo Stato e le sue articolazioni e i cittadini.

(4-03119)

LAURICELLA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che presso la facoltà di lingue e letterature straniere moderne dell'università degli studi di Palermo si è determinata una situazione di stallo evolutasi nel corso degli ultimi 7-8 anni caratterizzata dalla bocciatura in massa agli esami scritti di lingua inglese;

che in data 11 ottobre 1996, su 320 candidati, 298 sono stati respinti; su una media semestrale di 350-380 candidati si registra da quasi un decennio una percentuale di bocciati che raggiunge il 90 per cento; in definitiva viene negato il diritto allo studio (e, si consenta, il diritto al «futuro») di centinaia di studenti; i motivi adottati, in taluni casi, esulano dal giudizio di merito linguistico e si rifanno a considerazioni personali del docente, quali: compito colloquiale, compito banale e perciò meritevole di essere respinto;

che si ritiene incredibile che 380 candidati su 400 si presentino agli esami, sempre impreparati, per 8 anni consecutivi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda promuovere:

una ispezione ministeriale sulla gestione della cattedra di inglese dell'università di Palermo;

il riesame degli elaborati di lingua inglese III degli ultimi 4 anni, costituendo una commissione *super partes*, all'uopo nominata, per fare chiarezza su probabili abusi.

(4-03120)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno o per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che, con delibera della giunta municipale n. 2375 del 19 giugno 1996, l'amministrazione comunale di Napoli ha deciso di coprire i 7 posti vacanti di procuratore legale mediante procedura concorsuale;

che gli avvocati Bianca Maria Bossio e Fulvio Santoro, con note rispettivamente del 12 luglio 1996 e 15 luglio 1996, hanno attribuito le funzioni di procuratore legale a due capo-sezioni amministrative Maria Anna Amoretti e Maria Romanelli;

che tale attribuzione è stata disposta senza preventiva comunicazione nè all'avvocato capo, nè all'amministrazione comunale;

che tale conferimento ha costituito titolo per la Amoretti e la Romanelli per ottenere dal giudice amministrativo, con ordinanza della sezione V n. 515 del 19 novembre 1996, di imporre all'amministrazione il «congelamento» di 2 dei 7 posti messi a concorso;

che tutto ciò è servito per raggirare la volontà dell'amministrazione comunale di Napoli che aveva deliberato di procedere alla copertura dei posti mediante procedura concorsuale e non mediante mobilità interna;

che la diminuzione dei posti messi a concorso già per sè esigui (da 7 a 5) ha ulteriormente danneggiato quei dipendenti che, da anni, svolgono con atto formale e senza alcun compenso economico (caso unico al comune!) le funzioni di procuratore legale e che vedono vanificate le loro legittime aspettative compresse e compromesse a favore di chi non possiede gli stessi titoli;

che l'avvocato Bossio ha delegato la Romanelli a rappresentarla in numerosi giudizi malgrado tale capo-sezione fosse iscritta, in qualità di procuratore legale, nella corte di appello di Salerno e non in quella di Napoli e ciò comporta grave danno economico per il comune in quanto determina la nullità dei giudizi;

che ciò costituisce grave responsabilità sia da parte della Bossio e della Romanelli ma anche da parte dell'amministrazione comunale di Napoli;

che tale illegittima situazione è stata rappresentata agli assessori competenti con esposti del 14 ottobre 1996 e del 30 ottobre 1996;

che su tali esposti l'avvocato capo ha ampiamente relazionato l'amministrazione comunale di Napoli con nota n. 7010 del 25 ottobre 1996, sottolineando le irregolarità e la illegittimità commesse sia dai due citati avvocati che dalle due capo-sezioni amministrative,

si chiede di sapere:

se l'amministrazione comunale di Napoli intenda adottare idonei provvedimenti (quali la revoca delle funzioni illegittimamente conferite) tali da scongiurare il congelamento dei 2 posti di procuratore legale così come, invece, è avvenuto;

se nei confronti degli avvocati Bossio e Santoro siano stati instaurati dall'amministrazione comunale di Napoli procedimenti disciplinari per il grave comportamento che hanno tenuto e per gli atti illegittimi che hanno prodotto, determinando la diminuzione dei posti messi a concorso per procuratore legale;

se nei confronti dell'avvocato Bossio e della capo-sezione Romanelli siano stati instaurati procedimenti disciplinari in quanto la prima ha delegato la seconda a rappresentarla nei giudizi malgrado la Romanelli non avesse titolo per esercitare, comportando ciò grave danno economico all'amministrazione comunale di Napoli per la nullità dei giudizi;

se sia stata disposta una puntuale verifica di tutti i giudizi assegnati all'avvocato Bossio per i quali vi è stata illegale delega;

se sia stato dato mandato all'avvocato capo di adottare tutti quei provvedimenti idonei al ripristino della legalità.

(4-03121)

FLORINO. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e al Ministro della sanità.* – Premesso:

che tra i dipendenti del servizio sanitario nazionale esiste un'ingiustificata disparità di trattamento tra il personale laureato dei ruoli sa-

nitario, tecnico e professionale e quello laureato del ruolo amministrativo, che si concreta in una diversità di livello di inquadramento nella posizione funzionale iniziale (settimo per il personale amministrativo e non per quello degli altri ruoli) e di carriera;

che tale discriminazione, attesa la pari dignità dei diplomi di laurea, nonché la pari responsabilità professionale, risulta essere in palese contrasto con gli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, nonché con tutte le disposizioni regolanti la materia del pubblico impiego;

che, nonostante il generale riconoscimento in sede sindacale della citata sperequazione, l'ultimo contratto del comparto sanità del 1º settembre 1995 ha riproposto ancora una volta tale illegittima situazione;

che allo stato pendono presso le magistrature ordinaria ed amministrativa numerosi ricorsi dei dipendenti volti ad ottenere l'eliminazione della predetta disparità di trattamento economico-giuridico;

che la promulgazione di norme contenenti principi fortemente innovativi sul rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, sempre più assimilato al regime privatistico, e la contestuale trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende, con accresciute responsabilità ed oneri gestionali del personale del ruolo amministrativo, rende ancora più evidente tale disparità di trattamento,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per eliminare tale ingiustificata discriminazione.

(4-03122)

COLLINO, VEGAS, PEDRIZZI, TONIOLLI, DE ANNA, BALDINI, AZZOLLINI, SCHIFANI, MANIS, PERA, D'ALÌ, LASAGNA, MANCA, TRAVAGLIA, PACE, CUSIMANO, RECCIA, CASTELLANI Carla, TURINI, DANIELI, BONATESTA, MULAS, MEDURI, PALOMBO, MONTELEONE, CURTO, RAGNO, BUCCIERO, BEVILACQUA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il Ministro delle finanze in data 21 novembre ha diffuso una nota in cui afferma testualmente: «Che gli italiani siano esasperati da questo contributo straordinario per l'Europa è tutto da dimostrare. Ho notizia di centinaia e migliaia di fax, lettere, telefonate di cittadini a medio reddito, operai, impiegati, pensionati che si dichiarano molto soddisfatti»;

che nella stessa nota Visco aggiunge: «Addirittura c'è gente che, esonerata perchè a basso reddito, chiede di poter offrire un contributo volontario, sia pure di porzioni ridotte»;

considerato che un Ministro della Repubblica non può mentire in pubblico, tantomeno in una sua nota ufficiale,

si chiede di sapere:

in base a quali informazioni il Ministro ha potuto dire che gli italiani non sono esasperati dalla tassa per l'Europa;

se non si ritenga di fornire copia dei «centinaia e migliaia» di fax e lettere inviati al Ministro per solidarietà;

se non si ritenga di far pubblicare su tutti i quotidiani nazionali e locali l'elenco di questi cittadini molto soddisfatti di pagare la tassa per

l'Europa e di dare una benemeranza pubblica ai cittadini esonerati da questa tassa perchè di basso reddito che chiedono di poter offrire un contributo volontario.

(4-03123)

COLLA. – *Al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.*

– Premesso:

che la regione Emilia-Romagna ha con delibera n. 875 del 9 marzo 1993 elaborato le direttive per l'integrazione di prestazioni sociali, sanitarie e a rilievo sanitario erogate nei confronti di adulti disabili assistiti nei presidi socio-sanitari previsti dalla direttiva regionale n. 560 del 1991 e stabilito i criteri per il concorso degli stessi alla spesa dei presidi socio-sanitari in cui utenti con redditi personali superiori a lire 1.000.000 sono assistiti;

che la stessa direttiva prevedeva un contributo di lire 10.000 per ogni unità di pasto ed un ulteriore contributo di lire 5.000 di ogni unità di trasporto per gli utenti che frequentano strutture a carattere diurno;

che tale somma è stata aumentata a 12.000 lire per il pasto per l'anno 1996 dal comune di Piacenza che chiede alle famiglie gli arretrati dal 1993 a tutt'oggi;

che tali quote si riferiscono a redditi superiori a lire 1.000.000 e che sono considerati reddito anche l'invalidità civile e l'assegno d'accompagnamento che, sommati nel caso di disabili gravi, superano detta cifra;

che per redditi inferiori al milione sono previste riduzioni percentuali;

considerato:

che, in tutte le leggi finanziarie passate, l'assegno d'accompagnamento non è considerato tassabile in quanto non è da considerarsi fonte di reddito o capacità economica essendo il presupposto per il suo ottenimento l'esistenza accertata di invalidità intesa come incapacità ad attendere le ordinarie e quotidiane occupazioni del vivere;

che l'assegno d'accompagnamento è da intendersi come un rimborso forfettario per le spese a cui va incontro la famiglia o il disabile comprensibilmente maggiori dell'importo di detto assegno;

che la giurisprudenza corrente, con una sentenza del TAR del Trentino-Alto Adige, sezione di Trento, n. 179, interpretando la legge 28 marzo 1968, n. 406, ha già riconosciuto quanto detto poc'anzi;

che, nel caso degli utenti del laboratorio di ceramica di Piacenza, il pasto è confezionato dalla mensa dell'ospedale e che, ai dipendenti dell'ospedale, viene corrisposto a 2.000 lire invece delle 12.000 richieste ad un disabile;

che recentemente il Governo ha deciso per un rimborso agli statali di lire 9.000 per i pasti consumati durante l'orario continuato;

che il comune di Piacenza e la regione hanno stanziato notevoli contributi per altri utenti da considerarsi appartenenti a fasce deboli (realizzazione di due campi nomadi e progetto di recupero della prostituzione extra-comunitaria), pertanto meritori di un equo contributo che tuttavia ci pare percentualmente maggiore a quello rivolto ai disabili,

si chiede di sapere:

se, a giudizio del Ministro in indirizzo, sia da considerarsi reddito l'assegno d'accompagnamento;

quali misure si intenda assumere per una fattiva dimostrazione di solidarietà ai disabili dell'Emilia intervenendo presso la regione per una modifica della suddetta norma, lasciando pertanto la maggior parte possibile dell'assegno di accompagnamento agli stessi.

(4-03124)

RIGO. – *Ai Ministri della difesa, delle finanze e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la caserma Maria Plozner Mentil, sita nel comune di Paluzza (Udine), è inutilizzata dal 1992 e dichiarata disponibile, ma precettata nel 1994 per lo stato di emergenza per le esigenze dei profughi della ex Jugoslavia;

che l'emergenza di cui trattasi è venuta a cessare e l'infrastruttura citata è stata abbandonata e caduta in un grave degrado;

che l'immobile potrebbe essere utilizzato per la realizzazione di una nuova caserma per la scuola sottufficiali della Guardia di finanza o, in alternativa, quale sede fissa di corsi addestrativi e di specializzazione, vista l'ampia disponibilità di aree, di poligoni di tiro, di palestre alpine,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare al riguardo.

(4-03125)

MANZI, CARCARINO, CRIPPA. – *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* – Premesso che in provincia di Savona nella località Pian Paludo è stata istituita una concessione per l'estrazione del minerale rutilo;

considerato che questa concessione è posta all'interno del parco regionale del «Beigua» e che provocherebbe gravi danni all'eco-sistema del parco per i modi di estrazione del minerale incidendo negativamente sull'economia turistica dei comuni limitrofi e dei comuni della costa;

visto che vi è stato il parere contrario sulla concessione della giunta della regione Liguria, della provincia di Savona, di tutti i comuni e gli enti interessati alla conferenza dei servizi e degli altri comuni circostanti,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Governo ed i Ministri in indirizzo intendano attuare per evitare il rinnovo della concessione che provocherebbe danni alla salute dei cittadini, all'economia turistica della zona e all'ambiente.

(4-03126)

DANIELI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che è necessario varare un più aggiornato profilo professionale dell'ottico, secondo le direttive comunitarie nn. 89/94 e seguenti, e ribadire (come avrebbe dovuto essere prima della edizione dei decreti

che hanno sancito ben tredici nuovi profili professionali di ex ausiliari) i principi, anche europei, che definiscono l'atto medico;

che il Consiglio di direzione dell'Unione europea dei medici specialisti (UEMS) - 1996 - si è così espresso: «L'atto medico è la totalità dei provvedimenti, presi esclusivamente da un dottore in medicina, in ogni campo della salute, in ordine alla formazione della diagnosi, seguita, quando necessario, dalla applicazione di terapie mediche o azioni preventive». «È considerato atto medico ogni attività che miri alla prevenzione, alla individuazione, alla valutazione e alla correzione di deviazioni dell'anatomia e della fisiologia umana in rapporto alla normalità»;

che la sezione oftalmologia dell'UEMS specifica quanto segue: «In oftalmologia l'atto medico consiste nell'individuazione delle variazioni dell'occhio umano; in questo atto necessita di diversi tipi di investigazioni, dallo studio della refrazione fino alla messa in opera di nuove tecniche, le più complesse. Questo atto comprende vari trattamenti, dalla prescrizione di occhiali fino ai trattamenti fisici, chimici o chirurgici»;

che recentemente la Cassazione (IV sezione, sentenza n. 2099 - 5 aprile 1995) ha precisato che «l'attività medica consiste nella formulazione di diagnosi, nell'indicazione di prognosi, in relazione a malattie o disfunzioni del corpo o della mente, in atto o prevedibili, nonché nella prescrizione di terapie o pratiche di prevenzione, con eventuale prescrizione di farmaci, nella manipolazione del corpo umano, sempre a scopo curativo o preventivo, nella prescrizione ed applicazione di protesi o nell'utilizzazione di qualsiasi altro diverso strumento curativo o preventivo, idoneo ad attivare o ad arrestare processi evolutivi o involutivi fisici o psichici. L'attività medica e chirurgica, peraltro, per la sua caratteristica di scientificità ed anche per le necessità di una sua astratta definibilità giuridica deve essere praticabile, o controllabile, da qualunque soggetto munito di titolo professionale idoneo, e non riservata a soggetti che, in via reale o presunta, accampino doti esclusive, connaturate alla persona»;

che, secondo quanto sopra e seguendo la logica della medicina, l'esame della vista deve essere considerato un atto medico e l'esame medico oculistico preventivo deve obbligatoriamente precedere l'accertamento refrattivo;

che, pertanto, si deve considerare come necessaria l'obbligatorietà dell'esame medico oculistico per determinare la refrazione in quanto l'accertamento refrattivo deve essere fatto nell'ambito di un esame medico oculistico che non può essere demandato all'ottico;

che in Italia dal 1968 al 1990 circa è stata praticata l'apertura totale dell'accesso agli studi universitari di ogni tipo, compreso il corso di laurea in medicina e chirurgia, che ha comportato un forte impegno economico-finanziario per lo Stato e un eccesso di laureati rispetto alle esigenze del paese; in particolare, i medici specializzati in oftalmologia sono oggi oltre 6.000 per 57 milioni di abitanti, 6.000 oculisti sono sufficienti per 120-150 milioni di abitanti; nel Regno Unito per una popolazione superiore a quella dell'Italia vi sono meno di 700 oculisti, ma an-

che negli altri paesi europei la percentuale di medici oculisti per numero di abitanti è significativamente più bassa che in Italia e in conseguenza di ciò alcune figure professionali di tecnico non laureato sono colà necessarie per rispondere alle esigenze della popolazione, con un basso investimento economico-finanziario (cui corrisponde, ovviamente, un minore livello di preparazione tecnica);

che la pletera dei medici oculisti, specie giovani, ha portato a problemi occupazionali che in Italia sono particolarmente gravi avendo noi il più alto rapporto europeo oculisti-popolazione, anche se ha significativamente ridotto l'incidenza della cecità rapportata ai parametri forniti dal CNR; segno che la più capillare distribuzione ha favorito una oftalmologia preventiva dai risultati tangibili e con minori spese di assistenza per lo Stato;

che il problema degli ottici costituisce, dunque, un difficile e intricato momento di riassetto delle mansioni degli operatori, anche ausiliari, della oftalmologia;

che la categoria degli ottici si presenta oggi con richieste di legittimazione giuridica (fra cui l'istituzione del titolo di ottometrista) che restringerebbero e invaderebbero sia l'attività del medico oculista che quella delle ortottiste-assistenti di oftalmologia (il cui corso di diploma universitario fu istituito quarantadue anni fa e che svolgono egregiamente e con completezza il loro compito di assistenti di oftalmologia); si tratta di compiti che in alcuni paesi europei dove manca la figura dell'ortottista vengono svolti dagli optometristi;

che un corso universitario di primo livello, con la «professionizzazione» che comporta, potrebbe dare adito ad una spinta ulteriore nell'assunzione autonoma di compiti squisitamente medici, quali la rieducazione visiva, l'oftalmologia preventiva (che, peraltro, gli ottici già esercitano abusivamente) e, pertanto, tale corso universitario non avrebbe alcuna ragione di essere istituito;

che vi è, inoltre, la ben nota incompatibilità fra attività professionali e attività commerciali che fa parte della tradizione giuridica italiana ed europea, mentre tale incompatibilità non varrebbe per l'ottico-optometrista che, benchè commerciante, avrebbe il diritto di compiere atti medici, prescrivere occhiali o lenti, e lui stesso venderli al paziente-cliente;

che la legge attuale che regola l'attività degli ottici risale al lontano 1928, quando le conoscenze scientifiche riguardo a molte patologie e soprattutto riguardo alla prevenzione erano decisamente scarse e insufficienti mentre in questi ultimi anni hanno compiuto passi da gigante: basti pensare che molte fra le più diffuse malattie oculari (ad esempio glaucoma, retinopatia diabetica, retinopatia degenerativa, degenerazione maculare legata all'età, ambliopia, eccetera), che attualmente siamo in grado di curare con efficacia già nelle fasi precoci, non danno disturbi evidenti alla visione nelle loro fasi iniziali, ma solo leggere riduzioni del *visus* che possono essere compensate con occhiali, mascherando gravi patologie che l'ottico non è in grado di rilevare e che possono protrarsi per anni, ma sono evidenziabili solo da un'accurata visita medica specialistica, mentre se scoperte in ritardo sono inarrestabili con

un imponente aggravio per lo Stato in quanto causa di grave incapacità lavorativa;

che gli ottici (che sono artigiani commercianti) hanno progressivamente invaso spazi propri della medicina e dell'ortottica e si occupano ormai, senza alcun titolo e competenza, di prevenzione delle patologie oculari, della diagnosi, strumentale e non, e della terapia dei difetti visivi, grazie anche al grande potere economico dell'industria ottica, alla mancata applicazione delle norme (che pur esistono) che regolamentano la loro attività e alla possibilità di farsi e pagarsi costosissime campagne pubblicitarie giornalistiche, televisive e radiofoniche,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda esprimersi secondo l'orientamento sopraesposto, provvedendo alla riedizione del profilo professionale dell'ottico secondo i principi sopra indicati, tenendo, peraltro, bene in considerazione il fatto che gli specialisti in oftalmologia in Italia sono oltre 6.000 con ben 1.300 specializzandi: cifre che portano il rapporto oftalmologo-abitante a 1/10.000 mentre per la Comunità europea il rapporto ideale sarebbe quello di 1/25.000; agli oculisti bisogna aggiungere le ortottiste assistenti di oftalmologia in numero di oltre 2.000 esistenti da oltre 40 anni e che si formano con diploma universitario.

Nel Regno Unito dove il numero degli specializzati in oftalmologia non raggiunge le 700 unità la professione di optometrista è legalizzata (ma con un diploma universitario della durata di ben 5 anni); pertanto, considerata la situazione italiana, è indispensabile riservare tutti gli atti medici, accertamento incluso, al medico specialista.

(4-03127)

VALENTINO. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che i rapporti tra le Ferrovie dello Stato spa e i suoi dipendenti sono regolati da quattro tipi di contratto ben precisi e che tutti i dipendenti in questione godono di un rapporto diretto con l'Ente Ferrovie dello Stato;

che gli unici ad essere estromessi da tale rapporto sono 720 «addetti alla camera e alla mensa» (260 a Civitavecchia e 460 a Messina), i quali, sebbene operino su traghetti dell'Ente Ferrovie dello Stato insieme ad altro personale dipendente direttamente dalla società Ferrovie dello Stato e pur facendo parte della stessa categoria – «gente di mare e personale navigante» (articoli 115 e 130 del codice della navigazione) –, sono gestiti per delega armatoriale dalla Cooperativa Garibaldi, società cooperativa di navigazione e a responsabilità limitata con sede legale a Messina;

che, attualmente, è in corso uno sciopero di tale personale marittimo aderente alla FISAST-CISAS che rivendica il proprio corretto inserimento nei ruoli delle Ferrovie dello Stato in forza di un rapporto contrattuale diretto,

si chiede di conoscere quali siano le ragioni che hanno indotto le Ferrovie dello Stato spa ad assegnare la gestione di parte del personale

navigante alla società cooperativa di cui sopra e quale sia l'atteggiamento che il Ministro in indirizzo intenda assumere per porre fine al protrarsi di una situazione di evidente disparità di trattamento, causa di motivati risentimenti da parte della categoria interessata e di grande disagio per i fruitori del servizio a cagione degli scioperi che potrebbero scandire la protesta conseguente l'attuale situazione.

(4-03128)

PACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che le mareggiate e le intense piogge del mese di novembre hanno causato per l'ennesima volta seri danni materiali ed ambientali in quell'area a nord (Passo della Sentinella) e a sud (Idroscalo) della foce del Tevere;

che fino a questo momento gli interventi effettuati dal comune di Roma e dal comune di Fiumicino sono stati pressochè insignificanti e comunque non hanno interessato il ripristino ed il potenziamento delle opere di difesa a mare;

che da tempo circa 100 metri della barriera antifiutti, prospicienti la zona dell'Idroscalo, sono crollati;

che i residenti nei sopramenzionati insediamenti abitativi sono fortemente preoccupati per la propria incolumità e per il crescente degrado cui l'intera zona è sottoposta;

che in più di una occasione sono state fatte promesse da parte degli amministratori locali,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano messo in atto o intendano intraprendere per garantire la vivibilità alle oltre 300 famiglie e per il recupero di un'area che risulta essere un «bene disponibile del demanio dello Stato».

(4-03129)

PACE. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che con la legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge-quadro in materia di lavori pubblici, il Parlamento ha affrontato in maniera approfondita i noti problemi di efficienza, di malcostume e di corruzione nel settore degli appalti pubblici;

che l'applicazione della legge è stata poi sospesa sia a causa di alcune rigidità, corrette dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, ma soprattutto per consentire di approvare il suo regolamento attuativo, necessario per mettere in funzione il nuovo sistema dei lavori pubblici;

che la legge – a quasi tre anni dalla sua approvazione – non è ancora, in gran parte, applicabile, in mancanza di regolamento;

che nel frattempo le vicende giudiziarie di cui leggiamo continuamente sui giornali ci avvertono che non molto è cambiato;

che in data 25 ottobre 1996 il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha dato il suo parere totalmente negativo sullo schema di regolamento attuativo della legge n. 109;

che la sostanza del parere del Consiglio dei lavori pubblici è che sia la legge n. 109 che la bozza di regolamento predisposto sono ispirate ad un eccesso normativo e garantistico da superare, innanzitutto, con una revisione della legge in senso contrario e rifacendosi il più possibile alle norme del secolo scorso, rinviando, così, nel tempo l'applicazione della legge n. 109;

che il Consiglio superiore ha impiegato ben sei mesi per fornire il proprio parere, oberato, forse, dalle sue funzioni ordinarie, pur essendo composto da un vasto numero di tecnici, consiglieri di Stato ed avvocati dello Stato;

che, malgrado non riesca a svolgere in tempi ragionevoli la propria attività istituzionale, il Consiglio superiore rivendica un allargamento delle proprie funzioni, proponendo una composizione dei collegi arbitrali allargata da tre a cinque, per assicurare «una più ampia collegialità ed una più articolata competenza nella disamina delle questioni oggetto di controversia, questioni che di norma presentano un rilevante substrato tecnico», con la partecipazione di un «componente tecnico» del Consiglio stesso, perchè, si afferma, tale componente sarebbe *super partes*, anche se il Consiglio avesse dato a suo tempo il proprio parere sull'intervento oggetto della lite tra amministrazione ed imprenditore;

che il Consiglio superiore ha «udito» la «commissione relatrice», composta dai signori Silvestro, Dall'Oglio, Bracchi, Del Monte, Arredi, Balducci, Barbato, Baroncini, Battista, Bonfatti, Pains, De Ruvo, De Stefano, Ferroni, Mauro, Nottoli, Piacentini, Rocco, Titomanlio,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che, per i tempi, la forma ed i contenuti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a quasi tre anni dall'approvazione della legge n. 109, appaia l'espressione non di un giudizio tecnico ma di una volontà di affossamento della legge n. 109 e che tale atteggiamento sia poco conciliabile con la natura amministrativa dell'organo che l'ha emesso;

come si giustifichi il periodo di sei mesi impiegato dal Consiglio superiore per fornire il proprio parere;

quali siano gli «atti» esaminati dal Consiglio superiore, preliminarmente al parere fornito;

quale sia il testo della relazione della citata commissione;

quali siano stati i criteri della composizione della citata commissione relatrice, i titoli in base ai quali sono stati scelti i suoi componenti, l'atto con il quale sia stata costituita tale commissione e le persone che lo hanno deliberato;

quanti membri del Consiglio superiore abbiano partecipato alla approvazione del parere e quali siano stati assenti;

se non si ritenga necessaria, date le caratteristiche e l'importanza delle funzioni svolte dal Consiglio superiore nel campo degli appalti pubblici, una totale «trasparenza» sulle attività svolte dai suoi componenti, in particolare, sulle attività comunque svolte per conto di amministrazioni e di privati negli ultimi dieci anni (pareri, collaudi, arbitrati, consulenze, eccetera), direttamente, oppure attraverso studi professionali, nonchè l'anticipazione, in via amministrativa, dell'istituzione di un'ana-

grafe patrimoniale e di un «codice di comportamento» uguale a quello adottato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato;

se non si ritenga opportuno escludere categoricamente la partecipazione di componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici a qualsivoglia collegio arbitrale.

(4-03130)

DI ORIO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che 43 docenti precari del liceo scientifico «V. Pollione» di Avezzano (L'Aquila) non hanno ancora percepito la retribuzione per i mesi di settembre, ottobre e novembre, pur avendo esercitato la loro professione;

che i docenti precari sono pronti ad utilizzare lo strumento dello sciopero bianco per sensibilizzare gli organi competenti;

che i docenti precari vogliono intraprendere vie legali per la risoluzione del conflitto e quindi ottenere il risarcimento morale e materiale;

che il collegio dei docenti del liceo scientifico «V. Pollione» ha espresso solidarietà nei confronti dei colleghi;

che lo Statuto dei lavoratori deve garantire anche il lavoro precario sotto ogni aspetto,

si chiede di sapere quali provvedimenti risolutivi intenda attuare il Ministro in indirizzo per favorire una situazione che dal punto di vista didattico è diventata fortemente penalizzante per gli studenti e dal punto di vista professionale è considerata demotivante per i docenti.

(4-03131)

COSTA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che nella seduta del 16 novembre, alla Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno Scoca n. 9/2371/21 con il quale si impegnava l'Esecutivo a realizzare un più equo carico tributario sul nucleo familiare e sulle famiglie monoreddito;

che tale adempimento è stato gravemente disatteso a distanza di soli due giorni con l'annuncio della tassa per l'Europa che comporta una onerosa addizionale IRPEF che a parità di reddito colpisce pesantemente le famiglie monoreddito rispetto a quelle bireddito;

che infatti per un solo reddito da 100 milioni con moglie e due figli a carico è previsto che si paghi 1.435.000 mentre per redditi da 50 milioni, e sempre con due figli a carico, l'addizionale è ridotta a 730.000 lire, vale a dire alla metà;

che la iniquità del prelievo non viene compensata dalla ridicola detrazione di 40.000 lire per familiare a carico;

che il maggior prelievo della tassa determina una ingiustificata differenziazione tra redditi di lavoro autonomo e redditi di lavoro dipendente;

che il Ministro delle finanze ha affermato che potrebbe essere restituito il contributo di 85.000 lire per il medico di famiglia versato nel 1993 dai contribuenti,

per le motivazioni sopra esposte si chiede di sapere:

se non si ritenga che siano riscontrabili palesi violazioni del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione;

se il Ministro in indirizzo non ritenga inoltre di dar corso immediato alle sue esternazioni prevedendo di defalcare già nel prossimo pagamento della «eurotax 1997» il contributo versato per il medico di famiglia.

(4-03132)

DE ANNA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il Ministero della sanità si sta occupando della ridefinizione delle competenze dell'ottico, anche in relazione alla normativa CEE;

che l'attività dell'ottico è regolamentata da una legge del 1928, che è assolutamente inapplicata, per cui vige una sostanziale *vacatio legis*;

che gli ottici, che sono artigiani e commercianti, stanno tentando di ottenere, oltre alla vendita, anche la prescrizione di tutti i presidi ottici (occhiali e lenti a contatto);

che la commistione fra attività professionale e commerciale è vietata, oltre che dal buon senso, anche dal testo unico delle leggi sanitarie;

che la medicina moderna si rivolge alla prevenzione ed alla diagnosi precoce;

che in una discreta percentuale della popolazione «sana» sono presenti affezioni oculari importanti ignorate, la cui scoperta precoce consentirebbe di prevenire seri danni funzionali futuri;

che la sola fornitura di occhiali, determinando comunque un miglioramento visivo, rassicura il paziente il quale si rivolgerà al medico solo quando la malattia avrà provocato danni avanzati ed irreversibili; considerato:

che l'articolo 32 della Costituzione «tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività»;

che la prevenzione, la diagnosi, la terapia e la riabilitazione sono atti di esclusiva pertinenza del medico, come enunciato dal consiglio esecutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità, sostenuto dal consiglio direttivo dell'Unione europea medici specialisti e ribadito dalla sentenza n. 3403 del 5 aprile 1996 della sesta sezione penale della Corte di cassazione;

che gli ottici non sono medici e non sono comunque in grado di diagnosticare le malattie oculari che si associano ai difetti visivi;

che rispetto al 1928 le possibilità diagnostiche e terapeutiche sono enormemente aumentate,

si chiede di sapere:

quali decisioni il Ministro intenda assumere;

se non si ritenga opportuno che nella ridefinizione del profilo dell'ottico venga data assoluta priorità alla tutela della salute pubblica;

se non si ritenga inoltre necessario che vengano inserite severe norme repressive in caso di inadempienza.

(4-03133)

LAURICELLA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la direzione del centro operativo INPS di Licata (Agrigento) viene utilizzata per attività puramente clientelari; infatti i consiglieri comunali di Licata e Palma di Montechiaro frequentano la stessa per risolvere pratiche di vario tipo;

che tra il personale si è vociferato che più volte nei locali dell'INPS si sono tenute riunioni politiche, in particolare durante il periodo delle elezioni regionali siciliane, alle quali partecipava come candidato il dirigente del centro di Licata; questa situazione suscita la continua protesta dei patronati locali,

si chiede di sapere:

se si intenda intervenire presso la direzione generale dell'INPS affinché con provvedimenti adeguati riporti il centro operativo di Licata al rango di un ufficio INPS;

se non si ritenga che si potrebbe iniziare questa direzione positiva con una ispezione negli uffici suddetti.

(4-03134)

CAPALDI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che sulle cronache locali dei giornali della provincia di Viterbo sono recentemente apparsi numerosi articoli (in particolare in data 18-19-20-21 novembre 1996) che evidenziano una difficile situazione di bilancio della locale camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;

che negli stessi articoli vengono riportate alcune dichiarazioni dei responsabili delle maggiori organizzazioni imprenditoriali, tutte improntate a notevole preoccupazione, a causa di una gestione dei finanziamenti dell'ente camerale definiti «a pioggia»;

che tra gli interventi della camera di commercio di Viterbo risulterebbero, a seguito delle delibere nn. 9/147 e 9/151 del 18 luglio 1996 contribuiti economici alla seconda edizione del premio letterario «Un libro per l'estate», organizzato dal comune di Tuscania, e al concorso ippico nazionale organizzato dall'associazione ippica «Colle Fiorito» di Viterbo, nonostante i pareri non certo confortanti degli uffici pur se con il parere favorevole del segretario generale;

che sempre da notizia di stampa vi sarebbe stato una sorta di allarme rispetto all'esigenza di una revisione del regolamento relativo ai contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse in senso restrittivo «al fine di rendere compatibili le disponibilità finanziarie al crescente flusso delle domande»;

che proprio da tali interventi definiti «a pioggia» deriverebbe la situazione di difficoltà di bilancio della camera di commercio di Viterbo che tanta preoccupazione ed allarme desta tra le categorie produttive,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivare, in tempi rapidi, un'attività ispettiva capace di tranquillizzare le migliaia di operatori economici che guardano alla camera di commercio come ad un sicuro punto di riferimento.

(4-03135)

TAPPARO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Torino (UPLMO) utilizza per la propria attività locali assai degradati, insufficienti e non adeguati alle normative di sicurezza; in situazione non migliore si trova l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino (URLMO) per l'insufficiente ampiezza degli ambienti anch'essi non adeguati ai dettami di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994;

considerato che per entrambi gli uffici sono scaduti da tempo i contratti di affitto dei locali attualmente occupati, non più rinnovabili in quanto da anni è disponibile un intero stabile in via Arcivescovado, n. 9, acquistato dall'INPDAP nel 1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 155 del 1981 allo scopo di concentrare tutti gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a Torino, creando un'unica struttura funzionale che comprenda l'agenzia regionale per l'impiego, l'ispettorato del lavoro (entrambi ivi già sistemati) e gli uffici provinciale e regionale del lavoro e della massima occupazione;

tenuto conto che vi è la prospettiva della unificazione degli uffici periferici di cui al decreto ministeriale in corso di registrazione alla Corte dei conti,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali ragioni tardi da anni la sistemazione definitiva nella nuova sede di via Arcivescovado di Torino, tenuto conto che tale sede era stata acquistata a suo tempo per dare una ubicazione definitiva più funzionale a UPLMO e URLMO di Torino;

per quali ragioni non si consideri come una priorità l'obiettivo di concentrare tutte le strutture del Ministero del lavoro a Torino, per accrescerne la capacità operativa e di servizio al mercato del lavoro ed al sistema economico.

(4-03136)

AVOGADRO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la mattina del 16 settembre 1996 ad Alassio veniva sabotato il ripetitore della RAI mediante il taglio dei cavi;

che sulla porta del ripetitore erano state tracciate delle scritte, in colore verde, contro la RAI, ed attaccato un adesivo con la sigla PDN;

che sul posto gli/lo autori/e del gesto avevano abbandonato una scaletta del tipo di quella usata sulle barche;

che all'interrogante risulta che nello svolgimento dei sopralluoghi e delle prime indagini la polizia non si sia avvalsa dell'assistenza della polizia scientifica e che quindi non si sia rilevato tra l'altro nessun tipo di impronta;

che ora la magistratura ha inviato un avviso di garanzia ad un militante della sezione di Alassio della Lega Nord per la Padania indipendente, il signor Antonio Tassistro, con i soli indizi che il signor Tassistro è un dipendente SIP e che è membro del locale circolo nautico;

che la notizia dell'avviso di garanzia, come ormai deprecabile consuetudine, è stata immediatamente rivelata alla stampa con grave danno per l'immagine del signor Tassistro;

che a seguito di questo il signor Tassistro ha ricevuto dalla SIP una lettera di preavviso di una prossima sospensione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le indagini riguardo a questo episodio siano state compiute nella maniera migliore o comunque come prescritto in questi casi dal regolamento;

se ritenga che non siano condannabili le continue fughe di notizie che per sete di protagonismo dei magistrati caratterizzano qualsiasi azione giudiziaria;

se non si ritenga eccessivamente semplicistico, e per questo anche un po' inquietante, basare l'accusa di un sabotaggio di questo tipo unicamente sul fatto che il signor Tassistro è iscritto alla Lega Nord, ha pratica di cavi in quanto operaio SIP e in quanto membro del circolo nautico ha contatti con l'ambiente marinaro e quindi con la scaletta da barca;

se non si ritenga che persone con le stesse caratteristiche potrebbero essere molte e che, comunque, un individuo che somma in sé tutte queste caratteristiche avrebbe cercato di essere più accorto, non tagliando i fili in maniera netta, non firmando il gesto e non abbandonando la scaletta;

se non si ritenga che anche all'inquirente meno acuto questi tre indizi netti, che indirizzano verso un simpatizzante della Lega Nord, non possano far sorgere il sospetto che si tratti di una strumentalizzazione politica da parte di altre forze politiche finalizzata a criminalizzare il movimento leghista;

se non si ritenga di dover vigilare sulla continuazione di questa indagine per evitare il perpetrarsi di un sopruso a danno di un innocente.

(4-03137)

BUCCIERO, MACERATINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che tutti gli uffici giudiziari di Gela indistintamente soffrono di una gravissima carenza di organico;

che la penuria di personale amministrativo e di magistrati ha raggiunto negli ultimi mesi caratteristiche che possono definirsi drammatiche;

che tali carenze hanno costituito motivo di dettagliati rapporti sia al Consiglio superiore della magistratura, sia al Ministro in indirizzo, sia alla Commissione nazionale antimafia;

che il protrarsi di tale situazione degli uffici giudiziari di Gela oltre a determinare pressochè il blocco della giustizia civile rischia inevitabilmente di provocare conseguenze disastrose nel comparto della giustizia penale, ove molteplici processi in corso per fatti di mafia, per traffico di stupefacenti, per rapina e per corruzione che vedono numerosi detenuti in attesa di giudizio e che, pertanto,

richiederebbero un *iter* sollecito vengono invece celebrati in condizioni insostenibili;

che un'altissima percentuale dei processi penali che si celebrano presso la corte di assise di Caltanissetta sono relativi a fatti criminosi avvenuti nel territorio di Gela,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per coprire con la massima sollecitudine tutti i posti vacanti nell'organico dei magistrati e del personale amministrativo presso la pretura, il tribunale e le due procure della Repubblica di Gela;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di ampliare la pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo adeguandola alle effettive esigenze dei predetti uffici;

se eventualmente non ritenga necessario anche approntare degli incentivi per i magistrati disposti a ricoprire i posti vacanti presso gli uffici giudiziari di Gela;

se il Ministro non ritenga opportuno di istituire a Gela la corte d'assise accentuando in tal modo la presenza delle istituzioni in un territorio a così alto tasso di criminalità.

(4-03138)

COLLA. – Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che la mattina del giorno 1° novembre 1996, dopo una errata o malintesa informazione telefonica da parte del comando del corpo di polizia municipale di Bologna, la signora Paolina Fossi ha aperto il suo negozio in centro a Bologna, precisamente in via Indipendenza;

che la buona fede della signora in questione è suffragata dal fatto che, già da qualche giorno, esponeva sulla porta del negozio un cartello che annunciava l'apertura in occasione della festività del 1° novembre confermata dall'apertura, nella stessa giornata, del noto centro commerciale «Il Pianeta»;

che alle ore 11,30 la signora Fossi veniva sanzionata da un agente della polizia municipale per violazione alle disposizioni che prevedono la chiusura dei negozi nei giorni festivi; la stessa sanzione veniva comminata ad altri negozi attigui;

che nello stesso momento il marciapiede antistante i negozi di via Indipendenza, come sempre, era occupato da decine di venditori abusivi, i quali, notoriamente, non pagano tasse, imposte, occupazione del suolo pubblico, non sono iscritti al REC, non hanno licenza di vendita e non rilasciano ovviamente regolare scontrino fiscale e, ad ogni buon conto, anche fossero stati in regola, esercitavano l'attività in giorno festivo;

che l' esercente multata, dopo aver chiuso il proprio negozio, ha invitato l'agente di polizia municipale matricola 378 ad esercitare la stessa inflessibile fermezza, nell'esercizio del suo dovere, anche nei confronti dei venditori abusivi,

si chiede di sapere:

se da questa vicenda, oltre all'ingiusta disparità di condizioni, in ordine agli orari d'apertura, fra i centri commerciali ed il commercio tradizionale, non si debba rilevare anche un iniquo e discriminatorio trattamento a discapito di chi rispetta le leggi ed ottempera agli adempimenti normativi nei confronti di chi esercita attività abusive;

se si ritenga opportuno attivare le dovute procedure per verificare se l'atteggiamento dell'agente di polizia municipale sia stato equanime rispetto ai commercianti di via Indipendenza, rilevando semplicemente quante e quali sanzioni siano state verbalizzate dallo stesso;

se, nel caso non risultino provvedimenti di repressione del commercio abusivo, in data 1º novembre 1996, in via Indipendenza a Bologna, e neppure i dovuti permessi, nella stessa situazione e in pari data, per venditori ambulanti in regola con le leggi, non sia giusto ipotizzare la possibilità di un'eventuale omissione di atti d'ufficio da parte dei preposti a tale controllo.

(4-03139)

MANFROI, DOLAZZA, CASTELLI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che a fine 1995 le Ferrovie dello Stato spa hanno concesso una serie di consistenti facilitazioni per la mobilità ed il sostegno all'inserimento delle «risorse umane e professionali presenti nel Mezzogiorno d'Italia» solamente ai lavoratori meridionali assunti da imprese aderenti alla Confindustria-federazione dell'Emilia-Romagna mediante la concessione di una «professional card», che consente al neo-assunto di usufruire per un anno di una riduzione sul costo del biglietto ferroviario pari al 75 per cento, ed inoltre consente di usufruire di alloggio nei Ferrhotel delle Ferrovie dello Stato a condizioni particolarmente favorevoli (lire 200-250.000 mensili per una camera con servizi);

che l'onere stimato delle agevolazioni citate, ad esclusivo carico delle Ferrovie dello Stato, è di circa lire 5.000.000.000;

che le Ferrovie dello Stato spa presentano notoriamente un bilancio in disavanzo colmato con contribuzione statale;

che le medesime agevolazioni non vengono concesse, nonostante le ripetute sollecitazioni alle aziende non aderenti alla Confindustria oppure operanti in regioni diverse dall'Emilia-Romagna, ai lavoratori provenienti da territori diversi dal Mezzogiorno d'Italia;

che tale comportamento genera una discriminazione palese in violazione degli articoli 3, 4 e 35 della Costituzione italiana;

che tale comportamento si ripercuote in senso discriminatorio anche sui diritti delle imprese incidendo sulla libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'articolo 41 della Costituzione;

che tale comportamento, messo in atto da chi opera prestando un servizio di interesse pubblico in regime di monopolio, non consente scelte contrattuali alternative,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo, con i poteri di controllo conferitigli dalla legge, affinché si ordini e si disponga che le Ferrovie dello

Stato spa eliminino gli effetti della situazione discriminatoria verificatasi.

(4-03140)

BUCCIERO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che secondo fonti di stampa («Gazzetta del Mezzogiorno» del 27 novembre 1996) nel reparto di neuroradiologia del policlinico di Bari pare che un'infermiera abbia avuto un impietoso approccio con una degente sieropositiva, diagnosticandole una morte certa;

che l'episodio avrà strascichi giudiziari, dato che la paziente si è rivolta alla magistratura per denunciare l'episodio;

che la condizione dei malati di AIDS rende costoro oggettivamente più sensibili anche sotto il punto di vista psicologico;

che il personale sanitario e parasanitario, a parte l'umana comprensione e la pietà, dovrebbe avere comunque una particolare delicatezza nell'approccio con ogni categoria di pazienti e, in particolare, come in questo caso, con i malati di AIDS e quelli terminali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di intervenire con un'ispezione per accertare le eventuali responsabilità di tale grave episodio;

se il Ministro nell'accaduto – ove accertato – non ravvisi una violazione dell'articolo 32 della Costituzione, che prevede la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo;

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per evitare il ripetersi di certi fatti;

se, alla luce anche di questo episodio, non ravvisi l'opportunità di assegnare alla cura dei malati di AIDS, anziché generico personale infermieristico, personale preparato *ad hoc* altamente specializzato sia sotto il profilo tecnico-professionale che dal punto di vista psicologico;

se il Ministro non ritenga di esercitare il suo controllo sul collegio degli infermieri professionali onde seguire l'*iter* e le conclusioni del procedimento disciplinare a carico dell'infermiera ove questa risulti aver violato basilari norme di deontologia.

(4-03141)

SALVATO. – *Al Ministro della sanità.* – Per sapere se sia a conoscenza della situazione in cui versa l'azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia autonoma di Trento, che sarebbe gestita in modo anacronistico, sia sotto il profilo del funzionamento dei servizi che sotto quello della *privacy* degli ammalati e del diritto di critica dei dipendenti.

Considerato che un'interrogazione presentata in consiglio provinciale da due consiglieri – Renzo De Stefani e Roberto Pinter – denuncia l'atteggiamento da «padroni delle ferriere» dei vertici dell'azienda ed il gravissimo stato d'intimidazione a cui essi sarebbero giunti nei confronti dei dipendenti che protestano;

rilevato che analoga situazione è stata più volte descritta dal giornale locale «L'Adige», particolarmente nel mese di ottobre 1996, in numerosi articoli e che, nell'occasione di una visita nei reparti, il gior-

nalista ha lamentato di non aver potuto neppure visitare liberamente l'ospedale;

appreso dai suddetti articoli di giornale, oltrechè dalla già citata interrogazione, che nell'ospedale vi sarebbero solo camere da 5 o 6 letti con una carenza cronica di servizi e che i due terzi dei posti-letto (641 su 971) non disporrebbero di bagni in camera;

constatato che quasi tutti i degenti, per lo più anziani, secondo le suddette denunce, non possono mai fare il bagno, ma vengono esclusivamente «spugnati» dal personale infermieristico ed ausiliario;

appreso che a questa situazione si vorrebbe porre rimedio solo con la costruzione di un nuovo ospedale, che avrebbe tempi assai lunghi;

sottolineato che la scelta degli amministratori locali di non intervenire sulle carenze dell'esistente ha spinto i primari dell'ospedale di Trento a chiedere l'immediata ristrutturazione dello stesso, per le gravissime carenze dell'attuale struttura;

rilevato che la situazione sopra descritta meriterebbe un approfondimento ed un confronto pubblico, mentre i vertici dell'azienda e l'assessorato provinciale sembrerebbero arroccarsi in una totale ed immobilistica resistenza, che produrrebbe vere e proprie forme d'intimidazione verso chi protesta; questo atteggiamento è dimostrato dal caso del dipendente Roberto Franceschini, deferito alla commissione di disciplina dell'azienda per avere, come dice la motivazione del provvedimento disciplinare, «evidenziato una serie di anomalie e soprattutto averne dato comunicazione alla magistratura ed agli organi di stampa»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di avviare una ricerca conoscitiva sulla situazione realmente esistente all'ospedale di Trento, anche con una eventuale audizione delle parti in causa, compresi i dirigenti del suddetto ospedale, la cui mancanza di disponibilità al confronto sembrerebbe causa principale della situazione in atto;

se non si ritenga necessario che, nel pieno rispetto delle prerogative di una regione a statuto speciale, venga comunque indagata una situazione che, ove risultasse corrispondente al vero, sarebbe assai grave sia per i malati che per gli operatori sanitari e corrisponderebbe a vere e proprie forme di violazione di fondamentali diritti di democrazia e di partecipazione.

(4-03142)

CADDEO. – Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che presso la darsena del porto di Oristano è operativa una unità organica marittima della polizia di Stato con 8 addetti che per l'espletamento delle sue funzioni ha in dotazione da circa un anno una motovedetta di altura, classe «Squalo» PS 663;

che, oltre ai normali servizi di prevenzione, repressione del crimine e controllo delle coste, l'unità organica marittima assicura anche il pronto intervento nei casi di emergenza in mare e nella sola estate del 1996 ha effettuato una decina di salvataggi;

che lo «Squalo» in dotazione all'unità organica marittima di Oristano risulta essere l'unica imbarcazione di altura operante lungo tutta la costa occidentale dell'isola, da Alghero a Sant'Antioco, essendo attualmente in avaria quella della capitaneria di porto di Oristano;

che la direzione centrale della divisione marittima ha disposto il trasferimento temporaneo dello «Squalo» dall'unità organica marittima di Oristano a quella di Cagliari e, nel contempo, il trasferimento della motovedetta PS 429 dall'unità organica marittima di Cagliari ad Oristano;

che la motovedetta PS 429 non è abilitata alla navigazione in presenza di mare con forza 4-5 a differenza, invece, dello «Squalo»;

che con tale trasferimento si rischia quindi di sguarnire tutta la costa occidentale sarda di una imbarcazione d'altura che consente tempestivi ed efficaci interventi, soprattutto nei casi di emergenza ed in condizioni atmosferiche proibitive, pregiudicando così la sicurezza degli operatori del mare,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno rivedere la decisione di trasferimento dello «Squalo», lasciando il natante in dotazione all'unità organica marittima di Oristano.

(4-03143)

BERNASCONI, CAMERINI, PARDINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1996 è comparso, firmato dall'allora ministro Elio Guzzanti, il decreto ministeriale n. 413 del 16 maggio 1996, che disciplina gli esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione delle strutture e aziende sanitarie;

che in data 22 ottobre 1996 sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale n. 85, è stato pubblicato, a firma del dirigente generale del Ministero dottor D'Ari, il bando del 5 ottobre 1996 per la partecipazione a tali esami;

che di conseguenza in tutti gli ospedali e aziende sanitarie italiane decine di migliaia di medici e laureati dei ruoli sanitari hanno intasato gli uffici con richiesta di certificati e attestati da allegare alla domanda di esame;

che contemporaneamente sono partite iniziative di preparazione a prezzi di mercato (milioni di lire per pochi giorni di corso), che vedono peraltro tra il personale docente funzionari del Ministero della sanità;

che le idoneità di dirigenza previste dalla attuale normativa italiana costituiscono un retaggio di sistemi centralistici e dirigistici, riproposti e calati in un contesto sanitario che si vorrebbe più liberista ed aziendale, soprattutto più responsabilizzante i livelli decentrati di governo della sanità;

che il previsto procedimento di accesso ai ruoli dirigenziali sanitari, basato sull'inserimento dei candidati in un registro nazionale (analogamente a quanto originariamente previsto dai decreti legislativi di riordino del Servizio sanitario nazionale per i direttori generali, subito modificato dopo un infelice tentativo di applicazione), è ingiusto ed illogico:

ingiusto perchè discriminante tra strutture pubbliche (che necessitano di idoneità di dirigenza) e strutture private (che non hanno vincoli normativi), contravvenendo così al criterio di competitività dei decreti di riordino, che chiede regole certe ed uguali per le aziende pubbliche e private in concorrenza;

ingiusto perchè produce nel sistema sanitario nazionale disparità di accesso tra dirigenti sanitari o del ruolo sanitario ed altre dirigenze (ad esempio direttori generali ed amministrativi);

non logico in quanto si tratterebbe di una idoneità rilasciata una volta per tutte, valida per decine d'anni e per situazioni anche molto diverse tra loro;

non logico perchè non compatibile con la normativa europea, in un contesto politico di ingresso a pieno titolo dell'Italia nell'Unione europea;

non logico perchè la prova d'esame è ancora nozionistica e non adatta a verificare le capacità manageriali indispensabili alla moderna dirigenza sanitaria;

che queste idoneità sono inoltre non compatibili con le nuove indicazioni normative e contrattuali sull'accesso e recesso alle posizioni dirigenziali di secondo livello, che dovrebbero invece basarsi su verifiche preventive e periodiche delle capacità e dei risultati in relazione alla specifica funzione e temporalità;

che vi è poi una palese contraddizione riguardo le specifiche idoneità, tale che direttori sanitari di aziende USL o ospedaliere dovrebbero sostenere due diverse idoneità nella stessa disciplina per svolgere funzioni molto simili,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro per verificare la congruità di queste norme con la riforma in atto della sanità;

se non si ritenga opportuno valutare la completa eliminazione di queste idoneità e comunque, nelle more di scelte definitive, sospendere in via preliminare le stesse, in attesa di verifica ed approfondimento delle regole e delle responsabilità per l'accesso ai posti di dirigenza; ciò anche al fine di bloccare il processo avviato, oneroso sia per i singoli sanitari che per la collettività che sosterrà spese dirette ed indirette per permessi di lavoro, commissioni di esame, espletamento di pratiche.

(4-03144)

BORNACIN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, di grazia e giustizia e dell'ambiente. – Premesso:

che lo scandalo seguito all'inchiesta aperta dalla procura di Asti per far luce sulla gestione delle discariche esistenti nella zona di Pitelli (La Spezia) ha ormai assunto una dimensione nazionale ed ha messo in luce una drammatica situazione di compromissione ambientale, che ha devastato una delle zone più belle di tutta la provincia della Spezia, configurando gravissimi rischi per la salute della popolazione residente;

che dai rilevamenti effettuati nelle scorse settimane risultano essere stati rinvenuti numerosi fusti di rifiuti tossico-nocivi interrati in vari punti della discarica incriminata;

che, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, nell'inchiesta della procura piemontese sarebbero emersi dei rapporti di vario tipo intercorsi tra alcuni dei soggetti inquisiti e il PCI-PDS e che, a questo proposito, secondo quanto risulta all'interrogante, è stato emesso nei giorni scorsi un avviso di garanzia a carico del segretario amministrativo della federazione spezzina di quel partito per false fatturazioni a favore delle società indagate;

che i controlli effettuati dalla provincia della Spezia nei mesi passati non sono stati così accurati da portare alla luce le gravissime irregolarità riscontrate dalla magistratura;

che da alcuni anni la discarica in cui sono stati rinvenuti i rifiuti tossico-nocivi è gestita dalla società «Sistemi ambientali spa»,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo in merito a questa vicenda; quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere per garantire l'incolumità della popolazione residente;

quale sia l'esatta composizione societaria della «Sistemi ambientali spa» ed in particolare se fra i soci figurino il signor Primo Greganti, meglio noto alle cronache giudiziarie come «il compagno G».

(4-03145)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che la prefettura di Udine ha emesso, il 1° ottobre 1996, due provvedimenti riguardanti la sospensione dell'assistenza alimentare e l'espulsione di profughi ospitati nel campo di Purgessimo di Cividale del Friuli (Udine) e un altro provvedimento, il 13 novembre, di sospensione dell'assistenza alimentare a sfollati;

che i criteri adottati nei tre casi divergono vistosamente da quanto stabilito dalla normativa (legge n. 390 del 1992, «Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati della ex Jugoslavia») e dalle conseguenti convenzioni applicative;

che pur all'interno di una politica che favorisca il rientro per i profughi della ex Jugoslavia vanno assicurate comunque precise garanzie di sicurezza e di reale inserimento nelle zone di provenienza, ma devono essere altresì mantenute condizioni di accoglienza che garantiscano quantomeno gli *standard* minimi previsti dalla legge per quanti non possono o non vogliono ritornare nei propri luoghi di origine,

si chiede di conoscere:

quali siano i contenuti della circolare telegrafica n. 20203 datata 8 marzo 1995 a firma del sottosegretario prefetto Scivoletto e del fax n. 2254 datato 20 aprile 1995 del Ministro dell'interno;

se sia tuttora valido il criterio che stabilisce la sospensione dell'assistenza alimentare o l'espulsione dal campo profughi solamente in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato;

in caso affermativo, come sia potuto accadere che: *a)* in un caso di contratto di formazione e quindi a tempo determinato si sia proceduto alla sospensione dell'assistenza alimentare del singolo; *b)* nel caso di un soggetto che percepisce uno stipendio di poco superiore al milione mensile, sia avvenuta l'espulsione dal campo unitamente al nucleo familiare composto da genitori inoccupati; *c)* nel caso di un capofamiglia con contratto di lavoro a termine, sia stata sospesa l'assistenza alimentare allo stesso, alla moglie e a due degli otto figli, di cui sette minori e una maggiorenne ma studentessa;

se tali prassi amministrative non travalichino quanto stabilito dalle norme, prefigurando un comportamento dei funzionari della prefettura di Udine non conforme allo spirito della legge.

(4-03146)

SPECCHIA – Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport. – Premesso:

che nei giorni scorsi il busto del senatore Francesco Trinchera senior collocato dal 1891 nel salone di rappresentanza del comune di Ostuni (Brindisi), salone adibito anche ad aula del consiglio comunale, è stato divelto dalla parete e spostato presso la nuova sede della biblioteca comunale;

che il busto in questione, opera del maestro scalpellino Francesco Crescenzo, fu donato al comune di Ostuni, appunto nel 1891, affinché fosse esposto nel salone di rappresentanza;

che la richiesta di ornare il salone con busti e lapidi di illustri ostunesi era stata avanzata dal consigliere Pietro Sansone nella seduta del 1° aprile 1887;

che, pertanto, la collocazione del busto del senatore Trinchera rispondeva ad una precisa volontà e ad altissime finalità civiche e morali;

che lo spostamento è avvenuto senza alcun atto deliberativo e senza nemmeno acquisire il parere della sovrintendenza ai monumenti;

che gli stessi amministratori comunali non hanno voluto e saputo giustificare la rimozione dello storico busto tanto che il fatto verrebbe attribuito alla iniziativa e alla «intraprendenza» di un funzionario del comune;

rilevato che siamo di fronte ad un'offesa alla storia di una intera città,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere, anche attraverso l'intervento urgente del responsabile della sovrintendenza ai monumenti, affinché il busto del senatore Trinchera venga riportato nella originaria sede.

(4-03147)

LAURO. – Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. – Premesso:

che la località di Ischia Ponte, nel comune di Ischia, risulta esposta in modo massiccio ai venti ed alle mareggiate provenienti dai quadranti II e IV;

che in tali circostanze l'intero abitato viene invaso dalle acque, con gravi danni per gli immobili e pregiudizio per le attività socio-economiche della zona, oltre che per i pescatori esposti alla perdita delle barche e dei «mestieri»;

che nel corso degli ultimi due mesi il fenomeno meteomarinico si è ripetuto varie volte, al punto che più consiglieri comunali hanno avanzato l'ipotesi di richiedere al Governo la dichiarazione di calamità naturale;

che da tempo immemorabile la popolazione di Ischia Ponte chiede che l'abitato sia adeguatamente protetto con scogliere dalle mareggiate provenienti dai suddetti quadranti;

che molti cittadini hanno riferito che i progetti di tale scogliera sono stati già predisposti ed approvati ed in tal senso è indispensabile intervenire con urgenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della progettazione di una scogliera a protezione dell'abitato di Ischia Ponte nell'Isola di Ischia;

se tale progettazione sia stata approvata in linea tecnica e se i lavori siano stati finanziati;

se non intenda, in caso negativo, attivare i competenti uffici territoriali per procedere alla progettazione e al finanziamento di una scogliera che protegga l'abitato di Ischia Ponte.

(4-03148)

BORTOLOTTI. – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente.* – Premesso:

che la legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, «Norme per la protezione della fauna...», al comma 2 dell'articolo 21 prevede che, se le regioni non provvedono ad istituire le zone di protezione lungo le rotte migratorie segnalate dall'INFS entro 4 mesi (termine scaduto il 25 giugno 1992), il Ministero delle risorse agricole assegna alle regioni altri 90 giorni di tempo, decorsi i quali è vietato cacciare lungo le rotte suddette a meno di 500 metri dalle coste e le regioni provvedono a tabellare queste zone;

che il comma 3 dello stesso articolo 21 vieta la caccia su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di 1.000 metri dagli stessi;

che l'INFS ha provveduto a segnalare le rotte migratorie, che come era prevedibile investono praticamente la totalità del territorio nazionale;

che alcune regioni hanno eluso l'applicazione dei due commi citati della legge n. 157, evitando di istituire le zone di protezione e limitando in modo ridicolo il numero dei passi alpini, quasi che con un piano regionale si potesse decidere di far scomparire dalla carta geografica dei valichi montani; si pensi che in provincia di Vicenza c'erano solo due zone protette, a fronte di parecchie decine di valichi alpini; da quest'anno, con l'entrata in vigore del piano faunistico venatorio regionale, è rimasto solo un valico protetto (il passo dello Xomo),

si chiede di sapere quali urgenti misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per rimediare ai quattro anni di ritardi nell'applicazione della legge e tutelare finalmente la fauna.

(4-03149)

MULAS, MARTELLI, CAMPUS, MANIS. – *Ai Ministri della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che in Sardegna, dall'inizio del mese di novembre 1996, tutti i mattatoi non ancora in regola con la normativa comunitaria hanno dovuto interrompere la propria attività, non essendo stati rinnovati i termini inseriti nell'ultimo decreto governativo di proroga;

che tale situazione sta creando gravi problemi al mondo agro-pastorale in tutta l'isola, soprattutto in considerazione del fatto che questo è un periodo cruciale per la produzione e l'esportazione delle carni, visto che è iniziata la macellazione degli agnelli per i consumi del periodo natalizio;

che in particolare gli allevatori sono costretti a subire forti tensioni economiche a causa della sconsiderata e insensibile politica agricola-alimentare adottata dal Governo che ancora una volta ha deciso di non tener conto delle effettive necessità della Sardegna per inseguire delle normative europee che avrebbero potuto essere applicate gradualmente evitando la paralisi totale dell'attività di macellazione,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno adottare provvedimenti affinché i mattatoi della Sardegna possano riaprire al più presto, scongiurando la paralisi dell'attività che si verificherebbe proprio a partire da uno dei periodi più produttivi dell'anno, al fine di tutelare gli interessi di molti allevatori e dell'economia agricola della Sardegna;

per quali ragioni, dal momento che in seguito alla recente sentenza emessa dalla Corte costituzionale i decreti attualmente in scadenza non possono più essere reiterati, non siano stati prorogati i termini per l'adeguamento alle normative europee per i mattatoi a ridotta capacità operativa;

per quali ragioni il Governo non abbia voluto valutare le gravi conseguenze che la mancata proroga avrebbe inevitabilmente fatto ricadere su tutto il mercato agricolo-pastorale dell'isola.

(4-03150)

PERUZZOTTI, SPERONI, TIRELLI, TABLADINI, DOLAZZA, CASTELLI, PROVERA, WILDE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella zona n. 20 del territorio di Milano, in cui gravitano condomini adibiti ad abitazioni civili, l'ospedale multizonale Luigi Sacco, l'autostrada Milano-Laghi e molteplici stabilimenti industriali e attività commerciali, sono stabilmente campeggiate da circa 6 anni, in un campo abusivo che oltretutto presenta ingenti problemi tra cui un enorme degrado igienico-sanitario, diverse carovane di zingari;

che il comune di Milano ha costituito, con delibera della giunta comunale del 24 luglio 1996, un gruppo di lavoro composto da esperti

in servizi sociali, demanio e patrimonio, urbanistica, decentramento, vigilanza, opera nomadi, prefetto con il compito di formulare un piano che consenta un maggiore controllo, iniziative di promozione sociale e dove possibile il rimpatrio di 700 zingari (su un totale di 1.500 fra rom e sinti presenti in città);

che i campi abusivi costituiscono un centro di enorme pericolo perchè in qualsiasi ora della giornata ed in particolare nelle ore serali e notturne rendono rischioso il passaggio in quella zona dei cittadini;

che i nomadi del campo hanno provocato danni vandalici alle macchine posteggiate lungo la via C. Belgioioso;

che i nomadi del campo effettuano furti e rapine e tentativi di furti e rapine, alcuni denunciati e altri no,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo, assieme alle autorità locali, intenda mettere in atto per risolvere il problema esposto in premessa e tornare a dare serenità ai cittadini della zona n. 20.

(4-03151)

FLORINO. – *Ai Ministri del tesoro del bilancio e della programmazione economica e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la città della scienza (Fondazione IDIS) sita a Bagnoli (Napoli), sovvenzionata con capitali pubblici, circa 110 miliardi elargiti ad un privato, è l'unico caso di sovvenzione a fondo perduto nella storia del nostro paese;

che la cosiddetta città della scienza progettata ma non ancora ultimata ha iniziato ad aprire i suoi battenti alle scolaresche degli istituti napoletani grazie alla «vivacità» messa in atto da presidi e professori ossequiosi alla rigida disciplina marxista dell'obbedienza agli ordini;

che giovani studenti delle medie le cui famiglie devono far fronte alle esigenze quotidiane pagano un biglietto d'ingresso che ammonta a circa lire 7000 più spese di trasporto stabilite dagli istituti scolastici;

che venendo anche meno agli scopi, programmi, progetti e finalità previsti dalla Fondazione le porte della «scienza» si sono aperte per ben altra «scienza», quella politica del segretario del PDS che ha tenuto nei padiglioni del complesso una riunione precongressuale,

si chiede di conoscere:

i motivi che abbiano indotto la Fondazione a riscuotere dai visitatori, soprattutto studenti, una cifra consistente per l'ingresso;

i motivi che abbiano indotto i responsabili ad aprire a manifestazioni politiche che di fatto snaturano il ruolo scientifico della Fondazione le cui finalità certamente non possono confondersi con la politica anche se di parte;

se corrisponda al vero che all'interno della struttura in regime di monopolio privato due ex dipendenti della Federconsorzi collocati in quiescenza la fanno da padroni;

se corrisponda al vero che pure avvalendosi di leggi che consentono selezioni e chiamate dirette le assunzioni avvengono per segnalazioni e raccomandazioni politiche;

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti di questa «allegra gestione» che pure avvalendosi di capitali pubblici intende gestire privatisticamente un bene della collettività.

(4-03152)

ZANOLETTI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che a causa del crollo del viadotto di Borgo Gesso (Cuneo) si è provveduto alla chiusura del tratto ferroviario Cuneo-Mondovì;

che in sostituzione del servizio ferroviario si è attivato un servizio ausiliario di autocorriere;

che detto servizio, a causa di una impostazione di orari inadeguati all'esigenza della utenza, procura continui disagi in modo particolare agli studenti pendolari i quali giornalmente arrivano in ritardo alle lezioni ed hanno attese molto lunghe per il rientro a casa;

che il sindaco di Beinette, l'amministrazione comunale e la commissione consiliare speciale sui trasporti locali si sono fatti portavoce, presso la società Ferrovie dello Stato, dei disagi,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire perchè venga al più presto riattivata la ferrovia Cuneo-Beinette-Mondovì e, nell'immediato, del tratto Beinette-Mondovì e perchè vengano al più presto modificati in modo sinergico gli orari del servizio autocorriere.

(4-03153)

NOVI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il prefetto di Napoli Catalani, quale commissario per l'emergenza rifiuti, ha autorizzato la ripresa dei lavori della discarica di Piedimonte Matese;

che i lavori erano stati bloccati da un'ordinanza del TAR;

che la discarica è stata localizzata su una falda acquifera, a poche centinaia di metri dal macello comunale e da un centro sportivo;

che la discarica costeggia il centro abitato arrecando un devastante impatto ambientale alla città di Piedimonte;

che il Ministro dell'ambiente non si è opposto a questo misfatto,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda prendere per bloccare questo autentico attentato al territorio.

(4-03154)

MIGNONE, COVIELLO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che nella notte fra il 22 e il 23 novembre 1996 c'è stata in Lauria (Potenza) una frana da una parete rocciosa che con un salto di circa 100 metri ha raggiunto il sottostante bacino di raccolta, delimitato da un muro paramassi; grossi frammenti di roccia hanno superato il ciglio della barriera di calcestruzzo e con brevi parabole hanno raggiunto l'adiacente strada di servizio danneggiando due autovetture; un altro consistente frammento ha colpito un'abitazione sfondandone il tetto e il sot-

tostante solaio in laterizio; si lamentano altri danni a cose, animali e strutture mobili, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta;

che il luogo è conosciuto come costone dell'Armo, costituito da roccia calcarea e calcareo-dolomitica con sottili intercalazioni di marne giallastre, soprattutto nella parte bassa dell'affioramento; pur intravedendosi l'originaria stratificazione la formazione si presenta così intensamente fratturata da rappresentare in pratica una cataclasite; questa condizione rende di fatto poco stabile e poco coerente la roccia e ne favorisce i processi di sgretolamento, di distacco e di erosione; lo stato di aggregazione degli elementi è così basso che è facile rimuoverne alcuni con semplice pressione delle dita;

che il bacino di raccolta del pietrame di disgregazione risulta ormai riempito per oltre metà dell'invaso e va bonificato e regolarizzato; si notano ancora dossi di vecchi detriti di falda mai rimossi; il maggiore di questi, presente nella porzione più meridionale, è piuttosto esteso, si eleva per circa 5 metri rispetto al calpestio: è su questa struttura che è rovinata la frana favorendo l'anomalo rimbalzo dei massi; sul lato sinistro del bacino, la presenza di fresco e abbondante materiale di riporto abbassa i margini di contenimento di eventuali rimbalzi di pietrame in picchiata; all'interno del bacino di raccolta, a ridosso del muro paramassi, che misura circa 2 metri di altezza rispetto al calpestio, è presente un filare di baracche abusive in legno e lamiera per riparo di animali e cose, alcune delle quali schiacciate dall'impatto dei massi caduti; l'area interessata dal fenomeno è stata oggetto di bonifica in tempi diversi tanto sul costone (parzialmente), quanto alla base del versante con l'erezione di muri paramassi in calcestruzzo che in quel tratto si snodano per circa 190 metri; il muro-tipo ha un'altezza utile di 4 metri, che sul lato interno si riduce alla metà a causa dell'accumulo di materiale detritico; in corrispondenza dell'ultima barriera in calcestruzzo, sul lato meridionale che corre per 50 metri in direzione nord-sud, sono stati rinvenuti alcuni blocchi di roccia calcarea mobilizzati dalla frana, di cui si parla, che hanno terminato la loro corsa a ridosso del muro; uno di questi è di grosse dimensioni; la presenza di una barriera paramassi con rete metallica elastica elevata al di sopra del muro di calcestruzzo ne avrebbe con ogni probabilità fermato la corsa;

che in un quadro così configurato occorre provvedere a:

a) disgregazione dei massi e dei pinnacoli instabili che corrodono la parete rocciosa;

b) regolarizzazione dei deflussi idrici;

c) rimodellamento e abbassamento del piano di calpestio del bacino di raccolta;

d) erezione di barriere paramassi in rete metallica al di sopra del muro di calcestruzzo;

e) rimodellamento e risanamento ambientale del costone dell'Armo, soprattutto nella parte sommitale e di cresta; ma soprattutto occorrono interventi di risanamento ambientale; il comune di Lauria soffre da sempre di problemi di instabilità morfologica; particolarmente difficile la situazione del centro abitato: il borgo superiore è interessato

da annosi e continui fenomeni di scivolamento gravitativo che nel centro storico raggiungono valori differenziali lungo la verticale di 3 centimetri annui e oltre; il borgo inferiore è soggetto a ripetuto e frequenti fenomeni di collasso gravitativo per crollo dalle rapide pendici di roccia lapidea; gli stessi fenomeni geomorfologici si rilevano sulla ripida parete della Serra Pastorella – ove a mezza costa si sviluppa la strada statale n. 19 della Calabria – in corrispondenza del bivio della strada provinciale n. 3 tirrenica; questa condizione rende difficili e sofferte le condizioni di vita di uno dei più grossi centri della Basilicata, punto di riferimento di tutta la regione meridionale, la cui popolazione è costretta a convivere con la precarietà vanificando parte del reddito prodotto e perdendo in potenzialità produttiva; urgono finalmente interventi massicci e sistematici per dare certezza di sopravvivenza alla popolazione, ormai sfiduciata, di un comune di antica e nobile cultura; come esempio si cita il caso dell'Armo: su un intervento di bonifica sistematica previsto in circa 20 miliardi di lire nel 1990, ne fu finanziato solo 1/20; il risultato fu la realizzazione di opere incomplete e pericolo di vita per la popolazione meno abbiente e più indifesa,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per garantire l'incolumità agli abitanti del comune di Lauria e agli utenti della strada statale n. 19.

(4-03155)

MIGNONE, BRUNO GANERI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il servizio prestato dal docente in attività integrative presso scuole elementari gestite dai patronati scolastici o dai comuni non viene attualmente valutato ai fini dei trasferimenti;

che però tale servizio viene opportunatamente considerato ai fini degli incarichi e supplenze per lo stesso ordine di scuole,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno che l'ordinanza ministeriale in vigore valuti tale servizio anche al fine dei trasferimenti a domanda.

(4-03156)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-00495, del senatore Russo Spena, sulla fornitura di armi allo Zaire;

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00503, del senatore Semenzato, sul sergente maggiore dell'Aeronautica Remo Granocchia;

3-00505, del senatore Russo Spena, sulla base USAF di Aviano (Pordenone);

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00494, del senatore De Luca Michele, sulla collocazione della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma;

3-00496, del senatore Bergonzi, sull'assegnazione dei fondi per la liquidazione delle spese relative alle supplenze brevi;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00501, del senatore Lauro, sulle particolari condizioni di credito doganale riservate al porto di Trieste;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00490, del senatore Nieddu, sul finanziamento di progetti per l'occupazione in Sardegna;

3-00497, dei senatori Manzi ed altri, sull'anticipazione della data di pensionamento in caso di attività usuranti;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00500, della senatrice Salvato, sulla sospensione della produzione del Deticene, farmaco usato nella cura dei tumori.

Interrogazioni, ritiro

Su richiesta dei presentatori sono state ritirate le seguenti interrogazioni:

3-00488, dei senatori Martelli ed altri;

3-02944, del senatore Lauro.

